

ANTIGONE

La tortura di Stato

Anno 2023,
XVIII, N. 1





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO

a cura di Patrizio Gonnella

INDICE

Introduzione, di <i>Patrizio Gonnella</i>	9
Contro la tortura. 25 anni di articoli su <i>Il Manifesto</i> , di <i>Patrizio Gonnella</i>	12
La criminalizzazione della tortura nel mondo, di <i>Sofia Antonelli</i>	89
La giurisprudenza europea e la tortura in Italia, di <i>Maria Serena Costantini</i> e <i>Edoardo Paoletti</i>	111
La prevenzione della tortura in carcere, di <i>Mauro Palma</i>	127
Prime emersioni dal processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di <i>Luigi Romano</i>	142
Violenze in carcere: commento ad una prima sentenza sui fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale <i>Lorusso Cutugno</i> di Torino, di <i>Simona Filippi</i> e <i>Benedetta Perego</i>	166
Violenze in carcere: commento alla sentenza del Tribunale di Siena, settembre 2023, di <i>Ignazio Juan Patrone</i>	183
La violenza istituzionale nelle carceri catalane, di <i>Rachele Stroppa</i>	196
ALTRI SAGGI	227
Detenzione amministrativa: il <i>juez de control</i> e la riforma spagnola in una prospettiva comparatistica con la normativa italiana, di <i>Desirée Barra</i>	229

RUBRICA GIURIDICA	262
Carceri: nascono i gruppi speciali. Il G.I.O. e l'esempio francese da non seguire, di <i>Enrico Pinto</i>	264
ARTE E PENALITÀ	271
La tortura giudiziaria: narrazioni ed immagini ottocentesche sul caso Beatrice Cenci, di <i>Claudio Sarzotti</i>	273
AUTORI	276

In occasione del 40° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, pubblichiamo questo numero monografico dedicato alla celebrazione della Convenzione, al fine di sancirne l'importanza e di riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide ancora da affrontare nella lotta contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti.



INTRODUZIONE

*Patrizio Gonnella**

La tortura non è un delitto come gli altri. È il delitto dei potenti. È un crimine di Stato. Non è un caso che la nostra Costituzione utilizza solo una volta il verbo ‘punire’ in tutta la Carta, all’articolo 13, il cui comma 4 prevede che debba essere “punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Dobbiamo a Cesare Beccaria la sistematizzazione dei primi argomenti contro la tortura e il superamento di una tradizione che invece andava nella direzione del suo legittimo uso. Da quel lontano 1764 la tortura non è mai del tutto scomparsa dal campo delle pratiche giudiziarie e punitive. Talvolta si è finanche ridiscusso se

legalizzarla, ad esempio dopo gli attentati alle Torri Gemelle nel 2001. In Italia la prima proposta di legge diretta a introdurre il delitto di tortura nel Codice penale risale al 1989 ed è del 1998 l’avvio della campagna di Antigone per la criminalizzazione della tortura. Fino al 2017, anno dell’approvazione della legge, la parola era indicibile nelle aule di giustizia.

In questo numero si ripercorre un periodo di storia recente delle istituzioni e della democrazia italiana, attraverso la lente dei comportamenti di Polizia, delle azioni e reazioni politiche, delle storie di persone torturate, dell’attivismo giudiziario contro le

* Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone. Insegna Filosofia e Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Roma Tre.

violenze delle forze dell'ordine. La tortura, aldilà delle definizioni legali, è un crimine proprio, tipico dei pubblici ufficiali. E di questo abbiamo cercato di dare contezza, attraverso una disamina dei procedimenti penali, molti dei quali pendenti, nonché guardando ai meccanismi di prevenzione e alle denunce pubbliche di Antigone.

Un numero che vede il contributo dell'ampia comunità di Antigone, nel cui nome di disobbediente critica del potere, si ritrova il filo rosso dei vari e ricchi contributi la cui lettura offre uno spaccato dell'Italia carceraria.



CONTRO LA TORTURA. 25 ANNI DI ARTICOLI SU *IL MANIFESTO*

*Patrizio Gonnella**

Abstract

The article collects articles that have appeared in The Manifesto (written by Patrizio Gonnella as President Antigone) over the past twenty-five years on the subject of torture. A look back in time useful to understand if and how there has been an evolution or involution in the public and political debate. Individual and political histories are retraced.

Keywords: torture, Cucchi, Regeni, Beccaria, impunity.

Introduzione

Era il lontano 1999 quando è apparso su *Il Manifesto* il mio primo articolo che aveva a che fare con la tortura. Da allora, negli ultimi 25 anni, ho pubblicato su *Il Manifesto* centinaia di articoli, una parte significativa dei quali dedicati a storie di tortura, alle

negligenze politiche e istituzionali, alle inchieste nate, morte, concluse. Da Pianosa sino al Beccaria di Milano, passando per Genova 2001 e i casi di Stefano Cucchi e Giulio Regeni, mi sono reso conto che la sequenza cronologica degli articoli può aiutare a ricostruire, passo dopo passo, cosa è accaduto nel nostro Paese. I silenzi politici,

* Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone. Insegna Filosofia e Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Roma Tre.

lo spirito di corpo, l'ostinazione dei familiari sono dei tratti ricorrenti. Nel fluire degli articoli si legge come le storie vanno o non vanno avanti. Molte volte esse prendono una piega grazie all'informazione pubblica. Nel corso della sua requisitoria nel processo Cucchi-*bis*, il Pubblico Ministero Giovanni Musarò affermò che: «Finora noi abbiamo dimostrato che dopo la morte di Stefano Cucchi per diversi giorni l'Arma dei Carabinieri non si è mossa, non ha fatto alcuna indagine interna. Dal 22 al 26 ottobre non succede niente, poi dal 26-27 ottobre iniziano a pullulare tutta una serie di annotazioni. Ma cosa è successo il 26 ottobre del 2009, che finalmente vi siete dati una mossa? Nessuno ha saputo rispondere. Ora una risposta ce l'abbiamo, perché risulta dai documenti. Tutto trae origine da un'agenzia ANSA battuta alle 15:38 del 26 ottobre 2009, in cui Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, e Luigi Manconi, Presidente di A Buon Diritto onlus, fanno una pubblica denuncia in merito alla vicenda Cucchi. E dicono testualmente: al momento dell'arresto, che poi è quello della perquisizione, secondo quanto riferito dai familiari, Stefano Cucchi stava bene, camminava sulle sue gambe e non aveva segni di alcun tipo sul viso. La mattina seguente all'udienza per direttissima il padre nota tumefazioni al volto e agli occhi. Con questa nota ANSA Gonnella e Manconi non solo chiedono verità, ma indicano un preciso lasso temporale a riprova di come i

fatti fossero immediatamente chiari, prima che qualcuno iniziasse a mischiare le carte». Il 31 ottobre 2009 ne scrissi su *Il Manifesto*. Tramite gli editoriali da me scritti su *Il Manifesto*, è possibile ricomporre la storia della mancata e successiva introduzione del delitto di tortura nel Codice penale, fino alle più recenti esternazioni della destra al governo che vorrebbe tornare al vuoto legale del codice Rocco. Ogni articolo lo immagino come un tassello dell'impegno sociale di Antigone e mio contro la barbarie della tortura. Speriamo si componga un mosaico che non vuole essere autocelebrativo ma utile a offrire una lettura diacronica della tortura in Italia nell'ultimo quarto di secolo.

12 aprile 1999. Il caso Labita: quando la prigionie è tortura

Benedetto Labita viene arrestato il 21 aprile 1992 con la pesante accusa di appartenere alla mafia della cittadina di Alcamo. Ad accusarlo è un mafioso sedicente pentito B.F. Il 6 maggio successivo il tribunale di Trapani respinge la sua richiesta di remissione in libertà. Il Labita, dal 20 luglio 1992 al 23 gennaio 1993, è recluso nel carcere di Pianosa. Il 10 aprile 1994 presenta un ricorso alla Commissione Europea sui Diritti dell'Uomo di Strasburgo per i maltrattamenti subiti nella prigionie di Pianosa. Così la Commissione Europea inizia le sue indagini. Negli atti istruttori della commissione si legge: «Nella cartella clinica

della prigione di Pianosa risulta che al suo arrivo il richiedente era in buono stato di salute. Egli sostiene di essere stato spesso schiaffeggiato. Gli sarebbero stati, inoltre, compressi i testicoli, pratica che era sistematicamente inflitta a tutti i detenuti. Una volta, mentre il richiedente veniva picchiato, la sua maglia si sarebbe strappata. Il richiedente avrebbe fatto delle rimostranze. Due ore dopo, un agente gli avrebbe ingiunto di tacere, l'avrebbe insultato ed in seguito colpito, causandogli la rottura della protesi dentaria. Talvolta gli agenti provocavano il rovesciamento dei prodotti per l'igiene dei detenuti per terra fuori dalle celle e vi facevano cadere anche dell'acqua il che rendeva il pavimento scivoloso. I detenuti erano in seguito costretti a correre nei corridoi, fra due fila di agenti di polizia penitenziaria, il che provocava delle cadute alle quali gli agenti reagivano colpendo con gli sfollagente i detenuti caduti». Il 5 settembre del 1992 il magistrato di sorveglianza di Livorno invia una relazione al Ministro di Grazia e Giustizia, nella quale, fra l'altro, a seguito di un suo sopralluogo sia nella sezione speciale Agrippa che nelle sezioni ordinarie di Pianosa, riferisce di ripetute violazioni dei diritti dei detenuti e di vari episodi di maltrattamenti. Ad esempio, i detenuti erano obbligati, con l'ausilio di manganellate alle gambe, a recarsi nel cortile di passeggio. Gli ispettori ministeriali minimizzano. La Procura apre una inchiesta, oggi ancora in

corso. Il Governo, nelle sue controdeduzioni alla Commissione Europea, parla di episodi circoscritti e non di politica penitenziaria orientata ai maltrattamenti. In quegli anni la polizia penitenziaria che si occupava dei mafiosi faceva capo allo S.C.O.P. (Servizio Centrale Operativo) che rispondeva non al direttore del carcere ma ad ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia. Il 12 dicembre 1996 il Presidente del tribunale di Sorveglianza di Firenze precisa che i fatti accaduti a Pianosa erano stati voluti e tollerati dal Governo allora in carica. Sottolinea che la sezione di massima sicurezza fu creata ricorrendo ad agenti di altre carceri, non sottoposti ad alcuna selezione e che disponevano di carta bianca. Alla luce di tutto questo la Commissione Europea sui Diritti dell'Uomo all'unanimità ha dichiarato ricevibile il ricorso di Labita per i maltrattamenti subiti. Da un giorno all'altro la Corte dovrebbe decidere se condannare l'Italia per tortura e maltrattamenti. I protagonisti della vicenda. Labita è stato definitivamente prosciolto dalle accuse rivoltegli. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze è stato prima nominato direttore generale del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e poi rimosso dal suo incarico per non meglio precisate ragioni. Agli Ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia sono stati conferiti incarichi di vertice dell'amministrazione penitenziaria. Il carcere di Pianosa è stato chiuso.

28 luglio 2001. L'incontrollabile G.O.M. (con Stefano Anastasia)

G.O.M., ovvero Gruppo Operativo Mobile, ovvero corpo speciale di Polizia penitenziaria. Sganciato da ogni controllo è chiamato a gestire le emergenze, i casi particolari, le situazioni a rischio. E la caserma di Bolzaneto era una di queste. Come sicuramente lo sono state in passato le carceri di Pianosa e Secondigliano, dove il progenitore dei G.O.M., lo S.C.O.P.P. (Servizio centrale operativo Polizia penitenziaria) è stato coinvolto in gravissime inchieste di pestaggi sistematici. Cambia il nome, ma non cambiano la sostanza e le persone. L'inchiesta sulle violenze nell'isola di Pianosa avvenute nel 1992 – sì proprio quella Pianosa che il Ministro Castelli vuole inopinatamente riaprire – è giunta sino alla Corte Europea dei Diritti Umani, sfiorando la ignominia della condanna per tortura. I giudici di Strasburgo hanno comunque riconosciuto la estrema gravità dei maltrattamenti inferti al povero Benedetto Labita (colpi ai testicoli, manganellate alle gambe, violenze gratuite), successivamente scarcerato perché innocente. Ma di chi sono le responsabilità quando accadono episodi di violenza brutale da parte delle forze dell'ordine? Dei poliziotti o dei loro datori di lavoro? Le dichiarazioni rese da Alessandro Margara, allora Presidente del Tribunale di

Sorveglianza di Firenze, alla Corte Europea sono eloquenti: «I fatti accaduti nella prigione di Pianosa erano stati voluti o quanto meno tollerati dal Governo in carica. In particolare, i trasferimenti erano effettuati secondo modalità volte a intimorire i detenuti stessi. La famigerata sezione Agrippa era stata gestita ricorrendo ad agenti provenienti da altre regioni (ossia reparti speciali) che disponevano di carta bianca. Il tutto corrispondeva ad un preciso disegno». Non diversamente da quanto avvenuto nella caserma di Bolzaneto. Poliziotti e uomini di governo parimenti responsabili, a Pianosa, come a Genova.

I G.O.M., come tutti i gruppi speciali, nelle missioni non rispettano le stesse regole degli altri poliziotti, rispondono a un mandato specifico, lo spirito di corpo, che di per sé condiziona negativamente qualsiasi forza organizzata militarmente in quanto alimenta scelte di autodifesa e di mancanza di trasparenza, si amplifica a dismisura nei reparti speciali. Corpi chiusi, regole *ad hoc*, lavoro non soggetto a controlli come per gli altri agenti e quindi rischi di impunità. Sono queste ragioni sufficienti perché tali corpi vengano sciolti. L'ordine pubblico e la sicurezza devono essere gestiti ordinariamente, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Più di un anno fa a Sassari è stata aperta la più grande inchiesta per maltrattamenti dell'Europa continentale: più di ottanta gli agenti arrestati, oltre al direttore

e al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Nelle prossime settimane sarà deciso il rinvio a giudizio. Sindacati e amministrazione allo scoppiare dello scandalo si difendevano con argomenti del tipo: non si generalizzi, le mele marce esistono dappertutto. No. Non si tratta di mele marce, si tratta di disegni precostituiti, di scelte politico-culturali. Per smentirci, basta poco. Si scioglano i G.O.M. e si istituiscano forme indipendenti di controllo dei luoghi di detenzione.

25 ottobre 2007. Il vento dell'impunità non soffi a Perugia

Se la magistratura ci confermerà che Aldo Bianzino è stato pestato a morte da alcuni agenti di polizia penitenziaria del carcere di Perugia, non vengano a dirci che si trattava di mele marce. Semplicemente, i segnali sono stati interpretati. Non dalle singole mele ma dal sistema tutto.

E i segnali mandati negli anni hanno detto che il carcere è un mondo a parte, che è chiuso, oscuro, non trasparente, che i diritti umani, lì dentro più che fuori, sono carta straccia, che le leggi penitenziarie possono venir non rispettate dallo Stato, che il reato di tortura può non essere introdotto nel nostro codice anche se le convenzioni internazionali lo richiedono, che si può arrivare ad ammazzare senza che il mondo di fuori se ne accorga più di tanto e senza che le inchieste facciano la loro. Potrebbe partire

da Aldo Bianzino una controtendenza. Il sottosegretario Luigi Manconi ha dichiarato che non ci saranno coperture di eventuali responsabili e che l'inchiesta amministrativa è già in corso. Una affermazione meritoria che non avevamo sentito quando sono successi i fatti di Bolzaneto, le violenze di massa nel carcere San Sebastiano a Sassari, la morte di Federico Aldrovandi a Ferrara. L'istituzione statale dovrebbe sempre farsi riconoscere quale un complice di cui fidarsi piuttosto che un nemico da cui difendersi. Affinché ciò possa accadere, la lealtà nel fornire informazioni è la prima cosa da assicurare ai parenti, agli amici, alla stampa, alla società civile. È inconcepibile che di fronte a una morte avvenuta in circostanze tanto dubbie e tragiche un direttore di carcere possa negarsi al telefono o far finta di nulla. È inconcepibile che l'istituzione stessa non provi il desiderio di aprire porte e finestre per tutelare sé stessa, la giustizia e la verità.

Lo spirito di corpo ha prodotto nefandezze e coperto violenze. Lo spirito di corpo, padre ignobile della teoria delle mele marce, non ha alcuna valenza positiva. Va contrastato con ogni strumento politico e culturale. Ci sono ancora carceri in giro per l'Italia dove la violenza è praticata. Ce ne sono altre – poche – dove è bandita. Ma nella grande maggioranza essa è sopportata proprio nel nome dello spirito di corpo. Chi predica la tolleranza zero sappia che inevitabilmente la violenza carceraria sarà

uno dei modi in cui verrà messa in atto. Nei giorni scorsi il Senato francese ha votato la legge istitutiva di un'autorità indipendente di controllo dei luoghi di detenzione. La sinistra socialista e comunista si è astenuta condividendo il progetto ma ritenendo ci volesse un provvedimento ancora più incisivo a tutela delle persone detenute. «I diritti umani non sono né di destra né di sinistra», ha detto nei giorni scorsi Rachida Dati, Ministro della Giustizia francese, commentando entusiasticamente l'approvazione della legge. In Italia, invece, per i sindaci del Partito Democratico, a non essere né di destra né di sinistra è la loro tanto ambita patinata sicurezza.

31 ottobre 2009. La sentenza del Ministro

«Di una cosa sono certo: del comportamento assolutamente corretto da parte dei carabinieri in quest'occasione». Le parole del Ministro della Difesa sono parole simili ad altre già ascoltate in circostanze analoghe. Una difesa aprioristica del corpo dei carabinieri funzionale a salvarne lo spirito. Lo spirito di corpo appunto. Il vero nemico della verità nei casi di violenza nei confronti di persone in custodia dello Stato è lo spirito di corpo. Una forma esplicita di autodifesa che si accompagna alla ingloriosa teoria delle mele marce la quale così recita: «se proprio i carabinieri-poliziotti hanno deviato, sbagliato, commesso un reato al

massimo sono delle mele marce, ma il corpo è comunque salvo». Il corpo di Stefano Cucchi è stato invece devastato. Non sappiamo come siano andate le cose. Speriamo però che la magistratura faccia presto a scoprirlo. D'altronde l'arco temporale dell'indagine e i pochi attori coinvolti favoriscono una veloce ricostruzione dei fatti. Il passare del tempo – così è accaduto in altri processi per violenze subite da fermati, arrestati, detenuti – è un ostacolo al raggiungimento della verità. Il rischio prescrizione è sempre incombente per processi di questo tipo. Processi nei quali non si può procedere per tortura perché in Italia la tortura non è un crimine. Questa storia va seguita, monitorata, osservata così come si faceva un tempo per i delitti di opinione. La responsabilità eventuale di operatori delle forze dell'ordine, giudici o medici vanno individuate. Al pregiudizio innocentista del Ministro la Russa non vogliamo contrapporre un pregiudizio colpevolista. Per questo vorremmo un segnale, un risarcimento politico ai familiari di Stefano Cucchi. Ci sono molti modi per onorare una persona morta nelle mani dello Stato: 1) evitare che altri episodi di violenza simili accadano. Per farlo bisogna spazzare via lo spirito di corpo. Un segnale in tal senso sarebbe l'introduzione con decreto-legge del delitto di tortura nel Codice penale che abbia tempi lunghi di prescrizione e procedibilità d'ufficio; 2) evitare che altri ragazzi finiscano in galera per fatti di lieve entità; 3) infine, dire

la verità, nient'altro che la verità. Basterebbe che uno di quelli che ha visto Stefano Cucchi nei sei giorni del suo martirio rompesse il muro del silenzio gridando ad alta voce: «Non è caduto dalle scale». Purtroppo, le affermazioni del Ministro La Russa pare non vadano in questa direzione. Siamo di fronte alla classica autodifesa, come a Sassari nel 2000, a Napoli e Genova nel 2001, a Livorno nel 2003, a Ferrara nel 2005, a Perugia nel 2007. Un'autodifesa che appare grottesca di fronte alle foto del volto e del corpo di Stefano Cucchi. Noi confidiamo che ci sia un giudice in Italia che assicurerà giustizia. Per sicurezza però preannunciamo che ci rivolgeremo agli ispettori europei.

14 novembre 2009. Agenti credibili quando chiederanno il reato di tortura

Finalmente i media si sono accorti che esiste la violenza istituzionale, che si può morire di botte in prigione, che la tortura non riguarda il terzo mondo. Le forze politiche ancora balbettano. Un modo elegante per uscire dal silenzio sarebbe l'approvazione di una piccola legge, quella che introduce il crimine di tortura nel Codice penale. L'Italia nel lontano 1987 ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ma oggi rispetto a essa è ancora inadempiente. In quasi tutti i paesi europei la tortura è un delitto specifico, in Italia invece non è reato. Vi sono vari disegni di legge

pendenti. I senatori radicali Poretti e Perduca tentarono un coraggioso colpo di mano mentre si discuteva il pacchetto sicurezza ma l'emendamento che avrebbe introdotto il crimine di tortura fu bocciato per soli 5 voti.

La proposta di legge sulla tortura va approvata senza farsi condizionare dai sindacati di polizia e dalle forze dell'ordine. Di fronte agli episodi gravissimi di questi giorni appaiono non comprensibili tanto meno condivisibili le giustificazioni, le difese di corpo, le rimostranze sindacali sul numero scarso di poliziotti al lavoro nelle carceri. Non regge l'assioma secondo cui poiché i poliziotti sono pochi, di conseguenza sono stressati e quindi... Riteniamo che la questione non sia quella di aumentare l'organico di polizia bensì di razionalizzarne la dislocazione. Nell'Europa dei 27 l'Italia è tra i Paesi con il numero più alto di poliziotti penitenziari in termini assoluti e relativi. Se si considera l'attuale numero di detenuti – 65 mila circa – in Italia abbiamo un poliziotto penitenziario ogni 1,54 detenuti. La media europea è di 2,94. Sono 42.268 i poliziotti penitenziari in organico. 39.482 sono i poliziotti che lavorano effettivamente per l'amministrazione penitenziaria al netto di distacchi e assenze di vario tipo. Tra le situazioni regionali di maggiore disagio vanno segnalate quelle del Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna. Posto che circa 1500/1800 agenti svolgono compiti anche di natura contabile, che circa 700 agenti lavorano negli spacci, che circa

4/5000 uomini sono giornalmente impegnati nei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti fuori dalle strutture penitenziarie, che circa 500 agenti lavorano al ministero della Giustizia, che circa 1600 agenti lavorano al D.A.P., che varie migliaia sono impegnate nei Provveditorati regionali, nelle Scuole di formazione, agli U.E.P.E., al G.O.M. – Gruppo operativo mobile –, al N.I.C. – Nucleo centrale investigazioni, all’U.S.P.E.V. – Ufficio per la sicurezza del personale e della vigilanza –, al Servizio centrale delle traduzioni e piantonamenti, con annessa la sezione relativa al Servizio polizia stradale, fuori dall’amministrazione penitenziaria (Corte dei Conti, Presidenza Consiglio dei Ministri, CSM, Ministeri diversi) ne restano a spanne 16 mila che si sobbarcano il lavoro atto a garantire la sicurezza complessiva nelle carceri. Per un sud che non ha carenze di organico – anzi – vi è un nord dove la situazione è drammatica (a Padova nuovo complesso mancano 78 unità, a Tolmezzo 38, a Torino 187, a Brescia 155). Si tratta di eredità del passato difficili da gestire ma che non giustificano lamentele. Soprattutto non giustificano comportamenti illegali. Vorremmo che fossero gli stessi sindacati di polizia a chiedere che la legge penale italiana persegua la tortura e i torturatori. Solo così le loro rimostranze saranno credibili.

8 aprile 2011. Carlo è morto. E anche la giustizia

Carlo Saturno, 22 anni, è morto dopo essere stato in coma una settimana. Carlo Saturno è morto senza avere avuto una, che sia una, chance di giustizia. Arrestato quando era giovanissimo è andato a finire nel carcere minorile di Lecce. Qui, quella che poteva apparire una classica “squadretta” di agenti, ma che ora sempre più assomiglia a uno squadrone della morte, usava torturare i ragazzi. Lui, a differenza di chi in quel contesto indossava la divisa e usava la violenza, alle istituzioni ci aveva creduto. E ci ha continuato a credere sino alla morte. Le istituzioni, la giustizia lo hanno invece miserevolmente abbandonato e ucciso. Insieme ad altri suoi amici detenuti, anche loro torturati, e a un gruppo di operatori coraggiosi aveva denunciato tutti i componenti dello squadrone. E forse sta qui la causa della sua morte. Il P.M. gli crede, il G.I.P. gli crede. Lui diventa maggiorenne. Va a finire nel carcere di Bari. Quello per i grandi. Continua a credere nelle istituzioni e nella giustizia. Per le torture subite a Lecce si costituisce parte civile. Nel frattempo, sono tutti tornati in servizio i poliziotti componenti dello squadrone. C’è il rinvio a giudizio di nove agenti di polizia penitenziaria. Il processo a Lecce prosegue lento, inesorabilmente lento. Quanto raccontato finora è depositato agli atti giudiziari. Non è invece chiaro cosa sia accaduto nelle ultime due settimane. Pare che Carlo Saturno avesse subito pressioni da

alcuni poliziotti, non si sa se verbali o fisiche. Pare che fosse impaurito e che avesse chiesto di essere trasferito. Pare che fosse depresso e nonostante questo pare che fosse stato messo in isolamento. Pare che i segni del lenzuolo al collo, con il quale si sarebbe impiccato, non fossero tali da giustificare la morte per asfissia. Mentre Carlo Saturno, ricoverato al Policlinico di Bari, era in fin di vita si è tenuta l'ultima udienza leccese ove lui era parte lesa per le torture subite. Quella udienza è l'ultima non perché il processo è giunto a verità ma perché la prossima udienza è stata fissata oltre i tempi di prescrizione. Tutti assolti e tutti liberi, i presunti torturatori. Morta, nel frattempo, in circostanze dubbie, la parte lesa, anzi torturata. Un fatto di una gravità estrema, che mette in discussione la legalità, lede la dignità della persona, viola l'habeas corpus, incrina lo Stato di diritto. Il dibattito politico intorno a processi e prescrizioni brevi non tiene conto che la realtà dei tribunali è un'altra: a chi è etichettato come soggetto marginale è negata ogni chance di giustizia.

A Bari ci sarà adesso l'inchiesta penale per accertare le cause della morte di Carlo Saturno. Dovrà verificare se è morto suicida o se è stato ammazzato. Nel primo caso l'inchiesta dovrà accertare se ha subito violenze fisiche e psichiche che lo abbiano indotto ad ammazzarsi. Nel secondo caso ci troveremo di fronte a una vicenda criminale che vede pezzi delle istituzioni responsabili per omicidio. L'autopsia sarà

pertanto decisiva. Speriamo che i medici legali chiariscano senza reticenze quanto accaduto. Dai giudici baresi ci aspettiamo che diano prova di forza e indipendenza facendo una inchiesta rapida che risponda alla domanda delle domande: la morte per proprie (o altrui) mani di Carlo Saturno ha un legame con il suo stare in processo contro lo squadrone di poliziotti penitenziari che lo avevano seviziato? Non di minor rilievo è il compito dell'inchiesta amministrativa che dovrà accertare le responsabilità di chi non ha protetto la vita di Carlo Saturno o ancor peggio ne ha favorito la morte. In questo articolo ho volutamente usato la parola tortura, pur non essendo quest'ultima un crimine per la legge italiana. Se il legislatore avesse seguito le indicazioni delle Nazioni Unite il delitto di tortura avrebbe dovuto essere codificato sin dal lontano 1987 e avrebbe dovuto prevederne l'imprescrittibilità. Se così fosse avvenuto il processo leccese sarebbe oggi ancora in vita. Invece sia il processo che Carlo Saturno sono tragicamente morti.

25 ottobre 2011. Torturavano i detenuti, agenti rinviati a giudizio.

Questa è una intercettazione telefonica tra due agenti di polizia penitenziaria (P. e B.) del reparto di isolamento del carcere di Asti.

«P.: ... Invece da noi non è così... a parte il fatto che... da noi tutta la maggior

parte che sono... è tutta gentaglia... è tutta gente che prima... e poi scappa... Poi vengono solo... quando sono in quattro cinque... così è facile picchiare le persone» B.: E bello... P.: Ma che uomo sei... devi avere pure le palle... lo devi picchiare... lo becchi da solo e lo picchi... io la maggior parte che ho picchiato li ho picchiati da solo... B.: Sì... sì P.: Ma perché comunque non c'hai grattacapi... non c'hai niente... perché con sta gente di merda... hai capito... perché qua... oramai... sono tutti bastardi... oramai c'abbiamo il grande Puffo... che deve fare le indagini... hai capito? B.: Chi? P.: Eh P.!!! Ha rotto i coglioni... mo dice che ha mandato la cosa di S... in Procura... B.: Quale S? P.: S... dice che ha picchiato non so a chi... là... ha mandato tutto in Procura... ha preso a testimoniare un detenuto... cioè noi dobbiamo stare attenti pure su... se c'è un... pure con le mani bisogna stare attenti. Eh anche perché rovinarti per uno così a me l'altra volta che io e D. picchiammo...».

Gli agenti P. e B. sono accusati di far parte di una squadretta di pestatori che aveva in gestione monopolistica, incontrollata e violenta il reparto di isolamento della casa circondariale piemontese. Per loro e altri tre poliziotti (su dodici indagati) i giudici hanno disposto il rinvio a giudizio. Per usare le parole dei magistrati, sottoponevano i detenuti, senza alcun motivo plausibile, a un «tormentoso e vessatorio regime» di vita all'interno del carcere. Giovani detenuti, italiani e stranieri, ad Asti erano picchiati

sistematicamente in modo brutale; erano lasciati nudi e senza cibo per giorni, nutriti a pane e acqua come nei peggiori *prison movies*. A un ragazzo gli avrebbero fatto letteralmente lo scalpo. Il Grande Puffo invece è un onesto ispettore di polizia penitenziaria che non ha coperto i suoi sottoposti usi a imitare i torturatori di Garage Olimpo. Il 27 ottobre inizierà il processo. L'accusa per i cinque è di maltrattamenti. Due sono i detenuti coraggiosi che si sono costituiti parte civile e che con le loro dichiarazioni hanno reso possibile l'avvio dell'azione giudiziaria. Le loro dichiarazioni sono confermate da alcuni agenti di polizia penitenziaria. Così testimonia un agente in servizio ad Asti. «Io ho assistito personalmente al pestaggio del R. da parte di B. e G... Per quanto ne so non vengono mai refertate le lesioni, in parte perché si cerca di evitare di lasciare segni mentre si picchia, in parte perché in ogni caso l'altro detenuto la cui cella viene lasciata aperta, viene utilizzato per testimoniare, se necessario, che l'agente aveva subito un'aggressione dalla persona che l'aveva invece subita... Nel caso in cui i detenuti risultino avere segni esterni delle lesioni, spesso i medici di turno evitano di refertarli e mandano via il detenuto dicendogli che non si è fatto niente o comunque chissà come si è procurato le lesioni. Inoltre, convincono a non fare la denuncia dicendogli che poi vengono portati in isolamento dove non ci sono le telecamere e poi picchiati nuovamente. So che B. prima

di effettuare pestaggi verifica quale è il medico di turno... So che anche il collega S. è solito picchiare i detenuti. S. beve super alcolici sistematicamente anche in servizio; specialmente nel turno serale è quasi impossibile parlarci per quanto ha bevuto. Spesso picchia i detenuti quando è in questo stato. Oltre ai pestaggi punitivi, tra noi agenti che facevamo servizio in isolamento, ci passavamo la consegna di non dare da mangiare al detenuto ‘punito’. Quando un detenuto andava punito si faceva in modo che si facesse una relazione per farlo mandare in isolamento perché lì si poteva picchiare o togliere i pasti senza problemi». Quello descritto è un terrificante *mix* di violenza, degrado morale, abusi di alcool e droga, come si legge in altre parti della relazione della polizia giudiziaria. Sembra un carcere birmano, invece siamo ad Asti. Le intercettazioni pubblicate ben spiegano quale sia lo scandalo delle torture di Asti. Sì, torture. Non sarà l’assenza del crimine nel Codice penale italiano a impedire una definizione così appropriata. Ad Asti operava fuori dalla legalità una squadretta di poliziotti penitenziari senza troppi intoppi da parte di medici e superiori. A dirlo sono i magistrati che hanno condotto e chiuso le indagini. Indagini ben fatte, questa volta. Questa inchiesta, a differenza di altre finite su binari morti, è per ora arrivata a processo. In questo caso sono accaduti fatti nuovi: lo spirito di corpo non è prevalso, alcuni poliziotti hanno rotto il muro dell’omertà che

in altri casi è stato eretto a protezione dei violenti. Incombe sempre però la beffa della prescrizione. L’associazione Antigone ha chiesto di entrare nel processo come parte civile. Vorremmo lo facesse anche il ministero della Giustizia. Sarebbe un bel gesto riparatore, un bel segnale alla comunità penitenziaria.

8 agosto 2013. La tortura di Kayes e l’impunità di Stato (con Susanna Marietti)

Non dovremmo nemmeno stare qui a parlarne. Se davvero il trentaseienne Kayes Bohli è stato “massacrato” nella caserma di Riva Ligure – come pare un anonimo denunciante scriveva a commento della foto scattata col telefonino lo scorso 5 giugno che ritraeva il corpo esanime sul pavimento – dovremmo legittimamente attenderci una ferma condanna istituzionale degli eventuali torturatori che renderebbe inutile ogni commento. Ovviamente la storia passata ci preclude un simile sentimento. L’impunità di cui hanno in Italia goduto i torturatori, per i quali manca finanche un titolo di reato nel nostro Codice penale, fa sì che un’associazione come la nostra si senta chiamata a commentare gli avvenimenti e le dure parole del pubblico ministero su un omicidio di Stato. Ci troviamo di fronte

all'ennesima morte di una persona che si trovava in custodia delle forze dell'ordine. Non è un caso però che oggi si possa fare un elenco. Quindici anni fa nelle carceri, nelle caserme e nei commissariati la violenza si usava quanto oggi, ma di morti e pestati si parlava molto poco. Oggi per una serie di circostanze il muro dell'omertà ha sempre più buchi. Capita che detenuti si rivolgono a noi perché vittime di violenze. Un tempo sarebbe stato impensabile. Il detenuto condivideva, sebbene per ragioni opposte, la medesima omertà dei poliziotti. Nessuno denunciava niente, tutti erano caduti dalle scale. I giornali non parlavano quasi mai di carcere, a nessuno interessava. A mano a mano le cose sono andate, seppur ancora insufficientemente, cambiando. La maggiore attenzione dei media ha fatto sì che gli stessi detenuti abbiano avuto la forza di denunciare. La Corte di Strasburgo ci ha condannati varie volte e le condanne hanno fatto parlare addetti e non addetti ai lavori, fino a quando il carcere è meritoriamente divenuto una priorità di governo. La sola cosa che non sembra essersi per nulla modificata è l'uso della violenza istituzionale. Le squadrette di cui un paio di decenni fa non si proferiva parola oggi picchiano più o meno quanto prima. Solo che fortunatamente se ne parla di più. Le vicende di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi hanno rotto gli argini di media altrimenti anestetizzati dal potere, ma non sono riuscite a smantellare uno spirito di corpo che si

sente le spalle ancora troppo protette. La tortura è un crimine contro l'umanità. È un crimine che può essere commesso solo da pubblici ufficiali. È un delitto riconducibile allo Stato, come ha detto con forza il P.M. dopo avere letto gli esiti dell'autopsia di Kaies Bohili. In questo caso a essere coinvolti sono i Carabinieri. In altri casi sono stati poliziotti o agenti penitenziari. Non potranno essere considerate mele marce fino a quando non sentiremo parole dure nei confronti dei torturatori da parte di generali e capi della polizia, fino a quando non vedremo ministri depositare una proposta di legge del Governo per l'introduzione del delitto di tortura nel nostro codice risalente all'era fascista. Kaies Bohili avrà giustizia se le istituzioni rinunceranno a quello spirito di corpo eretto a difesa di quel che rimane di una sovranità in crisi di esistenza.

24 settembre 2013. Reato di tortura, si gioca al ribasso. La farsa si ripete

Per Nico D'Ascola così come per Carolina Lussana per esservi tortura si deve torturare almeno due volte. Carolina Lussana, parlamentare leghista, qualche anno fa fece passare un emendamento secondo il quale per esservi tortura bisognava commettere più atti di violenza o di minaccia. Non bastava torturare una volta sola per essere incriminati. Eravamo nel 2004. Al Governo c'era Berlusconi. Ministro

della Giustizia era Castelli. Oggi siamo nel 2013 e al governo vi sono le larghe intese. Il Ministro degli Interni è Alfano. Il senatore del Pdl Nico D'Ascola, pochi giorni fa, incaricato di redigere un testo unificato che mettesse insieme tutte le proposte pendenti sulla tortura, si è ispirato, senza troppe obiezioni, alla sua ex collega leghista. Così a nove anni dalla farsa normativa targata Lussana, si è giunti a riproporre in Commissione giustizia al Senato nuovamente la figura del torturatore recidivo o seriale. Secondo il senatore avvocato D'Ascola per esservi tortura è necessario commettere non uno ma più atti di violenza. Il partito democratico non ha detto nulla; si è riservato tempo per esprimere il suo dissenso o consenso a quella proposta. Per chi non lo sapesse l'Italia è inadempiente rispetto a obblighi internazionali cogenti da oramai venticinque anni. Nel 1988 è stato ratificato il Trattato ONU contro la tortura, il quale all'articolo 1 contiene una definizione del crimine che dovrebbe valere per tutti gli Stati. Eppure, da noi le forze politiche si affannano in proposte creative, tendenti a ridurre la portata di un delitto che, al pari del genocidio e dei crimini di guerra, è considerato nel diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio, inequivocabilmente un crimine contro l'umanità. In Italia si punisce di tutto e di più. Non si puniscono invece i torturatori nonostante vi sia anche un obbligo costituzionale in tal senso. All'articolo 13 vi

è un riferimento esplicito alla punizione di chi esercita in modo arbitrario il proprio potere di custodia. È questo motivo sufficiente per manifestare a favore della Costituzione e della sua piena attuazione. Nel testo proposto dal Pdl si respira aria di campagna elettorale. Le *lobbies* della sicurezza hanno ricominciato a lavorare per l'impunità. Ci si augura che tutte le altre forze politiche insieme tornino alla definizione delle Nazioni Unite senza compromessi al ribasso e perdenti. Ci si augura anche che il nuovo capo della polizia si distingua rispetto ai predecessori dicendo il suo sì a una legge chiara che metta fuorilegge la tortura. I diritti umani non paiono una priorità nelle nomine del governo delle larghe intese. Nei giorni scorsi l'Italia ha indicato il proprio componente da nominare nel Comitato ONU contro la tortura. Ha riproposto un funzionario – Alessio Bruni – che in questi anni non ci pare abbia espresso opinioni intorno alle vicende italiane. Una visione non proprio di grande respiro per chi a parole eccede nell'enfasi meritocratica.

7 marzo 2014. Tortura, il sì del Senato è una buona notizia a metà

La tortura non è un crimine come tutti gli altri. La tortura ha radici antiche. Per un lungo periodo della storia dell'umanità la tortura è stata tra i mezzi di prova consentiti. La tortura era considerata la prova per eccellenza. È stato il secolo dei lumi a

posizionare la tortura dalla parte delle barbarie, a toglierle ogni spazio di legittimità. Siamo nel 2014. Duecentocinquanta anni fa, nel 1764, Cesare Beccaria pubblicò *Dei delitti e delle pene*. Immagino che molti celebreranno quest'anno Cesare Beccaria. Pochi si interrogano però su cosa oggi direbbe Cesare Beccaria, dileggiato da grandi notisti politici nell'era della tolleranza zero, di fronte al nostro sistema processuale a due velocità, alla selettività del sistema penale, ai tanti delitti di creazione artificiosa del legislatore, alla crudeltà della vita nelle nostre prigioni, alle storie di tortura che fortunatamente ora i media hanno iniziato a portare alla luce, all'assenza del crimine di tortura nel Codice penale. C'è chi si è dedicato a contare tutte le norme penali presenti nella nostra infinita legislazione. Molte di queste norme non sono presenti nel Codice penale, ma nelle miriadi di leggi approvate nel corso degli anni dal parlamento. Ognuna di esse contiene sanzioni con la minaccia di pochi o molti anni di galera. Pare siano ben più di cinquemila. Non poche. Tra queste non c'è ancora il crimine di tortura. Eppure, da un quarto di secolo l'Italia si è impegnata formalmente con le Nazioni Unite a prevedere tale crimine nel nostro ordinamento giuridico. La storia della mancata codificazione del delitto di tortura in Italia è una storia che segna la debolezza delle forze politiche, anche quelle democratiche e di sinistra, incapaci di svolgere una funzione pedagogica rispetto

alle alte burocrazie istituzionali. Tra le burocrazie istituzionali inserisco anche quei sindacati delle forze dell'ordine che hanno sempre mostrato resistenza rispetto a un cambio di paradigma. La previsione del delitto di tortura aiuterebbe le forze di polizia a costruire un rapporto di fiducia con la cittadinanza, a isolare chi si comporta in modo violento e illegale, a impedire generalizzazioni stereotipate quando si parla del lavoro di chi deve garantire sicurezza. La visualizzazione plastica di questa fragilità politica sta nei resoconti parlamentari dell'autunno 2012 quando la legge fu nuovamente affossata dalle tecniche dilatorie di due deputati, di cui uno ex prefetto e l'altro ex sindacalista di polizia. Negli scorsi mesi insieme a tantissime organizzazioni abbiamo raccolto decine di migliaia di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare diretta a introdurre il crimine di tortura nel Codice penale. Il nostro testo era una riproposizione fedele della definizione ONU secondo cui la tortura è un delitto proprio del pubblico ufficiale. La tortura è necessariamente qualcosa che riguarda il rapporto tra custodi e custoditi. Nella storia, non solo italiana, sia la tortura giudiziaria (estorsione delle confessioni) che quella punitiva (vessazioni dirette a esaltare il potere sovrano di punire) riguardano la sfera pubblica e non quella delle relazioni private. Il Senato ha approvato il disegno di legge che proibisce la tortura. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che il delitto è

stato configurato come generico, comune, che può essere commesso da chiunque, anche in una consorteria criminale o in una famiglia. Nel testo approvato è anche però previsto un aumento di pena nel caso in cui l'autore sia un pubblico ufficiale. Avremmo preferito una definizione di tortura fedele a quella delle Nazioni Unite, ma dopo tanto pantano, tanta palude, tanti no, forte è la tentazione di chiedere alla Camera di procedere comunque a una rapida approvazione, prima che riaffilino le armi ex prefetti ed ex sindacalisti. Nel frattempo, hanno affilato le armi al Consiglio d'Europa dove hanno ritenuto insufficienti le misure finora prese dalle autorità italiane per fronteggiare il sovraffollamento e le condizioni carcerarie tragiche. Che sia un monito per stravolgere un sistema carcerario che produce ancora tante storie di disumanità e tortura. Il 28 maggio ci sarà il giudizio finale da parte della Corte europea dei diritti umani. Non sarebbe una bella cosa se l'Italia del Premier Renzi subisse l'onta di centinaia di condanne poche settimane prima di andare alla guida della UE.

1° novembre 2014. Cucchi, ingiustizia è fatta

Nessun colpevole, dunque tutti innocenti. Nessun colpevole dunque tutti colpevoli. Nel processo per la morte di Stefano Cucchi ha vinto lo spirito di corpo, quello stesso spirito di corpo che da 25 anni

impedisce al nostro Paese di introdurre il crimine di tortura nel Codice penale. Uno spirito di corpo che si estende verticalmente dal basso verso l'alto, che si muove orizzontalmente tra divise e camici, che colpisce mortalmente le persone e le istituzioni. Così accade che per quasi tre decenni il Parlamento si è sottratto a un obbligo internazionale, in quanto condizionato dai vertici della sicurezza. In questo modo hanno tutti insieme avallato l'idea che la violenza istituzionale non è una questione di mele marce bensì una scelta di sistema. I giudici della Corte d'Appello di Roma probabilmente motiveranno l'assoluzione di poliziotti e medici sostenendo che le prove non erano sufficienti. Supponiamo che sia così. Una motivazione di questo tipo vuol dire che le prove non sono state cercate, o sono state tenute nascoste. Nei casi di tortura vi sono poliziotti che devono indagare su colleghi. Lo spirito di corpo ha vinto. Tutti assolti e dunque tutti colpevoli. I primo colpevoli sono coloro che in questi lunghi anni hanno remato contro la criminalizzazione della tortura. Ne abbiamo sentite e viste di tutti i colori. Da chi sosteneva la tesi che bisogna torturare almeno due volte per commettere il delitto a chi ha impedito la previsione del reato pur di difendere i P.M. che indagano. Tutte volgarità per l'appunto. Proprio ieri il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nelle quasi 200 raccomandazioni fatte all'Italia ha ribadito la necessità di punire i

torturatori. Da qualche giorno è ripresa la discussione alla Camera di un testo di legge approvato la scorsa primavera in Senato. Un testo per molti versi inadeguato e insoddisfacente. È stato di recente audito anche il capo della Polizia, Alessandro Pansa, il quale ha detto testualmente che «siamo favorevoli, ma il legislatore valuti il rischio che la fase applicativa, se non tipizza meglio la fattispecie, provochi denunce strumentali contro le forze dell'ordine che potrebbero demotivarle. Nessuna difesa corporativa da parte mia». Ha fatto bene la Presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti a sentire il Capo della Polizia in modo che tutti dicano in modo trasparente quali sono le proprie idee. Alessandro Pansa ha richiamato la parola corporazione, parola che rimanda direttamente allo spirito di corpo. Va rotta la catena corporativa. Spetta alle forze politiche farlo, con nettezza. Va introdotto il principio della responsabilità individuale. In mancanza del crimine di tortura si perpetua l'impunità che riporta a responsabilità collettive gravi incompatibili con una democrazia compiuta. Sono trascorsi poco più di cinque anni dalla morte di Stefano Cucchi. In mancanza del delitto di tortura le imputazioni nei confronti di poliziotti e medici non possono che essere per reati ben meno gravi per i quali i tempi di prescrizione sono molto più brevi. Ora il processo rischia la mannaia dell'estinzione. Detto questo noi tutti sappiamo che non è alla giustizia che dobbiamo affidare la

ricostruzione della verità storica. La giustizia è per sua natura fallace. In questo caso però la verità processuale ha deciso di voltarsi in modo tragico dall'altra parte rispetto alla verità storica. Molte volte abbiamo chiesto al Parlamento un sussulto di dignità. Lo chiediamo ancora. Chiediamo che sia approvata subito una legge contro la tortura in piena coerenza con la definizione delle Nazioni Unite. Chiediamo che ciò avvenga nel nome di Ilaria e dei genitori di Stefano, combattenti per la libertà e la giustizia.

30 dicembre 2014. Tortura, 2014 nero

Tortura in Italia: anche il 2014 è trascorso nel segno della impunità. «L'inadempienza dell'Italia nell'adeguarsi agli obblighi della Convenzione ONU crea una situazione paradossale in cui un reato come la tortura che a determinate condizioni può configurare anche un crimine contro l'umanità, per l'ordinamento italiano non è un reato specifico... È quindi necessaria una legge che traduca il divieto internazionale di tortura in una fattispecie di reato, definendone i contenuti e stabilendo la pena, che potrà determinare anche il regime temporale della prescrizione. Pertanto, nella attuale situazione normativa non può invocarsi, così come fa parte ricorrente, l'imprescrittibilità della tortura, cioè di un reato che non c'è». Così ha scritto nero su bianco la Corte di Cassazione in una

sentenza del 17 luglio del 2014 resa pubblica poche settimane fa. Nella sentenza si certifica l'impossibilità di estradare in Argentina il sacerdote Franco Reverberi, accusato dai magistrati sudamericani di avere partecipato nella sua veste di cappellano militare ai 'tormenti' dei torturati ai tempi di Videla. In assenza del delitto di tortura nei confronti del sacerdote possono essere previste ipotesi di reato che hanno tempi di prescrizione ben più brevi. Invece la tortura, crimine contro l'umanità al pari del genocidio, dovrebbe essere imprescrittibile o quanto meno avere tempi molto lunghi di prescrizione. Il 17 luglio del 1998, ovvero sedici anni prima rispetto alla sentenza della Cassazione nel caso Reverberi, l'Italia aveva organizzato solennemente a Roma in Campidoglio la conferenza istitutiva della Corte Penale Internazionale competente in materia di crimini contro l'umanità. La Corte è nata, seppur stentatamente. L'Italia non si è mai adeguata fino in fondo allo Statuto della Corte voluta dall'ONU. Tra i crimini che la Corte è deputata a giudicare vi è la tortura. Non essendovi il delitto nel nostro Codice penale sarà ben difficile arrestare quel militare o dittatore che si è macchiato di questo crimine all'estero e viene a trovare rifugio in Italia. I torturatori di tutto il mondo possono scegliere di venire in Italia come se fosse un paradiso criminale. Tre anni dopo la conferenza di Campidoglio, nel luglio del 2001, ovvero tredici anni prima della sentenza della Cassazione, c'è stata la

tragedia genovese. Un pezzo dell'apparato di Stato organizza e commette violenze brutali contro chi manifestava contro il G8. Partono i processi. Un certo numero tra poliziotti e funzionari viene messo sotto inchiesta. La condanna interviene ma per reati lievi. Manca infatti il delitto di tortura. A uno dei torturati di Bolzaneto gli agenti della polizia penitenziaria, dopo essersi vantati di essere nazisti e di provare piacere a picchiare un «omosessuale, comunista, merdoso», dopo averlo offeso dicendogli «frocio ed ebreo», lo hanno portato fuori dall'infermeria e gli hanno strizzato i testicoli, come nella tradizione tragica della tortura a Villa Triste o a Villa Grimaldi. «Entro stasera vi scoperemo tutte». Machismo e fascismo, come sempre insieme appassionatamente. Tra il 2001 e il 2014 ci sono stati casi che hanno scosso le coscienze di questo paese. Un giudice ad Asti nel gennaio del 2012 ha certificato che la tortura commessa da alcuni poliziotti penitenziari non era da lui punibile in assenza del delitto nel codice. Siamo alla fine del 2014 e il Parlamento resta ancora in silenzio. Antigone, insieme ad *Amnesty International*, *Arci*, *Cittadinanza Attiva*, *CILD* e decine di altre organizzazioni ha organizzato un minuto di silenzio in Parlamento lo scorso 10 dicembre 2014 sperando di mettere i deputati davanti alle loro responsabilità e volendo stigmatizzare il silenzio colpevole delle istituzioni. L'esito della discussione parlamentare è quanto meno mortificante: è stata rinviata a dopo le

vacanze. L'Italia, va ricordato, aveva preso formalmente questo impegno internazionale nel 1988. Nella scorsa primavera il Senato ha approvato un testo non conforme a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura: si usa il plurale per le violenze (un'unica violenza non determinerebbe tortura) e si configura il delitto come delitto generico ovvero non tipico di chi ha obblighi legali di custodia. La Camera sta ragionando – lentamente, molto lentamente, troppo lentamente – intorno a possibili miglioramenti. Questa è buona cosa ma lo fa senza verificare cosa potrebbe accadere in Senato nel caso di un nuovo cambio di testo. Infatti, fino a quando resiste il bicameralismo, ad ogni cambiamento il testo torna all'altra Camera. In Senato non vi sono garanzie che ci siano i numeri per far passare la legge. Ci sono gruppi dello stesso partito che hanno votato o preso posizioni molto diverse, se non opposte, alla Camera e in Senato. A Palazzo Madama il NCD ha dato il peggio di sé. Gli emendamenti peggiorativi del testo sono tutti suoi. «Accogliamo con grande favore l'introduzione del nuovo reato, che è uno strumento in più per perseguire le violazioni alla tutela dei diritti dell'uomo. L'unica perplessità è nella fase applicativa, non certo in termini di principio. Ci sono alcune criticità nel testo». Così il capo della Polizia Alessandro Pansa audito in Commissione Giustizia alla Camera. Le sue dichiarazioni costituiscono un passo in avanti importante.

Dunque, ci rivolgiamo a tutti i parlamentari del campo democratico, liberale, cattolico, progressista: se siete contro la codificazione del delitto di tortura abbiate il coraggio di dirlo pubblicamente (alle Nazioni Unite, ai nostri lettori e alle nostre associazioni); se invece siete favorevoli scrivete la migliore legge possibile ad approvatela definitivamente nel giro di un mese.

8 aprile 2015. Il vero scandalo è in Parlamento

C'è un giudice in Europa. I fatti di Genova risalgono al 20 luglio del 2001. In quella circostanza una buona parte delle istituzioni si è sentita legittimata a ragionare e ad agire come se fosse in uno stato di eccezione. La presenza di due ministri nella cabina di regia delle operazioni di polizia contro i manifestanti assunse il significato di legittimare l'eccezionalità di quanto stava accadendo. Ci furono le brutalità della Diaz e poi le torture di Bolzaneto. Non furono episodi marginali o «mele marce». Fu qualcosa di sistemico e strutturale. L'anno prima vi erano state le violenze al *Global forum* di Napoli e quelle denunciate nel carcere di San Sebastiano a Sassari. Tre anni prima, ovvero nel luglio 1998, l'Italia solennemente aveva firmato lo Statuto della Corte Penale Internazionale che avrebbe dovuto giudicare su scala globale i gravi crimini contro l'umanità, tra cui per l'appunto la tortura. Tredici anni prima, nel 1988, l'Italia aveva

firmato e ratificato la Convenzione ONU contro la tortura che all'articolo 1 definiva il crimine e agli articoli successivi impegnava tutti i Paesi a punirlo in modo adeguato ed efficace. In Italia la tortura invece non è un reato. A Strasburgo se ne sono accorti e così è arrivata la condanna per quanto accaduto alla Diaz. La parola chiave di questa storia è «scandalo». La pietra dello scandalo non è la tortura praticata, in quanto essa non è mai purtroppo una sorpresa, neanche nelle più consolidate delle democrazie. Chi si sorprende della tortura fa sempre il gioco dei torturatori. È uno scandalo il fatto che per 25 anni la classe dirigente di questo paese non ha avuto alcuno slancio nel nome dei diritti umani. La storia parlamentare ci rimanda a inerzie, meline, opposizioni nel nome ora della ragion di stato, ora dello spirito di corpo, ora delle mani libere. Una storia politica dove è difficile capire chi non sia responsabile. Dal 1988 si sono succeduti governi della prima e della seconda Repubblica, governi di centrodestra e di centrosinistra, eppure la tortura non è mai stata criminalizzata per quel che è, ovvero un delitto proprio del pubblico ufficiale. Nei prossimi giorni riparte il dibattito alla Camera. La Commissione Giustizia ha modificato il testo – imperfetto e incoerente rispetto al dettato ONU – approvato in Senato. Per cui riprenderà il pingpong parlamentare che nelle scorse legislature ha decretato la morte delle varie proposte di legge pendenti. In tutti questi anni, abbiamo

sentito parlamentari chiedere che non fosse punita la sofferenza psichica prodotta dalla tortura altrimenti alcuni pubblici ministeri avrebbero rischiato l'incriminazione o altri deputati evocare la punizione solo per chi tortura almeno due volte. Nel frattempo, la cronaca ci ha ricordato che la tortura non è un crimine da terzo mondo, ma anche del secondo e del primo. Tre anni fa un giudice ad Asti non ha potuto punire due agenti di polizia penitenziaria in quanto, come lui stesso ha scritto nella sentenza, «in Italia manca il delitto di tortura» e le condotte dei due agenti coincidevano con la descrizione del crimine presente nel Trattato delle Nazioni Unite. Sappiamo – grazie a Voltaire – che il meglio è nemico del bene. Sappiamo anche che abbiamo bisogno di una legge che non perpetui l'impunità dei torturatori.

13 maggio 2015. Caro Cantone, la polizia democratica non vuole l'impunità

In queste poche righe mi rivolgo personalmente a Raffaele Cantone, di cui apprezzo l'enorme impegno giudiziario e culturale contro la corruzione. Pare che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione abbia detto di essere «rimasto indignato dopo la sentenza della corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo: i fatti della Diaz sono vergognosi, ma le indagini su quei fatti hanno consentito di individuare le responsabilità, anche dei vertici, senza

bisogno del reato di tortura». Avrebbe anche detto che «la polizia italiana è democratica da molto più tempo di quanto le sentenze della Corte Europea facciano pensare che sia». È stato il Secolo XIX di Genova a riportare le sue affermazioni, virgolettandole. Non le condivido. La sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Diaz ci ricorda che l'Italia non ha mai adempiuto a un obbligo derivante dal diritto internazionale in base al quale la tortura è un crimine, la cui persecuzione non ammette eccezioni. Uno Stato democratico forte è uno Stato che non ha paura di mettere sotto giudizio i propri custodi dell'ordine pubblico qualora responsabili di crimini di tale portata. È viceversa tipico dei regimi dispotici il volersi assicurare l'impunità attraverso l'immunità formale e sostanziale delle proprie forze di polizia. In Italia c'è bisogno del reato di tortura. Per affermarlo non uso le mie parole ma quelle di un collega di Raffaele Cantone, il giudice Riccardo Crucio di Asti che così scriveva in una sentenza del 2012 che mandava di fatto impuniti quattro poliziotti penitenziari accusati di fatti gravissimi nei confronti di due detenuti. «I fatti avrebbero potuto agevolmente qualificarsi come tortura... in Italia non è prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di tortura». Dunque, chi tortura in Italia va incontro all'assoluzione o all'incriminazione per fatti molto meno gravi, coperti dalla

prescrizione o dall'assenza di querela. Infine, il giudice Cantone afferma che l'Italia ha una polizia democratica. Argomento che trova un rafforzamento nell'esigenza di criminalizzare la tortura. È la polizia non democratica che ha bisogno dell'impunità. Il delitto di tortura non deve essere interpretato come un qualcosa pensato contro le forze di polizia. Tutt'altro. È una forma di garanzia per la gran massa di poliziotti che si muovono nel solco della legalità. Nelle scorse settimane la Camera aveva approvato un testo, frutto di un lungo, tortuoso e dibattuto percorso parlamentare. Quel testo è oggi in discussione al Senato dove esponenti del Nuovo Centrodestra e di Forza Italia lo ritengono troppo penalizzante per le forze dell'ordine. Io ritengo che la corruzione sia un male dell'Italia che ci fa perdere credibilità nella scena internazionale. Però anche la mancata qualificazione della tortura come un crimine produce lo stesso effetto. La sentenza della Corte europea nel caso Diaz segue svariate raccomandazioni di organismi internazionali che ci avevano redarguito su questo terreno. Per questo è una sentenza sacrosanta. Perché a Genova (nella scuola Diaz e nella caserma Bolzaneto), ad Asti o a Parma (dove vive il sacerdote Franco Reverberi accusato di complicità nelle torture in Argentina negli anni della dittatura; la Cassazione meno di un anno fa ha negato l'estradizione in quanto in Italia manca il crimine di tortura e non si può estradare per fatti che da noi non sono

perseguiti) i giudici non hanno potuto dare giustizia alle persone torturate.

10 giugno 2015. Caso Zucca, le tre prove che mancano a Pansa e alla polizia

C'è un modo attraverso il quale il Ministro degli interni Alfano e il capo della polizia Alessandro Pansa potrebbero rispondere efficacemente alle osservazioni critiche e dure del pubblico ministero Enrico Zucca, ovvero dimostrando con fatti e parole di essere lontani anni luce dalla sottocultura che ha prodotto Genova 2001. Enrico Zucca, pubblico ministero per le brutalità alla Diaz, in un convegno pubblico ha in modo circostanziato proposto il suo punto di vista rispetto alla tortura e alle violenze di Polizia. Il Ministro degli Interni e il capo della polizia hanno chiesto al Ministro della Giustizia di intervenire nei suoi confronti disciplinarmente. (Zucca, Repubblica delle idee) «I fatti della Diaz sono stati oggetto di un fenomeno classico di rimozione da parte della polizia italiana. C'è stata un'immediata negazione a cui è seguita la totale rimozione. Per evitare il ripetersi di quegli errori e di quello che sarebbe più giusto chiamare auto-inganni, occorre riconoscere come questi fenomeni non sono un fatto sporadico, ma sono fenomeni endemici e strutturali non della polizia italiana, ma dei corpi di polizia in genere. E se i corpi di polizia stranieri studiano questo

fenomeno, allo stato attuale la polizia italiana ancora oggi rifiuta di leggere sè stessa». Supponiamo che si finisca davanti a una commissione che dovrà giudicare se Enrico Zucca ha diffamato o vilipeso il corpo di polizia, accusato di non essersi immunizzato dai rischi di violenza. Per poter vincere quella causa i vertici della sicurezza dovranno dimostrare che tra il 2001 e il 2015 sono successe cose importanti e in controtendenza. Ecco tre prove che dovranno essere portate in giudizio, in mancanza delle quali le chance di vittoria sono scarse. La prima prova consiste in dichiarazioni pubbliche fatte a sostegno di una legge che codifichi il delitto di tortura così come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. Sarebbe questo un argomento forte che consentirebbe a tutti di distinguere in modo netto fra chi opera nel solco della legalità e chi invece no. Il reato di tortura, così come ricorda in ogni occasione Luigi Ferrajoli, è l'unico ad avere un avallo normativo costituzionale. Quando l'Assemblea Generale dell'ONU elaborò un codice di condotta per tutti gli esponenti delle forze di polizia nel lontano 1979 all'articolo 5 affermò che «Nessun appartenente alle forze di polizia infliggerà, istigherà o tollererà atti di tortura o altri tipi di trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti, né potrà invocare attenuanti come ordini superiori». Dunque, l'intollerabilità della tortura fa parte della deontologia di chi riveste un delicato

compito di sicurezza. La Corte per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia nel caso Furundzija ha affermato che nell'ipotesi di mancata codificazione del crimine di tortura la responsabilità del singolo torturatore si espande fino allo Stato. Nel caso Diaz la Corte europea dei diritti umani ha ricordato all'Italia quali fossero le sue responsabilità di fronte alla comunità internazionale. Lo aveva fatto qualche settimana prima il Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU. La seconda prova da portare è che il governo abbia dato mandato all'Avvocatura di costituirsi parte civile nei processi per violenze nei confronti di persone detenute, fermate o arrestate. Infine, la terza prova consisterà nel dimostrare di avere autorizzato l'uso dei numeri identificativi per i poliziotti impegnati nelle funzioni di ordine pubblico. Senza queste tre prove la causa la vince Enrico Zucca. Del reato di tortura che non c'è parleremo mercoledì 10 giugno in una conferenza stampa al Senato con Luigi Manconi e Antonio Marchesi, Presidente di *Amnesty International*.

26 giugno 2015. Tortura, Renzi dica se sta con il Sap e Salvini

Ieri il Sindacato autonomo di Polizia ha manifestato contro il reato di tortura, con il leader leghista Matteo Salvini e il governatore della Lombardia Roberto Maroni al seguito. Non lo sanno ma hanno manifestato anche contro il Papa e contro

Ban Ki-Moon. Era il 1997 quando le Nazioni Unite decisero che il 26 giugno fosse il giorno in cui ricordare su scala universale le vittime della tortura. Dieci anni prima, ovvero il 26 giugno del 1987, entrò in vigore la Convenzione ONU contro la tortura e ogni altra forma di punizione o trattamento inumano, crudele o degradante. Sono 158 gli Stati che in giro per il mondo hanno firmato e ratificato il Trattato. Possiamo però dire che la tortura, considerata dal diritto internazionale crimine contro l'umanità, sia oggi bandita dalla comunità degli Stati? Qui seguono due ordini di riflessioni. Il primo ordine di riflessioni riguarda quei Paesi che si sono adeguati, seppur parzialmente, ai contenuti del Trattato ONU che imponeva, tra l'altro, la previsione di un reato *ad hoc* nella legislazione interna a ciascuno degli Stati membri. Come sappiamo la codificazione del reato è condizione necessaria ma non sufficiente perché la tortura sia perseguita e perché non vi sia impunità per i torturatori. Non siamo così ingenui da credere che basti prevedere un reato perché la pratica di polizia si adegui e i giudici condannino. Di pochi giorni fa sono le osservazioni del Comitato ONU contro la tortura rispetto alla Spagna, Paese che dal 1995 ha introdotto il crimine nel suo codice. Il Comitato ha sostenuto che la definizione di tortura presente nella legislazione spagnola fosse del tutto inadeguata e ha invitato le autorità iberiche ad armonizzarla rispetto al testo ONU. All'articolo 1 della Convenzione si

definisce la tortura. Devono ricorrere i seguenti requisiti: l'autore deve essere un pubblico ufficiale, deve esserci violenza o minaccia, deve essere prodotta sofferenza fisica o psichica, deve esservi l'intenzione di estorcere una confessione o di umiliare. Va altresì ricordato che lo Statuto della Corte Penale Internazionale abilitata a giudicare i gravi crimini contro l'umanità – tortura, genocidio, crimini di guerra – ha una definizione meno cogente. In ogni caso è questo il solco entro cui lo Stato deve muoversi. La Spagna non l'ha fatto. Il secondo ordine di riflessioni riguarda invece quei Paesi che non si sono adeguati per nulla ai contenuti del Trattato. L'Italia è in prima linea tra questi. La tortura da noi non è un reato, come ci ha ricordato la Corte Europea sui diritti umani lo scorso 7 aprile condannando il nostro Paese nel caso Cestaro a causa delle brutalità commesse dalla Polizia nella scuola Diaz nel 2001. Pochi giorni fa il Ministro Alfano in un convegno pubblico ha affermato: «Il reato non sia contro la Polizia». Il reato di tortura è essenziale per una Polizia moderna; aiuta a distinguere chi svolge il proprio compito correttamente da chi invece fa un uso brutale della forza. La contrarietà delle forze dell'ordine è ingiustificabile se non adducendo tesi oltranziste. Il ddl per l'introduzione del delitto nel codice pende in commissione Giustizia al Senato. È vittima di un pingpong parlamentare già troppe volte visto in passato. Tra il 16 e il 22 settembre il

Sotto-Comitato ONU contro la tortura visiterà i luoghi di privazione della libertà in Italia. È la prima volta che gli ispettori ONU entreranno nelle nostre caserme, nei nostri CIE, nelle nostre prigioni. Subito dopo si recheranno in Turchia. L'Italia è tra i 78 Paesi che si è resa disponibile a farsi visitare. Per allora sarebbe essenziale che da un lato ci fosse il reato nel codice, dall'altro fosse nominato il Garante delle persone private della libertà. La legge c'è, il Garante non ancora. Per questo ci rivolgiamo direttamente a Matteo Renzi, il quale nei giorni successivi alla sentenza europea nel caso Diaz aveva detto che «la nostra risposta è il reato di tortura». La palla è nel suo campo. Vanno neutralizzate le obiezioni del partito di Giovanardi e Alfano. Il Ministro della Giustizia Orlando, in occasione del dibattito alla Camera dello scorso aprile, aveva auspicato invece un voto ampio e condiviso. Una posizione importante che ora deve trovare conferma al Senato. Spetta al Premier spingere in questa direzione, anziché in quella di retroguardia del Ministro degli Interni, del Sap e di Salvini.

6 luglio 2015. Tortura, Strasburgo condanna la Grecia

Questa volta Alexis Tsipras non c'entra nulla, l'Europa non se la può prendere con lui per la condanna ricevuta a Strasburgo il 25 giugno scorso. Quando sono successi i fatti che hanno portato alla

sentenza della Corte Europea dei diritti umani eravamo in un'altra era politica, il Premier greco di allora era infatti George A. Papandreou. La Grecia è stata condannata per avere violato l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani che proibisce la tortura e ogni altra forma di trattamento inumano o degradante. I fatti risalgono al maggio del 2011 e nella loro crudeltà costituiscono un manifesto di quanto gli Stati siano diventati crudeli nel trattare le persone che affrontano un percorso di migrazione. In questo caso si trattava di un signore che proveniva dall'Ucraina. Era un autista che lavorava per conto di un'azienda di trasporti polacca. Viene arrestato il 10 maggio del 2011 dalla polizia di frontiera a Igoumenitsa; è accusato di avere aiutato ben 46 immigrati afgani, pachistani e iracheni a superare il confine greco. Inizia così la sua odissea. Purtroppo, il suo non è un caso isolato; è un caso paradigmatico di come le autorità greche hanno funzionato da sentinelle truci dell'Europa occidentale. Viene condotto in una camera di sicurezza della caserma di Igoumenitsa e ristretto in una cella di nove metri quadri con altri sette uomini, tutti fumatori, nonostante lui avesse segnalato di avere seri problemi ai bronchi. Vi trascorre poco più di due settimane. Il 26 maggio del 2011 viene trasferito nella prigione di Ioannina. Questa volta la cella è più grande, ben 35 metri quadri, ma la condivide con ben 34 persone. Per poco meno di quattro mesi

vive, dunque, in un metro quadro. Siamo in Grecia dove il caldo si fa sentire. Ci si può immaginare come vivessero quelle persone stipate senza avere possibilità mai di stare in piedi contemporaneamente. A settembre viene trasferito nel carcere di Korydallos. Qui le condizioni migliorano ma di molto poco. La cella è di otto metri quadri e i detenuti in tutto sono quattro. Ognuno di loro ha due metri a testa. Le sue condizioni di salute peggiorano ma non gli è consentito di essere mai visitato da un medico in questo periodo. Nel frattempo, arriva la condanna per trasporto illegale di immigrati e per avere violato la legge sull'immigrazione. Nella primavera del 2012 viene trasferito nella prigione di Corfù. Viene messo in una cella di poco più di sei metri quadri da dividersi in quattro detenuti. I letti sono solo due. L'acqua potabile è a pagamento così come la carta igienica. Per avere una medicina da lui ritenuta urgente ha dovuto aspettare ben quattro mesi. La sua storia finisce con la liberazione nel settembre del 2014. Trova la forza e un avvocato per scrivere alla Corte dei diritti umani. Il sistema carcerario greco, dunque, finisce sotto inchiesta europea, non solo per il sovraffollamento ma più in generale per l'assenza di condizioni dignitose di vita. Ad esempio, nella prigione di Korydallos oltre all'affollamento insostenibile vi era una situazione igienico-sanitaria durissima da sopportare: le celle non disponevano di acqua calda e un intero reparto era senza docce. Durante i suoi tre

anni di galera il signore ucraino ha sostanzialmente oziato. Mai traccia di un progetto lavorativo o educativo in cui è stato coinvolto. In Grecia oltre il 60% dei circa 12 mila detenuti è di nazionalità straniera. La sentenza del 25 giugno non è una sentenza pilota, come quelle subite invece negli ultimi mesi da Bulgaria e Ungheria, entrambe condannate per gli effetti devastanti prodotti dal sovraffollamento carcerario, sull'onda di quanto era avvenuto un anno e mezzo prima in Italia nel caso Torreggiani. La sentenza che riguarda la Grecia, dunque, non costringe il governo ellenico a mettere mano in modo sistemico a riforme che durino nel tempo così come è avvenuto da noi o come dovrà avvenire in Bulgaria e Ungheria. In ogni caso la decisione di Strasburgo racconta una storia esemplare del trattamento disumano riservato a chi aveva la sventura di finire nelle maglie della giustizia greca. Un trattamento che diventava ancora più duro nei centri per immigrati. Lo scorso febbraio 2015, all'indomani della sua elezione, Alexis Tsipras ha annunciato di chiudere il centro di identificazione per immigrati di Amygdaleza, alle porte di Atene, tristemente noto per le violenze che vi avvenivano e per il degrado in cui versavano le migliaia di persone che vi facevano ingresso durante l'anno. Lo scorso aprile il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha visitato caserme, centri per migranti e prigioni greche, comprese alcune carceri dove era stato recluso il signore ucraino che ha vinto

la causa a Strasburgo. Nei prossimi mesi vedremo quali saranno le osservazioni degli ispettori europei e se le condizioni di vita nelle carceri e in quel che resta dei centri per migranti saranno complessivamente cambiate oppure no.

12 dicembre 2015. È scomparsa la proposta che criminalizza la tortura

Meglio pagare piuttosto che fare una legge contro la tortura. Scompare dai lavori parlamentari la proposta di legge che criminalizza la tortura. *Desaparecida*. Non c'è traccia all'ordine del giorno della Commissione Giustizia del Senato. Era il 9 aprile 2015 quando la Corte Europea dei diritti umani nel caso Cestaro (torturato alla Diaz) nel condannare l'Italia stigmatizzava l'assenza del crimine di tortura nel Codice penale italiano. Renzi aveva promesso che la risposta italiana alla Corte di Strasburgo sarebbe stata la codificazione del reato. Da allora è accaduto qualcosa di peggio che il consueto niente. Le forze contrarie hanno trovato buoni alleati al Senato. La Commissione Giustizia di Palazzo Madama avvia la discussione di un testo già di per sé non fedele al dettato delle Nazioni Unite. A maggio calendarizza una serie di audizioni. Sono tutte di natura istituzionale. Vengono auditi, in modo informale, i capi delle forze dell'ordine e l'associazione nazionale magistrati. Manca un resoconto stenografico

degli incontri. Non vengono sentite le ONG, gli avvocati, gli accademici. Così, nonostante le prese di posizione favorevoli al reato da parte dell'ANM, il risultato – prevedibile – è l'approvazione di un testo che pare pensato in funzione della non punibilità dei torturatori. Un esempio: per esservi tortura le violenze devono essere più di una. Colui che tortura una volta sola pertanto la può scampare. La lettura degli interventi dei parlamentari lascia inebetiti. La pressione istituzionale esterna ha funzionato: viene prima concordato un testo di bassissimo profilo e poi viene messo in naftalina. Siamo quasi alla fine del 2015 e la melina continua senza tema di sottoporsi al ludibrio pubblico. Ma non è finita. C'è qualcosa di peggio che il nulla. Il governo italiano si rende disponibile a pagare fior di soldi pur di evitare una nuova condanna dei giudici europei. È notizia fresca dei giorni scorsi. Meglio pagare piuttosto che fare una legge contro la tortura. Ricapitoliamo: era il 2004, tre anni dopo Genova, quando nel carcere di Asti due detenuti vengono torturati. L'indagine questa volta va avanti. Ci sono le intercettazioni telefoniche e ambientali. Antigone attraverso il proprio difensore civico Simona Filippi si costituisce parte civile nel processo. Si arriva al 2012. Così scrive il giudice nella sentenza: «Dal dibattito emergono alcuni elementi che possono essere ritenuti provati aldilà di ogni ragionevole dubbio. In particolare, non può essere negato che nel carcere di Asti sono

state poste in essere misure eccezionali (privazione del sonno, del cibo, pestaggi sistematici, scalpo) volte a intimorire i detenuti più violenti. Tali misure servivano a punire i detenuti aggressivi... e a dimostrare a tutti gli altri carcerati che chi non rispettava le regole era destinato a subire pesanti ripercussioni... I fatti in esame potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura... ma non è stata data esecuzione alla Convenzione del 1984... né sono state ascoltate le numerose istanze (sia interne che internazionali) che da tempo chiedono l'introduzione del reato di tortura nella nostra legislazione... in Italia, non è prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di tortura». Così il giudice è costretto a non sanzionare gli agenti di polizia penitenziaria. I reati lievi per cui è costretto a procedere sono oramai prescritti. Tutti assolti ma tutti coinvolti e responsabili. La Cassazione conferma la sentenza. Questa volta Antigone (con il proprio difensore civico) in collaborazione con Antonio Marchesi, Presidente di *Amnesty International* e con gli avvocati dei due detenuti reclusi ad Asti, presenta ricorso alla Corte europea dei diritti umani. E qui arriviamo ai giorni scorsi. Il ricorso è dichiarato ammissibile. Il Governo, pur di evitare un'altra condanna che stigmatizzi l'assenza del delitto di tortura nel Codice penale (dopo il caso Cestaro-Diaz), chiede la composizione amichevole e offre

45 mila euro a ciascuno dei detenuti ricorrenti. Dunque, sostanzialmente ammette la responsabilità ma preferisce pagare piuttosto che farsi condannare ed essere costretta ad approvare una legge contro la tortura. Che ne pensano il Premier Renzi e il Ministro della Giustizia Orlando? Che ne è della promessa del Presidente del Consiglio?

2 marzo 2016. Tortura, la banalizzazione di un crimine

Di tortura si può restare feriti a vita, nell'anima o nel corpo. Di tortura si può morire per le lesioni subite o per il trauma psico-fisico sofferto. Della tortura sopportata si può provare addirittura un sentimento di vergogna. La tortura produce nella vittima sensi di colpa difficili da spiegare. La tortura determina sfiducia nell'umanità. La tortura è l'annientamento della dignità umana in quanto degrada la persona a cosa, la fa divenire mezzo per raggiungere un altro fine, pseudo-giudiziario o punitivo. La tortura è una manifestazione primitiva di potere che rende plastica l'asimmetria che c'è tra la persona custodita e il custode. Nessun Paese ne è immune, nessuna democrazia può dirsi certa che non sia praticata o tollerata al proprio interno. Nei regimi dispotici la tortura è sistematica e fa parte della fisica del potere. La tortura non ha alcun rapporto con la verità. Quella estorta non è mai la verità. È una via di fuga

per interrompere il ciclo tragico della violenza. Obama ha annunciato la chiusura di Guantanamo, seppur difficile da realizzarsi per la forte opposizione repubblicana, non solo perché detenere senza processo una persona (anche il peggior criminale) significa violare macroscopicamente le regole dello stato di diritto ma anche perché non è servito a nulla, dal punto di vista preventivo, organizzare la tortura su scala universale. Dunque, sotto tortura non si dice la verità. Nello *spot* della Wind, da noi e da *Amnesty International* contestato, e pare fortunatamente prontamente ritirato, Giorgio Panariello rilevava sotto tortura le offerte del gestore telefonico. Quando abbiamo chiesto alla Wind di ritirare lo *spot* lo abbiamo fatto non perché siamo 'bacchettoni' o privi di ironia, o perché pensiamo che non si possa scherzare con i santi ma solo con i fanti, ma solo perché quel modo facile, leggero, scontato di trattare la tortura ne favoriva uno sdoganamento di massa, una facile (ma falsa) connessione logica tra tortura e verità. In sostanza era la banalizzazione di un crimine contro l'umanità. Nei giorni scorsi nella trasmissione «Chi l'ha visto» il testimone della morte di Riccardo Magherini ha raccontato quello che ha visto, ovvero calci all'addome della povera vittima. E di tortura è morto il povero Giulio Regeni in Egitto. Piero Calamandrei nella rivista «Il Ponte» nel 1949 manifestava il suo stupore perché bisognasse ribadire che la tortura in Europa

andasse vietata. Eppure, la tortura dalla fine della guerra fino a oggi ha continuato a essere praticata dentro e fuori l'Europa, nelle democrazie e fuori da esse, come pratica punitiva illegale o come metodo inquisitorio. In Italia, e ciò ha dell'incredibile, non vi è una legge che la punisca. Il Senato ha riposto la proposta di legge nell'armadio, dopo avere fatto di tutto per annacquare i contenuti. Eppure, Matteo Renzi, il 7 aprile 2015, all'indomani della condanna europea per quanto accaduto alla Diaz nel caso Cestaro, aveva promesso che avremmo avuto una nuova legge sulla tortura. Per ora la promessa è rimasta un *tweet*.

**15 marzo. 2016. Torturati risarciti.
La CEDU dice no**

La Corte europea dei diritti umani ha respinto la richiesta del Governo Renzi di composizione amichevole nel caso dei due detenuti torturati nel carcere di Asti, decidendo di andare a giudizio e valutare nel merito la questione. È una decisione importante che mette l'Italia davanti alle sue responsabilità, le stesse alle quali il nostro Paese fu inchiodato dopo la condanna per le torture alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Il 7 aprile 2015 la Corte di Strasburgo ci condannò sia per gli episodi di quella notte di «macelleria messicana», sia perché l'Italia non aveva una legge che punisse la tortura. L'assenza della legge è infatti un'autostrada verso l'impunità. Nel

novembre del 2015 il Governo italiano ha proposto un risarcimento pari a 45mila euro per ciascuno dei due detenuti torturati ad Asti senza però prendere alcun impegno per risolvere la questione dell'assenza del crimine nel nostro ordinamento giuridico. Una monetizzazione della sofferenza inflitta senza l'assunzione di impegni politici. Il caso di Asti ebbe inizio nel 2004 quando i due detenuti vennero denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri nonostante il freddo intenso, senza materassi, lenzuola, coperte, lavandino, sedie, sgabello. Gli venne razione il cibo, impedito di dormire, furono insultati e sottoposti nei giorni successivi a percosse quotidiane anche per più volte al giorno con calci, pugni, schiaffi in tutto il corpo e giungendo, nel caso di uno dei due, a schiacciargli la testa con i piedi. La vicenda giudiziaria ebbe inizio a seguito di due intercettazioni nel febbraio del 2005 nei confronti di alcuni operatori di polizia penitenziaria sottoposti a indagine per altri fatti, ma solo sei anni dopo si arrivò al rinvio a giudizio degli indagati. Antigone in quel processo si costituì parte civile. Il 30 gennaio 2012 si arrivò alla sentenza di primo grado e la Corte di Cassazione chiuse processualmente il caso il 27 luglio dello stesso anno. Per nessuno dei quattro a giudizio si ebbe una condanna in quanto, non esistendo il reato di tortura, si procedette per reati di più lieve entità oramai prescritti o improcedibili. Il giudice nella sentenza scrisse che i fatti erano qualificabili

come tortura ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite, ma che non potevano essere perseguiti come tali poiché in Italia non esisteva una legge che riconoscesse quel reato. Così Antigone, con l'avvocato Simona Filippi, difensore civico dell'Associazione, ha collaborato a predisporre il ricorso alla Corte europea dei diritti umani insieme ad Antonio Marchesi, Presidente di *Amnesty International* Italia. Nello scorso mese di novembre come detto la Corte lo dichiarò ammissibile. Il governo ha però proposto il patteggiamento senza nulla dire a proposito del reato che non c'è. La Corte ha dunque rifiutato ieri questa transazione. Ed è proprio su questa lacuna che ora il Governo dovrà obbligatoriamente intervenire. La discussione parlamentare langue. Senza un'iniezione dall'esterno anche questa legislatura passerà senza che nulla accada. Dopo la condanna per le torture alla Diaz, il Presidente del Consiglio Renzi con un tweet scrisse che la risposta di chi governa un Paese sarebbe stata quella di approvare il reato. Quel tweet non ha prodotto riflessi sulle Camere. Anzi, il Senato è stato prima capace di peggiorare significativamente il testo approvato alla Camera e poi di metterlo in naftalina. Sono trascorsi quasi trent'anni dalla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura. Nel frattempo, abbiamo accumulato figuracce compresa quella di non potere estradare torturatori con la residenza in Italia verso Paesi dove sarebbero stati giudicati. Per questo, assieme agli oltre 54 mila firmatari della nostra petizione,

chiediamo al Governo che una legge conforme al testo ONU sia approvata subito. Le Nazioni Unite hanno di recente elaborato le Nuove regole penitenziarie chiamate «*Mandela Rules*» nel nome del grande statista sudafricano. Nelle Regole ONU compare per ben otto volte la parola tortura. Nel nostro Codice penale invece neanche una.

31 marzo 2016. Che la forza dello sport sia con Giulio

Miguel Benancio Sanchez aveva 26 anni quando fu sequestrato nell'Argentina di Videla. Era l'8 gennaio del 1978. Fu presumibilmente portato nel centro clandestino di detenzione e di tortura *El Vesubio*. Da allora non è più tornato. *Desaparecido*. Sanchez era un calciatore, un atleta, un poeta. «Per te che sai di freddo, di calore, di trionfi e di sconfitte, che no, non lo sono. Per te che hai il corpo sano, l'anima larga e il cuore grande. Per te che hai molti amici, molti aneliti, l'allegria adulta, il sorriso dei bambini. Per te che non sai né di gelo né di sole, né di pioggia né di rancori. Per te, atleta, che traversasti paesini e città, unendo Stati nel tuo andare. Per te atleta che disprezzi la guerra e sogni la pace». Questa è la sua bellissima poesia intitolata Per te atleta. Giulio Regeni era poco più grande di Miguel Benancio Sanchez quando ha subito la sua stessa sorte: sequestrato, torturato. Il suo corpo, irricognoscibile, è stato restituito. È

agli atleti, alle loro federazioni, al mondo dello sport organizzato che ci rivolgiamo. A quei giovani dal corpo sano e dall'anima larga affinché anche loro su grande scala, potenzialmente universale, chiedano che si giunga alla verità per Giulio Regeni. Un appello che arriva dal mondo dello sport ha la forza per travalicare i confini tradizionali e stanchi della comunicazione. Ha la forza per superare le barriere dell'informazione. Può mettere in moto quel meccanismo di indignazione che da essere sentimento individuale può trasformarsi in valanga collettiva. Una valanga che deve costringere le autorità egiziane a non depistare e raccontare fandonie e le autorità italiane a tenere alto il livello della pressione. Il silenzio è l'anticamera dell'oblio e dell'impunità in tutte le storie di tortura e di violazioni dei diritti umani. Per questo la Coalizione italiana per i diritti e le libertà civili, Antigone e *Amnesty International* hanno chiesto al mondo sportivo di mobilitarsi per chiedere con la determinazione che solo lo sport può avere la verità per Giulio Regeni. E le prime risposte rapide, straordinarie sono arrivate. Nel fine settimana del 23 e del 24 aprile la serie B di calcio ricorderà Giulio e si assocerà alla battaglia per la verità e contro la tortura. Una serie B che ha squadre prestigiose di città importanti: Bari e Cagliari su tutte. Ma già dal prossimo *week-end* la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha deciso di aderire alla campagna «Verità per Giulio Regeni». Saranno allora passati due mesi dal

ritrovamento del corpo di Giulio. In occasione delle partite dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 di sabato 2 e domenica 3 aprile, la Lega Pallavolo Serie A Femminile in tutti i campi di Serie A1 e Serie A2, al momento dello schieramento in campo delle giocatrici, esporrà lo striscione «Verità per Giulio Regeni». Da due anni una squadra di calcio fondata dalle associazioni Progetto Diritti e Antigone, in collaborazione con l'Università di Roma Tre, gioca nel campionato di terza categoria del Lazio. Si chiama Atletico Diritti. È composta da migranti, studenti, persone con storie difficili alle spalle, profughi. Il campo di casa è al Quadraro a Roma. Domenica prossima, prima della partita contro il Carchitti, a partire dalle ore 15, i giocatori esporranno lo striscione «Verità per Giulio Regeni» e comporranno sul campo la stessa scritta. Alcuni di loro hanno vissuto storie tragiche, sono sopravvissuti a viaggi impossibili. Il bel documentario Frammenti di libertà di Alessandro Marinelli racconta con dolcezza e ironia cos'è Atletico Diritti. Ovviamente non ci fermiamo qua. Vorremmo che anche la serie A di calcio e le altre federazioni sportive si unissero alla serie B e alla Lega Pallavolo femminile nel nome della giustizia, della lotta alla tortura. Nel nome di Giulio Regeni. Per te atleta. Per tutti i *desaparecidos*, le vittime di tortura. Per tutti i ricercatori che non si accontentano di lavorare dietro una scrivania.

26 giugno 2016. *Imposicion de tormentos*. Siamo il paradiso

Sorbolo è un piccolo paese in provincia di Parma con meno di 10 mila abitanti. Vicino a Sorbolo c'è Enzano di Sorbolo. In Strada del Fienile c'è la Parrocchia di sant'Andrea Apostolo. Gli abitanti di Enzano di Sorbolo sono circa trecento. A Sant'Andrea dice messa don Franco Reverberi, ottuagenario sacerdote parmigiano. Uno dei prigionieri politici arbitrariamente portati nel centro di detenzione di Mendoza in Argentina nel 1976 racconta di un cappellano italiano vestito da militare. Un altro prigioniero ricorda anche lui come insieme ai militari c'era un prete che lo interrogava in italiano. Ogni tanto quel cappellano pare indossasse la divisa militare. Dunque, quel sacerdote pare fosse qualcosa di più, secondo i testimoni di quei tormenti, che non un semplice prete che diceva messa. Pare non fosse interessato a salvare le anime, ma a loro dire, era complice nel far soffrire i corpi. La guerra sudicia di Videla si avvaleva di tutto l'armamentario più truce dei fascismi: sparizioni forzate, torture, morte. Quel cappellano pare fosse don Franco Reverberi, che tornata la democrazia decise di ristabilirsi nella sua Sorbolo. Le vittime di tortura hanno bisogno di tempo perché sia assicurata loro giustizia. *'Imposicion de tormentos'* è l'accusa alla base della richiesta di arresto delle autorità argentine. Don Franco

Reverberi è *'wanted'* per l'Interpol. Imporre tormenti significa torturare. La richiesta di estradizione risalente al 2012 è stata giudicata prima dalla Corte d'Appello di Bologna e poi dalla Corte di Cassazione. La magistratura italiana ha alzato le braccia e ha messo nero su bianco che in assenza del crimine di tortura nel Codice penale italiano non avrebbe potuto estradare il sacerdote oltre oceano. La tortura è un crimine contro la dignità umana. In Italia non è reato nonostante un trattato internazionale ratificato nel 1988 ci vincoli in modo cogente alla sua codificazione. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, 7 aprile 2015: «Quello che dobbiamo dire lo dobbiamo dire in parlamento con il reato di tortura». Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia, 16 giugno 2016: «A nome del governo affermo che una legge che punisca la tortura sia approvata». Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, 23 giugno 2016: «Risposta in tempi rapidi». Così dopo avere ricevuto Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo che gli portavano le 240 mila firme raccolte sulla piattaforma *Change*. L'Italia intanto è il paradiso giudiziario dei torturatori nostrani e internazionali. Puniamo tutto e tutti nel nostro Paese. Ma non i torturatori. Oggi, 26 giugno, è la giornata che le Nazioni Unite dedicano alle vittime della tortura. È obbligo del governo la cooperazione giudiziaria con gli altri paesi nonché il rispetto delle norme internazionali. Il Senato, dove langue la proposta di legge, è negligente e colpevole.

Sappiano i senatori che Papa Francesco con motu proprio ha introdotto il delitto di tortura nel Codice penale vaticano utilizzando la definizione di reato proprio presente nel Trattato ONU. Sarebbe buona cosa se i cittadini di Enzano di Sorbolo si astenessero questa domenica dall'andare a messa nella parrocchia di sant'Andrea. Non sappiamo se don Franco Reverberi è colpevole o meno. Non è dato saperlo perché nel suo caso, come in tutti i casi di tortura, in Italia, non c'è spazio giudiziario per l'accertamento della verità. Per cui lo sciopero dalla messa dei fedeli di parrocchia di Sant'Andrea potrebbe forse essere un risarcimento simbolico alle vittime della tortura, visto che il risarcimento giudiziario non è possibile in Italia.

9 ottobre 2016. Subito la legge, l'Italia non è offshore per torturatori

Dittatori e criminali di guerra potrebbero scegliere l'Italia quale rifugio per sottrarsi alla giustizia. L'Italia rischia di diventare il paradiso dei torturatori di professione. Non proprio una bella figura per il Paese di Verri e Beccaria. Nei giorni scorsi Matteo Viviani, nella trasmissione *Le Iene*, ha raccontato la storia di un sacerdote italo-argentino accusato di «*imposicion de tormentos*» dai giudici sudamericani per fatti risalenti ai tempi del regime fascista di Videla e rifugiatosi in Italia che ha negato

l'estradizione. In Italia la tortura non è reato. Per gli altri crimini a lui ascrivibili la prescrizione ha fatto il suo corso. L'Italia ha ratificato lo Statuto della Corte Penale Internazionale che inserisce la tortura, al pari del genocidio e dei crimini di guerra, tra i crimini contro l'umanità, ma non ha adeguato ancora il proprio Codice penale. Dunque, se un criminale di Stato si presenta nel nostro Paese i nostri giudici e i nostri poliziotti non potrebbero arrestarlo per tortura. È triste una nazione che penalizza tutto e tutti ma che lascia impunita la tortura. A luglio il Senato ha nuovamente deciso di anestetzare la discussione dopo trentadue anni da quel solenne 10 dicembre 1984 quando le Nazioni Unite sancirono e definirono la tortura quale delitto *iuris gentium*. Il dibattito si è nuovamente arenato intorno a sofismi su parole. In quei giorni caldi e grigi di luglio il centrodestra esultò. Il Pd non si oppose alla morte della legge, nonostante il capogruppo Luigi Zanda poco tempo prima avesse affermato perentoriamente che: «Il Parlamento ha un debito con la società italiana e anche con l'ordinamento internazionale. E questo debito va onorato: quello di introdurre nel nostro ordinamento con venti anni di ritardo il reato di tortura». A parte che gli anni sono molti più di venti, il debito non è stato onorato. Il Ministro Alfano si è dichiarato vincitore. Ma vincitore di che? L'Italia si sta lentamente guadagnando la palma di paradiso per i torturatori *offshore*. Viviamo in

un Paese dove accade che un sindaco, a Trieste, con prepotenza decida di togliere dal proprio Comune lo striscione di *Amnesty International* che chiedeva «Verità per Giulio Regeni», torturato sino alla morte. Siamo vicini ai sette anni dalla morte di Stefano Cucchi. Non è stato possibile procedere per tortura, in quanto la tortura non è reato. Siccome siamo testardi abbiamo deciso di ricordare a Matteo Renzi, ad Andrea Orlando, a Luigi Zanda i loro impegni e le loro promesse. Il prossimo 13 di ottobre la mattina alle 10 saremo davanti al Parlamento in silenzio per ricordare tutte le vittime della tortura. Il *sit-in* vede la partecipazione di tantissime associazioni (Antigone, CILD, A buon diritto, ACAT Italia, ACT, *Amnesty International* Italia, Arci, BIN Italia, Camera Penale di Roma, CIR, Cittadinanzattiva, CNVG, Associazione Federico Aldrovandi, Forum Droghe, Fondazione Franca e Franco Basaglia, Fuoriluogo, Giuristi Democratici, associazione radicale Il detenuto ignoto, L'altro diritto, Medici contro la Tortura, Naga, Progetto Diritti, Radicali Italiani, Ristretti Orizzonti, SIPP, Società della Ragione), del sindacato (la Fp Cgil), degli avvocati dell'Unione delle Camere Penali Italiane e dei giudici di Md. Saremo in silenzio perché le vittime di tortura sono silenziate. Perché è tornato silente il dibattito in Parlamento. Perché non ci sono parole per esprimere i sentimenti di indignazione per il silenzio delle istituzioni di fronte alla tragedia della violenza pubblica.

C'è un elenco lungo di responsabilità politiche dalla fine degli anni '80 a oggi. C'è ancora tempo per approvare la legge prima della fine della legislatura. E noi lo ricorderemo in silenzio a chi ci governa.

25 novembre 2016. Giulio Regeni, dieci mesi dopo lontani dalla verità

Siamo al 25 novembre 2016, siamo a dieci mesi dalla scomparsa di Giulio Regeni e dobbiamo con amarezza constatare che la nebbia è fitta, talmente fitta da rendere difficile scorgere una luce seppur fioca che possa illuminare questa storia di criminalità politica. La cooperazione giudiziaria tra la Procura della Repubblica di Roma e i magistrati egiziani procede lentamente e non sappiamo con quali frutti. Pare che nelle prossime settimane vi sarà un nuovo *summit*. Nel frattempo, l'azione diplomatica di pressione che il governo italiano avrebbe dovuto svolgere nei confronti del governo egiziano, quanto meno per amor patrio se non per rispetto dei diritti umani su scala globale, è pericolosamente stagnante. Non sappiamo se mai vi sarà un incontro tra i P.M. italiani e quelli egiziani, non sappiamo se l'incontro sarà collaborativo o se verranno riproposte dai secondi le fandonie e i depistaggi iniziali, sappiamo però che il silenzio delle istituzioni italiane ci preoccupa. Sappiamo anche che Giulio Regeni è stato torturato e che sul suo corpo c'erano le

tracce dei suoi assassini, se qualcuno tra gli investigatori del Cairo avesse voluto andarle a cercare. Sappiamo che i torturatori torturano o pensano di torturare sempre nel nome dello Stato, per cui non si preoccupano di occultare le loro responsabilità. Sappiamo che godono spesso di immunità e impunità, il che li rende arroganti e non preoccupati di occultare il crimine commesso. Sappiamo che la tortura è un delitto odioso, lesivo della dignità umana e che, con le sparizioni forzate, è pratica diffusa del regime egiziano dell'ex generale Al Sisi. Sappiamo che in Italia la tortura non è un reato e questo riduce il tasso della nostra moralità pubblica nonché la credibilità internazionale del governo italiano. Sappiamo infine che la giustizia in una non democrazia è un obiettivo ben difficile da raggiungere. Proprio perché sappiamo tutto questo, Antigone e la CILD (Coalizione italiana per le libertà civili) terranno viva e ferma la richiesta di giustizia e verità per Giulio Regeni consapevoli che ci vorranno determinazione, tempo e memoria. Noi siamo abituati a non dimenticare, a stare dalla parte delle vittime di violazioni dei diritti umani anche per decenni, a lottare senza stancarci. In questi giorni, ad esempio, sta andando a conclusione il processo di primo grado a Roma nei confronti degli assassini, sequestratori e torturatori fascisti sud-americani alleati nel Plan Condor. Sono vent'anni di lavoro giudiziario memorabile degli avvocati Arturo Salerni e Mario

Angelelli di Progetto Diritti. I figli delle vittime di allora avranno finalmente un riconoscimento giudiziario. Dunque, noi continueremo a lottare oggi, domani e fino a quando sarà necessario per la giustizia e le verità per Giulio Regeni. Lo dobbiamo alla sua meravigliosa e coraggiosissima famiglia. Lo dobbiamo a noi stessi, a chi crede nella libertà. È nostro dovere farlo. Altro che *realpolitik*. Per questo speriamo che il prossimo eventuale incontro romano non si chiuda con l'ennesimo umiliante (per l'Italia) nulla di fatto.

22 marzo 2017. Il coraggio di chiamare le cose con il loro nome

Era tempo che nelle aule parlamentari non si sentiva un discorso di alto profilo sui diritti e sulle libertà. Un discorso che è partito con una citazione di Albert Camus ed è terminato con un testo di Johan Huizinga. L'occasione è stata la presentazione della prima Relazione al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà. Se lo storico olandese, che con il carcere fino alla morte ha pagato la sua lotta per la libertà di ricerca durante il nazismo, è citato in riferimento all'imprevedibilità della storia e alla auspicabile capacità umana di condizionarne gli esiti, invece lo scrittore e filosofo francese Albert Camus è stato evocato da Mauro Palma, garante nazionale giunto al primo giro di boa del suo mandato e firma ben nota

a questo giornale, per la seguente frase: «quando si cominciano a nominare bene le cose diminuisce il disordine e la sofferenza che c'è nel mondo». Mauro Palma, simbolicamente, all'interno di un Parlamento che mai ha voluto approvare una legge che criminalizzasse la tortura, ha ricordato come sia necessaria un'operazione di igiene linguistica che riporti a chiamare le cose con il loro nome. Dobbiamo poter chiamare tortura ciò che ha i connotati della tortura. Oggi ciò non è possibile. I giudici non possono chiamare tortura ciò che è tortura poiché la tortura non è reato in Italia. Coraggiosa è dunque la relazione di questa nuova autorità di garanzia, per la cui istituzione dal lontano 1997 Antigone si è fortemente battuta. Il rapporto non si limita a raccontare quanto fatto in questo primo anno di lavoro; contiene anche raccomandazioni destinate alle istituzioni, persino su temi non facili. Ad esempio, il garante chiede di abolire le cosiddette aree-riservate ovvero reparti interni ancora più chiusi rispetto alle sezioni ex 41-bis; o, su altro terreno, chiede di introdurre meccanismi effettivi di reclamo per i migranti sulle condizioni di trattenimento. Dunque, abbiamo fatto bene a lottare 19 anni per la sua istituzione. La nascita del garante è una vittoria. Finalmente nell'asfittico panorama italiano opera una figura istituzionale di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà. Il fatto che a presiedere l'autorità di garanzia sia

Mauro Palma, coadiuvato da Daniela de Robert ed Emilia Rossi, fa parte di questa vittoria. Nell'ambito dei diritti umani conta moltissimo l'autorevolezza delle persone a cui viene assegnato un ruolo rappresentativo pubblico. Queste persone dovranno confrontarsi con il *moloch* della burocrazia e delle istituzioni della sicurezza. Dunque, la loro forza sarà anche data dalla loro personale competenza e autorevolezza. Il potere di visita dei luoghi di privazione della libertà di cui il Garante dispone è penetrante. Invito tutti a leggersi il suo rapporto sul carcere di Ivrea, esemplare per rigore e tragicità. Il mandato del Garante è ampio e riguarda tutta l'area, purtroppo sempre più estesa, della privazione della libertà: non solo galere, dunque, ma anche *hotspot* e luoghi di detenzione per migranti, commissariati di polizia, caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, residenze per le misure di sicurezza. Infine, ha anche il monitoraggio dei voli di rimpatrio e del trattamento sanitario obbligatorio. Un'organizzazione come Antigone ora ha un alleato in più nella lotta per una detenzione più rispettosa della dignità umana, in una fase difficile come questa dove il populismo penale impera.

8 aprile 2017. Le torture a Bolzaneto hanno padri politici. Chi paga?

«G.O.M. ovvero Gruppo Operativo Mobile, ovvero Corpo speciale di Polizia

Penitenziaria. Sganciato da ogni controllo, è chiamato a gestire le emergenze, i casi particolari, le situazioni a rischio. E la caserma di Bolzaneto era una di queste». Era questo *l'incipit* di un articolo mio e di Stefano Anastasia, allora Presidente di Antigone, pubblicato sul manifesto il 28 luglio del 2001, a una settimana dalle torture avvenute a Genova. Torture come nella tradizione tragica di Villa Triste a Firenze o di Villa Grimaldi a Santiago del Cile. Villa Triste e Villa Grimaldi erano i luoghi della tortura rispettivamente durante il periodo nazifascista e la dittatura di Pinochet. Erano chiamate ville ma erano luoghi di annientamento, di esaltazione brutale dell'ego fascista. Bolzaneto è invece un quartiere genovese dove nel 2001 viene improvvisato un carcere all'interno della locale caserma. Silvio Berlusconi vinse le elezioni nel giugno del 2001. Fu il suo governo a gestire il G8. Probabilmente, però, la decisione di trasformare una caserma in un carcere fu presa precedentemente quando Premier era Giuliano Amato e ministri della Giustizia e degli Interni erano rispettivamente Piero Fassino ed Enzo Bianco. La caserma doveva servire da galera provvisoria dove detenere i presumibili arrestati per le proteste durante il G8. Bolzaneto fu trasformato in villa della tortura. A Bolzaneto è accaduto che alcuni agenti della polizia penitenziaria, dopo essersi vantati di essere nazisti e di provare piacere a picchiare un «omosessuale,

comunista, merdoso», nonché dopo averlo apostrofato come «frocio ed ebreo», lo hanno portato fuori dall'infermeria e gli hanno strizzato i testicoli. A Bolzaneto è accaduto che una ragazza ha chiesto di andare in bagno nonché di avere un assorbente. Al posto dell'assorbente le fu data della carta appallottolata, gettata sul pavimento della cella, attraverso le sbarre. La ragazza fu costretta a cambiarsi alla presenza anche di uomini. A Bolzaneto è accaduto che a una giovane ragazza straniera venne detto: «Entro stasera vi scoperemo tutte». A Bolzaneto è accaduto che una ragazza italiana fu costretta a camminare lungo il corridoio con la testa abbassata e le mani sul capo come nelle migliori tradizioni dello squadristo. La ragazza fu colpita con calci e pugni. Venne derisa e minacciata. Mentre camminava veniva insultata: «puttana», «troia». Le vennero dette frasi offensive e machiste: «che bel culo», «ti piace il manganello». Fu costretta a fare il saluto romano e a dire: «viva il duce» o ancora più miseramente «viva la polizia penitenziaria». L'Italia a sedici anni da quelle torture ha dovuto riconoscere che tortura avvenne a Bolzaneto. Se torture di massa furono, non basta risarcire i ricorrenti o prendere, per ora a parole, impegni legislativi. Si può e si deve fare qualcosa di più. Nel nome della lotta all'impunità deve aprirsi una inchiesta amministrativa e disciplinare su tutti i funzionari, medici, infermieri, poliziotti responsabili di quanto accadde a Bolzaneto.

Tra gli appartenenti ai G.O.M c'è stato chi ha detto che la responsabilità delle violenze era di un'altra forza di Polizia e non la loro. Si faccia chiarezza anche su questo, per via amministrativa. Si istituisca una commissione amministrativa interministeriale di inchiesta sulle torture al G8 di Genova. Ma anche questo non basta. Bolzaneto, come carcere improvvisato messo nelle mani di un corpo speciale di Polizia penitenziaria, fu un modello pensato da qualcuno più in alto. Dunque, è compito del Parlamento fare luce sui responsabili politici di quella scelta. La Commissione di inchiesta sulle violenze al G8 fu boicottata dieci anni fa dall'Italia dei Valori e dall'Udeur. Bolzaneto non è solo una questione giudiziaria. Villa Bolzaneto è storia tragica di questo Paese su cui vogliamo anche una verità politica. Alle vittime di tortura, oltre che giustizia, vanno riconosciute dignità, memoria e verità storica. Bolzaneto non fu una questione di mele marce. Se così fosse stato il giorno dopo avremmo visto capi delle Polizie e ministri far saltare teste e invocare la prescrizione del reato. Così non è stato. Dunque, la giustizia passa anche dalla individuazione delle responsabilità politiche.

25 giugno 2017. Segregazione e isolamento, la tortura soft dell'aguzzino

Il carcere deve essere un luogo aperto, trasparente. Era il 2000 quando Antigone pubblicò il primo rapporto sulle carceri

italiane titolandolo per l'appunto «Il carcere trasparente». Da allora tutti gli anni giriamo in lungo e in largo l'Italia entrando nelle prigioni e raccontando quello che osserviamo. Dal 2012 lo facciamo anche con le videocamere. Ed è questa una conquista, non solo nostra, ma anche de *Il Manifesto* con cui lanciammo la campagna affinché la stampa potesse raccontare anche con le immagini la vita nelle carceri italiane. Immediatamente dopo ci fu la condanna della Corte europea per i diritti umani nel caso Torregiani e tutte le istituzioni italiane presero coscienza della drammaticità della vita dentro. Dunque, in questo viaggio nelle carceri italiane diretto alla conoscenza del mondo di dentro molto dobbiamo a questo giornale, oltre che a chi nell'amministrazione penitenziaria non ha mai esercitato censura o posto divieti pretestuosi al nostro monitoraggio. La nostra ambizione, come da sempre ci ha insegnato Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà, è che l'osservazione, mai neutrale, possa trasformare l'oggetto osservato. Entrare in una galera senza essere detenuto o essere parte dello staff è in primo luogo uno straordinario mezzo di prevenzione rispetto a tentazioni di violenza o di abusi. Più occhi esterni squarciano il buio e rompono il monopolio di controllo delle istituzioni, meno i detenuti saranno considerati cosa loro. I custodi non devono considerare i custoditi loro proprietà privata. Tra i luoghi bui del carcere vi è il reparto di

isolamento, ossia il luogo dove viene scontata quella che è ritenuta la sanzione disciplinare per eccellenza. La legge prevede che l'isolamento debba durare massimo per quindici giorni. In isolamento si trovano le persone difficili, i detenuti più a rischio. È nelle celle di isolamento, spesso lisce, disadorne, vuote, tragiche, che possono venire in mente pensieri suicidari. Come i pensieri venuti nella testa di Youssef, suicidatosi nel carcere di Paola nell'ottobre del 2016. Pare avesse scritto ai suoi familiari che in quella cella d'isolamento fosse costretto a dormire per terra. Quindici giorni dopo avrebbe finito di spiare la sua condanna. In quello stesso reparto del carcere calabrese un altro detenuto, questa volta italiano, si era tolto la vita qualche settimana prima. L'isolamento è un carcere nel carcere. In giro per l'Italia si vedono ancora reparti di isolamento lontani dagli sguardi dei visitatori. Alla fine degli anni Novanta, l'allora indimenticato capo dell'amministrazione penitenziaria Alessandro Margara con una propria circolare di fatto abrogò l'isolamento. Un detenuto, seppur sanzionato disciplinarmente, non avrebbe mai dovuto essere spostato dalla sua cella e comunque mai essere isolato, privato della comunicazione con il mondo esterno. La circolare è stata mal sopportata nella periferia penitenziaria e di conseguenza è stata scarsamente rispettata. In isolamento vengono in mente pensieri di morte,

aumenta l'aggressività, si subiscono danni psico-sociali irreversibili. È più facile che in isolamento ci sia violenza gratuita come quella dei poliziotti che nel carcere di Asti nel 2004 torturarono due detenuti comuni, fino a fargli lo scalpo. Da un giorno all'altro attendiamo la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che speriamo restituisca giustizia e memoria ad una delle due vittime. L'altra purtroppo, nel frattempo, è deceduta per cause naturali. Nei giorni in cui molto si è parlato di tortura, va ricordato che alcune azioni per prevenirla si possono fare subito. Ad esempio, subito si potrebbe dare applicazione alla circolare voluta da Margara, chiudere i reparti di isolamento, chiudere tutte le celle lisce e insonorizzate. Si può fare a legislazione vigente. Si possono dare indicazioni ai direttori affinché non eccedano nell'esercizio dell'azione disciplinare. E nel caso dei minori, sarebbe buona cosa rinunciare del tutto a una pratica che è violativa, forse in modo irreversibile, del loro stato di salute e della loro crescita sana. Non si può tenere un quindicenne isolato sensorialmente e umanamente per più di pochi minuti. Isolare un ragazzo configura un trattamento inumano e degradante, contrario alle norme internazionali. Il Guardian ha proposto ai suoi lettori *on-line* un'esperienza virtuale di isolamento. È facile trovarla in rete e provare cosa significhi per la propria lucidità stare chiusi in pochi metri quadri per ore, giorni, settimane. Seppur vero che in Italia

L'isolamento disciplinare non può durare più di quindici giorni non è infrequente che tale limite venga superato intervallando due periodi di isolamento con poche ore di galera normale. Esiste poi un altro isolamento, non regolato, con eccessi di discrezionalità applicativa ed è l'isolamento giudiziario, ossia quello disposto dai giudici per ragioni investigative. Non ha limiti di tempo né modalità predeterminate. Mi è capitato negli anni di trovare persone lasciate in cella senza servizi igienici nella speranza di ritrovare gli ovuli di droga da loro presumibilmente inghiottiti prima dell'ingresso in carcere. Persone dunque costrette a vivere tra i loro bisogni. In questi giorni che si celebrano le vittime della tortura il ministero della Giustizia potrebbe fare subito quanto è nelle sue prerogative, senza aspettare avalli normativi superiori, ossia togliere di mezzo le celle di isolamento e le celle lisce. A sua volta il CSM dovrebbe dare indicazioni contro gli abusi nell'isolamento giudiziario. La tortura e i maltrattamenti hanno tante forme, alcune classiche, altre più subdole, meno appariscenti. La cultura della violenza non si sconfigge solo con le norme ma anche con pratiche rispettose della dignità umana. In questo viaggio oramai ventennale nelle prigioni d'Italia ho incontrato tantissimi operatori – direttori, poliziotti, educatori, assistenti sociali, cappellani, medici, psicologi, volontari, insegnanti, garanti – eccezionali. Questi ultimi non vanno lasciati soli. Vanno premiati quelli che hanno il

coraggio di costruire un modello di detenzione non violento e rispettoso della dignità umana, anche se più rischioso rispetto ai canoni tradizionali della sicurezza. Anche questa è prevenzione della tortura.

6 luglio 2017. Non basta che sia nel Codice

In Italia da oggi la tortura è reato. C'è voluto un dibattito parlamentare lungo quasi trent'anni per produrre una legge definita di compromesso dal deputato del PD Franco Vazio, relatore del provvedimento. Ma si può accettare o siglare un compromesso su un crimine contro l'umanità? Il dibattito parlamentare è stato per lunghi tratti triste, incolto, illiberale, ricco di opposizioni pretestuose. Nel nome delle mani libere delle forze dell'ordine si è cercato di renderle immuni da responsabilità. Governi di destra e di sinistra hanno in passato detto no alla tortura. Oggi c'è un reato *ad hoc*. Retroguardie culturali hanno condizionato il dibattito pubblico contribuendo a produrre una legge criptica, non rispondente alla definizione presente nella Convenzione ONU contro la Tortura del lontano 1984. In vari punti la legge approvata ieri è di difficile digeribilità: la previsione della pluralità delle condotte violente affinché vi sia la configurabilità del delitto, il riferimento espresso alla condizione della «verificabilità» del trauma psichico. Un tentativo pacchiano di restringere l'area della punibilità del

presunto torturatore. E poi non sono stati previsti tempi straordinari di prescrizione come un crimine di tale tipo richiede. Ed è stata prevista la pena dell'ergastolo contro cui si siamo sempre battuti e ci batteremo sempre. Era il 10 dicembre del 1998 quando Antigone elaborò la sua prima proposta di legge, fedele al testo delle Nazioni Unite. Non abbiamo mai abbandonato la nostra pressione pubblica e politica su questo tema. Siamo andati davanti a giudici nazionali, europei, organismi internazionali a segnalare questa lacuna gravissima nel nostro ordinamento giuridico. *Il Manifesto* è stato sempre al nostro fianco. Nel tempo i governi che si sono succeduti hanno usato le più svariate strategie di risposta: dilatorie, apertamente oppostive, falsamente disponibili.

Da ieri comunque abbiamo una legge che incrimina la tortura. Possiamo da oggi nelle Corti chiedere che un pubblico ufficiale sia incriminato non per lesioni o abusi vari o maltrattamenti in famiglia (come è accaduto ad Asti) ma per tortura. Purtroppo, il delitto è configurato in modo a dir poco arzigogolato. È definito come un delitto generico, ossia che può essere commesso anche da un cittadino comune e non solo da un pubblico ufficiale. Per noi la tortura, nonostante la divergente previsione normativa, è e resta invece un delitto proprio, ossia un delitto che, come ci tramanda il diritto internazionale pattizio e consuetudinario, non può che essere un

delitto dei pubblici ufficiali. Da domani il nostro lavoro sarà quello di sempre: nelle ipotesi di segnalazioni di casi che per noi costituiscono «tortura» ci impegneremo affinché la legge sia applicata davanti ai giudici nazionali. E se questi dovessero latitare – un po' dipende anche da loro, così come dagli avvocati, rendere quella fattispecie operativa – andremo davanti alle Corti internazionali. Uno sguardo va rivolto alle altre parti della legge ugualmente importanti le quali riguardano la non espulsione di persone che rischiano la tortura nel paese di provenienza e l'estradizione di cittadini stranieri accusati di tortura e attualmente residenti nel nostro paese. Qualora applicate in sede giurisdizionale con ragionevolezza e spirito democratico tali norme potranno salvare molte vite da un lato e rompere il circolo vizioso della impunità dei torturatori di Stato dall'altro. Nessuno è però così ingenuo dal pensare che ottenuta la legge, buona o brutta che sia, la tortura sarà di conseguenza definitivamente eliminata dalle nostre prigioni, dalle nostre caserme, dai nostri centri per migranti, dalle nostre strade.

Il reato è una condizione necessaria ma non sufficiente per mettere al bando la tortura. È necessario che vi sia un cambio di paradigma che porti la dignità umana al centro delle nostre politiche di sicurezza.

27 ottobre 2017. Bolzaneto e Asti, la tortura è nelle carceri

Oltre 4 milioni di euro di risarcimenti e l'ennesima brutta figura internazionale. A 16 anni di distanza dal G8 di Genova, dopo le sentenze sulla Diaz, e 13 anni da quanto accaduto nella prigione di Asti, arrivano altre due condanne da Strasburgo, le ennesime, per tortura. Non una parola qualunque ma tortura. Stavolta, tuttavia, ci sono alcune sostanziali differenze rispetto al passato nella decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In primo luogo, le condanne sono state due, per due fatti ben diversi tra loro. Da una parte ci sono le vicende del G8 di Genova e della caserma di Bolzaneto. Già in passato per le torture e le violenze avvenute nel luglio 2001 l'Italia era stata condannata dalla Corte di Strasburgo, sia per gli episodi della scuola Diaz che proprio per quanto avvenne a Bolzaneto. Dall'altro le brutalità commesse nelle prigioni di Asti nel 2004. Ciò che accomuna tuttavia i due casi è che riguarda delle prigioni. Nel caso di Bolzaneto un carcere improvvisato. Nel caso di Asti una galera vera e propria (per la prima volta l'Italia viene condannata per tortura in un carcere). Prigioni dove sono avvenute violenze brutali, minacce fasciste, fino allo scalpò verificatosi nella sezione di isolamento del carcere piemontese. La seconda novità rispetto al passato è l'entità dei risarcimenti alle vittime che superano di

gran lunga quelli a cui finora la Corte di Strasburgo ci aveva abituato, arrivando in alcuni casi a riconoscere fino ad 85 mila euro ad un singolo ricorrente.

Al di là della cronaca dei fatti, tuttavia, la doppia sentenza di oggi fotografa ancora una volta il clima di impunità che si era strutturato in Italia. Per lunghi anni nel nostro paese non c'è stato modo di avere giustizia e, ancora una volta, abbiamo dovuto aspettare una decisione europea. Ora l'Italia da qualche mese ha una legge e il termine tortura è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di dire già all'indomani dell'approvazione, il testo è molto lontano da quello della Convenzione delle Nazioni Unite che era quello che chiedevamo. Altro elemento di queste sentenze che non può essere tralasciato è quello dell'impunità per gli autori delle violenze. Alcuni dei responsabili degli episodi oggi giudicati come tortura dalla Corte Europea sono ancora in servizio e a rispondere dei loro atti criminosi sarà solamente lo stato italiano dal punto di vista pecuniario. Nei prossimi giorni l'Italia andrà sotto osservazione dinanzi al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. Antigone ha presentato un rapporto indipendente sulla situazione del Paese sul quale vedremo come risponderanno le autorità italiane dopo questa ennesima condanna. In ogni caso, quello che oggi chiediamo è: che sia adottato un codice di condotta per i comportamenti in servizio di

tutti gli appartenente alle forze dell'ordine; che ci sia sempre l'identificabilità di tutti coloro che svolgono compiti nei settori della sicurezza e dell'ordine pubblico; che si interrompano le relazioni sindacali con quelle organizzazioni che difendono, anche in sede legale, i responsabili di questi comportamenti; che dinanzi a questi casi lo Stato si costituisca parte civile; che vengano assunti tutti i provvedimenti amministrativi del caso contro gli autori delle violenze; che venga istituito un fondo per il risarcimento delle vittime di tortura.

9 novembre 2017. Ecco il depistaggio dell'«appassionato» Al Sisi e di Alfano

Siamo sufficientemente esperti da sapere che la verità storica non è sovrapponibile alla verità processuale. Ogni investigazione su fatti criminali – di minore o maggiore rilevanza pubblica – è un procedimento più o meno faticoso, lungo, inquieto, stentato di approssimazione alla verità. La parola 'verità' va usata con grande cautela, con assoluto rispetto. Ieri invece è stata maltrattata, abusata a proposito di Giulio Regeni. «Siamo convinti che il Presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi sia un interlocutore appassionato nella ricerca della verità»: queste le parole del Ministro degli Esteri Angelino Alfano. Di quale verità parla il nostro massimo responsabile della diplomazia? Non di certo dell'unica verità di

cui noi disponiamo, ossia che in Egitto la tortura è una pratica sistematica. Poco prima dell'estate il Comitato delle Nazioni unite contro la tortura aveva testualmente scritto nel proprio rapporto sull'Egitto: «La tortura segue spesso gli arresti arbitrari ed è usata per ottenere confessioni o per punire e minacciare i dissenzienti politici. La tortura avviene nelle stazioni di polizia, nelle prigioni, nei luoghi di Stato, nelle caserme delle forze di sicurezza. La tortura è perpetrata da poliziotti, militari, guardie penitenziarie. I torturatori quasi sempre godono di piena impunità, sebbene la legge vieti la tortura, evidenziando una grave distonia tra la legge e la pratica.

Alla luce di tutto ciò, si giunge alla conclusione che la tortura è una pratica sistematica in Egitto». Le parole di Alfano vanno oltre la classica e amara *realpolitik*. Esse costituiscono un omaggio personale a chi, secondo le Nazioni Unite, è a capo di uno Stato dove vengono commessi sistematicamente crimini contro l'umanità. Alfano scomoda la parola 'verità' pur di tenere in piedi relazioni politiche ed economiche. Sarebbe stato ben più apprezzabile essere franchi e affermare con cinismo che di fronte a ragioni geo-politiche e commerciali i diritti umani e la giustizia debbano essere sacrificati. Invece viene scomodata addirittura la parola 'verità' per giustificare quella montagna di 'non verità' che finora sono giunte dalle parti del Cairo. Perché a Sharm El Sheikh, a margine del

Forum mondiale della gioventù, Al Sisi avrebbe affermato che le autorità egiziane si starebbero impegnando a trovare i colpevoli e che Giulio Regeni sarebbe stato torturato e ammazzato per far del male alle ottime relazioni (vale a dire investimenti) italo-egiziane. Ma allora come si spiegano i numerosi intollerabili tentativi di depistaggio e la riottosità delle autorità egiziane a collaborare fattivamente e seriamente con quelle italiane? Secondo il nostro Ministro degli Esteri Angelino Alfano, Al Sisi sarebbe un appassionato uomo alla ricerca della verità, uno statista dunque. La verità fa parte dello stesso campo semantico della tortura e delle sparizioni forzate. Se è la verità a stare a cuore ad Alfano ed Al Sisi allora leggano quelle verità scritte a chiare lettere da *Amnesty International* ed *Human Rights Watch* o presenti nell'ultimo Rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti secondo cui le autorità egiziane fanno sempre più uso di sparizioni forzate, utilizzate per scoraggiare l'insorgere di eventuali critiche d'opposizione. Secondo la diplomazia americana non c'è proprio da fidarsi della giustizia egiziana: «I pubblici ministeri si sono regolarmente rifiutati d'indagare sulle denunce di tortura e altri maltrattamenti avanzate dai detenuti e sulle prove che mostravano che le forze di sicurezza avevano falsificato le date dei verbali d'arresto, nei casi di sparizione forzata». Prima di ieri l'unica verità certa di cui disponevamo era il corpo torturato a morte di Giulio Regeni. Ora ne abbiamo

un'altra: l'Italia con le parole di Alfano ha scelto la via dell'ingiustizia e della non verità.

12 ottobre 2018. Caso Cucchi, quando la verità vince sulla demagogia

Il processo per l'omicidio di Stefano Cucchi resterà nella storia della giustizia italiana. Una storia fatta di violenza istituzionale, di morte, di coperture, di silenzi, di indifferenza, di opacità ma allo stesso tempo di determinazione, di forza morale, di rottura del muro della reticenza. Verità processuale e verità storica si stanno lentamente approssimando nonostante le umiliazioni e le dichiarazioni di quei politici che hanno urlato nel tempo una verità dogmatica e stereotipata. Oggi, di fronte alla confessione di uno dei carabinieri che ha ammesso le violenze sul corpo di Stefano, sanno di ridicolo e tragico quelle frasi che si sono sentite nell'etere e lette sui *social*. C'è chi disse: «É morto perché era anoressico» (Carlo Giovanardi), chi chiedeva alla famiglia di Stefano «dove era quando lui si drogava» (Maurizio Gasparri), chi affermava che Ilaria Cucchi «mi fa schifo» (Matteo Salvini). A nove anni dalla morte di Stefano Cucchi ci sono tre parole, di cui una composta, che vengono esaltate da questa storia: empatia, spirito di corpo, legalità. Da alcune settimane il bellissimo film di Alessio Cremonini *Sulla mia pelle*, delicato ma rigoroso allo stesso tempo, sta riempiendo le sale

cinematografiche, le piazze, le università. Gruppi di persone organizzano visioni comunitarie in luoghi pubblici e privati. Ragazzi e ragazze, anche molto giovani, vedono il film e restano senza parole, immedesimandosi in Stefano e in sua sorella Ilaria. L'empatia è un motore che ha una forza dirompente. Favorisce processi di indignazione. Ha la capacità di trasformarsi in valanga. Stefano Cucchi è sentito come un amico o un fratello nei licei, nelle università, nelle palestre e negli stadi. Ilaria è diventata una sorella di tutti quelli che vogliono giustizia, che credono che non si possa morire ammazzati, pestati a sangue, in una camera di sicurezza delle forze dell'ordine. Non tutti però sono Stefano. Non tutte però sono Ilaria. Non sempre l'empatia porta a giustizia. In questo caso invece sta accadendo un fatto straordinario, ossia la giustizia (e ne siamo grati alla procura di Roma) si è messa al servizio delle vittime di tortura. Accade raramente. Anche perché spesso a vincere è lo spirito di corpo, primo nemico della verità. Ieri, con la confessione di uno dei carabinieri coinvolti nel pestaggio, si è definitivamente rotto lo spirito di corpo nell'Arma. I fatti di violenza o di tortura avvengono molto spesso in circostanze tali per cui gli unici testimoni possibili sono altri poliziotti o carabinieri. Solo se si rompe il vincolo di colleganza, tanto più quando la vittima del pestaggio muore, la verità storica potrà uscire fuori. Ma affinché lo spirito di corpo si incrina ci vogliono messaggi

inequivocabili di trasparenza da parte dei vertici delle forze di Polizia, ci vuole la rottura dell'indifferenza da parte dell'opinione pubblica (quell'indifferenza che ha fatto chiudere gli occhi a quei tanti funzionari che hanno fatto finta di non vedere il volto tumefatto di Stefano che stava morendo di dolore), ci vogliono sindacati di Polizia che caccino i loro iscritti infedeli alla Costituzione e alla divisa indossata, ci vogliono procuratori che non guardino in faccia nessuno, ci vogliono governanti e politici che non siano ambigui nei loro messaggi di legalità. La terza parola è legalità. La legalità è una. È inammissibile una legalità doppia. Non esistono persone immuni dalla legge. La legge non è un totem, può ben essere criticata. La legalità comprende in sé la critica alla legalità. Una cosa però non è accettabile, ossia che la legalità sia mitizzata, esaltata e applicata a senso unico. Caserme di Polizia e carceri sono i luoghi dove più di altri dovrebbe essere rispettata la legge. Non si può nel nome della legge violarla impunemente. La famiglia di Stefano Cucchi ha creduto fino in fondo nella legge, si è affidata ai giudici e alle istituzioni, si è mossa nel solco della legalità. Viceversa, coloro che hanno detto che per principio erano dalla parte dei carabinieri hanno manifestato una cultura che disprezza la legalità. La legalità si può criticare, ma è una sia per lor signori che per tutti gli altri.

6 aprile 2019. Viterbo, un carcere dove vige il terrore. Il Governo intervenga subito

«Ho subito violenze, gravi lesioni corporali e torture varie». «Mi hanno tenuto in mutande di inverno per giorni in una “cella liscia” e sono stato preso a pugni. Ho la testa piena di cicatrici». «Hanno tre squadrette solo per menare detenuti». «Aiutatemi ad andare via da questo carcere». «Se dico qualcosa qua mi menano». «Qui si cerca di sopravvivere alle ingiustizie e restare al proprio posto, sempre con i nervi saldi. Sempre più torno a convincermi di trovarmi in un mondo infernale. Si ricevono umiliazioni da parte delle guardie quando nelle perquisizioni che effettuano settimanalmente lasciano la tua cella sottosopra... La divisa che indossano dà loro un potere, non dà loro nessun onore e possono quindi infierire sul detenuto, come e quando vogliono, renderlo indifeso... sono diverse le storie di percosse che han subito alcuni detenuti della mia stessa sezione e rimangono celate nel silenzio. Qui si vive con la paura individuale, il buio, gli incubi. Per ora ancora sopravvivo, ma quando uscirò da questa struttura lotterò perché la verità esca fuori». «Sono stato malmenato dalle guardie, picchiato forte da farmi perdere la vista all'occhio destro. Un trauma alla testa per le pizze e pugni che ho preso senza motivo perché ho chiesto più volte all'appuntato di poter andare a scuola e le guardie mi

rispondono che a scuola non ci vai... Io gli rispondo che fate i mafiosi con me senza motivo... Passano quattro o cinque minuti e mi vengono ad aprire la cella... mi portano per le scale centrali da lì hanno cominciato a picchiarmi forte tra calci, schiaffi, pugni e sono intervenuti altri con il viso coperto. Erano otto o nove mentre mi menavano dicevano noi lavoriamo per lo Stato italiano negro di merda perché non torni al paese tuo». Questi sono soltanto alcuni degli estratti di lettere arrivate ad Antigone da differenti detenuti reclusi nel carcere di Viterbo nell'ultimo anno e mezzo. Estratti drammatici che ci possono far solo immaginare cosa significhi vivere nel terrore della violenza che da un momento all'altro si potrebbe abbattere sul proprio corpo, distruggendo la propria psiche. Non è finita. Il 9 gennaio 2018 nel carcere Mammaglia di Viterbo si toglie la vita Abouelfetouth Mahomoud, vent'anni. Il 21 maggio Andrea Di Nino, trentasei anni, si suicida anche lui. Il 30 luglio 2018 si ammazza Assan Sharaf, ventuno anni. Tre suicidi in sette mesi non possono non destare allarme. Un brutto, nero 2018 che ha avuto una tragica appendice qualche giorno fa con l'omicidio di un detenuto da parte di un altro ristretto, sempre nella stessa prigione. Il sistema carcerario italiano è articolato, complesso. Così come molte altre istituzioni, anche quelle penitenziarie si presentano in modo molto poco omogeneo. Vi sono luoghi dove l'impegno di direttori, poliziotti e operatori

sociali è tutto orientato, tra mille difficoltà, a muoversi nella legalità. Dunque, ogni generalizzazione sarebbe ingiusta e scorretta. Detto questo, di fronte a tante lettere disperate, tre suicidi, un omicidio (anche se quest'ultima è un'altra storia) è dovere delle autorità pubbliche e della magistratura aprire i riflettori su quel carcere, restituire speranza a chi vive nel terrore, far entrare nel carcere Mammagialla di Viterbo i giornalisti, velocizzare le inchieste penali e amministrative che sappiamo essere pendenti, specializzare (come ha fatto la procura di Napoli) nuclei investigativi nei casi di abusi su persone private della libertà. Il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi ha preannunciato iniziative in attesa degli esiti delle ispezioni in corso. Sarebbe importante che lo Stato si costituisca parte civile nel caso in cui i procedimenti penali vadano avanti. La violenza diffusa è un modello antropologico di dominio sui corpi e non è solo la cattiveria di uno o di tanti. Il problema, sempre che si accerti che quelle violenze ci sono state (e sappiamo quanto è difficile accertarlo in un luogo chiuso, opaco, appartato quale è il carcere), è smantellare un modello dove lo spirito di corpo colpisce tutti e tutto, capire perché possa accadere che non ci siano persone in divisa o non che obbietino coscienza, che si ribellino alle illegalità. È necessario che l'inchiesta sveli il meccanismo della violenza, individui i complici oltre che i colpevoli.

9 aprile 2019. La giustizia vale più dello spirito di corpo

La legalità costituzionale, che comprende in sé il diritto all'invulnerabilità della propria integrità psico-fisica e dunque il diritto a non essere maltrattati e torturati, non si ferma sulla soglia di una caserma dei carabinieri. A quasi due lustri dalla morte di Stefano Cucchi, dopo anni di indagini, dopo processi finiti nel nulla, dopo maldicenze e ingiurie nei confronti della famiglia di Stefano, dopo deviazioni e tentativi di infangare ingiustamente alcuni agenti di Polizia penitenziaria, giunge, inaspettata alla luce dei precedenti storici, e per questo ancora più importante, la decisione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri di chiedere al Ministero della difesa di costituirsi parte civile nel prossimo procedimento penale per depistaggio, che vede il coinvolgimento di alcuni militari, i quali, come abbiamo sentito e visto nelle scorse settimane, avrebbero fatto di tutto per occultare una verità invece composta da pestaggi, violenza, torture, indifferenza e morte. È questa una decisione, successivamente confermata dal Presidente del Consiglio, che restituisce dignità allo Stato e allo stesso tempo ripaga le vittime delle tante offese e calunnie subite. Le istituzioni italiane molto debbono a Ilaria Cucchi e ai suoi genitori. Senza la loro caparbietà, senza il loro infinito dolore, senza la fatica di un'instancabile Ilaria, capace di

fare da muro contro calunniatori e miserabili anonimi aggressori, e senza la strategia, di certo non difensiva per usare una metafora calcistica, dell'avvocato Anselmo e degli altri legali, Stefano Cucchi sarebbe stato uno dei senza nome e dei senza storia che sono morti nelle mani dello Stato. Lui invece ha un nome, ha un volto, ha un'anima, ha una storia grazie a Ilaria e a chi, con lei, ha lottato stoicamente per la giustizia e la verità. Nei casi di tortura e maltrattamenti il raggiungimento della verità storica attraverso il processo non può che essere un affare di Stato. Non è qualcosa che riguarda solo una madre, un padre o una sorella. La violenza istituzionale è sempre una questione che riguarda l'intera comunità. Non è ridimensionabile a un delitto tra privati ma è un crimine di rilevanza pubblica. È lo Stato che deve preoccuparsi di proteggere i propri cittadini dai suoi custodi infedeli. È lo Stato che deve difendere la memoria delle vittime di tortura dai loro carnefici. È lo Stato democratico che viene ferito quando la legalità si ferma sul portone di una caserma, di un commissariato, di un carcere, di un centro per migranti. Ieri il Generale Giovanni Nistri ha scritto che il dolore di Stefano è il nostro dolore. Ha ragione. Il dolore di Stefano, il dolore di Ilaria è il dolore di tutti noi. Deve essere il dolore di chi rappresenta le istituzioni, le quali non devono mai sottrarsi alla giustizia. La divisa non dà diritto all'immunità penale. Di fronte a tutti i casi di abusi, maltrattamenti, tortura

lo Stato dovrebbe sempre costituirsi parte civile. La decisione annunciata dal comandante generale dell'Arma non ha precedenti significativi. Nella storia dell'Italia repubblicana le forze dell'ordine sono state sempre protette, come abbiamo visto accadere a Genova per le torture alla scuola Diaz e alla Caserma di Bolzaneto, da un insano spirito di corpo che nuoce alla verità e alla democrazia. Lo spirito di corpo non fa bene alla trasparenza; è l'elogio della reticenza. La retorica delle male marce a protezione dello spirito di corpo è solo una formula auto-assolutoria. La decisione del Generale Nistri, dunque, speriamo contribuisca a spiegare a tutti che la giustizia viene sempre prima dello spirito di corpo.

14 agosto 2019. Violenza sui detenuti, un circolo vizioso che si può spezzare.

Stupirsi della violenza significa fare il gioco del fascismo, scriveva Walter Benjamin. La violenza è parte costitutiva dei rapporti di potere presenti nella società. La violenza è il cuore del diritto penale e della risposta punitiva dello Stato. È questa una violenza regolamentata, strutturata, limitata. La passione per le punizioni, che ha tragicamente permeato di sé il mondo contemporaneo, richiede però un tasso di violenza ulteriore, una violenza "illegale", "arbitraria", "rapsodica". In momenti storici e politici come quello attuale, quando si

sentono ministri evocare espressioni quali «marcire in galera» oppure ammiccare a coloro che bendano e legano un indagato durante un interrogatorio, quell'uso e abuso di una violenza "illegale", "arbitraria" e "rapsodica" viene percepito come parte della pena stessa, nella certezza interiore dell'impunità e del giudizio comprensivo, se non addirittura benevolo, dei cattivi maestri al potere. D'altronde basta leggere alcuni siti informativi di polizia o le loro pagine social per capire di cosa stiamo parlando: i detenuti sono chiamati bastardi o nella migliore dell'ipotesi camosci, riproponendo uno slang carcerario antico, offensivo e violento. Subire violenza in carcere da parte degli agenti di polizia penitenziaria è un'esperienza drammatica. Di solito non è mai una violenza isolata. È molto più spesso una violenza ripetuta. Il detenuto che non si sa fare la galera, espressione che indica quella persona che in qualche modo obietta o si contrappone alle regole di vita interna, o il detenuto che è per suo status considerato un inferiore, ad esempio una persona accusata di reati sessuali, un collaboratore di giustizia, ma di questi tempi anche un detenuto africano, vive in una condizione di paura e di soggezione. L'uso della violenza è spesso di gruppo. Anche quando è uno solo l'agente che pratica la violenza, gli altri stanno lì a guardare, come i pali in una rapina in banca. È una violenza che avviene di solito nei reparti più isolati, al riparo da sguardi disposti a raccontare quanto visto, con lo

scopo di dare una lezione, sicuri di far bene e di farla franca.

Il detenuto di solito ha paura, vive nel terrore, non denuncia, essendo forte il rischio di vendette ulteriori. Per rompere il circolo vizioso della violenza è necessaria una rivoluzione culturale che comprenda una sana alleanza tra le istituzioni, il recupero della fiducia da parte di ciascun attore del sistema penitenziario, ivi compresi i detenuti, indagini rapide, meccanismi di prevenzione funzionanti. Nei giorni scorsi sarebbe accaduto un episodio di pestaggi in un reparto di isolamento. Ecco la novità. Si è costruita una santa alleanza che ha interrotto quel circolo vizioso mentre era drammaticamente in corso ed è stata aperta la strada alla sottoposizione a processo dei responsabili di quella violenza. Il ruolo vigile e rigoroso dell'autorità garante nazionale dei diritti delle persone detenute, la pressione di Antigone, la straordinaria collaborazione di alcuni dirigenti penitenziari hanno prodotto l'interruzione del ciclo di pestaggi. Non sappiamo se ci sarà una condanna per tortura o per altro delitto. È troppo presto e troppi pochi sono i dettagli che per ora si conoscono. Ma la storia insegna almeno due cose: la violenza "illegale", "arbitraria", "rapsodica", anche se non può essere del tutto spazzata via, può comunque essere efficacemente contrastata anche dall'interno delle istituzioni; una significativa parte degli operatori penitenziari ha una cultura democratica così radicata che non è

comprimibile da un qualsiasi cattivo maestro. A loro siamo grati. Visitare un carcere, così come fanno i radicali in queste ore, ha anche questo doppio scopo: da un lato toglierlo da quel cono d'ombra che inevitabilmente produce isolamento e, dunque, violenza; dall'altro dare dignità a quel mondo penitenziario che da sud a nord resiste alle tentazioni di liquidazione di una storia democratica della pena. Al sud, al centro e al nord ci sono dirigenti, direttori, poliziotti, educatori straordinari. Meriterebbero una ben più rilevante gratificazione sociale, economica e professionale. Nei giorni scorsi abbiamo visitato il carcere napoletano di Secondigliano. Qualche tempo prima quello di Bari. In tutte e due gli istituti, nel sud intriso di problemi anche criminali, abbiamo trovato operatori in divisa e non che con entusiasmo e fatica cercano di dare esecuzione alle norme costituzionali che prevedono che la pena non debba consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Le norme sono importanti, le riforme pure, ma più di tutto conta la cultura democratica e antropocentrica di chi deve gestire corpi e anime.

15 novembre 2019. Cucchi, la verità nascosta per dieci lunghi anni

Dieci anni fa Stefano Cucchi è stato torturato fino alla morte. I giudici lo hanno scritto nella loro sentenza. Non si può mai essere felici quando qualcuno è condannato

a dodici anni di carcere, neanche in questo caso. Si può però essere rinfrancati, finalmente rasserenati e protetti da una decisione che avvicina le istituzioni ai cittadini. Nessuno deve ritenersi infatti al di sopra della legge. Non c'è divisa che tenga. La divisa non è uno scudo penale, non è un fattore di immunità. La divisa è fonte di accresciuta responsabilità. Chiunque svolga una delicata funzione di ordine pubblico, di sicurezza e di custodia deve sentire il peso morale di essere il primo garante della legalità e dei diritti umani. La parola tortura non ha potuto essere pronunciata dai giudici nel dispositivo della sentenza solo perché in quel lontano 2009 la tortura per il nostro pavido legislatore non era ancora meritevole di essere considerata un delitto. È stata per troppo tempo una parola impronunciabile. La violenza brutale e mortale subita dal povero Stefano ha finalmente trovato dei colpevoli. È stata un'inchiesta difficile, tormentata da tentativi di depistaggi, di omertà diffuse. Ci vorrebbe molta determinazione, pazienza, forza morale dei familiari per andare avanti. Dieci anni ci sono voluti. Due lustri conditi di minacce per i familiari, odio sui social, meschinità e fango su Stefano e sulla sua bellissima famiglia, stremata dal dolore e dalla fatica di sopportare un peso inaspettato, tragico. Non bastava un figlio, fratello torturato a morte. Bisognava anche reagire a chi ha sempre insinuato che tutto sommato Stefano se la fosse andata a cercare. Anche ieri Matteo

Salvini, nel commentare la sentenza, ha evocato, mancando di pudore e di rispetto per i familiari, il tema delle sostanze stupefacenti affermando che lui lotterà sempre contro la droga. Solo che ora c'è una sentenza che parla chiaro. Fece bene il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chiedere scusa a Ilaria a nome dello Stato. Salvini si è invece persino ieri rifiutato di farlo. Lui, che come ogni populista afferma di essere dalla parte del popolo, si rifiuta di scusarsi con una famiglia che è anch'essa parte del popolo romano, una famiglia e una sorella contro la quale si era lasciato andare alle sue solite espressioni truci. Il popolo, dunque, gli volti le spalle, gli ricordi che il popolo è fatto di ragazzi, donne e uomini che lo Stato deve sempre rispettare e proteggere. Infine, un plauso a quegli investigatori e giudici che hanno creduto nella possibilità di arrivare alla verità storica. Stefano non era morto perché era malato, tossico, scivolato dalle scale. Stefano era morto in quanto pestato, torturato fino a perdere la vita. Ieri, come ha detto Ilaria, Stefano ha riconquistato la pace. Insieme a lui, noi tutti invece abbiamo conquistato un pezzo di fiducia nella giustizia e nelle istituzioni.

25 gennaio 2020. Giulio Regeni, un omicidio politico impunito

Sono trascorsi quattro anni, lunghi e penosi, da quando Giulio Regeni è stato torturato e ammazzato in Egitto. Un

omicidio politico consumato impunemente, almeno finora, ai danni di un giovane ricercatore italiano. Di fronte a ogni crimine, comune o politico, vi sono sempre due verità, una storica e l'altra processuale, non sempre sovrapposte, ma soprattutto non sempre sovrapponibili. La storia giudiziaria e politica italiana degli ultimi cinquant'anni è piena di doppie verità. La verità processuale è necessariamente dettata dai tempi e dalle forme della giustizia, nonché dallo stato della democrazia in un dato Paese o dall'asservimento in un certo momento storico del potere giudiziario a quello politico. La storia invece non ha bisogno di un processo in un'aula di tribunale per definire come veri taluni fatti. Giulio Regeni è stato torturato a morte. Questo è un fatto storicamente accaduto ed oramai ampiamente dimostrato. La tortura è qualificata nel diritto internazionale quale un crimine di Stato. Non riguarda i rapporti violenti tra persone comuni nelle loro vite private. La tortura presuppone un rapporto asimmetrico tra la persona fermata, arrestata, controllata, detenuta e colui che la custodisce/trattiene/detiene/controlla in nome e per conto del potere pubblico. La tortura è sempre un delitto proprio di funzionari dello Stato. Giulio Regeni è stato torturato e ammazzato da chi ha agito in nome e per conto di qualcun altro, a sua volta espressione del potere pubblico. Non sappiamo materialmente i nomi e cognomi di esecutori e mandanti, ma conosciamo con

certezza il contesto del crimine. Esso è oramai un fatto storico acclarato e non più contestato neanche dagli egiziani, dopo i loro numerosi tentativi di depistaggi e di far finire l'inchiesta in una palude investigativa. L'assenza di cooperazione da parte egiziana nella ricerca delle prove e nel raggiungimento della verità processuale è esso stesso un fatto politico che a sua volta supporta la verità storica. Alla luce di queste premesse vanno distinte le azioni politiche da intraprendere da quelle giudiziarie. Mentre queste ultime sono necessariamente vincolate al raggiungimento della verità processuale e richiedono inevitabilmente il supporto investigativo egiziano, i rapporti tra i Governi ben possono prescindere dalla verità processuale e invece affidarsi alla verità storica, ossia che Giulio è stato torturato e assassinato da chi agiva in nome e per conto dello Stato egiziano.

Se dunque è storicamente determinato che Giulio Regeni è stato torturato a morte e che le autorità di quel Paese fino ad oggi non hanno aiutato i giudici italiani nella ricerca della verità, allora l'Italia dovrebbe farne un caso politico internazionale aprendo un conflitto duro contro l'Egitto davanti alle Nazioni Unite. In particolare, è giunto il momento che l'Italia attivi la procedura di inchiesta di cui al Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966, ratificato sia dall'Italia che dall'Egitto, che ne è dunque vincolato formalmente. L'Italia non deve limitarsi a questo ma deve formalmente

rivolgersi anche al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura avviando il procedimento di cui all'articolo 20. Anche in questo caso l'Egitto ha ratificato il Trattato e si è conseguenzialmente vincolato a sottoporsi a un'investigazione internazionale. Un giorno, infine, prendendo atto che in Egitto non si arriverà probabilmente in tempi ragionevoli a un processo e a una sentenza rispettosa della verità storica, così come è avvenuto in altre vicende riguardanti violazioni sistematiche dei diritti umani, si dovrà iniziare a pensare a un processo da svolgersi in Italia che sottoponga a giudizio tutti coloro che hanno depistato le indagini, occultato la verità o comunque materialmente impedito che essa fosse raggiunta.

10 marzo 2020. Dopo le violenze, no a un ritorno al passato

Le morti assurde nel carcere di Modena, le evasioni, le devastazioni in giro per gli istituti lasceranno un segno tragico nella storia penitenziaria italiana e comunque determineranno un ulteriore peggioramento della vita dentro le prigioni. Molte sezioni carcerarie messe a ferro e fuoco dalle proteste sono da ieri inutilizzabili e i detenuti saranno trasferiti in luoghi lontani ed evidentemente più affollati rispetto a prima. Forte è il rischio che si torni indietro a un passato di ozio forzato in celle strapiene. Questa è dunque la premessa: stop alla

violenza sulle cose e sulle persone. Ci rivolgiamo, però, anche a tutta la comunità penitenziaria perché non lasci soli chi è già solo e disperato. In un frangente storico nel quale tutta l'Italia è nel panico a causa di un virus infingardo, l'imposizione di restrizioni ai rapporti tra i detenuti con il mondo esterno (volontari, familiari, associazioni) decisa dall'amministrazione penitenziaria per motivi di salute pubblica ha determinato quanto abbiamo sentito e visto in giro nell'Italia delle galere. Va immediatamente fermato il circolo vizioso della violenza che ha colpito le carceri italiane. Ci appelliamo a tutta la popolazione detenuta perché non partecipi ad alcuna forma di protesta violenta. La violenza non è mai giustificabile. Avevamo pochi giorni addietro indirizzato una richiesta alle autorità governative italiane affinché compensassero i colloqui visivi negati ai detenuti con i loro cari assicurando loro una telefonata al giorno. L'ansia che sta colpendo gli italiani liberi, inevitabilmente avrebbe colpito, nelle forme più esasperate, anche i detenuti, una parte dei quali, va ricordato per chi non lo sapesse o fingesse di non saperlo, non è costituito da persone in doppio petto o capi mafia, bensì da giovani o meno giovani con problemi di dipendenza determinata dall'uso di sostanze psicotrope oppure in stato di grave sofferenza psichica. Il virus non deve entrare nelle galere. Ogni misura sanitaria a tutela dei detenuti deve essere spiegata. I direttori, gli agenti, gli educatori, i cappellani, i medici devono

andare nelle sezioni e con pazienza dialogare con i detenuti illustrando le misure che si stanno prendendo eccezionalmente in tutto il Paese e non solo negli istituti penitenziari. Va recuperato un rapporto di fiducia senza il quale nessuna comunità, di persone libere o prigioniere, funziona. A ogni detenuto va assicurata una telefonata al giorno per poter dire ai propri cari 'sto bene' e per poter sentire dalla loro voce che anch'essi stanno bene. Non vi sono ostacoli tecnici alla realizzazione di tale proposta. Basta passare dai reparti con un telefono e consentire le chiamate ai numeri già in passato autorizzati. Meglio ancora se si usi whatsapp in modo che i detenuti possano vedere in faccia i loro cari. Il decreto-legge dell'8 marzo in tema di coronavirus consente questa modalità di comunicazione, nonché deroghe al regime oggi vigente in materia di telefonate che prevede un massimo di dieci minuti a settimana. Inoltre, sempre a legislazione vigente, vanno protette tutte le persone detenute vulnerabili. Gli ultrasessantenni, i malati cardiopatici, coloro che sono affetti da diabete, gli immunodepressi devono poter continuare a scontare la pena in detenzione domiciliare. Bisogna evitare che restino in un luogo potenzialmente patogeno. Tutto ciò può essere deciso dalla magistratura di sorveglianza a legislazione vigente. Inoltre, dal direttore del carcere e dai suoi collaboratori, possono arrivare proposte per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in forma straordinaria a tutti

coloro che sono nelle condizioni normative per accedervi. Ci appelliamo alla magistratura di sorveglianza perché non si tiri indietro. Non è il momento. Ovviamente, decisivo è il ruolo dello staff penitenziario. Vanno assunti educatori, mediatori, medici, infermieri per affrontare questa fase drammatica. Dalle ceneri di queste giornate tragiche di morte e violenza ci opporremo a ogni ipotesi di ritorno a un passato fatto di sole sbarre, ozio e chiusura. Sarebbe l'esito ingiusto di giornate tragiche.

25 aprile 2020. E se nelle carceri oggi cantassero *Bella Ciao*?

Imprigionati, stremati, torturati nelle carceri del regime fascista. Le memorie partigiane costituiscono un affresco tragico della vita in galera. «Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto», scriveva Piero Calamandrei nel 1949. «A pensarci bene, credo che, per quanto si voglia trasformare e perfezionare il carcere, non lo si può modificare in modo sostanziale», gli replicava Altiero Spinelli, che scontò ben 10 anni nelle carceri di Lucca, Viterbo e Civitavecchia. La pena è afflizione. La galera non ha nessun legame con la rieducazione. Sono fermamente convinto dell'inutilità del carcere, come è organizzato attualmente. Non corregge il colpevole, ma lo avvilito e a lungo andare lo stronca fisicamente, oltre che moralmente», scriveva Michele Giua, chimico, appartenente a Giustizia e Libertà,

condannato a 15 anni di carcere, di cui ne espìò oltre la metà. Dissidenti e partigiani hanno vissuto in carcere a fianco ai detenuti comuni, mai guardandoli dall'alto verso il basso. «Già, la galera è fatta per i cristiani ma troppe volte questi ci stanno alla maniera delle bestie», affermava Giancarlo Pajetta, che ha trascorso 12 anni e 6 mesi nelle carceri per minorenni di Torino, Roma e Forlì e in quelle per adulti di Bologna, Roma, Civitavecchia e Sulmona. Un vero esperto di galere italiane. «La galera è galera», è la tipica espressione auto-assolutoria di chi interpreta l'istituzione penitenziaria con un cinismo intollerabile. Quello stesso cinismo che Vittorio Foa, condannato nel 1936 a 15 anni di reclusione e liberato nel 1943, riassunse nel descrivere il direttore del carcere di Civitavecchia: «Era una gelida canaglia». Secondo Lucio Lombardo Radice, matematico che scontò circa due anni di prigionia tra il 1940 e il 1942: «La deformazione carceraria arriva, necessariamente, fino all'assurdo, nell'agente di custodia». Il carcere, nella sua innaturale essenza dolorosa, è più forte dell'umanità dei custodi. «La Custodia non tollera l'allegrezza, specialmente collettiva, dei condannati. I detenuti li si vorrebbe rassegnati e tristi», scriveva Francesco Fancello, tra i fondatori del Partito sardo d'azione, che scontò 5 anni nelle carceri di Viterbo, Civitavecchia e Roma. Fortunatamente, nelle carceri c'è stato un processo di democratizzazione che ha reso molti direttori e poliziotti capaci di

resistere a chi chiedeva loro di far marcire i detenuti in galera. La vita dei custoditi è nelle mani dei loro custodi, e da questi dipende il loro destino. «Mi accompagnarono fino a Foggia un appuntato e un carabiniere... Cominciammo male fino dal primo momento; mi misero le manette così strette che mi fecero subito male. Io tacqui sopportando il dolore iniziale ben deciso a sopportare in silenzio: in nessun caso e per nessuna ragione avrei domandato di allentarmele. Dovevo risparmiare quell'umiliazione». così Giulio Turchi, comunista sovversivo, scrisse in un meraviglioso diario d'amore alla sua moglie Emma, dopo dieci anni di carcere fascista, mentre due guardie lo stavano accompagnando al confino. La repressione fascista era un *mix* di violenze, abusi, segregazione, tortura. Alcuni resistevano alle torture, altri no. Così Adele Bei, sette anni e mezzo di carcere, più due e mezzo di confino: «I continui interrogatori, le botte, gli strilli, gli insulti che durarono dieci giorni nei sotterranei della Questura di Roma, a nulla valsero. A verbale fu trascritto “La sottoscritta non intende dare spiegazioni sul suo operato”». Luciano Bolis fu torturato per lunghi quindici giorni a Genova nel 1945 nelle carceri fasciste. La tortura tornerà tragicamente a Genova nel luglio del 2001. «Come convenuto, il capitano “Pietrino” Loretelli diede però l'ordine agli artificieri» e così saltò il ponte della Badia per rendere difficile il transito ai tedeschi lungo la

Sassoferrato-Scheggia. Sono state vite lunghe, quelle partigiane, come quella di Woner Lisardi, morto sul finire del 2018. Mentre suo padre scappava dal carcere fascista, lui a 19 anni diventò partigiano e così ricordava il suo 25 aprile 1945: «Tutta la piazza, unita in un moto di fraternità solidale e di grato ricordo delle nostre imprese e di tutti i morti che c'erano stati, si trovò a cantare *Bella Ciao*. Fu uno dei momenti più belli della mia vita». Sarebbe bello se anche dalle prigioni italiane si sentisse oggi cantare *Bella Ciao*, inno della libertà e della liberazione.

24 luglio 2020. Tortura e spirito di corpo, i nostri orrori

La tortura esiste, e fortunatamente da qualche anno vi è anche un reato che la punisce. I fatti di Piacenza e Torino ci dicono tanto di una sottocultura diffusa fondata su tre pilastri: spirito di corpo, violenza e corruzione morale. Quanto accaduto nella caserma dei Carabinieri a Piacenza e nel carcere di Torino evidenzia anche un altro Stato che indaga, persegue, e speriamo giudichi, senza farsi condizionare da divise e stellette. La tortura non è questione che riguarda il terzo mondo incivile o il solo Egitto, nelle cui mani è ancora il nostro Patrick Zaky. La tortura riguarda anche noi, la nostra democrazia, le nostre istituzioni e le nostre forze dell'ordine. Ben lo sapevano coloro che alla fine degli anni '80 del secolo

scorso proposero la nascita di un Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Nessun Paese è indenne dal rischio di essere luogo di maltrattamenti e violenze istituzionali.

A Piacenza, come a Torino, pare ci siano state forme di copertura o di omissione da parte di chi aveva responsabilità di direzione e di comando. Ugualmente era accaduto nelle violenze di Genova 2001, nelle torture di Asti 2004, così come scrissero i giudici nelle sentenze che aprirono le porte alle condanne europee. Il depistaggio è stato drammatico nel caso Cucchi. Vedremo come procederanno le inchieste. La tortura si nutre di spirito di corpo, reticenze e silenzi, nonché di quell'incondizionato sostegno politico che alberga nella teoria impropria delle mele marce. Colui che tortura può essere definito una mela marcia solo se è isolato nel suo contesto (a Piacenza le indagini ci parlano però di un'intera caserma che usava violenze e commetteva crimini), se i superiori lo fanno sentire una scheggia impazzita, se viene emarginato e non esaltato in caserma, se i sindacati e le forze politiche prendono le distanze, se lo Stato si costituisce parte civile. Se ciò non accade vi è una responsabilità di sistema. Le carriere nelle forze di Polizia non si devono fondare sul numero di arresti, perché ciò induce al falso, alla corruzione. Chiunque lavora nelle forze dell'ordine ha un compito essenziale, ossia essere promotore di diritti e di giustizia. Il suo lavoro non va misurato in controlli, fermi, uso di manette.

I poliziotti, i Carabinieri e la Polizia Penitenziaria non hanno bisogno di *taser*, come i sindacati aizzati da alcuni politici ritengono erroneamente, ma di gratificazione. Non hanno bisogno di un Salvini che indossa le loro felpe per eccitare il loro spirito di corpo, ma di essere immersi in una cultura della legalità e della non-violenza. A Piacenza spirito di corpo e violenza si sono pericolosamente frammiste anche a una più generica attività criminale che ci ha riportato nei film di Polizia americani dove c'è sempre qualcuno corrotto. Corruzione e tortura fanno parte dello stesso campo semantico, si rafforzano l'un l'altra, sono raramente scollegate. Nelle intercettazioni abbiamo sentito come fosse diffusa una cultura della violenza, rivendicata con un machismo insopportabile. Non è facile sradicarla. Tre anni fa è stata approvata la legge che ha introdotto la tortura nel nostro codice penale, scatenando la protesta nel nome dell'impunità di chi indossa una divisa. C'è chi ancora nel dibattito pubblico – politici di destra e sindacati autonomi di Polizia – ne chiede l'abrogazione. Da qualche mese i pubblici ministeri e i giudici evocano la tortura nelle inchieste, la chiamano per nome. Solo così si riducono i rischi dello spirito di corpo.

29 giugno 2021. Un manuale di etnografia carceraria

Torture, lesioni, depistaggio, falso. Non è questo un sommario dei fatti accaduti a Genova nel 2001 ma è il cuore dell'inchiesta sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 in pieno *lockdown*. Il provvedimento con cui la procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha eseguito ben 52 misure cautelari nei confronti di altrettanti appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria e funzionari dell'amministrazione costituisce un manuale di etnografia carceraria. Il primo elemento è la pianificazione della rappresaglia. Dalle conversazioni via *Whatsapp* avvenute tra gli agenti, tratte dagli smartphone sequestrati all'indomani dei fatti, emerge chiara la voglia di vendicarsi per le proteste inscenate dai detenuti nei giorni precedenti. La vendetta si consuma sempre con un'azione spettacolare di forza e violenza. L'operazione a Santa Maria Capua Vetere, che viene giustificata con l'esigenza di fare una perquisizione straordinaria alla ricerca di armi improprie, è condotta da centinaia di agenti quando oramai in carcere non c'era più tensione. Il secondo elemento è la certezza dell'impunità. Nonostante nell'ultimo anno ci siano state ben due condanne per tortura nelle prigioni di Ferrara e San Gimignano, nonostante le condanne europee per quanto accaduto a Genova nel 2001, nonostante la condanna nei confronti dei carabinieri che hanno ucciso Stefano Cucchi, si continuano a pianificare azioni di

rappresaglia illegale senza temere le reazioni dei superiori gerarchici. È come se ci fosse una certezza di impunità. In qualche modo conta l'assenza di un messaggio universale e inequivocabile di inaccettabilità etica della tortura. D'altronde, a commento dell'inchiesta, esponenti di alcune forze politiche hanno affermato che andrebbe cancellata la legge che prevede il delitto di tortura. Dunque, non andrebbe eliminata la tortura ma la legge che la proibisce. Negare la violenza significa fare il gioco dei violenti. Nessun paese è esente dal rischio di tortura. Lo abbiamo visto a Genova vent'anni fa. Lo stiamo vedendo a Santa Maria Capua Vetere oggi. Il terzo elemento è lo spirito di corpo. Negli atti di indagine si intravede come, a vari livelli, si sia cercato di manipolare le prove, depistare le indagini fino a cercare di modificare i contenuti della video-sorveglianza. Una parte delle misure cautelari riguarda chi, nel nome dello spirito di corpo, ha provato a coprire le violenze e le torture, così come accadde nella famosa conferenza stampa post-Diaz o all'indomani della morte di Stefano Cucchi. Lo spirito di corpo è l'ostacolo maggiore per chi lotta – a livello giudiziario, sociale e culturale – contro la tortura. Contribuirebbe a sradicarlo la decisione del ministero della Giustizia di costituirsi parte civile nel processo che si andrà ad aprire nei prossimi mesi. Lo Stato è leso nella propria immagine da chi fa uso arbitrario di violenza. Infine, il quarto elemento è il linguaggio. Il detenuto è

considerato, finanche nelle parole, come un animale. Nelle conversazioni si parla di vitelli e bestiame. Nello slang carcerario resiste la parola «camosci» per chiamare i detenuti. D'altronde c'è chi a livello istituzionale ha usato l'espressione «marcire in galera» che poco si adatta a esseri umani. Ci vuole una rivoluzione di igiene nel linguaggio, affinché esso sia costituzionalmente orientato. Il linguaggio non è solo forma. Il linguaggio, in contesti chiusi come le galere, è performativo.

1° luglio 2021. Quella brutalità dice che la tortura è sempre di sistema

Non c'è attenuante che regga: lo stress, le proteste dei giorni precedenti, il virus. Quella che abbiamo visto è una pratica pianificata di violenza machista di massa che coinvolge decine e decine di poliziotti. Le immagini interne al carcere di Santa Maria Capua Vetere parlano chiaro. Tutti abbiamo potuto vedere le violenze gratuite e brutali commesse da agenti di Polizia Penitenziaria su qualunque detenuto gli passasse sottomano, finanche se su sedia a rotelle. È stata una rappresaglia indiscriminata, illegale, disumana che non ammette alcuna giustificazione. Non c'è attenuante che regga: lo stress, le proteste dei giorni precedenti, il virus. Quella che abbiamo visto è una pratica pianificata di violenza machista di massa che coinvolge decine e decine di poliziotti. È qualcosa che ci porta dentro

l'antropologia della pena e della tortura. Ogni difesa acritica del loro comportamento è inammissibile in uno Stato costituzionale di diritto. Ogni sottovalutazione o tentativo di circoscriverne la portata non aiuta a riportare il sistema penitenziario nell'arco della legalità. In quel video non abbiamo visto mele marce al lavoro. Erano troppo numerosi i responsabili delle violenze e non si intravedevano mele sane che provavano a riportare i colleghi alla ragionevolezza. Questo non significa che le mele sane non vi siano. Sono fortunatamente tante, lavorano in silenzio, non vomitano odio sui social, non si fanno condizionare da chi innesca alle forze di polizia russe o brasiliane, non fanno carriera quanto meriterebbero. La quantità di poliziotti coinvolti ci porta però dentro valutazioni di tipo sistemico. Dunque, in attesa del processo penale, proviamo a definire alcune vie di uscita da questo meccanismo di auto-esaltazione. In primo luogo, vorremmo che le più alte cariche dello Stato dicano un no secco e senza eccezioni alla tortura e alla violenza istituzionale, preannunciando non solo un'indagine rapida amministrativa interna che porti a sanzioni disciplinari ma anche la volontà di costituirsi parte civile nel futuro procedimento penale. I provvedimenti del D.A.P. di sospensione degli agenti coinvolti vanno in questa direzione. Così come le parole inequivoche della ministra della Giustizia Marta Cartabia che ha parlato di "tradimento della Costituzione" nonché "di oltraggio alla

dignità della persona dei detenuti”. In secondo luogo, vorremmo che l’organizzazione penitenziaria rimetta al centro figure professionali quali educatori, assistenti sociali, animatori, mediatori, psicologi e che si riapra dappertutto il carcere alla società esterna. C’è chi per motivi economici avrebbe voluto cooptare gli educatori nel corpo di Polizia. Un errore di visione che avrebbe cambiato la fisionomia del carcere, a scapito della trasparenza e delle finalità costituzionali. Ogni occhio che arriva da fuori le mura è una forma di prevenzione dalla tentazione di maltrattamenti. Il direttore di carcere deve essere inequivocabilmente messo al vertice della gerarchia interna, senza cedere alle pressioni corporative delle organizzazioni sindacali autonome di Polizia penitenziaria. I sindacati confederali devono essere un’avanguardia democratica e mai cedere alla competizione securitaria con quelli che chiedono più *taser* per tutti. È necessario che si adottino linee guida nazionali su come gestire situazioni di rischio, affidandosi anche a una formazione interdisciplinare e interprofessionale. La video-sorveglianza deve coprire tutte le aree del carcere, anche quelle oscure, come le scale o le sezioni di isolamento. I medici non devono mai sentirsi costretti dentro rapporti di tipo gerarchico con chi ha funzioni di controllo. Devono essere messi nelle condizioni di visitare in libertà e riservatezza le persone che hanno subito violenza. Infine, vorremmo che vi fosse una visione

costituzionale e condivisa della pena. La Costituzione non va tollerata, elusa, ridicolizzata. La Costituzione va rispettata, applicata. Sarebbe un gran bel segnale se all’indomani dell’inchiesta di Santa Maria Capua Vetere fosse adottato un nuovo regolamento di vita penitenziaria (il precedente è del 2000) ispirato ai principi di responsabilità, integrazione, normalità e rispetto della dignità umana.

6 febbraio 2022. Va a processo la tortura, ora si adegui il D.A.P.

Antigone è stata ammessa parte civile nei procedimenti penali per i fatti di tortura avvenuti nelle carceri di Torino e Santa Maria Capua Vetere. Saranno parte del processo anche il garante nazionale e quelli territoriali. Il Ministero della Giustizia è chiamato a risponderne civilmente. Dal 2017, anno di approvazione della legge, possiamo citare la parola tortura, oltre che nei convegni, anche nei tribunali. E la stanno usando anche pubblici ministeri e giudici. Noi non ci rallegriamo per la decisione di essere parte in procedimenti penali per tortura. Ben preferiremmo osservare un sistema penitenziario che non avesse involuzioni criminali. È però nostro dovere morale e giuridico lottare per la giustizia, laddove ci giungano segnalazioni di violenze brutali, tortura e maltrattamenti. La lotta contro la tortura è anche lotta per la legalità costituzionale e internazionale. Di questo

devono essere consapevoli tutti gli attori del sistema: poliziotti, sindacati, direttori, dirigenti a qualunque livello, ma anche politici di ogni schieramento. Non diteci che la tortura è questione di mele marce. Estrapolo un paio delle tantissime accuse presenti negli atti processuali che riguardano ben oltre un centinaio di agenti di Polizia penitenziaria. Carcere di Torino, 2017: «Lo portavano in una stanza, lo costringevano a spogliarsi integralmente e, quindi, indossando i guanti, lo colpivano con violenti schiaffi e pugni al capo, all'addome e al volto». Carcere di Santa Maria Capua Vetere, 2020: «Lo aggredivano con schiaffi al volto, pugni e calci, gli sputavano addosso e lo insultavano, con espressioni del tipo sei un napoletano di merda». Un carcere del nord, uno del sud, dinamiche interne differenti, in un caso sottocultura penitenziaria in un altro caso vendetta machista, assenza di voci contrarie e di mele sane, fatti avvenuti prima e durante la pandemia. Con ciò nessuno vuole dire che questa è la prassi penitenziaria. Non lo è. Affermarlo significherebbe non tenere conto della complessità e della qualità di tantissimi operatori penitenziari che si affannano a garantire una pena legale e dignitosa. Ma è indubbio che la violenza, anche nelle sue forme più gravi, non è qualcosa di cui sorprendersi. Chi si sorprende fa il gioco dell'impunità. Mentre partono due processi per tortura ricordiamo che il Presidente Mattarella ha ricordato il dramma delle carceri nel suo discorso di

inizio mandato, che la ministra Cartabia insieme al Premier Draghi sono andati a Santa Maria Capua Vetere per affermare il loro *"nunca mas"* alla tortura, che sono a disposizione della Ministra le significative proposte di innovazione del regolamento penitenziario della Commissione Ruotolo. A breve sarà nominato un nuovo capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sarebbe importante che fosse una personalità (non necessariamente un magistrato e non necessariamente uomo) che intervenga a gamba tesa rispetto alle responsabilità di sistema e alle corporazioni che hanno consentito quanto accaduto a Torino o a Santa Maria Capua Vetere. Ci vuole chi lavori a costruire una comune visione costituzionale della pena dove non ci sia più spazio per chi pratica la tortura, per chi la legittima e per chi la copre.

26 luglio 2022. Parte l'attacco alla legge sulla tortura

«Difendiamo chi ci difende». Così si è espressa nel 2018 Giorgia Meloni sui social proponendo di cancellare l'attuale legge sulla tortura in quanto impedirebbe alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro. Ancora più esplicito Edmondo Cirielli, Questore della Camera per FdI e autore di quella infausta legge sulla recidiva che produsse a partire dal 2006 eccessi di sovraffollamento carcerario: «Cancelleremo questa orribile norma sul piano giuridico che

criminalizza e discrimina le Forze dell'Ordine». E lo dichiarò, non a caso, dopo il rinvio a giudizio di cinque agenti della Polizia Penitenziaria accusati di tortura nei confronti di un detenuto di nazionalità straniera nel carcere di San Gimignano. Il tutto mentre Matteo Salvini li andava a incontrare fuori dal carcere toscano, definendo l'incontro interessante e commovente. Nel 2022, in un Paese solidamente democratico, dunque, c'è chi ritiene che si debba empatizzare con i presunti torturatori e non con i torturati. Giusto per capire cosa rischia il nostro ordinamento giuridico, sempre FdI ha proposto, addirittura, una modifica dell'articolo 27 della Costituzione aggiungendo il seguente periodo: «La legge garantisce che l'esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini». Altro che funzione rieducativa della pena. Dunque, se mai la coalizione di destra dovesse vincere con maggioranza ampia, ci si deve attendere che metta mano a quella norma scritta da personalità straordinarie della storia italiana che avevano vissuto l'onta e il terrore delle carceri fasciste. Sarebbe una rottura drammatica che ci porrebbe fuori dalla legalità internazionale e dalla storia del pensiero giuridico liberale, nel nome di un populismo penale dai contorni pericolosi. La sicurezza è tornata, in modo truffaldino, a essere al centro della campagna elettorale.

Non è la prima volta. Non sarà l'ultima. Ne siamo tristemente abituati. L'errore tragico sarebbe quello di inseguire la destra su questo terreno, essendo un falso problema, oltre che scivoloso e pieno di insidie. Chiunque si collochi dentro la cultura liberale, democratica, progressista deve fondare le analisi di politica criminale sui numeri, sulle statistiche e non sui giochi emotivi. Non esiste un'emergenza sicurezza nel nostro Paese e chi lo dice afferma il falso. Gli omicidi, unico delitto che non ammette cifre oscure, sono stati 303 nel 2021 ed erano 314 nel 2019, quando il Ministro degli Interni era Matteo Salvini. I dati del Ministero dicono che nel 2021, in confronto al 2019 (quando lui governava), c'è stato un calo significativo degli indici di delittuosità di oltre il 12%. Sono aumentati solo i femminicidi e le truffe online. E a Milano, presa di mira dalla Ferragni per la poca sicurezza in città, nel 2016 avevamo 123 rapine ogni 100 mila abitanti contro le 78,3 del 2021. Chiunque abbia a cuore la sicurezza delle città diffidi da chi fonda scelte di politica criminale prescindendo da analisi serie. Sarebbe incredibile se ancora ci fosse qualcuno che si fa imbrogliare da ricette facili che parlano alla pancia delle persone. Meglio sarebbe usare anima e cervello. Qualche giorno fa ero a Pontremoli in un istituto penitenziario minorile femminile. Poliziotte molto brave ci hanno raccontato le storie di alcune ragazzine accusate di essere parte di una *baby gang*. Storie emblematiche di

fallimenti educativi. Educare, non punire: questa è sicurezza e non le chiacchiere da social. Su questo bisogna investire risorse umane, sociali ed economiche.

25 febbraio 2023. Pestaggio nel carcere di Ivrea, un passo verso il processo

Questa volta non potremmo chiamarla tortura in un'aula di tribunale. I fatti accaduti nel carcere di Ivrea risalgono infatti a un periodo – 2015 e 2016 – in cui non vi era nel Codice penale alcuna norma che proibisse esplicitamente la tortura, così come il diritto internazionale imponeva da decenni e Cesare Beccaria suggeriva dal lontano 1764. Il crimine di tortura fu introdotto nel Codice penale solo nel 2017. In sintesi, si tratterebbe di pestaggi commessi da un gruppo di poliziotti penitenziari. Sarebbe stata usata a tal fine una cella 'liscia' collocata nel reparto isolamento dell'istituto. Il medico, sempre secondo gli investigatori, pare fosse presente durante le violenze, o comunque a conoscenza dei fatti, e non si sarebbe attivato in alcun modo. Successivamente, plausibilmente allo scopo di preconstituirsì delle prove a discolpa del proprio operato, sarebbe stata prodotta una documentazione falsa: le lesioni del detenuto sarebbero il frutto di una caduta accidentale. Ricostruzioni artefatte, come in tanti altri episodi, come nel caso di Stefano Cucchi. Dopo le segnalazioni di Antigone e dei

Garanti territoriali, sia il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.) che il Garante Nazionale si recarono in visita al carcere di Ivrea. Quest'ultimo confermò la presenza di una cella liscia presente all'interno della sezione di isolamento che risultava essere stata usata per finalità di contenimento. Il C.T.P. chiese spiegazioni al governo italiano a proposito di non poche segnalazioni di maltrattamenti che sarebbero avvenute nel carcere piemontese. Ieri, dopo tanti anni, è stato fatto un passo verso il rinvio a giudizio di ben ventotto operatori penitenziari. La quasi totalità è composta da agenti. Perché è passato tanto tempo? Negli anni successivi alle denunce, in mancanza di indagini e di fronte a due richieste di archiviazione, ci fu, tra le altre, anche l'opposizione di Antigone alla definitiva chiusura del procedimento. Fortunatamente il Procuratore generale presso la Procura di Torino accolse la richiesta di avocazione delle indagini. A settembre scorso furono notificati i primi avvisi di garanzia e oggi un altro step di questa interminabile giudizio è stato costruito. I P.M. chiedono che si proceda per lesioni e falso. Ovviamente il rischio di prescrizione è dietro i cancelli del carcere. Corre, e dunque, devono anche correre i giudici per arrivare a sentenza. Quattro considerazioni a margine di questa storia triste di violenza che la rendono paradigmatica. 1) Ogniqualvolta vi è un episodio di violenza c'è qualcuno che falsifica gli atti o prova a manipolare la verità.

Per questo le direzioni delle carceri e i medici dovrebbero avere massima cura nella gestione dei registri interni. 2) Sarebbe necessario prevedere in ogni Procura un nucleo di agenti specializzato nelle violenze commesse da esponenti delle forze dell'ordine, così come fece la procura napoletana ai tempi in cui a capo vi era l'attuale Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. In questo modo si eviterebbero quelle inerzie probabilmente date dalla colleganza professionale 3) I reparti più a rischio di violenze sono quelli dove viene praticato l'isolamento che è, a sua volta, una pratica fortemente lesiva dei diritti fondamentali. Le celle lisce, si spera, siano per sempre un ricordo del passato. 4) Le violenze vengono dissuase e represses anche grazie alle videocamere. Ad Ivrea allora non c'erano. In altri casi e in altri processi (si pensi Monza o santa Maria Capua Vetere) invece le immagini sono state determinanti. Sarebbe auspicabile che siano operative dappertutto e abbiano memoria lunga.

25 marzo 2023. L'abolizione del reato di tortura sarebbe un triste primato

Sembra quasi fatto apposta. Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.) che aveva visitato l'Italia circa un anno fa, FdI presenta una proposta di legge per abrogare il reato di

tortura. Era il 1992 quando ci fu la prima visita ispettiva in Italia di un Comitato di cui pochi conoscevano funzioni, potenzialità, forza. Non era ovvio, e non lo è ancora, vedere esperti di altri paesi entrare in carceri, caserme, commissariati, ospedali psichiatrici, centri di detenzione per migranti senza dover elemosinare un'autorizzazione ministeriale. Il C.P.T. è un organismo del Consiglio d'Europa dotato di poteri ispettivi in un campo, quello penale e carcerario, dove gli Stati hanno sempre rivendicato la loro sovranità assoluta. La sovranità assoluta è però sempre fonte di violazioni di diritti fondamentali come ci hanno insegnato nella storia Kant, Kelsen, Einstein, Freud, Spinelli e, infine, Ferrajoli con la sua proposta di una Costituente per la terra. Mi soffermo solo su tre tra le osservazioni conclusive del C.P.T. rivolte alle autorità italiane, dopo avere visitato, tra i tanti luoghi, le carceri di Roma Regina Coeli, Monza, Torino Lorusso e Cotugno, Milano San Vittore: 1) con il ritorno al normale funzionamento del sistema giudiziario, la popolazione carceraria ha iniziato ad aumentare di nuovo e, al momento della visita, ammontava effettivamente al 114% della capacità ufficiale di 50.863 posti. Il C.P.T. ribadisce che affrontare il problema del sovraffollamento richiede una strategia più ampia per assicurare che la detenzione sia veramente la misura di ultima istanza) La delegazione del C.P.T. ha ricevuto denunce di maltrattamento di detenuti da parte del

personale di Polizia penitenziaria in ciascuno degli istituti visitati. Tuttavia, la vasta maggioranza delle persone incontrate nelle carceri visitate ha affermato che il personale di sorveglianza ha tenuto un comportamento corretto nei loro confronti. 3) In relazione alle misure restrittive e ai regimi di isolamento, il C.P.T. chiede una serie di interventi, tra cui: l'abolizione della misura di confinamento solitario imposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 72 del Codice penale, noto come isolamento diurno; il riesame della misura di segregazione secondo l'Articolo 32 del Regolamento di esecuzione dell' Ordinamento penitenziario per assicurare che le decisioni riguardanti la collocazione e il rinnovo della misura siano pienamente motivate, che sia in atto un ricorso a un organismo indipendente e che sia offerto un programma di attività personalizzate; il riesame della gestione dei detenuti sottoposti al regime "41-bis", in linea con le raccomandazioni di lunga data del C.P.T. Dunque, si chiede allo Stato di ridurre la pressione numerica della popolazione detenuta, ossia di diversificare il sistema sanzionatorio e di puntare su misure non detentive. Dal governo, però, arrivano brutti segnali in questa direzione. Si pensi alla norma sui *rave parties* o alla stucchevole decisione populista di affossare il disegno di legge sulle detenute madri. Si rammenta come la violenza dei poliziotti è stata denunciata in tutti gli istituti visitati e allo stesso modo come ciò riguardi una

minoranza dello *staff* penitenziario. E sempre di ieri la notizia che la procura di Biella ha sospeso 23 agenti della polizia penitenziaria per le torture avvenute nell'agosto del 2022. Si parla di botte, violenze fisiche e psicologiche, uso di nastro adesivo per contenere i detenuti nonostante non fosse previsto dalle norme, clima di sopraffazione. Dunque, il rischio di essere sottoposti a tortura e maltrattamenti esiste. Chiudere gli occhi significa non rendere servizio alla giustizia e ai tanti agenti che si muovono nel solco della legalità. Infine, si chiede di ridurre tutte le forme di isolamento penitenziario, pratica devastante dal punto di vista psico-fisico. L'isolamento è sempre l'anticamera del dolore nonché della degradazione fisica e mentale. In particolare, con forza viene ribadito come andrebbe abrogato l'articolo 72 del Codice penale che prevede l'isolamento diurno fino a tre anni per i pluri-ergastolani. Una misura senza senso, violenta, afflittiva, irraguardosa delle norme internazionali, illiberale e dunque tipica della cultura fascista che permea di sé il codice Rocco. Rispetto a tutto questo la risposta delle autorità italiane si muove sul filo della burocrazia e non evoca proposte di riforma. E ieri arriva la proposta del partito di Giorgia Meloni. Anziché impegnarsi per abolire la tortura preannuncia la cancellazione del delitto. Non si è mai visto un paese democratico che abroga il crimine di tortura. Sarebbe un triste, tragico primato. Siamo al XIX rapporto di Antigone sulle condizioni di

detenzione in Italia. Il primo risaliva al cambio di millennio e fu la straordinaria visione di un grande magistrato, Sandro Margara, che si trovava a capo del D.A.P. a quel tempo, a consentirci di svolgere il nostro lavoro di osservazione delle carceri.

31 maggio 2023. Tortura, il divieto che fa democrazia

Di «stanchezza penitenziaria» scriveva Salvatore Mannuzzu, che introdusse il nostro primo rapporto. Esso si titolava «Il carcere trasparente». Eravamo nel lontano 2000. Mannuzzu stigmatizzava una retorica che non si trasformava mai in riforma e trasformazione sociale. Il carcere è un grande pachiderma difficile da spostare in avanti. Per riuscirci è necessaria tanta pazienza. Forte, tra gli operatori, è la stanchezza penitenziaria. Ci sono magistrati, direttori, comandanti, poliziotti, educatori, assistenti sociali, psicologi, medici, infermieri, mediatori culturali, volontari, insegnanti che sono chiusi dentro una routine che stanca, che scandalizza, che si ripete in modo grigio. Molti di loro sono persone eccezionali che “instancabilmente”, anche nei periodi più difficili dell’era repubblicana, hanno continuato a dirigersi verso un’idea di pena che non sia mera sofferenza o pura afflizione. E c’è chi, come è avvenuto nel carcere di Bari, ha avuto la forza e il coraggio di denunciare le violenze nei confronti dei detenuti di cui era venuto a conoscenza. Il

carcere è una enorme questione antropologica. I numeri drammatici che sono raccontati nel rapporto di Antigone non sono freddi numeri. A loro corrispondono nomi, storie, biografie, successi, delusioni, fallimenti, morti, figli, genitori, amori, tragedie. Se non capiamo che a ogni numero corrisponde una persona, non sarà mai possibile spostare l’asse della pena fuori dai confini di un’idea di carcerazione intesa come vendetta. Il sistema penale è fortemente selettivo. La questione carceraria è anche una questione di classi subalterne e di esclusione sociale. Negli istituti penitenziari troviamo un altissimo numero di persone povere, con problemi di dipendenza, affette da disagio psichico, sole, provenienti da Paesi lontani. Il carcere è infine è anche una questione democratica. La tortura è stata considerata un crimine in Italia a partire dal 2017. Ci sono voluti 29 anni per adeguarsi agli obblighi provenienti dal diritto internazionale. Nel frattempo, ci sono state le torture acclarate al G8 di Genova, nel carcere di Asti, le morti di giovani ragazzi come Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi, le condanne della Corte Europea dei Diritti Umani. Dallo scorso novembre pende alla Camera dei Deputati una proposta di FdI che vorrebbe abrogare il delitto di tortura. In questo modo si metterebbero a rischio i processi in corso, a partire da quello per le brutalità commesse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. In modo cauto anche esponenti del Governo hanno ribadito la

necessità di mettere mano al delitto di tortura. Si legge, tra l'altro, nella relazione introduttiva della proposta di FdI: «Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe, inoltre, disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro». È questa una motivazione che atterrisce. I poliziotti hanno bisogno di gratificazione sociale, turni di lavoro dignitosi, rispetto, prospettive di carriera. Non di mani libere. In questo modo si schiaffeggiano moralmente tutti coloro che indossano una divisa e si muovono nel solco della legalità.

7 giugno 2023. Verona è tortura. Ora il Governo non tocchi il reato

Ci sono due buone notizie nell'inchiesta veronese a proposito delle violenze brutali commesse nella Questura locale. La prima è che ci sono poliziotti i quali, nel solco della legalità e del mandato loro assegnato dalla Costituzione, hanno indagato sui loro colleghi, presunti torturatori. La seconda buona notizia è che ancora possiamo ascoltare la parola tortura nelle stanze dei nostri tribunali. Sono trascorsi alcuni mesi da quando Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per cancellare il reato di tortura dal nostro Codice penale, dove era stato introdotto solo nel 2017, dopo decenni di gravi

inadempienze. Fortunatamente la discussione parlamentare non è ancora iniziata. Il reato non è stato ancora cancellato e non è stato neanche modificato, così come auspicato da membri del Governo. Avremmo voluto dare una terza buona notizia. Purtroppo, però, questa non si è avverata. Avremmo voluto scrivere che Giorgia Meloni, contraddicendo sue vecchie dichiarazioni, si fosse assunta l'impegno a non mettere in discussione quella che è una legge di civiltà. Avremmo voluto sentire parole nette contro tortura e razzismo, rassicurando tutti coloro che sono preoccupati da un ritorno alla pre-modernità giuridica. Avremmo voluto sentire parole di ricordo di quei «patrioti» che sono stati torturati nelle carceri fasciste e che hanno contribuito a scrivere l'articolo 13 della nostra Costituzione. Queste parole non le abbiamo invece sentite. C'è chi a destra ha evocato la presunzione di innocenza a proposito degli agenti sottoposti a misura cautelare per le violenze odiose di cui sono accusati. È questo un principio sacrosanto che dovrebbe sempre informare il nostro sistema giudiziario. Dovrebbe però valere sempre: per i ricchi e per i poveri; per gli italiani ma anche per gli stranieri. Oggi, non di rado, è un principio che funziona a velocità differente, così negando un altro principio che nelle aule di giustizia trova difficile attuazione, ossia che la legge è uguale per tutti. Dunque, neanche i fatti di Verona hanno smosso le coscienze di chi vorrebbe

depenalizzare la tortura, così mandando all'aria processi in corso come quelli per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. È di qualche giorno fa la notizia che uno dei detenuti che ha testimoniato al processo si sarebbe tolto la vita dandosi fuoco nell'istituto penitenziario di Pescara. Quelli per tortura sono processi difficili, perché richiedono che si rompa lo spirito di corpo, che costituisce la vera e propria malattia degli apparati di sicurezza. Per questo siamo grati a chi a Verona, indagando sui propri colleghi, e non sarà stato facile neanche dal punto di vista umano, ha infranto un modello corporativo distorto che fa male alla democrazia. La tortura è un crimine contro l'umanità. Papa Francesco, che ha dedicato il mese di giugno alla lotta contro la tortura, lo ha definito il crimine dei potenti, al pari della corruzione. Tortura e corruzione fanno parte dello stesso campo semantico. Eppure, c'è chi vorrebbe depenalizzare la prima, dopo avere invece criminalizzato i *rave parties* e aperto all'ipotesi della qualificazione della gestazione per altri come crimine universale. Il tutto nel nome di un diritto penale allo stesso tempo etico ed immorale. Chiunque abbia voce deve manifestare la propria indignazione verso chi vorrebbe lasciare impuniti i torturatori.

27 settembre 2023. Tortura di Stato a San Gimignano

«Quanto emerso corrisponde ad un ripugnante e disinvolto esercizio di violenta disumanità e di ostentato disprezzo nei confronti di una persona detenuta, praticato per giunta in assenza del benché minimo indice o cenno di atteggiamento violento o aggressivo da parte di quella persona». La sentenza che ha portato il Tribunale di Siena a condannare per tortura cinque agenti penitenziari del carcere di San Gimignano, infliggendo pene dai cinque anni e dieci mesi sino ai sei anni e sei mesi di reclusione è di quelle che andrebbero lette nelle scuole, nelle università e nei luoghi di formazione delle forze dell'ordine, sia per la sua lucidità, chiarezza e puntualità che per costituire un vero e proprio manuale di scienza giuridica e antropologia carceraria. I fatti risalgono all'11 ottobre 2018 quando, utilizzando le stesse parole dei giudici senesi, «è stata posta in essere, da parte di una squadra composta da quindici agenti, assistenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di San Gimignano, una spedizione punitiva ai danni di un detenuto straniero» al «solo scopo» di «esibire manifestazioni di dominio e in funzione di supposta deterrenza rispetto a comportamenti scorretti e mal tollerati, a guisa di aberrante e perversa forma di pedagogia carceraria». La forza e unicità della sentenza, che nelle sue argomentazioni di stretto diritto costituirà un precedente significativo da cui sarà difficile scostarsi, risiede tanto nella descrizione di dinamiche

distorte e violente di vita carceraria quanto nella chiarificazione ermeneutica di tutti gli elementi costitutivi del delitto di tortura, così come definito dal Parlamento nel 2017 quando si arrivò finalmente alla sua codificazione dopo decenni di inadempienza normativa. Nella sentenza, infatti, si ricorda (e spero ne facciano tesoro tutti coloro che a destra vorrebbero cancellare il delitto di tortura dopo avere invece criminalizzato i rave) come esistano obblighi di natura internazionale e costituzionale. Le parole hanno sempre un senso nella linguistica costituzionale. All'articolo 13 della Costituzione, a proposito della violenza verso persone private della libertà, il verbo punire è utilizzato, scrivono i giudici, «con una perentorietà del tutto ignota ad altre parti della Carta fondamentale, ossia nella tipica forma modale espressiva dell'obbligo». Dunque, nel definire i confini del delitto di tortura i giudici devono tenere conto sia della normativa internazionale (che prende forza in base agli articoli 10 e 117 della Costituzione) che di quella costituzionale. Punire i torturatori di Stato non è mai facile. Nella sentenza si descrivono episodi di «gratuita violenza fisica e di abuso della forza, di brutale sopraffazione e di inumano sopruso». La ricostruzione dei fatti in questo caso è avvenuta grazie a una serie di circostanze favorevoli di tipo probatorio. C'è stata la concorrente disponibilità di lettere di denuncia da parte di detenuti, di immagini video riprese dalle telecamere di sezione, di

denunce coraggiose e circostanziate di alcuni operatori dell'area educativa, della messa a disposizione di informazioni importanti da parte del Garante Nazionale, della serietà nel condurre le indagini da parte dei nuclei investigativi della stessa Polizia Penitenziaria, della trascrizione di intercettazioni degli imputati dal contenuto inequivocabile (imputato che si riferisce così alla moglie: «A me mi dispiace solo di una cosa: che a quello non l'ho scassato sano sano»). A San Gimignano, come spesso accade, non si è trattato dell'eccesso di un singolo agente. «Alle ore 15.20 circa sono venuti nella cella di isolamento dove sono ubicato due ispettori e una ventina di agenti di polizia penitenziaria inveendomi contro dicendomi infame, pezzo di merda, pedofilo, venduto ecc. Inoltre, sono stato colpito da un capoposto che puzzava di alcol attraverso lo spioncino con un pugno in fronte, dopo sono entrati in cella e mi hanno preso a calci e pugni e molti di loro facevano puzza di alcol». I giudici ricordano come «in tutte le lettere, poi, come teatro delle riferite violenze, aggressioni e minacce viene sempre indicato il medesimo luogo, ossia il reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano». Le sezioni di isolamento penitenziario – usate in tal caso, ricordano i giudici, oltre i limiti prescritti dalla legge – costituiscono il luogo privilegiato delle violenze. Anche per questo Antigone, insieme a *Physicians for Human Rights Israel*, si sta battendo per la sua abolizione su scala

globale. La sentenza senese spiega quali sono le condizioni strutturali entro cui può prendere forma la tortura. Tra queste c'è il regime di isolamento, di fatto e di diritto. I detenuti non devono mai essere sottratti agli sguardi di una sana vita comunitaria.

12 ottobre 2023. Tortura, riformare la legge ora vuol dire affossare i processi

È di due giorni fa la notizia delle accuse di tortura nei confronti di 23 agenti di polizia penitenziaria a Cuneo. Ancora una volta, in alcuni commenti, piuttosto che soffermarsi su quanto accaduto si evoca la necessità di mettere mano alla legge che proibisce la tortura. È come se a seguito di una persona ammazzata si discutesse di abolire il reato di omicidio. Chiunque asseconi, promuova, voti un provvedimento di legge che cancella o modifica l'articolo 613-*bis*, introdotto nel Codice penale nel 2017, si renderà complice di un atto di impunità di massa. Esistono vari disegni di legge pendenti a riguardo e pare sia intenzione del Governo mettere mano alla norma. In premessa va ricordato che la legge contro la tortura fu approvata dopo un'intollerabile attesa di quasi trent'anni. Era il 1988 quando l'Italia si era impegnata a prevedere un reato che punisse i torturatori, ratificando la Convenzione dell'ONU. Per trent'anni, in particolare a destra, c'era chi aveva remato contro la codificazione del

delitto di tortura affermando che non andassero criminalizzate le forze dell'ordine alle quali bisognava lasciare le mani libere. Dal 2017 ad oggi il testo ha dimostrato di avere una ragionevole capacità di impatto. Guardando al mondo carcerario, vi sono state condanne per tortura per violenze avvenute nei confronti di detenuti (come a Ferrara o a San Gimignano), assoluzioni (nel giudizio abbreviato per fatti accaduti nel carcere Torino), rinvii a giudizio (come nel caso delle brutalità commesse a Santa Maria Capua Vetere), riqualificazioni del delitto rispetto alla denuncia iniziale (come per le violenze avvenute nel carcere di Monza). Dunque, il testo è stato interpretato non in modo "punitivo" per gli operatori di Polizia, come alcuni vorrebbero far credere. Non è vero che, guardando allo specifico mondo penitenziario, la Polizia non è nelle condizioni di lavorare serenamente. È falso. La Polizia penitenziaria, al pari delle altre forze dell'ordine, ha tutti gli strumenti normativi per un uso della forza ragionevole e misurato nell'ambito dei limiti previsti dall'Ordinamento Penitenziario e dal Codice penale all'articolo 51 laddove si afferma che l'adempimento del dovere imposto da una norma giuridica esclude la punibilità. Ricordo che quella norma non è stata scritta da un manipolo di attivisti affetti da lassismo, bensì da Alfredo Rocco nel 1930, giurista dichiaratamente fascista. Nell'ipotesi in cui si metta mano alla definizione di tortura presente all'articolo 613-*bis* rischiano di

saltare tutti i procedimenti pendenti e quelli decisi in primo grado. È un attacco al sistema dei diritti umani e alla Costituzione, tra i più gravi che si possano compiere. L'habeas corpus ha nobili e antichi radici. La sua costituzionalizzazione all'articolo 13 della nostra Carta ha un valore immenso viste le torture di cui si macchiarono i fascisti e le loro guardie. L'Italia, se così fosse, si metterebbe fuori dalla legalità e dalla comunità internazionale. Non c'è Paese democratico al mondo che, per salvare un manipolo di poliziotti accusati di tortura, abbia cambiato in corso le regole del gioco mettendo mano al delitto di tortura. Ci appelliamo a tutti i deputati e senatori della Repubblica affinché non si rendano complici di questo misfatto giuridico. Ci appelliamo anche a tutte le autorevoli voci di questo Paese affinché ricordino che la tortura è anche un crimine contro l'umanità e che non è merce di scambio nelle campagne elettorali. Ci appelliamo anche alla gran massa di agenti penitenziari, poliziotti, carabinieri, finanziari che ogni giorno lavorano nel solco della legalità costituzionale: dite anche voi no a chi in vostro nome vuole assicurare impunità a chi ha macchiato di fango la divisa che anche voi indossate.

19 novembre 2023. Il ritorno del carcere fascista

Con il nuovo delitto di rivolta nasce il reato di lesa maestà carceraria. Il governo, a

volto e carte scoperte, ha deciso di stravolgere il modello penitenziario repubblicano e costituzionale, ricollegandosi al regolamento fascista del 1931. Il crimine di rivolta carceraria, così come delineato all'interno del pacchetto sicurezza, sarà un'arma sempre carica di minaccia contro tutta la popolazione detenuta. Qualora dovesse essere approvato così come è stato scritto, cambierà la natura del carcere in modo drammatico e autoritario. Il nuovo articolo 415-*bis* del Codice penale punisce fino a otto anni di carcere: «Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta». La violenza commessa da un detenuto verso un agente di Polizia penitenziaria, che già prima era ampiamente perseguibile, ora è parificata alla resistenza passiva e alla tentata evasione. In sintesi, se tre persone detenute che condividono la stessa cella sovraffollata si rifiutano di obbedire all'ordine di un poliziotto, con modalità nonviolente, scatterà la denuncia per rivolta. Un detenuto, ad esempio entrato in carcere per scontare qualche mese per un furto semplice, ci potrebbe restare per quasi un decennio, senza potere avere accesso ai benefici penitenziari, in quanto la rivolta viene parificata ai delitti di mafia e terrorismo. Ancora più incredibile è l'aver

inserito il tentativo di evasione tra le modalità di realizzazione della rivolta (non riuscita visto che il detenuto ha solo tentato di scappare), alla faccia del principio penalistico del *ne bis in idem*, in base al quale non si può essere puniti due volte e per due delitti diversi a causa della stessa condotta. Nella quotidianità della vita di galera questa norma sarà un'arma di ricatto per indurre alla disciplina e al silenzio una parte dei detenuti che non dovranno mai più dissentire, protestare, opporsi a qualunque ordine carcerario. E chiunque abbia esperienza di vita di galera sa perfettamente quanti ordini irrazionali, talvolta incomprensibili, vengono emanati in un contesto di vita non di rado disumano. È questo l'annichilimento di uomini e donne, così definitivamente esclusi da ogni dimensione di vita autonoma e responsabile. È la trasformazione del detenuto in corpo docile che deve obbedire. Con il delitto di rivolta carceraria, che varrà anche per i migranti reclusi nei C.P.R., è evidente il richiamo alle norme presenti nel regolamento carcerario fascista del 1931 quando si prevedeva che «i detenuti devono passeggiare in buon ordine e devono parlare a voce bassa» o che per «dare spiegazioni alle persone incaricate della sorveglianza i detenuti sono obbligati a parlare a bassa voce» o infine che «sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole scorrette, le domande e i reclami collettivi». Il governo cerca di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale ai sindacati autonomi di

Polizia regalando un uso indiscriminato delle armi, un'idea di superiorità assoluta dei lavoratori in divisa rispetto a qualunque altro lavoratore, la trasformazione del carcere in luogo dove i detenuti, come accadeva nel passato, devono camminare lungo le pareti e a testa bassa. In questo modo a ogni denuncia per tortura seguirà la controdenuncia per rivolta. Neanche Rocco, il Ministro fascista che dette il nome al Codice penale dell'epoca, era arrivato a concepire un reato del genere. Infine, va ricordato che le rivolte carcerarie del 2020 in pieno lockdown si sono concluse con tredici detenuti morti e le brutalità della Polizia penitenziaria sotto processo a Santa Maria Capua Vetere.

30 gennaio 2024. Riportare Ilaria Salis in Italia. Subito

L'arretramento dello Stato di diritto ungherese è da ieri sotto gli occhi di tutti. E a tutti è sbattuto in faccia con quelle immagini di Ilaria Salis ammanettata mani e piedi tra due poliziotti incappucciati e in tuta mimetica. È la più esplicita rappresentazione di sé che potesse fare la giustizia penale ai tempi di Viktor Orbàn. È una iconografia poliziesca da regime. Una fotografia che le autorità ungheresi, per nulla preoccupate della presenza di osservatori esterni e di telecamere, hanno voluto ostentare al mondo per raccontare ciò che a loro dire dovrebbe incutere la giustizia penale: terrore, sfiducia, umiliazione, vergogna. Ciò accade

in un paese dove il potere politico ha cercato negli ultimi anni di minare l'indipendenza della magistratura e dove si è aperta la possibilità per il procuratore generale di interferire nell'autonomia decisionale dei procuratori territoriali. Il rapporto dell'Unione europea sullo stato di diritto in Ungheria del 2022 aveva evidenziato come fosse cambiata l'architettura della magistratura inquirente prevedendo tra magistrati vincoli di subordinazione che odorano di controllo, influenza, ingerenza. Nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis si percepisce qualcosa di così sproporzionato rispetto ai fatti realmente accaduti da evocare l'assenza di un giudizio equilibrato e indipendente. La procura ha formalizzato una richiesta a undici anni di carcere di fronte a lesioni personali lievissime. Qualche graffio o poco più. Pene così alte il codice italiano Rocco di epoca fascista le ha previste nel caso di lesioni consistenti in malattie inguaribili, perdita di un senso o di un arto. Ilaria Salis è da quasi un anno in custodia cautelare in una delle prigioni di Budapest. Ha finora dovuto sopportare condizioni detentive durissime, sia per la materialità delle stesse che per il regime a lei imposto. Un regime, di parziale isolamento, che a noi si riserva a persone di elevatissimo profilo criminale. In un recente documento presentato dall'*Hungarian Helsinki Committee* al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, in occasione della visita ispettiva del marzo 2023 nelle prigioni magiare di cui

ancora non è pubblicato il relativo rapporto, si denuncia come le organizzazioni della società civile non abbiano più possibilità di accedere ai luoghi di detenzione. L'amministrazione penitenziaria ungherese ha rescisso unilateralmente gli accordi di cooperazione con l'*Hungarian Helsinki Committee*. Così le prigioni di quel paese sono tornate all'opacità del regime precedente. Ugualmente sono stati indeboliti tutti i meccanismi istituzionali di controllo delle carceri e delle stazioni di polizia. Di fronte a un caso del genere è obbligo morale e giuridico delle autorità del nostro paese fare tutto il possibile per sottrarre Ilaria Salis a quelle condizioni.

Vanno offerte tutte le rassicurazioni utili a riportare Ilaria in Italia in esecuzione di una misura cautelare non detentiva. Ci dispiace che il Ministro Nordio, durante il *question time* al Senato sul caso Salis, abbia affermato che l'Italia non avrebbe una buona reputazione nel campo della cooperazione giudiziaria in quanto, dopo avere ottenuto l'estradizione di Silvia Baraldini (anno 1999), l'avrebbe poi addirittura bene accolta all'aeroporto e le avrebbe fatto scontare una pena solo parziale. Beh, di quella stagione e di quella storia ricordo i dettagli. Anche lì vi era una pena sproporzionata, assurda: quarantatré anni per un delitto senza spargimento di sangue. Una pena eseguita contro una persona che non stava bene. Fortunatamente in Italia alcuni magistrati sensibili al diritto e ai diritti umani ridussero

le affezioni ingiustamente subite da Silvia Baraldini. Dunque, di quella storia e del comportamento delle autorità politiche e giudiziarie di allora il Ministro della Giustizia dovrebbe essere fiero, da garantista quale si definisce. Infine, qualche giorno fa il Ministro ha negato l'estradiizione in Argentina del sacerdote Franco Reverberi accusato di tortura e omicidio durante il regime fascista di Videla. Ha dichiarato che lo ha fatto in quanto attento alle condizioni di salute del presunto torturatore. Ora gli chiediamo di preoccuparsi delle condizioni di salute psico-fisiche di Ilaria Salis, pregiudicate da una carcerazione inumana e sproporzionata.

22 febbraio 2024. Nordio cede sulla tortura e inventa modifiche tecniche

«Il governo è al lavoro per modificare il reato di tortura adeguandolo ai requisiti previsti dalla convenzione di New York». Sono queste le parole del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il *question time* alla Camera. Il Ministro, nell'annunciare l'ennesimo disegno di legge governativo sui temi della sicurezza, ha affermato che sarebbe un problema solo tecnico e che intende adeguare la normativa italiana a quella ONU, allo scopo di meglio specificare le condotte incriminate e limitare le responsabilità di chi commette atti violenti ai soli casi nei quali vi sarebbe una

intenzionalità specifica. No, Ministro Nordio, la questione non ha nulla di tecnico. Non è qualcosa che ha a che fare con le disquisizioni salottiere di legulei raffinati. La questione è solo ed esclusivamente politica, al limite culturale o umanitaria. Mettere mano oggi al delitto di tortura, la cui approvazione risale non alla notte dei tempi ma al 2017, significa dare un messaggio di impunità a tutti coloro che si nutrono di violenza. Significa dare ragione a chi pensa che le forze dell'ordine necessitano delle mani libere. Significa rispondere alle richieste dei sindacati autonomi di Polizia che hanno sempre criticato la legge in vigore contro la tortura. Significa non tenere conto che la parola tortura ha finalmente fatto ingresso nelle Corti, dalla porta principale. Significa purtroppo non rispettare le vittime di tortura che attendono giustizia da anni. Significa mettere a rischio processi come quello per i pestaggi e le mattanze di Santa Maria Capua Vetere o di Reggio Emilia, dove le immagini hanno mostrato il volto brutale della violenza. Se mai i propositi del Ministro Nordio andassero in porto possiamo immaginare che le difese dei presunti torturatori chiederanno la sospensione dei procedimenti in corso, in primo grado così come in appello, mettendo a rischio decisioni, condanne. In questo modo quella che viene presentata come un tecnicismo, in sostanza è un'anticipazione di possibile impunità. Modificare l'articolo 613-*bis* che proibisce la tortura per adeguarla alle norme

ONU è una truffa delle etichette, tanto più che la destra è stata sempre, sin dal 1998, la più radicale oppositrice alla introduzione del delitto di tortura nel Codice penale, nonostante allora una parte dei leghisti e lo stesso Berlusconi ne erano invece favorevoli. Il Codice penale e le leggi speciali sono pieni di norme scritte male, prive dei requisiti di tassatività e offensività e il Ministro, lo stesso che aveva presentato alle Camere il delitto di *rave party*, preannuncia la modifica proprio del solo delitto di tortura. Un caso? No. È una scelta politica che di tecnico ha ben poco. Una decisione che, va ricordato, mette mano a un crimine contro l'umanità, il crimine dei potenti. Sì, perché la tortura è il crimine dei forti contro i deboli. È l'espressione del potere brutale e cieco di punire, incompatibile con le garanzie dello Stato democratico. In un'Italia dove i diritti umani sembrano essere mal digeriti, in questi ultimi anni dobbiamo ringraziare tutti quei giudici che, usando il loro potere indipendente, hanno portato avanti processi difficili, in alcuni casi arrivando a sentenze esemplari per la loro nitidezza. Le anticipazioni del Ministro Nordio sono dunque estremamente preoccupanti per chi come Antigone e *Amnesty International*, insieme all'allora Garante Mauro Palma, hanno a denti stretti lottato perché nel 2017 quella legge passasse. Chiunque usi la parola garantismo a proposito della decisione politica di stravolgere, a partita in corso, le norme sulla tortura è in mala fede. Il

garantismo non è mai la legge del più forte o quella dei potenti. Il garantismo è la legge del più debole. E il più debole è la persona che è nelle mani dello Stato. Ci appelliamo dunque a tutte le opposizioni, ai media, a chiunque abbia a cuore lo Stato di diritto e i diritti umani affinché esprimano il proprio forte e radicale dissenso rispetto a chi vuole toccare il crimine di tortura. Un crimine che dovrebbe vedere lo Stato in prima linea nel contrastarlo e non essere invece preoccupato nel delimitarne i confini. Vorremmo che il governo si costituisse parte civile nel prossimo procedimento per tortura a Reggio Emilia se ci sarà il rinvio a giudizio. Questo è lo Stato che rappresenta tutti noi, poveri e ricchi, custodi e custoditi. Dunque, Ministro, la scelta non è tecnica. La scelta è tragicamente politica.

23 aprile 2024. Il sistema Beccaria e le parole che Nordio non dice

«Conducevano il detenuto all'interno della stanza, ove un gruppo di sette assistenti (...) lo aggredivano; in particolare lo ammanettavano con le mani dietro alla schiena, così provocandogli la lussazione della spalla, lo colpivano ripetutamente con uno schiaffo, un pugno, più calci di cui uno nelle parti intime che gli procurava l'annebbiamento della vista e gli sputavano addosso»; «...lo prendeva per il collo e lo sbatteva a terra facendolo cadere a faccia in giù; subito dopo i quattro assistenti lo

colpivano, con calci e pugni, mentre il detenuto si trovava a terra e piangeva, fino a farlo sanguinare dalla bocca, procurandogli un ematoma viola all'occhio e uno alla testa». Al Beccaria, secondo la ricostruzione dei giudici nell'ordinanza di custodia cautelare, era normale che un ragazzo fosse picchiato, offeso, torturato. Il sistema, che pare andasse avanti da tempo, è un mix tragico di soprusi, intimidazioni, pestaggi, depistaggi, falsi. Il tutto sempre nella certezza di farla franca. Non funziona, dunque, la retorica delle mele marce. Marcio era il sistema nelle fondamenta che pensava di governare con il terrore un luogo complesso che avrebbe dovuto viceversa essere vocato all'educazione. Va detto, però, che esiste un'altra faccia della medaglia. Esiste anche un altro Stato: che si indigna, che denuncia, che rischia e si espone per assicurare giustizia. Una filiera di qualità fatta di operatori, psicologi, ma anche del garante di Milano e di un consigliere comunale che hanno portato il caso all'attenzione dei giudici. L'altro Stato è anche quello di altri poliziotti penitenziari (quelli del Nucleo investigativo centrale) che hanno portato avanti l'inchiesta contro i loro colleghi, rompendo la coltre dello spirito di corpo, nonché dei giudici. Ovviamente ci auguriamo che, se si dovesse arrivare a processo, insieme a noi di Antigone, che chiederemo di essere ammessi come parte civile, ci sia anche il governo. E che quest'ultimo riponga nel cassetto ogni

intenzione di modificare o abrogare la legge contro la tortura. Cesare Beccaria si sta rivoltando nella tomba. Produce rabbia vedere il suo nome accostato a una storia di tortura contro un gruppo di ragazzi molto giovani. Il filosofo milanese nel 1764 aveva teorizzato l'abolizione della tortura definendola «una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni». Nel suo nome ci attendiamo una parola da parte del Ministro Nordio contro la tortura e contro i presunti torturatori, nonché le scuse a quei poveri ragazzi a nome dello Stato.

11 maggio 2024. Stop all'isolamento, anticamera della tortura

«Uno di questi apriva la cella di isolamento e diceva a S.M. di entrare; poiché S.M, temendo di essere picchiato, non voleva entrare, uno degli agenti lo colpiva con un calcio da dietro e lo faceva rovinare a terra, battendo la testa; a questo punto tutti gli agenti lo colpivano con calci e pugni...». E così via. Questo accadeva, secondo la ricostruzione dei giudici milanesi, alle porte della cella di isolamento dell'istituto penale per minori Beccaria di Milano. L'isolamento in carcere fa male. Ha effetti devastanti dal punto di vista psicologico, fisico e sociale. Tra coloro che si sono tolti la vita nelle carceri italiane, uno su dieci tra il 2023 e il 2024, si è suicidato mentre era stato trascinato in cella di isolamento. Antigone e

Physicians for Human Rights Israel hanno avviato dal 2022 una campagna a livello globale per superare questa pratica carceraria che costituisce il residuo storico di una concezione premoderna della pena. Isolare una persona, anche per periodi non lunghi, significa farle del male, destabilizzarla, intimidirla, terrorizzarla, sottrarla agli sguardi, ai controlli, alle rassicurazioni. Nelle sezioni di isolamento i detenuti vengono lasciati alla mercé dei custodi. Il ragazzino pestato al Beccaria lo sapeva e per questo non voleva entrare nella cella di isolamento, luogo dove le videocamere sono di solito meno presenti e meno funzionanti. Antigone e *Physicians for Human Rights Israel* hanno elaborato linee guida dirette a superare ogni forma di isolamento in carcere a livello internazionale. Tra i primi firmatari non vi sono solo studiosi come Andrew Coyle della *University of London* o attivisti come David C. Fathi, dell'*American Civil Liberties Union*, ma anche alti funzionari delle Nazioni Unite come Juan E. Mendez e dirigenti penitenziari come Rick Raemisch, già a capo delle carceri del Colorado negli USA, oltre ad esperti come i nostri Mauro Palma e Grazia Zuffa. Oggi le regole penitenziarie ONU prevedono che l'isolamento disciplinare non possa superare i 15 giorni. Di tutto questo, e di come superare la pratica dell'isolamento carcerario ne discuteranno esperti internazionali e italiani lunedì 13 maggio all'università Roma Tre, presso il dipartimento di Giurisprudenza. Anche in

Italia l'isolamento è ampiamente ammesso nella legislazione interna. Si può subire l'isolamento disciplinare sino a 15 giorni nel caso di infrazioni disciplinari. Si può essere posti in isolamento giudiziario dai magistrati nella fase della custodia cautelare allo scopo dichiarato di evitare che gli arrestati possano preconstituire tesi difensive. E poi c'è l'obbrobrio giuridico dell'isolamento diurno previsto all'articolo 72 del Codice penale del 1930 (dunque, un codice dichiaratamente fascista) che prevede l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni come pena vera e propria nel caso dei pluri-ergastolani. Nel caso dell'isolamento diurno ci attendiamo che un giudice sollevi la questione davanti alla Corte costituzionale affinché lo si cancelli dall'ordinamento giuridico. L'isolamento come pena è palesemente violativo dell'articolo 27 della Costituzione in base al quale le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e «devono tendere alla rieducazione del condannato». Non si vede come l'isolamento possa mai avere questo nobile scopo. Bisogna avere il coraggio di bandire del tutto l'isolamento dalle carceri (ad eccezione di quello precauzionale sanitario purché motivato da evidenti ragioni epidemiche), nel nome di un'idea di pena che non trasformi il detenuto in un oggetto da poter maltrattare, punire, vessare. Anche nei casi più difficili di detenuti problematici, violenti verso se stessi o gli altri, o con problemi comportamentali, esiste sempre un'altra via per superare il momento di crisi.

Al detenuto isolato resta addosso un senso di ingiustizia e sofferenza che non lo abbandonerà mai, come i loro racconti, una volta liberi, testimoniano. Governare una struttura con la disciplina e l'isolamento è antipedagogico, esito di una cultura irriflessa di tipo autoritario. Nei primi mesi dell'anno in corso in Italia ci sono stati ben 668 episodi di isolamento disciplinare, a cui si aggiungono 15 casi di isolamento giudiziario, disposti dalla magistratura per esigenze cautelari. Sono dunque circa 700 i detenuti messi in isolamento, più o meno l'1% della popolazione reclusa. Numeri assurdi, segno della mancanza di una capacità trattamentale diversa. In attesa che l'isolamento sia del tutto cancellato dalle carceri italiane, sarebbe necessario che chiunque vada in visita in un istituto di pena (parlamentari, consiglieri regionali, garanti a tutti i livelli) parta dalle sezioni di isolamento per osservare e denunciare in quali condizioni i detenuti là posti sono lasciati vivere, e qualche volta purtroppo, anche morire.



LA CRIMINALIZZAZIONE DELLA TORTURA NEL MONDO

*Sofia Antonelli**

Abstract

On 10 December 1984, the United Nations General Assembly adopted the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (UNCAT), the principal instrument for combating torture worldwide. In Article 4, the Convention stipulates that each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. According to the most widespread interpretation, this provision results in a call for an autonomous criminal offence that incorporates, as far as possible, the definition of torture provided in Article 1 of the Convention itself. Forty years after its adoption, 173 countries are Parties to the Convention, but not all of them have introduced an offence of torture into their legal systems. This article aims to provide a brief description of the path of criminalisation of torture, starting with the origin of the prohibition, and then describing where and how the crime of torture was introduced and the effects of this introduction.

Keywords: prohibition of torture; United Nations Convention against torture; crime of torture.

1. Il divieto di tortura

* Sofia Antonelli ha conseguito un Master in “Diritto penitenziario e Costituzione” presso l’Università Roma Tre. Dal 2020 è ricercatrice presso l’Associazione Antigone e coordinatrice dell’ufficio del Difensore Civico.

Sin dalla sua nascita, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato la tortura come una delle più brutali violazioni della dignità umana e, in quanto tale, come uno dei principali fenomeni da combattere nella ricostruzione del mondo postbellico. Nella sua delineazione, il diritto a non subire tortura e altri maltrattamenti venne sin da subito ricompreso dalle Nazioni Unite nel nucleo centrale dei diritti fondamentali, richiedenti particolare ed assoluta protezione (Kälin, W., 1998; OHCHR, 2002).

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, madre di tutti i successivi strumenti in materia di diritti umani, tra un lungo elenco di diritti concepiti come richiedenti massima protezione, all'articolo 5 prevede il divieto assoluto di tortura, affermando che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Le stesse parole verranno riprese due anni dopo nell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, primo strumento vincolante a vietare esplicitamente la tortura. Il divieto di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sarà da quel momento in poi incluso in tutti i successivi strumenti in materia di diritti umani, a livello internazionale e regionale.

A partire dagli anni Sessanta, il generale divieto negativo di tortura inizia ad essere accompagnato dal diritto positivo ad essere trattati umanamente, nel rispetto della dignità intrinseca della persona umana. Tale formulazione viene adottata per la prima volta nel 1966 dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (*International Covenant on Civil and Political Rights* - ICCPR), che conferisce al divieto di tortura sancito dalla Dichiarazione universale uno *status* giuridicamente vincolante a livello internazionale. Oltre a prevedere il diritto negativo di non essere torturati, sancito dall'articolo 7, l'ICCPR introduce all'articolo 10 il diritto positivo di tutte le persone private della libertà di essere trattate con umanità. Lo stesso approccio viene adottato a livello regionale dalla Convenzione americana sui diritti umani del 1969 e dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981 che includono, entrambe all'articolo 5, sia il diritto negativo che quello positivo¹.

Nell'ambito del diritto internazionale umanitario, ossia la branca del diritto internazionale che si applica in caso di conflitto armato, il divieto di tortura e di trattamenti inumani è incluso nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977. Ad esempio,

¹ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 16 dicembre 1966, articoli 7 e 10; Organization of American State, *American Convention on Human Rights*, San José, 22 novembre 1969, articolo 5; Organization of African Unity, *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Nairobi, 27 giugno 1981, articolo 5.

L'articolo 3, comune alle quattro Convenzioni, include il divieto di tortura, di supplizi e di altri trattamenti crudeli nell'elenco delle norme minime che ogni parte coinvolta in un conflitto armato, anche di carattere non internazionale, deve rispettare². La Seconda Convenzione di Ginevra vieta espressamente la tortura, includendola tra una serie di pratiche contro la vita e la persona, tra le quali il divieto di uccidere, sterminare, compiere esperimenti e negare cure mediche³. La Terza Convenzione di Ginevra obbliga gli Stati parte a trattare umanamente i prigionieri di guerra dei conflitti armati internazionali, mentre la Quarta Convenzione proibisce la tortura dei civili in tempo di guerra⁴. Infine, l'articolo 75 del Protocollo I proibisce «la tortura di ogni tipo, sia fisica che mentale [...] in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, sia essa commessa da civili o da agenti militari». Come si evince, ancora non esisteva una definizione di tortura, tanto che essa veniva spesso accostata ad altre gravi violazioni,

perpetrate a danno dell'integrità fisica e psichica della persona (Trione F., 2006).

La presenza di un – seppur generico – divieto di tortura all'interno di un gran numero di strumenti internazionali e la convinzione della sua assoluta necessità, hanno fatto sì che nel tempo esso acquistasse lo status di norma di *jus cogens*, *i.e.* vincolante per tutti i membri della comunità internazionale e inderogabile in ogni circostanza (Valenti S., 2008; Surlan T., 2017). Sin dalla sua prima codificazione, iniziò gradualmente a delinearsi un diffuso consenso sulla natura perentoria del divieto di tortura, data la sua forte correlazione con la salvaguardia della dignità umana, il suo inserimento in numerosi trattati internazionali e l'ampia partecipazione della comunità internazionale ad ognuno di essi, in adempimento dei requisiti dell'*opinio juris ac necessitatis* e della *diuturnitas*⁵.

Lo status di *jus cogens* del divieto di tortura è stato confermato in diverse

² L'articolo sancisce che “Sono e rimangono vietate [...], le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi [...]”. Si riferisce a tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano depresso le armi; le persone messe fuori combattimento dalla malattia, dalle ferite, dalla detenzione o da qualsiasi altra causa. L'art. 3 specifica che devono essere trattate in ogni circostanza con umanità, senza alcuna distinzione basata sul sesso, sulla razza, la religione, il censo, etc.

³ Articolo 12 della Seconda Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, Ginevra, 12 agosto 1949.

⁴ Articoli 13 e 14 della Terza Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949; articoli 27 e 32 della Quarta Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949.

⁵ Per *diuturnitas* si intende la reiterazione di un determinato comportamento da parte di una collettività. L'*opinio juris ac necessitatis* è, invece, la convinzione diffusa che quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma giuridicamente obbligatorio.

occasioni anche dalla giurisprudenza internazionale. Nel 1998, nel caso *Prosecutor v. Anto Furundzija*, il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha sostenuto la natura consuetudinaria della norma, affermando espressamente che la «proibizione della tortura è una norma perentoria o di *jus cogens* e che quindi ha effetti sia a livello interstatale che individuale»⁶. La stessa conclusione è stata condivisa dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) nel caso *Belgio v. Senegal* del 2012, durante il quale la CIG ha chiaramente sottolineato la natura perentoria del divieto di tortura in quanto «fondato su una diffusa prassi internazionale e sull'*opinio juris* degli Stati» e perché «compare in numerosi strumenti internazionali di applicazione universale ed è stato introdotto nel diritto interno di quasi tutti gli Stati»⁷.

Nell'ambito del diritto penale internazionale, la tortura viene inclusa tra i crimini contro l'umanità, ossia quegli atti che consistono in violenze e abusi contro la popolazione civile, o parte di essa, gravi al punto di suscitare generale riprovazione,

come se perpetrate a danno dell'intera umanità. Come per i crimini di guerra e di genocidio, l'autore di crimini contro l'umanità può essere giudicato non solo da una giurisdizione penale nazionale, ma anche da appositi tribunali internazionali. È il caso di quanto avvenuto nel Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, istituito nel 1993, e nel Tribunale Penale internazionale per il Ruanda, istituito nel 1994⁸. Gli statuti di entrambi i tribunali annoverano la tortura tra i crimini contro l'umanità, rispettivamente all'articolo 3 lettera f) e all'articolo 5 lettera f), senza però fornirne una definizione. Essa sarà invece inclusa, qualche anno più tardi, nello Statuto di Roma che, nel 1998, istituisce la Corte Penale Internazionale, prima giurisdizione internazionale di carattere permanente con il mandato di giudicare individui responsabili dei più gravi crimini di rilevanza internazionale⁹. L'articolo 7 dello Statuto di Roma include la tortura tra i crimini contro l'umanità, sostenendo – al secondo comma – che «per “tortura” si intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si

⁶ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *Prosecutor v. Anto Furundzija*, 10 dicembre 1998, paragrafi 155-157.

⁷ International Court of Justice, *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, Judgement del 20 luglio 2012, paragrafo 99.

⁸ Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia fu istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 827 del 25 maggio 1993. Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda fu istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 955 dell'8 novembre 1994. Si tratta in entrambi i casi di tribunali *ad hoc* di carattere temporaneo.

⁹ Lo Statuto di Roma viene adottato il 17 luglio 1998 ed entra in vigore il 1° luglio 2002, dopo la sessantesima ratifica. Sarà poi successivamente modificato nel 2010.

abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime o che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati».

2. La lotta contro la tortura

2.1 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT)

Dalla seconda metà degli anni Settanta, l'ampia diffusione di pratiche di tortura, in particolar modo nei regimi sudamericani, ha spinto la comunità internazionale a dotarsi di strumenti specifici, dedicati esclusivamente a proibire e prevenire tali abusi. Nasce così la

Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT), adottata il 10 dicembre 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite¹⁰. In aggiunta, l'anno seguente, viene istituito un ulteriore strumento, uno *Special Rapporteur* incaricato di esaminare questioni relative alla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, il cui mandato si estende anche a quegli Stati che non sono membri della Convenzione¹¹.

Il 26 giugno del 1987, con la ratifica del ventesimo Stato membro, la Convenzione ONU entra in vigore, diventando strumento principe per la lotta alla tortura in tutto il mondo¹². Lo stesso giorno segna l'avvio delle attività del Comitato contro la tortura (*Committee against torture – CAT*), organismo composto da esperti indipendenti incaricati di monitorare

¹⁰ United Nations General Assembly, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, A/RES/39/46, 10 dicembre 1984. La Convenzione arrivò al termine di un percorso intrapreso dalle Nazioni Unite un decennio prima con la *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (“*Torture Declaration*”), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1975 (risoluzione 3452). Danielus H., *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 2008.

¹¹ Con la risoluzione 1985/33, la Commissione ONU per i diritti umani decide di nominare uno *Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*. Si tratta di un esperto incaricato di esaminare questioni relative alla tortura e altri maltrattamenti. Dal 1985, il mandato è stato rinnovato regolarmente ed esteso a 3 anni, da ultimo con la risoluzione 52/7 del Consiglio dei diritti umani nell'aprile 2023. Il mandato dello *Special Rapporteur* copre tutti i Paesi, indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia ratificato o meno la Convenzione ONU. L'incarico prevede tre attività principali: 1) trasmettere appelli urgenti agli Stati in merito a persone segnalate come a rischio di tortura, nonché comunicazioni su presunti casi di tortura avvenuti in passato; 2) intraprendere visite di *fact-checking* nei Paesi; 3) presentare al Consiglio dei diritti umani e all'Assemblea generale relazioni annuali sulla sua attività.

¹² Non a caso la data del 26 giugno verrà scelta, anni dopo, per celebrare la Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura.

la corretta applicazione della Convenzione tramite l'esame di rapporti periodici trasmessi dagli Stati membri.

A quasi quarant'anni dalla sua adozione, la Convenzione ONU conta oggi 173 Paesi membri. Gli Stati che l'hanno solo firmata ma non ratificata sono quattro (Brunei Darussalam, Haiti, India, Palau), mentre gli Stati neanche firmatari sono venti. Tra questi, vi è l'Iran, la Corea del Nord, alcuni paesi africani, come la Tanzania e lo Zimbabwe, alcuni paesi del sud-est asiatico, tra cui la Malaysia e il Myanmar, e alcuni paesi del centro America, come la Jamaica¹³.

Per gli Stati che ne fanno parte, la Convenzione prevede diversi obblighi. Il primo consiste nel divieto assoluto di tortura, così come definita nell'articolo 1 della Convenzione stessa¹⁴. Tale definizione identifica la tortura principalmente sulla base

di quattro elementi costitutivi: l'inflizione di una grave sofferenza fisica o psichica; la volontarietà del comportamento; l'obiettivo dell'atto; e che la condotta sia messa in essere da – o con il coinvolgimento di – un pubblico ufficiale. Ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 1, questa definizione non pregiudica alcuna disposizione più ampia contenuta in altri strumenti giuridici internazionali, regionali o nazionali¹⁵. Gli Stati parte sono quindi liberi di decidere la definizione specifica di tortura da introdurre nel proprio diritto interno che, tuttavia, deve includere almeno gli elementi sanciti dall'articolo 1. L'obiettivo principale della Convenzione, infatti, non è quello di imporre un'unica definizione di tortura, ma piuttosto di spingere tutti gli Stati membri ad adottare gli strumenti necessari per combattere gli abusi all'interno del proprio sistema nazionale (Surlan T., 2017). Per dare

¹³ OHCHR, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, [Status of Ratification](https://indicators.ohchr.org/). <https://indicators.ohchr.org/>. L'Italia ha ratificato la Convenzione UNCAT nel 1988 (Legge N. 498 del 3 novembre 1988).

¹⁴ Articolo 1 della UNCAT «il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate».

¹⁵ Ad esempio, la Convenzione interamericana per prevenire e punire la tortura fornisce all'articolo 2 una definizione di tortura più ampia di quella della Convenzione ONU. Innanzitutto, non richiede la gravità del dolore o della sofferenza inflitta; poi, in relazione ai fini della tortura, conclude l'elenco specifico degli scopi con il più inclusivo “per qualsiasi altro scopo”; infine, include il riferimento ai metodi “intesi a cancellare la personalità della vittima o a diminuire le sue capacità fisiche o mentali”, indipendentemente dalla loro capacità di causare dolore o sofferenza.

attuazione a tale divieto, la Convenzione prevede che ogni Stato adotti misure efficaci per contrastare gli atti di tortura. Nello specifico, l'articolo 2 sostiene che ogni Stato debba prendere «provvedimenti di natura legislativa, amministrativa, giudiziaria ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione». Il secondo e il terzo comma ribadiscono la natura assoluta del divieto, a cui non si può venir meno in nessun caso. La tortura non può essere giustificata né da circostanze eccezionali, come guerre o instabilità politiche interne (art. 2, comma 2) né dal fatto che l'azione criminosa sia frutto dell'attuazione di un ordine imposto da un superiore o da un'autorità pubblica (art. 2, comma 3). Questo articolo esprime lo status di *jus cogens* del divieto, ribadendone la perentoria inderogabilità. La Convenzione disciplina poi come ogni Stato membro si deve comportare con cittadini di altre nazionalità presenti nel suo territorio nel caso in cui essi siano potenziali vittime di torture nel proprio Paese d'origine e nel caso in cui invece siano accusati di aver commesso atti di tortura.

Nella prima ipotesi, la Convenzione sostiene, all'articolo 3, il divieto di estradizione di una persona verso un altro Paese qualora vi siano fondate ragioni per ritenere che in tale Paese essa rischi di essere sottoposta a tortura. Si tratta di un'applicazione del cosiddetto principio del *non-refoulement*, che consiste nel divieto generale, in capo agli Stati, di respingere un cittadino straniero verso uno Stato dove questo può essere oggetto di maltrattamenti¹⁶. Nella seconda ipotesi, la Convenzione stabilisce chiaramente, agli articoli 5, 6, 7, 8, che gli Stati contraenti sono obbligati a perseguire o estradare chiunque sia accusato di aver commesso tortura. Essa rientra infatti nella lista di crimini su cui vige il principio di giurisdizione universale¹⁷, ossia i reati che la comunità internazionale riconosce gravi al punto da obbligare tutti gli Stati a perseguire gli autori, anche se questi non sono cittadini di quello Stato e anche se il reato è stato commesso altrove. Questo concetto è strettamente legato allo status di *jus cogens* riconosciuto al divieto di tortura.

Per dare attuazione al divieto di tortura, l'articolo 4 della Convenzione richiede ad ogni Stato membro di includere

¹⁶ Il principio di *non-refoulement* (o non respingimento) è contenuto per la prima volta nella Convenzione relativa allo status internazionale dei rifugiati del 1933. Nel tempo è stato esteso ad ogni forma di trasferimento forzato. Tale principio costituisce parte fondamentale del diritto internazionale consuetudinario.

¹⁷ Il fondamento convenzionale per l'affermazione della giurisdizione universale è stato introdotto per la prima volta dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime di guerra in relazione a quelle violazioni delle Convenzioni definite come gravi violazioni. La Convenzione contro la tortura inserisce tale crimine nell'obbligo di giurisdizione universale. La Convenzione internazionale del 2006 per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate richiede agli Stati di adottare misure per esercitare la giurisdizione universale sul reato di sparizione forzata quando il presunto autore del reato è presente sul loro territorio.

all'interno del proprio ordinamento giuridico il reato di tortura. Questa disposizione rende la Convenzione delle Nazioni Unite la fonte internazionale più esplicita e dettagliata dietro l'obbligo di criminalizzazione della tortura a livello globale. Nonostante non vengano forniti ulteriori indicazioni sulla forma che il reato debba assumere, il Comitato contro la tortura ha sempre interpretato tale disposizione come richiesta di prevedere una norma penale autonoma, distinta da altri reati generici o dalla configurazione di mera aggravante. A supporto di questa interpretazione, vi è l'intero impianto della Convenzione la quale, in ogni suo aspetto, chiede agli Stati parte di eliminare qualsiasi ostacolo e di agire affinché le pratiche di tortura siano vietate e, ove si verificano, debitamente perseguite. Risulta difficile immaginare il raggiungimento di tale obiettivo senza l'esistenza di un reato specifico che prefiguri chiaramente le fattispecie e le conseguenze da esse derivanti. Questa norma, secondo il Comitato, dovrebbe poi riprendere, il più possibile, la definizione di tortura fornita all'articolo 1 della Convenzione, includendo tutti gli elementi che la compongono. Formulazioni più ampie sono ovviamente accolte positivamente, mentre versioni più ristrette, che escludono alcuni aspetti del reato, possono non garantire una piena

perseguibilità penale delle condotte ad esso ascritte¹⁸.

2.2 Una nuova arma contro la tortura

Nonostante il grande impatto che la Convenzione ONU ha avuto sin dalla sua entrata in vigore nella lotta contro la tortura, secondo numerosi esperti nell'ambito della privazione della libertà, l'impianto creato dalle Nazioni Unite da solo non era sufficiente a contrastare efficacemente l'uso di torture e maltrattamenti, non disponendo degli strumenti necessari ad evitare l'insorgenza di tali abusi. Ancora prima dell'adozione della Convenzione e della creazione del relativo Comitato, alcune organizzazioni internazionali iniziarono pertanto a discutere la possibilità di istituire un sistema diverso, tramite la creazione di un meccanismo volto a prevenire l'utilizzo di pratiche di tortura invece che a reagire successivamente alle violenze già commesse¹⁹. L'idea di tale meccanismo apparì per la prima volta in un articolo intitolato «Una nuova arma contro la tortura», pubblicato a Ginevra nel 1976 dal settimanale *La Vie Protestante*. L'autore dell'articolo era Jean Jaques Gautier, banchiere e filantropo svizzero fondatore del

¹⁸ CAT/C/GC/2: *General comment No. 2 (2007) on the implementation of article 2 by States parties*, 24 gennaio 2008.

¹⁹ Associazione per la prevenzione della tortura (A.P.T.), *Istituto Inter-Americano diritti umani (IHR Optional Protocol to the UN Convention against Torture: Implementation Manual)*, 2010, pp. 15-18.

Comitato svizzero contro la tortura, rinominato in seguito Associazione per la prevenzione della tortura (APT). Ispirata dall'attività di monitoraggio del Comitato Internazionale della Croce Rossa nei campi di detenzione dei prigionieri di guerra, la cosiddetta «Proposta Gautier» auspicava la creazione di un nuovo sistema internazionale di visite non annunciate condotte periodicamente da esperti indipendenti in ogni luogo di privazione della libertà²⁰. Secondo Gautier, solo aprendo le porte dei luoghi di detenzione si sarebbe potuta garantire un'efficace azione contro i maltrattamenti commessi al loro interno, grazie soprattutto al forte effetto deterrente che la sola previsione di tale organismo avrebbe provocato nella perpetuazione delle violazioni. Durante la stesura dell'UNCAT, i sostenitori della Proposta Gautier si resero però conto delle difficoltà che l'introduzione del sistema di visite avrebbe causato nell'approvazione e nella massima adesione alla Convenzione. Si decise così di rimandare la discussione relativa al meccanismo di monitoraggio preventivo a una fase successiva all'entrata in vigore della Convenzione e di inserirne i contenuti in un Protocollo Opzionale (McDermot N., 1980).

Nonostante il temporaneo rinvio della creazione di un sistema di visite a livello internazionale, nel 1987, un anno dopo la morte di Gautier, la sua proposta fu realizzata a livello regionale dal Consiglio d'Europa, tramite l'istituzione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.). La creazione del C.P.T. rappresentò una vera e propria rivoluzione nella lotta contro la tortura. Per la prima volta, gli Stati decisero di aprire i propri luoghi di detenzione ad occhi esterni, consentendo ad esperti indipendenti di esaminare «il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti»²¹. Il C.P.T. fu progettato seguendo un disegno totalmente innovativo, senza precedenti nella storia degli organismi regionali o internazionali, rappresentando il primo esempio di comitato dotato di funzioni preventive e proattive nel campo dei diritti umani (Cassese A., 2009). Il C.P.T. è incaricato di visitare ogni luogo «nel quale vi siano persone private di libertà da un'Autorità pubblica», quindi non solo Istituti penitenziari ma qualsiasi posto dove si verifichi una situazione *de jure* o *de facto* di privazione della libertà²². Ha inoltre accesso

²⁰ Associazione per la prevenzione della tortura (APT), *The "Gautier Proposal"*.

²¹ Consiglio d'Europa, *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*, 26 novembre 1987, articolo 1.

²² Consiglio d'Europa, *Convenzione europea per la prevenzione della tortura*, articolo 2.


a tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo incarico e può intrattenersi, senza testimoni, con le persone private della libertà o con chiunque altro reputi opportuno. Dopo ogni visita, il Comitato redige un rapporto sui fatti osservati durante l'attività monitoraggio e le relative raccomandazioni. Il rapporto viene inviato allo Stato sotto esame che può decidere se pubblicarlo o no, in conformità con i principi di cooperazione confidenzialità permeanti l'intera procedura di monitoraggio.

L'istituzione di un meccanismo preventivo a livello europeo ebbe un forte impatto sulla creazione di un analogo organismo a livello internazionale. Qualche anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, si riaprì così il dibattito per l'adozione di un suo Protocollo Opzionale, volto all'istituzione di un sistema preventivo aperto all'adesione di tutti gli Stati membri della Convenzione. Dopo una negoziazione durata più di dieci anni, caratterizzata da forti scontri e lunghi periodi di stallo, il 18 dicembre 2002 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), entrato in vigore in seguito alla ventesima ratifica nel giugno del 2006. Per gli Stati che lo hanno sottoscritto, l'OPCAT dà vita ad una rete di meccanismi di monitoraggio, pensati per

combattere la tortura in chiave preventiva. Tale rete è costituita centralmente dal Sottocomitato per la prevenzione della tortura (SPT), organismo internazionale composto da esperti imparziali, e, a livello periferico da un Meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) per ogni Paese membro, vera rivoluzione introdotta dal Protocollo. Istituito un meccanismo indipendente in ogni Stato, l'azione di monitoraggio svolta dal Sottocomitato internazionale viene in tal modo portata avanti a livello nazionale da organismi permanenti, operativi sul territorio, in grado di condurre un maggior numero di visite e di intraprendere un costante dialogo con le autorità domestiche, garantendo regolarità e continuità al sistema di prevenzione.

3. Il reato di tortura nel mondo

Dall'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite nel 1987, la criminalizzazione della tortura si è diffusa progressivamente in tutto il mondo. L'effetto che la Convenzione ha avuto su tale



processo è indubbio. Pochi Stati avevano un reato di tortura autonomo prima di entrare a far parte della Convenzione. Tra i Paesi che non ne fanno ancora parte è raro che vi sia una legge che la criminalizzi e, dove la legge c'è, si tratta di reati non in linea con la definizione di tortura prevista all'articolo 1 della Convenzione.

Grafico 1: Diffusione della criminalizzazione della tortura²³.

Nonostante l'enorme impatto che la Convenzione ha avuto sulla criminalizzazione della tortura, non tutti i 173 Paesi che ne fanno parte hanno introdotto nel proprio ordinamento un reato autonomo, non ottemperando dunque con quanto previsto all'articolo 4.

Secondo l'ultimo rapporto della *Special Rapporteur* sulla tortura, pubblicato a marzo 2023, almeno 108 Stati oggi prevedono la tortura come reato esplicito e distinto²⁴. Un numero significativamente inferiore rispetto ai 173 membri della Convenzione delle Nazioni Unite, ma in costante crescita. Secondo la *Special Rapporteur*, emerge comunque una progressiva traiettoria verso l'adozione della

tortura come reato autonomo nella maggior parte dei Paesi del mondo. Nello specifico, stando al rapporto, il reato è presente in almeno 31 Stati dell'Africa, 11 Stati arabi, 11 Stati dell'Asia-Pacifico, 36 Stati membri del Consiglio d'Europa, la Federazione Russa e 18 Stati del continente americano.

Sebbene la maggior parte degli Stati membri della UNCAT criminalizzi la tortura come reato autonomo, non tutte le norme sono però in linea con la definizione di tortura fornita dall'articolo 1 della Convenzione e richiederebbero, secondo la



Fonte: elaborazione sulla base del rapporto della *Special Rapporteur* sulla tortura, marzo 2023

Special Rapporteur, ulteriori modifiche.

Grafico 2: Presenza del reato di tortura nel mondo.

²³ Grafico elaborato da Mark S. Berlin in “Does Criminalizing Torture Deter Police Torture?”, p. 39. Il grafico mostra la percentuale di Stati con leggi sulla tortura disaggregati per stato di ratifica della Convenzione contro la tortura.

²⁴ *Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, “Good practices in national criminalization, investigation, prosecution and sentencing for offenses of torture, and remedies for victims - Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”, A/HRC/52/30, 13 marzo 2023, pp. 9-11. Nel rapporto la *Special Rapporteur* specifica che “sono stati compiuti tutti gli sforzi per garantire che la legislazione a cui si fa riferimento nel rapporto sia aggiornata”. Per questo è utilizzato il termine “almeno 108 Stati”, potendo esserci un margine d'errore in negativo.

Il rapporto racconta inoltre come, oltre alla mancanza di un reato esplicito o di variazioni nella definizione di tortura, le carenze più comuni nei quadri giuridici nazionali comprendano: qualificare la tortura come reato solo se commessa nell'ambito di un crimine contro l'umanità o di un crimine di guerra e non prevedere la tortura al di fuori di questi contesti (Guinea-Bissau, Lesotho e Uruguay); limitare gli attori pubblici che possono essere perseguiti per tali crimini, come gli agenti penitenziari (Ghana); o limitare gli scopi della tortura a contesti particolari, come durante gli interrogatori (Cina, Kuwait e Sudan). Alcuni Paesi hanno escluso la finalità di discriminazione dal reato di tortura (Uganda). Alcuni sistemi continuano a consentire l'eccezione dell'"esecuzione di ordini superiori", che annulla la responsabilità penale individuale²⁵. Alcuni Stati hanno deciso di elencare il tipo di atti che costituiscono tortura in appendici o disposizioni interpretative (Maldive e Uganda). Sebbene tali elenchi possano fornire chiarezza giuridica su ciò che costituisce tortura, non possono mai essere esaustivi. Nel continente americano, a causa della definizione leggermente diversa di tortura contenuta nella Convenzione interamericana per prevenire e punire la tortura, sette Paesi hanno incluso negli elenchi di atti proibiti "metodi volti a

cancellare la personalità della vittima o a diminuirne le capacità, anche se non causano dolore fisico o angoscia mentale" (Cile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Messico, Panama, Perù e Venezuela).

Tra le azioni positive, la *Special Rapporteur* annovera il riferimento esplicito a un ampio elenco di categorie di discriminazione da vietare come motivo di tortura, tra cui l'opinione politica, la razza, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità o altre caratteristiche protette. Come buona prassi, alcuni Stati hanno chiarito che lo stupro e l'abuso sessuale fanno parte di una categoria di atti che equivalgono a tortura, mentre altri Paesi rendono la perpetrazione di stupri o altre violenze sessuali una circostanza aggravante del reato di tortura. In Ecuador e in Messico la tortura basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è considerata un fattore aggravante. Oltre al reato di tortura, alcuni Stati hanno introdotto altre fattispecie ed esso legate. Ad esempio, la mancata denuncia di atti di tortura è stata criminalizzata come reato separato in Armenia, mentre la mancata prevenzione è stata esplicitamente criminalizzata in Ecuador. Un numero crescente di Stati, soprattutto nei Paesi dell'Africa e dell'America Latina, predilige definizioni più ampie di quella contenuta

²⁵ Come già ricordato, il terzo comma dell'articolo 2 della UNCAT vieta specificamente questa circostanza. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.

nell'articolo 1 della Convenzione, riflettendo problematiche e contesti specifici (insurrezioni interne, conflitti armati con attori non statali, attività terroristiche o altre situazioni di emergenza). Ad esempio, alcuni Stati criminalizzano la tortura non solo se inflitta da persone che agiscono nelle loro funzioni ufficiali, ma anche se agiscono al di fuori della loro veste pubbliche o in veste del tutto privata. L'Uganda ha esteso la definizione dell'articolo 1 per includere la responsabilità penale di «altre persone che agiscono in veste ufficiale o privata». L'Argentina e il Messico includono la tortura commessa da attori privati, mentre il Guatemala e la Bolivia criminalizzano esplicitamente la tortura se commessa da membri di bande organizzate.

Tra gli Stati che non hanno ancora criminalizzato la tortura come reato autonomo, alcuni hanno aggiunto la tortura come fattore aggravante ad altri reati e, come tale, hanno aumentato la pena applicabile per la loro commissione (Costa d'Avorio, Danimarca e Mozambico). Gli Stati Uniti invece criminalizzano la tortura praticata da pubblici ufficiali, ma solo quando commessa fuori dal territorio nazionale²⁶. Non vi è nessuna legge federale che preveda il reato di tortura nel suolo americano, dove è

esplicitamente vietata solo nell'ambito di conflitti armati (*War Crimes Act* del 1996). Gli stati della California e del Michigan prevedono reati penali di tortura, ma nessuno dei due individua esplicitamente la responsabilità penale dei funzionari pubblici.

4. Il reato di tortura in Europa

Guardando nello specifico l'area del Consiglio d'Europa, vediamo come su 46 Stati Membri 10 non abbiano ancora introdotto nel proprio ordinamento un reato di tortura autonomo. Si tratta, nello specifico, di Bulgaria, Danimarca, Germania, Islanda, Monaco, Polonia, San Marino, Svezia, Svizzera e Ungheria. Tutti e dieci sono Stati parte della Convenzione delle



Grafico 3: Il reato di tortura in Europa.

²⁶ La sezione 2340A del Titolo 18, *United States Code*, proibisce la tortura (intesa come «atti specificamente destinati a infliggere gravi dolori o sofferenze fisiche o mentali») commessa da pubblici ufficiali. Lo statuto si applica però solo agli atti di tortura commessi al di fuori degli Stati Uniti. Esiste una giurisdizione federale extraterritoriale su tali atti ogni volta che l'autore del reato è un cittadino degli Stati Uniti o il presunto colpevole si trova all'interno degli Stati Uniti, indipendentemente dalla nazionalità della vittima o del presunto colpevole.

Nazioni Unite contro la tortura alla quale, quindi, non stanno dando piena attuazione.

In tre di questi Stati (Germania, Svezia e Svizzera) vige un paradosso. Nessuno dei Paesi ha nel suo Codice penale un reato di tortura specifico, ma riconoscono e perseguono la tortura come reato universale. Ciò significa che non è possibile perseguire – con l'imputazione di tortura – i propri cittadini che commettono tortura in patria, mentre i cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato sono perseguibili per atti commessi altrove. In Germania il divieto di tortura è sancito a livello costituzionale, ma non è previsto in modo specifico nel Codice penale. La tortura viene inclusa in una norma ampia che punisce le lesioni fisiche e psichiche. Nello specifico, al capitolo 17 sezione 226, i maltrattamenti sono puniti con la reclusione fino a 3 anni – elevata a 5 per fatti gravi – che passa da 1 a 10 se compiuti da un pubblico ufficiale. I tribunali tedeschi possono anche applicare la Convenzione sulla tortura, dato che i trattati internazionali sono direttamente applicabili nel diritto nazionale.

Guardando agli Stati che hanno introdotto il reato di tortura, emerge come, in molti casi, la formulazione normativa richiami la definizione di tortura sancita dall'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite. Tra questi vi è ad esempio la Spagna che, nonostante avesse già nel

proprio ordinamento un reato che puniva gli atti di tortura, dopo aver ratificato l'UNCAT ha deciso di riformulare la norma, in linea con l'articolo 1. Nel Codice penale spagnolo del 1995 viene così introdotto un nuovo reato di tortura, all'articolo 174. Il divieto di tortura è anche esplicitamente previsto dall'articolo 15 della Costituzione. Anche il Regno Unito vieta la tortura con una norma in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite. Il reato è stato introdotto nel 1988, lo stesso anno in cui il Governo inglese ha ratificato la Convenzione, a cui ha quindi dato immediata attuazione. Il reato è previsto, in forma autonoma e specifica, dall'articolo 134 del *Criminal Justice Act* del 1988. Inoltre, nel Regno Unito, il divieto di tortura è sancito dallo *Human Rights Act* del 1998 che inserisce nell'ordinamento inglese i diritti enunciati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Rientrano nella categoria di Stati con un reato coerente alla UNCAT anche il Portogallo, Malta, il Lussemburgo, la Norvegia, l'Olanda e l'Austria. Nel Codice penale maltese, il legislatore riprende alla lettera l'articolo 1 della Convenzione, mentre in Lussemburgo la disposizione fa espresso riferimento alla Convenzione. In Norvegia la definizione è simile, ma più ampia, fornendo un elenco dei tipi di discriminazione che possono motivare il reato.

A discostarsi invece dalla Convenzione è la Francia. Prima dell'entrata in vigore del Codice penale del 1992, la

tortura era considerata una circostanza aggravante. Nonostante il Codice penale francese sia stato adottato nel 1992, dopo che il Paese era entrato a far parte della UNCAT (ratificata nel 1986), si optò per una delimitazione del reato di tortura ben diversa da quanto previsto dall'articolo 1 e da altri Paesi europei. Anzitutto, il reato (previsto all'articolo 222-1 del Codice penale francese) non fornisce nessuna definizione di tortura, limitandosi a recitare che «sottoporre una persona a tortura o ad atti di barbarie è punibile con quindici anni di reclusione». Il significato di tortura viene quindi demandato all'interpretazione del giudice e alla dottrina delineata nel tempo. Inoltre, la tortura non viene identificata come reato proprio del pubblico ufficiale, ma come fattispecie comune, a cui possono aggiungersi circostanze aggravanti, elencate negli articoli successivi. L'articolo 222-3, n. 7, prevede sì l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, ma solo come una tra le numerose altre ipotesi aggravanti (come, ad esempio, se il fatto è commesso da un coniuge o da un convivente della vittima). Alle aggravanti delineate in base alle caratteristiche dell'autore di reato, se ne aggiungono altre in base alle caratteristiche della vittima (ad esempio, se minore di 15 anni o se persona vulnerabile), ai motivi dietro la commissione del reato (ad esempio al fine di costringere a contrarre matrimonio) e alle modalità con cui viene messo in essere (ad esempio attraverso l'uso di armi). La

scelta compiuta dal legislatore francese, dunque, può sollevare alcune critiche sia in termini di determinatezza, in assenza di una definizione vera e propria, sia in termini di generalizzazione, equiparando situazioni assai diverse tra loro in un unico elenco di aggravanti.

Altro aspetto interessante è la diversa collocazione che gli Stati scelgono di dare al reato all'interno del proprio Codice penale. Alcuni di essi, come la Spagna, la Grecia e la Francia, includono la norma tra i reati contro l'integrità della persona o in generale contro i diritti della persona umana (in Bosnia Erzegovina). Altri lo inseriscono tra i reati contro l'amministrazione o tra i reati commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche (in Norvegia).

5. Gli effetti della criminalizzazione della tortura

L'introduzione di una nuova norma penale che definisce e condanna determinate pratiche, genera di per sé effetti sia su chi commette tali pratiche sia su chi le subisce. Nello specifico, la codificazione del reato di tortura mette in luce una tipologia di azioni che, fino ad allora, venivano nella maggior parte dei casi ricomprese in una più ampia categoria di violenze. Ciò genera automaticamente maggiore attenzione su coloro che si macchiano di tali azioni, considerando la crescente gravità ad esse associate. Allo stesso tempo, con la creazione di un reato apposito, le vittime

vedono per la prima volta riconosciute in maniera esplicita le violenze illegittime commesse nei loro confronti. Introdurre un reato fino a quel momento assente esprime la volontà da parte dello Stato di arginare il fenomeno in questione. Chiamare con il proprio nome determinate fattispecie, consente di riconoscere la loro specificità evitando che vengano assimilate genericamente ad altre categorie di azioni. Poter chiamare “torture” gli abusi caratterizzati da alcuni elementi, ha poi un effetto significativo sul processo di normalizzazione della violenza, tipico degli ambienti dove una certa dose di abusi è considerata fisiologica e dunque tollerata. Nel caso, ad esempio, delle violenze commesse da agenti di polizia all’interno di Istituti penitenziari, il fatto che esse possano configurarsi in un reato specifico genera di per sé una consapevolezza diversa all’interno del luogo in cui si consumano. Un reato specifico che sanziona le violenze commesse da parte di un pubblico ufficiale può far sì che queste azioni vengano sempre più considerate come fatti gravi da arginare, non

tollerati *in primis* dal resto dall’amministrazione di cui il pubblico ufficiale è parte. Le vittime di tortura saranno poi più propense a denunciare se cosce del fatto che gli abusi subiti sono riconosciuti dallo Stato stesso come azioni gravi che rappresentano, al contempo, gravi violazioni di *standard* universali (Simmons, 2009, 139-44).

Come descritto nel report della *Special Rapporteur*, la maggior parte dei Paesi ha oggi introdotto un reato di tortura nei propri ordinamenti. Resta dunque da capire quanto questo progressivo processo di criminalizzazione della tortura abbia influito sulla commissione di tali pratiche. Secondo uno studio pubblicato dall’*American Journal of Political Science* (Berlin Mark S., 2021), in media i Paesi che criminalizzano la tortura registrano una riduzione di tali abusi commessi da parte della polizia²⁷. Questi risultati emergono dall’incrocio di dati sulle norme penali e le violazioni commesse in 147

²⁷ Secondo Mark S. Berlin, numerosi sono gli studi che hanno analizzato gli effetti delle disposizioni in materia di diritti contenute nelle costituzioni o gli effetti delle ratifiche dei trattati sui diritti umani. Per quanto riguarda in particolare i divieti costituzionali contro la tortura, la maggior parte degli studi non trova una relazione statisticamente significativa (Chilton e Versteeg 2015; Keith 2002; Keith, Tate e Poe 2009). Anche le ricerche sugli effetti dei trattati sui diritti umani sono contrastanti. Mentre gli studi trovano pochi effetti generali sulla protezione dei diritti (Hathaway 2002; Keith 1999), i trattati sono associati a miglioramenti dei diritti all’integrità fisica, compresa la tortura, in particolari condizioni, come l’esistenza di istituzioni democratiche, tribunali indipendenti e una forte società civile (Neumayer 2005; Powell e Staton 2009; Simmons 2009). Secondo Berlin, solo di recente gli studiosi hanno esaminato gli impatti del diritto penale, scoprendo i modi in cui le disposizioni penali formali, sia sostanziali che procedurali, possono facilitare il miglioramento dei diritti umani (Berlin e Dancy 2017; Carver e Handley 2016; Dancy e Michel 2016; Kelley 2017; Lake 2014).

Paesi²⁸. L'analisi si concentra esclusivamente sulle violenze commesse da agenti di polizia perché, a differenza della tortura commessa dai militari, quella da parte della polizia è comune sia nei regimi autoritari che nelle democrazie.

Stando a questo studio, vi sarebbero due principali ragioni per cui una norma penale specifica limiterebbe nel tempo la commissione di tali pratiche. Anzitutto, sulla necessità di una norma penale, quando in un Paese il divieto di tortura è inserito solo in una carta costituzionale o in un trattato internazionale di cui è parte, è improbabile che esso generi effetti forti quanto quelli provocati da una norma penale. Questo sia perché il divieto potrebbe essere sconosciuto alla maggior parte delle persone, essendo magari contenuto solo in una convenzione internazionale di cui lo Stato è parte, sia perché l'infrazione di una norma penale potrebbe generare costi materiali per l'autore del reato. Secondo lo studio, non vi sarebbero correlazioni significative tra i divieti di tortura previsti a livello

costituzionale e internazionale e un calo delle violazioni registrate nel Paese in questione²⁹. I Paesi che criminalizzano la tortura nel proprio ordinamento sembrano invece registrare una riduzione statisticamente significativa della tortura commessa da parte della polizia, soprattutto se adottano una definizione di tortura conforme agli standard codificati nella UNCAT. Il modello elaborato nello studio di Mark S. Berlin distingue tre livelli di criminalizzazione della tortura (debole, medio e forte) in base a quanto la legge nazionale riprenda il divieto di tortura previsto dalla Convenzione. Gli Stati che adottano le leggi più forti (ossia più in linea con la definizione della UNCAT) registrano una riduzione media statisticamente significativa di quasi un punto intero (0,86) su una scala delle torture commesse dalla polizia che va da 0 a 6 punti. Anche un secondo modello elaborato nello studio arriva alla stessa conclusione: nei Paesi con le leggi sulla tortura con il maggior numero di elementi forniti dalla UNCAT

²⁸ Per misurare i tassi di tortura, Mark S. Berlin, utilizzo i dati dell'*Ill-Treatment and Torture Country-Year Dataset* (ITT) (Conrad, Haglund e Moore 2013). L'ITT deriva dall'analisi del contenuto dei rapporti annuali di *Amnesty International* (AI), che coprono 11 anni dal 1995 al 2005. Per ogni anno di controllo, il dataset ITT assegna un "livello di tortura" corrispondente alla frequenza e alla portata della tortura. Il livello di tortura viene misurato tramite una scala che va da 0 a 5, con 0 che indica "nessuna accusa", 1 "accuse infrequenti", 2 "alcune accuse", 3 "accuse frequenti", 4 "accuse diffuse" e 5 "accuse sistematiche" (Conrad e Moore 2011a, 9-10). Berlin utilizza inoltre set di dati che ho raccolto sull'esistenza e sul contenuto delle norme penali contro la tortura in ogni Paese del mondo, a partire dall'istituzione della CAT nel 1984. Per essere inclusa nel set di dati, una data legge deve, come minimo, criminalizzare un atto che utilizza esplicitamente il termine "tortura" e che rappresenti un reato a sé stante.

²⁹ Lo studio di Mark S. Berlin cita come fonti altre ricerche precedenti sul tema. Nello specifico: Chilton and Versteeg 2015; Keith 2002; Keith, Tate, and Poe 2009.

sembrerebbe registrarsi una minore propensione verso la commissione del reato.

Sulla specificità della norma, lo studio sottolinea come la previsione della tortura all'interno di un reato più ampio che genericamente condanna altri atti violenti (come le lesioni), potrebbe non coprire alcune condotte che costituiscono tortura, indebolendo potenzialmente il potere di queste leggi nello scoraggiare e perseguire tali abusi. Limitare le lacune derivanti da una legge generica potrebbe dunque impattare in maniera significativa sulla capacità di combattere la tortura.

6. Conclusioni

La tortura ha, insiti in sé, diversi elementi che la distinguono da altre azioni violente e che spesso rendono più difficile, per la vittima ma anche per i testimoni, denunciare l'accaduto. Secondo la *Special Rapporteur*, «troppo pochi sono gli episodi di tortura e altri maltrattamenti denunciati ufficialmente e, tra quelli che vengono alla luce, sono frequenti i casi che non arrivano a una conclusione». La principale differenza tra la tortura e altri reati di natura violenta è che essa costituisce, anzitutto, un crimine commesso o consentito da pubblici ufficiali. L'asimmetria di potere tra accusatore e accusato pone la presunta vittima in una situazione di particolare precarietà. A questo si aggiunge il fatto che, non di rado, la vittima o il testimone della presunta tortura si trova

ancora in custodia o sotto il controllo delle stesse persone che hanno commesso il reato. I rischi di ritorsioni e di violenze, compresi i rischi di ulteriori torture, potrebbero pertanto scoraggiare la persona a denunciare quanto subito o a testimoniare quanto assistito. Per far fronte a queste difficoltà, ogni Stato dovrebbe dotarsi di strumenti legislativi forti, in grado di scoraggiare, in primo luogo, la commissione di atti di tortura e, in secondo luogo, di perseguire legalmente i presunti autori. Senza dubbio una legge da sola non basta. Ogni Stato dovrebbe intervenire su diversi piani, apportando interventi specifici, sia di natura preventiva che reattiva. Tra i primi rientrano ad esempio adeguati percorsi di formazione rivolti a tutti gli operatori che lavorano in ambienti dove la persona è privata della libertà personale. Sono compresi, tra questi, non solo gli agenti di polizia, ma per esempio anche i medici impiegati all'interno degli Istituti penitenziari che, soprattutto grazie all'indipendenza acquisita con la riforma della sanità penitenziaria, ricoprono un ruolo fondamentale nella lotta contro abusi e torture. I medici dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di tale ruolo, dal quale deriva sia una funzione deterrente alla commissione di violenze da parte degli agenti sia una garanzia di accertamento dei fatti, registrando e segnalando eventuali fatti sospetti. Nella seconda tipologia di interventi rientrano invece le azioni in grado di poter facilitare la ricostruzione degli eventi, tramite

ad esempio sistemi di identificazione degli agenti di polizia e la dotazione di videosorveglianze con strumenti di archiviazione in ogni luogo di privazione della libertà. Tali interventi consentono di identificare i presunti autori e al contempo di escludere coloro che sono invece estranei ai fatti, a tutela delle tante persone che ricoprono le proprie funzioni nel pieno rispetto della legge. Se nonostante la presenza di una norma che condanna la tortura, un agente ritiene che vi sia una bassa probabilità di essere scoperto, il rischio che il reato possa essere commesso aumenterà inevitabilmente. Se a ciò si aggiunge il benessere da parte di colleghi e superiori, tale rischio sarà ancora maggiore, alimentando il senso di impunità. Una volta avviato un procedimento per ipotesi di tortura, è poi necessario tutelare la posizione delle persone coinvolte *in primis* allontanandole dal luogo e dalle persone dove il presunto reato è avvenuto. Infine, per quanto riguarda gli imputati per tortura o atti di violenza, l'amministrazione dovrebbe far sì che essi non rimangano in servizio in carcere (o almeno non in ruoli sensibili) per evitare il potenziale rischio di ripetizione di atti simili. È importante che le amministrazioni siano eque e coerenti, non facendo passare in alcun modo messaggi di accettazione. Se ognuno di questi interventi costituisce un elemento fondamentale nella lotta contro la tortura, una legge – distinta e ben formulata – rappresenta però il primo indispensabile

passo. Senza un reato specifico non si potrebbe dare avvio a procedimenti per tortura. Senza la previsione di strumenti che consentono una fedele ricostruzione dei fatti, alcuni di questi procedimenti faticerebbero però ad arrivare a conclusione.

Bibliografia

- Berlin Mar S., *Does Criminalizing Torture Deter Police Torture?*, *American Journal of Political Science*, 10 settembre 2021, disponibile SSRN al link <https://ssrn.com/abstract=3606304> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3606304>.
- Cassese A. (2009), *I Diritti Umani oggi*, GLF Editori Laterza.
- Danielus H. (2008), *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, reperibile al link https://legal.un.org/avl/pdf/ha/catcidtp/catcidtp_e.pdf.
- Kälén W. (1998), *The struggle against torture*, *International Review of the Red Cross*, No. 324, 30-09-1998, disponibile su <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jg5.htm>.
- McDermot N. (1980), *How to enforce the Torture Convention, in the Swiss Committee against Torture and International Commission of Jurists in Torture: How to Make the International Convention Effective*, Ginevra, reperibile al link <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1980/01/torture-convention-effective-non-legal-submission-1980-eng.pdf>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2002), *Human Rights Fact Sheet No. 4*, (Rev. 1), *Combating Torture*, pubblicato dall'OHCHR, Nazioni Unite, Ginevra, disponibile su <https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-04-rev-1-combating-torture-archive>
- Pollard, Matt. Panel 1: *Are Adequate Legal Frameworks in Place at the Domestic Level? Torture as a Specific Criminal Offense in Domestic Laws*. *Human Rights Brief* 16, no. 4 (2009), pp. 15-18. Disponibile in *The Human Rights Brief (HRB)*, pubblicazione online dell'*American University Washington College of Law (WCL)*, reperibile su <https://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief/vol16/iss4/6/>.
- Simmons, Beth A. (2009), *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*, Cambridge University Press.
- Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Good practices in national criminalization, investigation, prosecution and sentencing for offenses of torture, and remedies for victims – Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, (2023) A/HRC/52/30, reperibile al seguente link <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5230-good-practices-national-criminalization-investigation>.
- Surlan T. (2017), *Prohibition of torture: absolute or relative?*, *Constitutional Court of Serbia*, Belgrade, pp. 10-11.
- Trione F. (2006), *Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli.

United Nations Committee Against Torture, *CAT/C/GC/2: General comment No. 2 (2007) on the implementation of article 2 by States parties*, 24 gennaio 2008, disponibile su <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/catcgc2-general-comment-no-2-2007-implementation>.

United Nations News (2023), *Too many nations failing to investigate torture cases, UN expert says*, commento del rapporto della *Special Rapporteur on torture*, reperibile al seguente link <https://news.un.org/en/story/2023/03/1134602>.

Valenti S., Università degli Studi di Padova, Centro di Ateneo per i Diritti Umani, dibattito del *workshop* “*Rights of persons deprived of their liberty: the role of national human rights structures which are OPCAT mechanisms and of those which are not*”, tenutosi a Padova il 9-10 aprile 2008 nell’ambito del “Progetto *Peer-to-Peer*” cofinanziato dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea, p. 11.



LA GIURISPRUDENZA EUROPEA E LA TORTURA IN ITALIA

*Maria Serena Costantini ed Edoardo Paoletti**

Abstract

The article aims to provide an overview, as exhaustive as possible, of the crime of torture, punished by Article 613-bis Italian Criminal Code, starting from the analysis of the introduction of this offence in our criminal system, which has been accompanied by a political debate throughout its legislative process. There is an analysis of the impact of the new crime in the domestic criminal system, tracing the various episodes of torture recorded in Italy's penitentiary institutions from the introduction of the crime to nowadays. Based on this excursus, the paper will analyze the recent legislative proposal merged in Bill No. 341/2024, in which the current government has proposed the repeal of the aforementioned Article 613-bis, which would be replaced by the new number 11-novies of Article 61 of the Criminal Code. This new proposal of law would have the immediate effect of transforming torture from an autonomous crime to a common aggravating circumstance, at the risk of setting the debate back years.

Keywords: *crime, prison, torture, Government, Cestaro.*

* Maria Serena Costantini è Praticante avvocatata abilitata al patrocinio sostitutivo, membro del difensore civico da ottobre del 2021. Dal 2023 fa parte dello sportello di Roma Rebibbia NC. Edoardo Paoletti è Avvocato nonché membro del difensore civico dall'ottobre del 2019. È esperto in esecuzione penale nonché responsabile dello sportello di informazione legale presso l'Istituto penale di Rebibbia a Roma.

1. La Giurisprudenza della Corte EDU in materia di tortura. I casi Genova e Asti

Con la Legge n. 110 del 14 luglio 2017, il legislatore italiano, adeguandosi ai moniti della Corte EDU che, con la nota sentenza *Cestaro c. Italia* del 2015 ha condannato l'Italia perché priva di una legislazione adeguata a punire il reato di tortura, ha introdotto nel Codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*, rubricati rispettivamente “Tortura” e “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”. Nella suddetta pronuncia i giudici di Strasburgo, dopo aver ripercorso i brutali episodi di violenza di cui si resero responsabili le forze dell'ordine nel corso del G8 di Genova all'interno della caserma “Bolzaneto”, hanno evidenziato come quelle condotte fossero contrarie al divieto di tortura così come elaborato dalla normativa comunitaria.

Difatti, l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 sancisce espressamente che “Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti”. Nel noto *Greek Case* è stata la stessa Corte EDU a chiarire che per tortura si intende un'ipotesi aggravata di trattamento inumano volto a ottenere informazioni ovvero infliggere punizioni. Appare opportuno soffermarsi sul fatto che la norma in questione è l'unica della Convenzione che non prevede eccezioni o deroghe: il divieto, infatti, non trova limiti

nell'applicazione neppure in circostanze gravi quali la lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata. Può rinvenirsi in varie pronunce, ad esempio nella sentenza *Chahal c. Regno Unito*, il principio secondo cui nessuna circostanza, comprese la minaccia di terrorismo o le preoccupazioni per la sicurezza nazionale, può giustificare l'esposizione di un individuo al rischio concreto di violazioni dell'art. 3. In ragione del suo ampio raggio d'azione, privo di limitazioni, l'art. 3 costituisce uno dei più efficaci strumenti di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

La giurisprudenza della Corte EDU ha abbracciato un'interpretazione evolutiva della norma, anche grazie alla struttura duttile della stessa, in modo da ricomprendervi al suo interno nuove forme di tutela. In ragione della portata e della flessibilità della norma rispetto alla copertura di nuove esigenze di garanzia, l'art. 3 è diventato un modello di tutela richiamato nelle più recenti Carte sui diritti umani, come ad esempio, la Carta europea dei diritti dell'uomo e la Carta di Nizza, la quale ha adottato le precise parole della norma nell'art. 4, così da richiamare il divieto nel panorama europeo. L'espressione “trattamenti degradanti” mette in evidenza che tale disposizione tende in generale ad impedire lesioni particolarmente gravi della dignità umana. Di conseguenza, una misura che scredita una persona nel suo ceto sociale, nella sua situazione o nella sua reputazione, può essere considerata un “trattamento

degradante” solo se raggiunge una certa soglia di gravità. I tratti distintivi della tortura, dunque, sono: la rilevante gravità (costituendo la stessa una forma particolarmente grave di trattamento inumano) e lo scopo specifico di ottenere informazioni, di estorcere una confessione, di infliggere una punizione, di intimidire o di esercitare una pressione su qualcuno (sulla falsariga di quanto richiesto *expressis verbis* dall’art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura).

L’art. 3 CEDU è stato oggetto di numerosissime pronunce della Corte di Strasburgo, che nel corso degli anni ha elaborato un vero e proprio orientamento nomofilattico relativo al concetto di tortura: secondo la Corte, infatti, il divieto sancito dal citato articolo assurge a vero e proprio “principio fondamentale delle società democratiche”. L’importanza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti quale principio generale dello Stato di diritto è stato sancito dalla Corte di Strasburgo per la prima volta nella sentenza *Soering c. Regno Unito*. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per tortura deve intendersi un tipo aggravato di trattamento inumano avente un fine preciso, quale l’ottenimento di informazioni o una confessione, o l’inflizione di una punizione. Infine, il trattamento o la pena degradanti sono caratterizzati da un alto grado di umiliazione della persona davanti a terzi, potendosi presentare anche laddove

l’individuo sia costretto ad agire contro la sua volontà o coscienza.

Come sopra accennato, la sentenza *Cestaro c. Italia* del 2015 ha segnato un punto di svolta circa l’evoluzione giurisprudenziale del delitto di tortura e, soprattutto, circa la sua codificazione nell’ordinamento degli Stati aderenti alla Convenzione.

La pronuncia in parola trae origine dai fatti del G8 tenutosi a Genova dal 19 al 22 luglio del 2001. In quei giorni le forze dell’ordine repressero duramente i manifestanti e, proprio in occasione di uno di detti scontri, perse la vita Carlo Giuliani il 20 luglio 2001. Nonostante questo gravissimo episodio – su cui non è mai stata fatta completa chiarezza – le manifestazioni organizzate dal Genova social forum per il G8 di Genova continuarono anche il giorno successivo, con un corteo che vide sfilare quasi 100mila persone. Ed è in questo frangente che gli eventi del G8 degenerarono sino agli eventi della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto.

Durante il G8, infatti, il complesso scolastico Diaz - Pertini - Pascoli venne adibito, su intesa tra autorità e comitato organizzativo della manifestazione, a ricovero di emergenza per i manifestanti, nonché a centro multimediale e ufficio stampa, in cui trovarono alloggio anche diversi avvocati e giornalisti. Il clima di tensione cresciuto nei giorni antecedenti spinse il Prefetto di Genova ad autorizzare

nella notte del 21 luglio 2001 un “rastrellamento” presso tutti i luoghi in cui alloggiavano i manifestanti, al fine di sequestrare eventuali armi ed arrestare coloro i quali si erano resi protagonisti dei saccheggi e delle violenze di quei giorni. L’esito di questa operazione di polizia fu del tutto diverso, trasformandosi in una delle pagine più buie della storia recente italiana.

Come ricostruito in sede giudiziaria la perquisizione del complesso scolastico in cui si trovavano i manifestanti divenne una vera e propria irruzione da parte di membri del nucleo antisommossa, che sfondarono il portone d’ingresso e iniziarono un’autentica mattanza. Come si legge nella sentenza della Corte di Appello di Genova, «Gli agenti si divisero nei piani dell’edificio, parzialmente immersi nel buio. La maggior parte di loro aveva il viso coperto da un *foulard*, essi cominciarono a colpire gli occupanti con pugni, calci e manganelli, gridando e minacciando le vittime. Alcuni gruppi di agenti si accanirono anche su degli occupanti che erano seduti o allungati per terra. Alcuni degli occupanti, svegliati dal rumore dell’assalto, furono colpiti mentre si trovavano ancora nei loro sacchi a pelo; altri lo furono mentre tenevano le braccia in alto in segno di resa o mostravano le loro carte d’identità. Altri occupanti tentarono di scappare e si nascosero nei bagni o nei ripostigli dell’edificio, ma furono scovati, colpiti, talvolta tirati fuori dai loro nascondigli per i capelli». La sentenza di primo grado si concluse con la condanna di

dodici dei ventotto imputati per i reati di falso, calunnia, lesioni personali e porto abusivo di armi da guerra, con pene piuttosto lievi, poi ulteriormente ridotte in appello per effetto di indulto e prescrizione. La sentenza della Corte di Cassazione confermò *in toto* le conclusioni della Corte d’appello sia sulla condotta degli agenti (autori di violenze “di una gravità inusitata”) sia sui tentativi di giustificare l’accaduto mettendo in atto una “scellerata operazione mistificatoria”. Le azioni dei nuclei antisommossa, nell’opinione della Suprema Corte, avrebbero potuto integrare il reato di tortura come definito dalla relativa Convenzione ONU, oltre che dall’art. 3 CEDU, che, però, non era – ancora – stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano.

Alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte EDU, accogliendo il ricorso presentato da una delle vittime di quei fatti, contro ogni possibile eccezione del Governo italiano convenuto, affermò che l’intenzione delle autorità italiane fu quella di “procedere ad arresti mediatizzati e con l’adozione di modalità operative non conformi alle esigenze della tutela dei valori derivanti dall’articolo 3 della Convenzione e dal diritto internazionale pertinente”. Proprio le risultanze di specie, analizzate alla luce della giurisprudenza CEDU, indussero i giudici di Strasburgo a condannare l’Italia, dichiarando espressamente che i fatti avvenuti presso la scuola Diaz e presso la Caserma di Polizia “Bolzaneto” costituirono a tutti gli effetti condotte integranti il delitto di tortura, e che

l'ordinamento interno italiano non possedeva adeguati strumenti di tutela per prevenire e sanzionare tale fattispecie delittuosa.

Peraltro, occorre rilevare che sotto il profilo procedurale la Corte EDU ritenne sussistere una violazione dell'art. 3 CEDU sotto tre profili:

- 1) la mancata identificazione degli agenti autori delle violenze, che hanno agito con il volto coperto e privi di segnali di identificazione (ad esempio, targhe con il numero di matricola) e su cui è calata l'assoluta impunità, anche grazie alla scarsa collaborazione delle forze di polizia;
- 2) l'inadeguatezza della legislazione italiana in materia di applicazione della prescrizione e dell'indulto ai reati contestati, che permise agli imputati di evitare qualsiasi condanna o, comunque, di vedersi infliggere sanzioni molto lievi;
- 3) il silenzio delle autorità italiane su eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti coinvolti, i quali non risultarono nemmeno sospesi dall'incarico e in merito ai quali il Governo non ha ritenuto di condividere alcuna informazione.

Ci sono voluti quindici anni di attesa, ma la fermezza della sentenza della CEDU mise un punto fermo su questa triste vicenda. Ma se sui fatti della scuola Diaz si è fatta luce grazie alla sua rilevanza mediatica,

alla divulgazione di fotografie, video e testimonianze dirette, così non accadde per i fatti della caserma di Bolzaneto.

Nel solco della importantissima sentenza CEDU sopra menzionata, un'altra analoga pronuncia è intervenuta per i fatti accaduti nella Casa Circondariale di Asti nel 2004, quando, a seguito di un alterco con un agente penitenziario, due detenuti venivano collocati in isolamento in celle prive di lavandino e di vetri alle finestre e il cui letto non era dotato di materasso, lenzuola o coperte. Entrambi i detenuti, lasciati senza abiti, in carenza di cibo ed acqua e privazione del sonno, venivano picchiati sistematicamente da gruppi di agenti, sia durante il giorno che durante la notte. Tale situazione si protrasse per 19 giorni nei confronti di uno e per 6 giorni nei confronti dell'altro.

Il Tribunale di Asti ha accertato le ripetute violenze subite dai ricorrenti e ha altresì rilevato l'esistenza di una pratica generalizzata di maltrattamenti riservata ai detenuti considerati problematici, maturata in un clima di impunità, dovuto anche alla tolleranza degli alti livelli dell'amministrazione dell'istituto. Nonostante il Tribunale abbia definito le condotte perpetrate nel penitenziario piemontese come vera e propria tortura ai sensi della relativa Convenzione ONU, all'epoca dei fatti l'ordinamento italiano non contemplava una fattispecie penale *ad hoc*; mentre i reati contestati agli imputati – maltrattamenti ex art. 572 c.p. aggravati

dall'art. 61 n. 9 c.p., lesioni personali ex art 582 c.p. e abuso di autorità contro arrestati o detenuti ex art. 608 c.p. – sono stati dichiarati prescritti.

La Corte di Strasburgo, adita nel 2017, ha qualificato il trattamento subito dai ricorrenti come tortura ai sensi dell'art. 3 CEDU sulla base dei seguenti elementi: la sofferenza dovuta alla ripetuta violenza fisica inflitta a qualsiasi ora del giorno e della notte e per molti giorni consecutivi; i sentimenti di paura, angoscia e sofferenza mentale determinati dalla situazione di vulnerabilità durante la custodia; la sensazione d'impotenza acuita dal regime di isolamento detentivo; il fatto che l'abuso fisico fosse stato accompagnato da privazioni materiali estremamente gravi, quali la mancanza di cibo, acqua, adeguati servizi sanitari, biancheria per il letto e riscaldamento; l'umiliazione derivata dall'essere stati costretti a rimanere nudi per diversi giorni. I giudici di Strasburgo hanno inoltre evidenziato il fatto che i maltrattamenti in questione si sono svolti in modo premeditato e organizzato nel contesto di un più ampio modello di abuso riservato ai detenuti "problematici", circostanza quest'ultima che, secondo la Corte, ha dimostrato l'intenzionalità delle condotte poste in essere.

Sul versante procedurale, la Corte ha ritenuto che l'estinzione per prescrizione dei reati contestati agli agenti penitenziari non potesse essere imputata al ritardo o alla negligenza delle autorità giudiziarie nazionali, le quali, al contrario, avevano compiuto uno

sforzoso ed effettivo per accertare tempestivamente i fatti ed identificare i responsabili dei maltrattamenti subiti dai ricorrenti. Secondo la Corte il cuore del problema risiedeva piuttosto in una carenza sistemica del diritto nazionale che, come già rilevato il 7 aprile 2015 nel precedente caso *Cestaro c. Italia*, risultava inadeguato sia sul versante punitivo che su quello dissuasivo rispetto a tali forme di maltrattamenti, in ragione dell'assenza di una fattispecie incriminatrice della tortura.

2. L'introduzione del delitto di tortura nel Codice penale italiano

Alla luce del monito ricevuto dalla Corte EDU, il legislatore italiano ha quindi introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, inserendolo nel Titolo XII del Libro II del Codice penale, ossia tra i delitti contro la persona.

In particolare, l'art. 613-*bis* punisce con la reclusione da quattro a dieci anni "Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa" mentre, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti la

funzione o il servizio, è prevista la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Il percorso legislativo che ha portato all'introduzione di questa fattispecie nel nostro ordinamento è stato caratterizzato da un acceso dibattito politico e mediatico, che ha reso particolarmente travagliato l'approdo del reato di tortura all'interno del sistema penale italiano.

Il testo approvato nel 2017 in realtà era in discussione sin dal 2013, all'indomani della sentenza Torreggiani e altri c. Italia, ma l'approvazione del testo di legge è avvenuta solamente quattro anni dopo e il risultato finale è stato molto diverso rispetto all'originaria proposta legislativa, tanto che lo stesso redattore iniziale, Luigi Manconi, commentò l'entrata in vigore della L. 110/2017 affermando: «Da oggi c'è il reato di tortura nel Codice penale. [...]. Un dibattito che ha prodotto una legge da noi profondamente criticata per almeno tre punti: la previsione della pluralità delle condotte violente, il riferimento alla verificabilità del trauma psichico e i tempi di prescrizione ordinari. Era il dicembre del 1998 quando Antigone elaborò la sua prima proposta di legge, fedele al testo previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 [...]. La legge approvata che incrimina la tortura non è la nostra legge e non è una legge conforme al testo Onu. Per noi la tortura è e resta un delitto proprio, ossia un delitto che, nella storia del diritto internazionale, è un delitto tipico dei pubblici ufficiali».

Il testo attuale dell'art. 613-*bis* c.p. è frutto di una serie di compromessi tra parti politiche con posizioni antitetiche sul punto, dal momento che alcuni partiti come Fratelli d'Italia e la Lega all'epoca sostennero che il nuovo reato di tortura avrebbe “legato le mani” alle forze dell'ordine, impedendogli di svolgere il loro lavoro quotidiano, poiché qualsiasi persona arrestata o fermata avrebbe potuto accusare i pubblici ufficiali di averla sottoposta a tortura. Pertanto, sono state escluse dall'ambito d'operatività di detta norma quelle condotte che, seppur produttive di gravissime sofferenze, si esplicano in una sola azione e non in una pluralità di condotte violente. Inoltre, l'attuale testo normativo pone il problema della verificabilità delle “acute sofferenze fisiche” e del “trauma psichico” patito dalla persona offesa, essendo tutt'altro che agevole verificare oggettivamente una sofferenza nella sfera psicologica della persona, causato dalla sottoposizione ad atti di tortura.

In ogni caso, la realtà dei fatti ha dimostrato che i timori erano del tutto infondati, non essendosi registrato nessun boom di denunce contro le forze dell'ordine relativamente a detto reato. Inoltre – come si illustrerà nel prosieguo della trattazione – le recenti condanne in ordine al delitto in parola consentono di affermare che l'attuale fattispecie risulta essere tutt'altro che inapplicabile, essendo state disattese anche le paure paventate da parte dei commentatori

in merito all'impunità dei fatti di tortura alla stregua dell'attuale testo normativo.

La prima condanna in Italia per tale delitto c'è stata il 15 gennaio 2021, quando per la prima volta nella storia, un Tribunale italiano – nello specifico, il Tribunale di Ferrara – ha condannato un agente di polizia penitenziaria per il reato di cui all'art. 613-*bis* c.p., riconoscendo l'imputato colpevole di aver torturato un uomo detenuto nel carcere di Ferrara. Fino al luglio del 2017, non sarebbe stato possibile punire un uomo per aver sottoposto a tortura una persona già sottoposta a restrizione della libertà personale. Dal 2021 in poi, anche a fronte di questa prima pronuncia, sono stati avviati altri procedimenti a carico di agenti di polizia penitenziaria accusati di aver torturato delle persone detenute.

Di fatti, circa un mese dopo, 10 agenti della polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di San Gimignano sono stati condannati con pene che vanno dai 2 anni ai 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi per i reati di tortura e lesioni personali aggravate in concorso. L'episodio oggetto di questo processo risale all'ottobre del 2018, quando - secondo la ricostruzione del querelante - un detenuto di origini tunisine subì un brutale pestaggio da parte di più agenti nel corso di un cambio di cella. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nell'ottobre del 2019, aveva contestato il reato di tortura a 15 agenti del suddetto istituto; 10 di loro, come detto prima, sono stati condannati con rito abbreviato a febbraio del 2021, mentre gli

altri 5 sono stati condannati dal Tribunale di Siena il 09.03.2023 all'esito del rito ordinario. In quest'ultimo procedimento, Antigone si è costituita parte civile. Nell'ambito di detta vicenda, peraltro, a novembre del 2020 era stato giudicato con il rito abbreviato anche un medico del carcere, condannato a 4 mesi di reclusione per rifiuto di atti d'ufficio, per non aver visitato e refertato la vittima.

A Torino invece, a seguito delle segnalazioni della Garante comunale Monica Cristina Gallo, 25 funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria – di cui 21 agenti, nonché il comandante di reparto, l'allora direttore della Casa Circondariale di Torino e un membro del sindacato di polizia penitenziaria – sono stati rinviati a giudizio perché accusati a vario titolo di tortura e omissione di denuncia, per fatti che sarebbero avvenuti nel carcere *Lorusso Cutugno* tra il 2017 ed il 2019 ai danni di almeno una quindicina di detenuti ristretti nella sezione dei c.d. *sex offenders*. A settembre del 2023, a seguito della celebrazione del processo con rito abbreviato, l'ex comandante di reparto è stato assolto dalle accuse a suo carico, l'allora direttore dell'istituto penitenziario di Torino è stato condannato per il solo reato di omessa denuncia, mentre per un agente di polizia penitenziaria accusato di tortura, il reato è stato riqualificato in abuso di autorità. Per gli altri 22 imputati, i quali hanno scelto il rito ordinario, il procedimento penale al momento risulta ancora in corso.

Inoltre, a seguito delle rivolte del marzo 2020, conseguenti alla chiusura dei rapporti con l'esterno per contenere l'emergenza pandemica, Antigone ricevette diverse segnalazioni in cui venivano denunciati abusi di potere, pestaggi e maltrattamenti da parte della Polizia Penitenziaria come punizione alle proteste di quei giorni.

Nel mese di aprile 2020, Antigone è stata contattata da familiari di varie persone detenute presso il reparto "Nilo" della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. I familiari segnalavano presunti abusi, violenze e torture che alcuni detenuti avrebbero subito nel pomeriggio del 6 aprile 2020, come ritorsione per la protesta del giorno precedente, la quale aveva fatto seguito alla notizia secondo cui vi era nell'istituto una persona positiva al coronavirus. I medici avrebbero visitato solo alcune delle persone detenute poste in isolamento, non refertandone le lesioni. A fine aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto per tortura, percosse, omissione di referto, falso e favoreggiamento. A giugno 2020 la Procura fece notificare avvisi di garanzia a 44 agenti di polizia penitenziaria indagati per tortura, abuso di potere e violenza privata. A seguito della prosecuzione delle indagini, il 07 novembre 2022 dinanzi alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, è iniziato il processo per imputazione di tortura più importante della storia della nostra Repubblica, con 105 funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria accusati

a vario titolo di tortura, omissione di denuncia, favoreggiamento, omissione in atti d'ufficio, falsità in atto pubblico e omissione di referto. L'istruttoria dibattimentale invece è iniziata l'8 marzo 2023 ed è attualmente in corso di svolgimento.

Sempre nei primi mesi di emergenza pandemica, l'associazione Antigone è stata contattata dai familiari di diverse persone detenute nella Casa Circondariale di Melfi, i quali denunciavano gravi violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai propri cari nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, verso le ore 3:30, come punizione per la protesta scoppiata il 9 marzo 2020. Le testimonianze raccontavano di detenuti denudati, picchiati, insultati e messi in isolamento. Molte delle vittime sarebbero poi state trasferite e, durante le traduzioni, non sarebbe stato consentito loro di andare in bagno. Inoltre, sarebbero state fatte firmare loro in maniera forzata delle dichiarazioni in cui attestavano di essere caduti accidentalmente. Ad aprile 2020 Antigone aveva presentato un esposto per violenze, abusi e torture. Tuttavia, in assenza di riscontri oggettivi, e soprattutto non essendovi telecamere che avessero documentato i fatti denunciati, il procedimento penale relativo a tali episodi è stato archiviato.

Appare poi meritevole di menzione un'ulteriore vicenda giudiziaria attualmente in corso: il 28 maggio 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia ha disposto l'avocazione delle indagini della Procura di Viterbo

relativamente al suicidio del detenuto Hassan Sharaf, avvenuto nel carcere di Viterbo a luglio del 2018 dopo che lo stesso era stato trasferito in isolamento. Le indagini in merito ai presunti pestaggi all'interno della Casa Circondariale di Viterbo, a seguito di una serie di archiviazioni da parte della Procura viterbese, sono state quindi assunte dal G.I.P. di Perugia, che al momento sta procedendo per il reato di tortura.

Ancora, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, all'interno della Casa Circondariale di Biella, vi sarebbero state delle violente aggressioni da parte di più agenti di polizia penitenziaria ai danni di tre detenuti, tutti e tre accomunati dal fatto di essere considerati individui "problematici" e "incapaci di controllare gli impulsi". A seguito della denuncia sporta dai detenuti vittime di questi pestaggi, la Procura competente aveva inizialmente iscritto un procedimento penale a carico di 28 agenti di polizia penitenziaria in ordine al delitto di tortura, con conseguente applicazione delle misure interdittive della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti degli agenti indagati. A seguito di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. presentato dalla difesa degli imputati, il Tribunale di Torino - sezione II penale, con ordinanza del 24.05.2023 ha riqualificato il fatto sussumendolo sotto la diversa fattispecie delittuosa di cui all'art. 608 c.p. "abuso di autorità contro arrestati o detenuti" e, per gli effetti, ha revocato le misure interdittive applicate agli agenti imputati per il delitto di

tortura. Il Tribunale per il riesame piemontese ha motivato la propria decisione affermando che le condotte poste in essere dagli agenti per contenere le intemperanze dei detenuti vittime delle violenze fossero senz'altro eccessive, inadeguate e in un certo senso connotate da violenza ingiustificata ma, in ogni caso, le lesioni riportate non avevano raggiunto quel livello di intensità richiesto dalla lettera dell'art. 613-*bis* c.p. al fine di qualificare le suddette condotte come episodi di tortura. Il Tribunale di Torino però è andato oltre, riconoscendo come la recente introduzione del delitto in esame nel nostro ordinamento risponda chiaramente alla necessità di garantire maggiore tutela alla dignità umana di coloro che si trovano privati della libertà personale e sottoposti al controllo e all'autorità dello Stato; inoltre, nella medesima ordinanza il Giudicante arriva ad auspicare una revisione dell'attuale sistema penale, affinché «fattispecie ad essa contigue e deputate (come questa) a punire abusive, inammissibili condotte violente da parte dei pubblici uffici (come appunto quella di cui all'art. 608 c.p.) ricevano, sia pure in coerenza con un congruo *climax* ascendente, un trattamento sanzionatorio più severo dell'attuale e comunque tale da consentire l'irrogazione per i responsabili non solo di sanzioni disciplinari, ma anche dell'applicazione di misure cautelari fra cui, appunto, quelle interdittive».

Analogo esito giudiziario si è avuto nel procedimento intentato per i maltrattamenti avvenuti all'interno della Casa

Circondariale di Ivrea a partire dal 2015, il quale – oggi ancora in corso – attualmente vede gli imputati chiamati a rispondere dei delitti di lesioni personali e abuso di autorità a seguito della riqualificazione del fatto inizialmente rubricato sotto il delitto di tortura dalla Procura precedente. A seguito di diverse denunce da parte dei detenuti della C.C. di Ivrea, dapprima sono stati avviati tre procedimenti separati, i quali sono poi stati riuniti in un procedimento unico che vedeva indagati 27 agenti di polizia penitenziaria, tra gli altri, per i reati di lesioni e falso nonché, con riferimento a fatti del 2021, per il reato di tortura. Nelle more del procedimento gli agenti venivano attinti dalla misura cautelare della sospensione dal servizio, impugnata dai difensori innanzi al Tribunale del riesame; quest'ultimo revocava le misure, esprimendosi nel senso di una riqualificazione del reato di tortura nella diversa fattispecie di lesioni personali gravi. La Corte di Cassazione nel gennaio di quest'anno ha confermato la decisione del tribunale del riesame di Torino e ha respinto il ricorso presentato dalla procura di Ivrea: il procedimento è ancora in corso.

Inoltre, in tempi più recenti vi sono stati altri procedimenti che vedono imputati funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria per questo reato: il 14 marzo 2024, il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia ha rinviato a giudizio dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia, otto dei quali imputati per tortura e due per lesioni personali gravi, oltreché per

falso in atto pubblico, reati commessi nei confronti di un detenuto tunisino di 44 anni.

I fatti risalgono al 3 aprile 2023, quando il detenuto venne incappucciato con una federa, fatto cadere e poi colpito con pugni e calci sul corpo e sul costato e calpestato con gli scarponi; terminato il pestaggio, venne denudato e trascinato di peso in cella. L'intero episodio era stato registrato dalle telecamere interne della sezione detentiva. Nel registro degli indagati erano stati iscritti inizialmente 14 nomi: le restanti quattro posizioni invece sono state momentaneamente stralciate.

Sei giorni dopo, il 20 marzo 2024, il Tribunale di Bari ha condannato cinque agenti di polizia penitenziaria, ritenuti colpevoli di aver brutalmente picchiato e sottoposto ad umiliazioni un detenuto psichiatrico del carcere di Bari in data 27 aprile 2022, dopo che quest'ultimo aveva appiccato il fuoco ad un materasso. In questa vicenda c'è stato il ruolo straordinario della direttrice e della comandante di reparto della Polizia Penitenziaria che hanno avviato coraggiosamente l'azione giudiziaria.

Da ultimo, il fatto di cronaca più recente inerente al delitto di tortura attiene ai fatti avvenuti all'interno dell'istituto penitenziario minorile *Cesare Beccaria* di Milano. Nel maggio del 2024, il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano Stefania Donadeo ha disposto misure cautelari per 13 agenti che operavano all'interno del carcere minorile *Cesare Beccaria* di Milano. Alla

base, la contestazione provvisoria di alcuni gravi episodi, verificatisi tra il 18 novembre 2022 e il 19 marzo 2024 nei confronti di otto ragazzi, minorenni, che scontavano la loro pena all'interno dell'istituto: pestaggi, ferite, isolamenti disciplinari e altro. Infatti, le imputazioni sono variegata: tortura, lesioni aggravate, falso ideologico (per aver redatto rapporti falsi sugli eventi) e, in un caso, tentata violenza sessuale. In attesa che il processo faccia il suo corso, verificando i fatti accaduti e stabilendo le eventuali responsabilità degli agenti, fermi la presunzione di innocenza e il diritto di difesa. Antigone denunciava da tempo un clima teso all'interno dell'I.P.M., luogo di molteplici allerte passate, come ricorda Valeria Verdolini, ricercatrice e Presidente di Antigone Lombardia. Il Decreto Caivano, convertito in legge nel 2023, ha senza dubbio aumentato il numero di ingressi nei penitenziari per minori, anche a fronte di condotte illecite particolarmente lievi, giustificando il maggior ricorso alla carcerazione preventiva nei confronti di minorenni in forza di un asserito aumento della criminalità minorile che non trova riscontro nei dati ufficiali.

Ci si deve interrogare sul perché la norma che criminalizza la tortura ha avuto un diverso impatto fuori dalle carceri. Diverse associazioni hanno tentato di ricostruire nel tempo i vari episodi di abusi di potere operati dalle forze dell'ordine anche all'esterno delle mura del carcere: il bilancio è estremamente preoccupante, in quanto

dagli anni '80 del secolo scorso sino al 2020 si contano non pochi episodi di abuso di potere da parte di Polizia, Carabinieri e altri corpi delle forze dell'ordine, in alcuni casi culminati con il decesso delle persone fermate o arrestate. Le prigioni, in quanto "istituzioni totali", sono luoghi nei quali gli individui sono privati della libertà e sottoposti al potere e al controllo dell'Autorità. In questo senso sono luoghi paradigmatici del rapporto tra i custodi e i custoditi, tra lo Stato e i cittadini. Ma sono anche gli spazi più visitati, controllati, conosciuti rispetto alle caserme e ai commissariati. Anche per questo si è sviluppata una giurisprudenza sulla tortura tendenzialmente carceraria.

3. Il ddl 341/2024 e il rischio di un ritorno al passato

La mappatura dei procedimenti penali attualmente in corso in Italia per il reato di tortura contestato per episodi commessi nelle carceri è utile anche al fine di un efficace monitoraggio delle condizioni detentive in Italia. In ogni caso, vale la pena sottolineare come l'introduzione dell'art. 613-*bis* c.p., contrariamente a quanto paventato da parte della dottrina nonché da alcuni esponenti politici all'indomani dell'entrata in vigore della L. 110/2017, non ha "legato le mani" alla Polizia Giudiziaria né tantomeno alla Polizia Penitenziaria; al contrario, proprio grazie all'introduzione di questa fattispecie di reato, oggi è possibile

agire penalmente in maniera efficace nei confronti di quei pubblici ufficiali che, abusando della propria autorità e dei propri poteri, offendono la professionalità e l'onore di quanti invece svolgono quotidianamente il loro lavoro nel rispetto della legge e dei diritti della persona.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, desta non poche perplessità la proposta di legge di Fratelli d'Italia, che con ddl n. 341/2024 ha proposto di abrogare gli articoli 613-*bis* e *ter* c.p. e, contestualmente, introdurre il numero 11-*novies* nell'art. 61 c.p., prevedendo una circostanza aggravante comune applicabile se il fatto “è commesso infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”.

A sostegno di tale disegno di legge sono state addotte diverse motivazioni: si legge espressamente nel ddl 341/2024 che l'attuale previsione del delitto di tortura nel nostro ordinamento porta con sé il rischio di

«far finire nelle maglie del reato comportamenti chiaramente estranei al suo ambito d'applicazione classico, tra cui un rigoroso uso della forza da parte della polizia durante un arresto o in un'operazione di ordine pubblico particolarmente delicata o la collocazione di un detenuto in una cella sovraffollata [...]. Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe inoltre disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa operativa da parte delle Forze dell'Ordine».

Non solo. Secondo i proponenti, l'articolo 613-*bis* c.p. sarebbe formulato in maniera troppo generica e pertanto la condotta non risulterebbe adeguatamente tipizzata, considerati gli elevati limiti edittali di pena previsti per questa fattispecie, sicché vi sarebbe il rischio di qualificare come “tortura” condotte che, invece, integrano reati meno gravi e di diversa natura (es. minacce, lesioni personali, maltrattamenti contro familiari e conviventi). Invero, le motivazioni avanzate dai fautori di questa proposta legislativa risultano vaghe dal punto di vista dell'argomentazione giuridica, in quanto si basano su una lettura parcellizzata della norma in commento. Ad esempio, viene omesso qualsiasi riferimento al fatto che, ai sensi dell'art. 613-*bis* c.p., l'operato

delle forze dell'ordine assume rilevanza penale solo se i fatti di tortura descritti nel primo comma sono commessi “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio” e giammai, come chiarisce il comma 3 dello stesso articolo, quando le sofferenze inflitte dipendono “unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti”.

Qualora il dato letterale della norma non sia sufficiente, occorre poi ricordare che nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di mutare l'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio nel corso dell'istruttoria dibattimentale – come previsto dagli artt. 516 ss. c.p.p. – e dunque esistono strumenti normativi che consentono di riformulare l'imputazione, anche quando ab origine sia stato ravvisato dall'Autorità Giudiziaria il reato di tortura. Da ultimo, non pare condivisibile la critica avanzata dai proponenti del ddl 341/2024 secondo cui sarebbe già presente nel nostro ordinamento una “batteria di norme repressive” con le quali i fatti di tortura potrebbero comunque essere efficacemente perseguiti; tale considerazione appare suscettibile di critica proprio alla luce della celebre sentenza Cestaro c. Italia del 2015, con cui la Corte EDU ha condannato il nostro Paese per i fatti relativi al G8 di Genova del 2001 per violazione dell'art. 3 CEDU nonché per i fatti avvenuti nel carcere di Asti nel 2004, in quanto nel nostro ordinamento, al momento dei fatti, non

esisteva un apparato normativo idoneo a reprimere fatti integranti il reato di tortura.

L'intenzione di rimettere mano al reato di tortura secondo i criteri indicati nel ddl 341/2024 tradisce il concetto di giustizia penale attualmente condiviso dalle principali forze politiche di Governo: gli uomini dello Stato non possono sbagliare, l'uso della violenza da parte loro è sempre legittimo e limitare questo potere significherebbe, di fatto, limitare la stessa capacità operativa delle forze di polizia. Chiaramente, l'uso della forza, ancorché legittimo, deve sempre essere proporzionato alle esigenze del caso di specie e, in ogni caso, deve costituire *l'extrema ratio* dell'agire pubblico, ma soprattutto non può mai tramutarsi in violenza gratuita e arbitraria o in qualsiasi comportamento che integri una violazione dei diritti fondamentali e della dignità umana. Al contrario, l'idea di trasformare il reato di tortura da autonoma fattispecie penale a circostanza aggravante comune non solo si tradurrebbe in un regresso di cultura giuridica, ma soprattutto si pone in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU che, in più occasioni, ha rilevato come l'Italia fosse priva di una legislazione adeguata a reprimere fatti di tortura, sicché la previsione di una mera aggravante comune introdotta al numero 11-novies dell'art. 61 c.p. costituirebbe un inevitabile passo indietro nell'evoluzione della cultura giuridica del nostro Paese.

Peraltro, la formulazione proposta della predetta aggravante appare estremamente specifica, tanto da avere i

caratteri propri di una fattispecie autonoma di reato più che di una aggravante comune che rischierebbe dunque di restare lettera morta, non potendo verosimilmente trovare applicazione in nessun caso, data la sua estrema specificità. Inoltre, alla luce della mappatura dei procedimenti penali per tortura attualmente pendenti, emerge come le condotte che integrano detta fattispecie penale non sempre sono riconducibili ad altre ipotesi di reato già esistenti nel nostro ordinamento e anzi portano in sé connotati specifici inquadrabili unicamente sotto la definizione giuridica propria della tortura; tale dato risulta ormai pacifico e perciò in tale sede appare sufficiente ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dai fautori del ddl 341/2024, non tutte le condotte idonee ad integrare il reato di cui all'art. 613-*bis* c.p. sono altresì idonee ad integrare diverse ipotesi delittuose.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni svolte, emerge come la previsione legislativa specifica inerente al delitto di tortura sia necessaria e ineliminabile dall'ordinamento penale interno; sul punto, infatti, il dibattito si è già svolto ed è approdato alla definitiva elaborazione normativa solo al termine di un *iter* politico e legislativo iniziato alla fine degli anni '80 del secolo scorso. Abrogare gli articoli 613-*bis* e 613-*ter* c.p. dunque significherebbe compiere un regresso ultradecennale dal punto di vista della tutela

dei diritti fondamentali dell'individuo, riportando il nostro Paese alla situazione antecedente alla condanna da parte della Corte EDU.

Inoltre, la mappatura dei procedimenti penali per tortura in Italia dal 2017 ad oggi ha dimostrato come dette condotte, gravemente lesive della dignità umana, non riceverebbero adeguata copertura normativa, dal momento che gli atti integranti i fatti di tortura portano in sé una specificità tale da non poter essere ricompresi all'interno di diverse ipotesi di reato, salvo un arretramento della soglia di tutela dal momento che la c.d. "batteria di norme repressive già esistenti", in realtà, non colma le lacune legislative rilevate dai giudici di Strasburgo. Al contrario sarebbe necessaria una novella legislativa che porti ad un ampliamento dell'ambito di applicabilità della fattispecie in esame, posto che anche la Corte EDU – e buona parte della dottrina interna – ritiene che l'attuale previsione normativa sia il risultato di un compromesso. Ma forse non è questo il momento politico giusto.



LA PREVENZIONE DELLA TORTURA IN CARCERE

*Mauro Palma**

Abstract

The institution of the National Ombudsman for the rights of persons deprived of their liberty has helped to build a network of governmental and non-governmental bodies aimed at preventing torture. Monitoring prisons requires specific professionalism and does not end with occasional visits. Preventing torture in prisons requires that there is always adequate recording of all events in prisons, that doctors carry out their duties independently, and that civil society is strong and alive.

Keywords: prevention, torture, Europe, monitoring, prisons.

* Mauro Palma è il Presidente dello *European Penological Center*, Università Roma Tre. È stato, tra le altre funzioni ricoperte, anche Presidente dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà e Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

1. Il meccanismo nazionale di prevenzione della tortura

Per contribuire a una riflessione, sempre necessaria e urgente, sul rischio di tortura e maltrattamenti nei confronti di coloro che sono privati della libertà personale, intendo qui sviluppare alcune considerazioni relative all'aspetto centrale dell'azione che deve essere compiuta da quell'Autorità di garanzia che ha il compito specifico di contribuire a prevenire tali comportamenti: il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

In particolare, mi soffermerò sul carcere che di tali luoghi costituisce la concretizzazione emblematica, senza dimenticare però che l'estensione della detenzione amministrativa nei Centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) e le minori garanzie che la caratterizzano rende urgente estendere le considerazioni che svilupperò a queste strutture, nonché a tutti gli altri luoghi, anche di natura sanitaria o assistenziale, dove si realizza de iure o de facto la privazione della libertà. Perché sempre in luoghi di questo tipo si determina una vulnerabilità specifica rispetto alla tutela dei diritti delle persone ristrette o accolte, qualunque sia la motivazione che le ha portate a tale situazione.

Nel contesto della privazione della libertà l'esercizio dei diritti soggettivi specifici può avere limitazioni, legalmente previste, ma i diritti stessi, nella loro essenza, non svaniscono nella contingente situazione

e l'esercizio preventivo di chi vigila è proprio nella valutazione della loro effettività e della proporzionalità tra eventuali specifiche limitazione e la necessità di quest'ultime. Tenendo sempre presente che in tali luoghi l'insieme delle regole adottate e l'insieme delle eventuali limitazioni imposte devono rispettare quel nucleo intangibile di diritti della persona affidata alla responsabilità pubblica riconducibile all'assoluta tutela della sua dignità e della sua integrità fisica e psichica. Ciò proprio in ragione del fatto che è l'Autorità pubblica a privarla della possibilità di libero movimento e di autodeterminazione del proprio agire ed è, quindi, responsabile del pieno rispetto dei diritti fondamentali che attengono alla sua essenzialità di persona, indipendentemente dai motivi hanno determinato la restrizione della sua libertà.

Questi principi discendo direttamente dalla lettura congiunta degli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione che, attraverso tali articoli, configura la persona come soggetto di dignità individuale e sociale, ne riconosce e garantisce i diritti intangibili e, nell'affermare l'inviolabilità del bene essenziale della libertà, indica i casi di necessaria restrizione sotto la specifica riserva di legge e di giurisdizione, dando altresì indicazione esplicita del punire ogni violenza fisica o psichica nei confronti di una persona privata della libertà personale. Entro questo quadro acquista significato, limite e finalità ogni forma di privazione della libertà personale e, nel caso penale, si delinea il carattere di quel terzo comma dell'articolo 27 che, a mio avviso va letto nei suoi

complessivi quattro aspetti: la necessità di una pluralità di sanzioni, sottolineata da quel plurale «le pene», il loro limite dettato dal concetto stesso di «senso di umanità», la loro finalità tendente al positivo ritorno al contesto sociale e, infine, l'individualità di ogni intervento sanzionatorio, questa volta sottolineata dal singolare «condannato» quale destinatario dell'intervento punitivo.

Attorno a tale nucleo di azione, deve svilupparsi l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, per estendersi da qui all'effettività di quanto è costituzionalmente affermato per tutti, non solo per alcuni, e al controllo a che la limitazione di taluni diritti sia strettamente circoscritta a quanto direttamente connesso all'impossibilità di libero movimento. Non solo, ma si estende anche al controllo sull'attuazione proprio di quel percorso di reinserimento sociale di cui al citato comma dell'articolo 27 della Costituzione. Perché la finalità tendenziale della rieducazione, ovviamente sociale e non meramente etica, è l'elemento che dà significato legittimante all'aggressione di quel bene inviolabile – la libertà – affermato nel primo comma dell'articolo 13: non si tratta, quindi, di una mera indicazione di politica penale, bensì dell'affermazione di un diritto della persona che sta eseguendo la condanna inflitta.

2. Visitare i carcerati

La norma istitutiva indica che l'azione del Garante nazionale si esplica nel «visitare» i diversi luoghi dove le persone possono

essere o sono private della libertà personale. Tale verbo richiede però una spiegazione, essendo suscettibile di più interpretazioni.

Certamente è positiva l'azione del visitare i carcerati e non solo come precetto di natura cristiana, più volte riprodotto anche nell'iconografia classica e nell'opera anche di grandi pittori: l'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, assicura tale azione misericordiosa, diversamente dall'articolo 17 che invece rientra nell'ambito della progettualità sussidiaria. Anche il regolamento di esecuzione dell'ordinamento stesso, nel suo articolo 117, dà la possibilità di visite da parte di singoli e di organismi, associazioni o delegazioni: una previsione molto positiva perché contribuisce all'interruzione della separatezza tra il mondo della detenzione e il mondo esterno. Il 'visitare' e 'osservare' ha, infatti, una forte significatività in entrambe le direzioni: per chi è oltre quelle mura è indicazione e impegno di una continuità che aiuti a non interrompere la connessione con quella realtà sociale dove, dopo un tempo più o meno lungo, si ritornerà; e a far percepire che non si 'altro' rispetto al fluire del mondo esterno. E proprio quest'ultimo aspetto ha d'altra parte un significato importante per lo stesso mondo esterno perché indica la centralità di concepire concretamente il carcere come parte del complessivo corpo sociale, appunto non 'altro' da questo. È un luogo dove si può andare a vedere, a cercare di capire e riportare così ad altri. Attorno a questa sorta di osmosi, le visite assumono anche una funzione di essenziale trasparenza

e di veicolo di elementi di comprensione della realtà carceraria.

Quindi, è importante visitare ed è bene che nel sistema italiano, alcune realtà associative, Antigone in primo luogo, realizzino sistematicamente queste visite, fino a costituire un effettivo Osservatorio del mondo della detenzione.

Tuttavia, le visite che deve compiere un Organo di garanzia, incaricato di svolgere istituzionalmente il compito preventivo di lotta alla tortura, alle pene e ai trattamenti offensivi della dignità e dell'integrità della persona, hanno un carattere diverso e devono rendere percepibile tale diversità. Perché queste visite devono essere indipendentemente condotte – né programmate, né annunciate, né accompagnate – devono essere svolte con calma, con sistematicità, con accesso alle fonti documentali, con il colloquio con le persone ristrette, avendo però cura di non esporle a maggiore pericolo per aver dialogato con l'Organo di prevenzione in visita. Sono questi aspetti a determinare la necessità di costruirsi un punto di vista proprio e a non farsi descrivere la situazione da chi in queste strutture opera e tantomeno da chi ne ha compiti di dirigenza o di assicurazione di sicurezza interna. I colloqui con coloro che sono localmente responsabili della struttura che si sta visitando si possono avere e sono necessari per avere il loro punto di vista, ma occorre tenere sempre presente che il loro è inevitabilmente uno sguardo assuefatto quando non è uno sguardo di difesa o addirittura di nascondimento.

Occorre invece parlare con molte persone ristrette, in modo riservato e con l'attenzione a far capire quali persone possano essere, in taluni casi, l'oggetto del particolare interesse in quella specifica visita – ciò al fine di tutelarle da possibili ritorsioni. Occorre poi redigere autonomamente un Rapporto non meramente descrittivo su quanto si è visto e fornire raccomandazioni per superare le criticità riscontrate perché non va mai dimenticato che esercitare una funzione di prevenzione è ben diverso dal sanzionare: vuol dire sempre aprirsi a una discussione sulle soluzioni possibili a quanto riscontrato negativamente.

Le raccomandazioni sono rivolte a diversi interlocutori istituzionali a seconda delle diverse responsabilità di quanto riscontrato, perché si estendono dalla valutazione impropria in indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale o provveditoriale non coerenti con l'assetto normativo generale, alla produzione di ordini di servizio locali che restringono impropriamente sul piano della quotidianità quanto generalmente previsto, a pratiche riscontrate nel comportamento di chi opera nelle sezioni e al *deficit* culturale che tali comportamenti esprimono, fino alle condizioni materiali riscontrate, alle modalità delle registrazioni degli eventi e da qui alla richiesta di chiarimenti e informazioni per un'eventuale necessità di trasmissione agli Organi competenti. Certamente l'azione conseguente alle raccomandazioni formulate dovrà essere successivamente valutata, dopo

un necessario intervallo di tempo, attraverso visite successive di controllo.

Questo carattere del visitare che il primo Collegio del Garante nazionale, nel corso degli otto anni del suo mandato, ha definito e gradualmente costruito anche attraverso l'impegno nella formazione del personale e nell'indicazione di liste (cosiddette *check list*) per orientare le delegazioni in visita, va assolutamente conservato come valore, evitando che una Istituzione dello Stato, incaricata di tale alto compito, possa essere vista come uno degli altri attori sociali che pur positivamente – come ho già detto – si recano in visita al carcere, ma con un diverso ruolo e una diversa finalità. Soprattutto che trionfi l'attenzione al numero – di visite fatte – piuttosto che alla loro significatività.

3. La corretta registrazione di tutto ciò che accade in carcere

Le registrazioni, le annotazioni in registri e verbali sono in qualche modo la cartina di tornasole, la radiografia, di quanto il carcere è in grado di sapere perché esse determinano in ogni momento chi è l'operatore responsabile per la singola persona nella singola situazione.

I registri parlano, parlano molto. Faccio un esempio. Nel corso di una visita in una sezione di isolamento riscontrammo che correttamente erano registrate le presenze delle persone che si trovavano in quel particolare settore; così veniva registrato chi entrava, chi usciva e quali erano le funzioni

di chi entrava e di chi usciva. Poi però, stranamente, per alcune persone era registrato, fra parentesi, anche il reato rispettivamente commesso. La registrazione del reato commesso nel registro dell'isolamento è incongrua: può essere eccezionalmente una registrazione utile alla sua protezione dovuta a fattori anche molto diversi, alla propria inclinazione sessuale, all'essere membro delle forze dell'ordine, o anche alla tutela rispetto al rischio di un'azione punitiva da parte di altre persone detenute sulla base di quel codice che reputa infamanti alcuni reati. Tuttavia, quando si trova registrato il reato – e molto spesso si tratta di un reato sessuale – è giusto porsi molti interrogativi perché esiste il rischio che questa informazione, relativa a cosa la persona abbia commesso, venga comunicata da agente ad agente, e si tratta di agenti che hanno sotto la propria responsabilità e il proprio controllo queste persone in un momento della loro massima vulnerabilità, essendo isolate, chiuse in una sezione separata dalle altre. Non voglio dire che a questa specifica annotazione corrisponda ineluttabilmente la possibilità che qualcuno possa volere dare un surplus di punizione alla persona ristretta – il «dare una lezione» a quella persona – ma certamente è bene che nella sezione d'isolamento non ci sia una trasmissione d'informazione sui reati dei singoli, se non nell'eccezionale previsione di una protezione accentuata.

Nei registri relativi all'isolamento – altra questione – tutte le visite devono essere registrate e, fra queste, deve necessariamente

esserci la visita del medico, che ha l'obbligo di recarsi ogni giorno nella sezione a vedere i singoli. Molto spesso non è riportato se il medico abbia visto tutte le persone o si sia limitato alle sole persone in isolamento disciplinare, non rivolgendosi anche a coloro che sono nella stessa sezione, per esempio, in esecuzione di un provvedimento di cui all'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario e che in tal caso vi rimangono per periodi piuttosto lunghi; è molto frequente, infatti, che il medico visiti quotidianamente soltanto coloro che sono in isolamento disciplinare. Questa situazione, quantunque non codificata strettamente nelle regole, va fatta emergere, perché l'essere isolati è un'esperienza lacerante, tale da richiedere un controllo medico e anche psicologico, per chiunque sia l'isolato, indipendentemente dal motivo per cui si trova in tale sezione. Inoltre, se è vero che la norma, nel dare l'isolamento disciplinare, obbliga il medico alla visita – e non è così esplicita per coloro che sono al 14-*bis* o.p. – è altrettanto vero che l'obbligo deontologico del medico riguarda tutte le persone che a qualunque titolo siano isolate: perché in pre-disciplinare, oppure seguito di una decisione disciplinare, o in esecuzione di un provvedimento ex articolo 14-*bis*, o anche in base a una loro stessa richiesta. Anche questi ultimi vanno visitati, perché non si può mai dire come evolva lo sviluppo psicologico della persona una volta che è allontanata dagli altri.

So bene che i visitatori di Associazioni varie, gli stessi osservatori di

Antigone non hanno accesso al controllo dei registri. È comunque importante che sappiano quali registri devono essere tenuti e quali hanno riscontrato esistenti nel corso di una visita, pur senza avere la possibilità di andare pagina per pagina. È una informazione da veicolare poi al Garante nazionale che ha tale possibilità e che può così essere allertato sull'inadempienza rispetto alla corretta registrazione.

I registri, oltre a indicare la collocazione delle singole persone, devono essere tali da rendere molte altre informazioni. Soprattutto, tra i molti registri previsti da varie circolari emesse dell'Amministrazione e mai abolite all'arrivo di una nuova indicazione, è bene prestare l'attenzione a due di essi: quello degli eventi critici, che di solito viene denominato Registro Diversi Detenuti e quello delle procedure strettamente disciplinari. Da quest'ultimo, un'informazione importante da acquisire è quanto tempo intercorra tra l'infrazione commessa e l'effettiva decisione disciplinare, perché molto spesso la persona viene immediatamente separata dagli altri e portata in una sezione di isolamento, salvo poi, molto più avanti nei giorni, tenere il Consiglio di disciplina che di fatto andrà praticamente a 'sanare' ciò che già si è determinato: se la persona è già stata isolata per un certo numero di giorni, spesso l'esito del Consiglio di disciplina sarà una sanzione d'isolamento della durata esattamente uguale a tale numero.

Il registro disciplinare può anche dare un'altra informazione che può essere

acquisita anche da chi non ha un potere d'indagine ma solo un potere di visita in senso generale: se la persona è stata trasferita o meno. Dobbiamo tener presente che il trasferimento per motivi disciplinari è vietato dall'ordinamento, da quasi cinquant'anni. È vietato ma molto spesso dietro i trasferimenti per ordine e sicurezza si nasconde proprio un trasferimento disciplinare. E la statistica aiuta: se a un certo tipo di infrazioni disciplinari corrisponde sempre un trasferimento per motivi di ordine e sicurezza, l'incongruo utilizzo dell'istituto del trasferimento per ordine e sicurezza ai fini disciplinari emerge. A volte emerge anche nel lessico: non è raro trovare direttori che ancora oggi dicono che una persona è stata trasferita per ordine, sicurezza e disciplina. Del resto, una circolare del Capo dipartimento di alcuni anni fa dava indicazione di immediato trasferimento fuori regione di chiunque si fosse reso autore di un atto di aggressione, prima ancora dell'accertamento compiuto della dinamica dell'atto stesso: se è vero che questa possa essere letta come misura precauzionale, anche a tutela della persona stessa, è altrettanto vero che la sua attuazione si presta a decisioni pre-valutative e, quindi, irrispettose della possibilità di difesa argomentata da parte della persona coinvolta.

4. Il ruolo dei medici

Il ruolo di medici è molto più difficile da monitorare da parte di un osservatore di Antigone o di altri organismi in visita, data la

privatezza dei dati medici. Talvolta anche nell'esperienza del Garante nazionale si sono avute delle discussioni con il personale sanitario, giustamente riluttante a fornire indicazioni sanitarie all'Amministrazione. Per questo è stato – ed è – importante chiarire che il Garante nazionale, così come il Comitato per la prevenzione della tortura (C.P.T.) del Consiglio d'Europa o il Sottocomitato delle Nazioni Unite avente lo stesso compito non sono parti dell'Amministrazione, ma Autorità indipendenti, tenute peraltro alla riservatezza verso i propri Governi o le proprie Amministrazioni per molti aspetti, incluso quello sanitario. Tuttavia, è bene prioritariamente acquisire la disponibilità delle persone detenute a permettere il controllo anche dei loro fascicoli sanitari, al fine di evitare che l'Azienda sanitaria possa sollevare obiezioni.

La registrazione medica è un elemento di prevenzione di maltrattamenti estremamente importante. Il Protocollo d'Istanbul ha stabilito come debbano essere registrati tutti i segni di lesione. Eppure, nella realtà le registrazioni che si osservano sono molto molto distanti da tali previsioni. Spesso si trovano registrazioni molto sommarie e troppo spesso è evidente quello che ho precedentemente definito “sguardo assuefatto” da parte dei medici. Lo sguardo assuefatto è quello dell'occhio che non vede più e della persona che ritiene che all'interno di un certo sistema le cose debbano inevitabilmente andare in un certo modo. Purtroppo, questa tendenza si registra

attualmente anche da parte di medici molto giovani, che non appartenevano alla vecchia 'sanità penitenziaria' e che, quindi, sin dall'assunzione sono parte del Servizio sanitario nazionale e non solo da parte di medici in qualche modo abituati da lunghi anni di esperienza all'interno del carcere.

Che cosa intendo per il controllo dei medici? Il Protocollo di Istanbul dell'ONU (2008, revisione 2022) aiuta nella risposta per indicare quali siano le procedure «per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante». Innanzitutto, c'è il controllo all'ingresso. Il controllo all'ingresso è estremamente importante che venga sempre fatto da personale sanitario e non dal personale della sicurezza in servizio all'Ufficio d'immatricolazione. Qui anche un osservatore di un'Associazione, per esempio di Antigone, può acquisire elementi importanti: sulla procedura seguita e su quali moduli vengono utilizzati (ci sono, per esempio, utili moduli con uno schema della figura della persona su cui il medico o l'infermiere deve appuntare eventuali lesioni). Può chiedere, anche intervistando direttamente persone detenute facendosi raccontare la procedura seguita al loro arrivo in carcere, se al nuovo giunto viene richiesto di spogliarsi integralmente per vedere se ci sono delle lesioni in parti non visibili del corpo, essendo tale prima osservazione essenziale al fine di capire come si sia svolto l'arresto e come si sia sviluppato il periodo trascorso prima di arrivare in carcere. Di ogni segno che possa essere indicativo di una

lesione il medico deve chiedere la ragione alla persona e deve stabilire una prima compatibilità tra ciò che la persona stessa dice esserne stata la causa e ciò che lui osserva.

La corretta registrazione di quanto accertato in ingresso riguarda il comportamento delle forze dell'ordine che precedentemente hanno gestito la persona stessa: la costruzione di una catena dei diversi passaggi con l'adeguata registrazione di quanto è visibile nella persona ristretta, aiuta a stabilire le diverse responsabilità e permetterà di agire conseguentemente in caso di maltrattamenti. Occorre, quindi, costruire una cultura 'interna' del controllo, non affidandosi soltanto al controllo esterno perché è proprio la crescita della cultura interna di ripudio dei maltrattamenti, di assunzione piena delle responsabilità in ogni passaggio dell'azione condotta, di reciproco aiuto e controllo, che può aiutare a comprendere dove e come alcuni episodi inaccettabili si sviluppino, le loro indirette motivazioni, i segnali che essi indicano di una omertosa e malriposta difesa identitaria dell'essere Corpo. Oltre, ovviamente, all'assoluto obbligo di sanzionare adeguatamente i responsabili e non far cadere il tutto nell'area dell'impunità; perché la lotta all'impunità è parte determinante di tale costruzione culturale.

Per ogni persona che ricorre alle cure del sanitario e mostra lesioni deve essere seguita la stessa procedura, cioè devono essere riportate adeguatamente le lesioni riscontrate in un apposito registro. Questa,

che era una norma molto prescrittiva nel passato (lo si chiamava Registro 99), è diventata una norma molto labile nel presente, soprattutto dopo che si è passati a molte informatizzazioni, perché si rischia di riportare questo dato solo sul fascicolo sanitario del singolo e non in un registro complessivo. Se la registrazione sul fascicolo individuale può essere utile a chi indaga *ex post* (ovvero nel caso in cui ci sia già stata una denuncia e quindi la Procura richieda la documentazione sanitaria), non è utile per l'azione preventiva, *ex ante* (come è quella del Garante nazionale) perché la prevenzione consiste nel cercare di individuare le situazioni di complessità che possano causare tensioni ed evolversi in maltrattamenti tra persone detenute o tra esse e il personale.

È importante sapere quante e quali persone siano ricorse al medico con visibili segni di lesioni sul proprio corpo. Proprio per questo un registro specifico è necessario: non è possibile, in un carcere, per esempio, di trecento persone esaminare trecento fascicoli sanitari individuali. Il registro delle lesioni, dove sia riportata la causa dichiarata di ciascuna lesione e la compatibilità, secondo il parere del medico, fra questa supposta causa e la lesione riscontrata deve tornare a esistere e credo debba essere richiesto il suo ripristino in tutti gli istituti. Non solo, ma ciascuna lesione deve essere accuratamente riportata e registrata: non ha senso leggere solo che una persona presenta un'ecchimosi sulla spalla; vanno riportate anche la dimensione e il colore, perché dalle

dimensioni e dal colore si capisce quanto tempo può essere passato dall'evento, e anche quale corpo possa essere stato utilizzato per provocare tale lesione. L'accuratezza di registrazione da parte del personale sanitario è però un terreno su cui occorre ancora lavorare perché troppo spesso si caratterizza per una grandissima superficialità.

5. Il lavoro con le Procure

Nel contesto di un 'visitare' così strutturato e attento si pone poi la necessità del rapporto con le Procure per l'accertamento di natura giudiziaria di quelle situazioni che, per quanto riscontrato anche nell'analisi documentale, evidenziano profili di possibile violazione di quel divieto inderogabile espresso dall'articolo 33 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a trattamenti o pene inumani o degradanti».

Così definito il suo ambito di azione, lo sguardo di chi vigila, monitora e contribuisce all'effettività delle tutele, si rivolge alla necessaria previsione della rilevanza penale di quelle azioni che tali diritti fondamentali offendono e della conseguente reazione verso coloro che di ciò si rendono responsabili. Qui, nel caso italiano, si inserisce il dibattito sulla recente previsione della fattispecie di cui all'articolo 613-*bis* del Codice penale: il reato di tortura. Sempre tenendo, tuttavia, presente che maltrattamenti e tortura non richiedono solo

un obbligo negativo da parte dello Stato – il non commetterli – bensì anche tre obblighi positivi, consistenti nel prevenirli, nel sanzionarli nonché nel compensare chi li ha subiti.

L'avvio da parte di alcune Procure della Repubblica, negli anni recenti, delle indagini sul personale che opera in carcere – in particolare il personale di Polizia penitenziaria – o sul personale delle diverse forze dell'ordine, contestando il reato previsto dal nuovo articolo 613-*bis* del Codice penale – la tortura – porta immediatamente a sviluppare una prima riflessione: non era vero quello che molti dicevano nel dibattito di alcuni anni fa, attorno alla nuova fattispecie penale, relativamente all'impossibilità per le Procure di contestare tale fattispecie, data la sua tortuosa formulazione. Non solo, ma in diversi casi si è già giunti a sentenza, almeno in primo grado, e frequentemente l'aver agito ricoprendo il ruolo di pubblico ufficiale e di persona addetta alla custodia delle persone è stato evidenziato in termini di reato autonomo e non di mera aggravante di un reato non specifico così come taluni temevano. Relativamente a questo aspetto, la formulazione di un reato in termini generali e non specifici, rinviando al secondo comma dell'articolo l'aver agito in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico esercizio, non ha relegato la peculiarità della funzione pubblica dell'autore a mera variabile complementare, anche se questa interpretazione attende ancora una

generalizzazione nella giurisprudenza della magistratura giudicante.

L'effettività della nuova fattispecie è, del resto, testimoniata dalla corsa delle forze politiche più connotate dalla scarsa considerazione dei diritti delle persone ristrette e di scarsissima valutazione del limite che separa uso legittimo della forza ed esercizio di violenza, a richiedere al Parlamento di intervenire per modificare la fattispecie. Alcuni addirittura a prevedere percorsi procedurali specifici e blandi nelle indagini che riguardano le forze di polizia, quasi erigendosi a paladini della loro complessiva integrità, anche quando videoregistrazioni del comportamento di alcuni gruppi di agenti nei confronti di persone sotto la loro custodia avrebbero dovuto consigliare una maggiore cautela. Questa riflessione porta necessariamente a una premessa: l'indagine anche attraverso la lente dell'ipotesi di tortura ex articolo 613-*bis* non va letta come un'offesa per quella stragrande maggioranza degli operatori di Polizia, inclusa la penitenziaria, che agiscono con professionalità e correttezza; al contrario, permette di dissolvere una nube di presunta non volontà di indagare adeguatamente episodi riportati anche sui media, che assolutamente il Corpo nel suo complesso non merita. E proprio chi vorrebbe modificare tale previsione penale implicitamente offende quelle forze dell'ordine che dice di voler tutelare.

Torno così al dibattito del periodo della discussione parlamentare, perché alcuni aspetti non vanno persi di vista, anche in

relazione a eventuali futuri attacchi alla legge allora approvata. Io ricordo che in pochi – Antigone, la Presidenza italiana di *Amnesty International* e, appunto, il Garante Nazionale – sostenemmo che quella formulazione aveva certamente degli elementi negativi, ma che tuttavia era importante che il provvedimento venisse approvato, anche perché conteneva una clausola finale di salvaguardia in cui si afferma «è comunque punito ogni trattamento inumano e degradante»; tale clausola – si stimò allora – riusciva a far ricomprendere un po' tutto. Credo sia importante in questo contesto un chiarimento relativamente a questa frase finale, la cui interpretazione può essere piuttosto sfumata. Per questo, credo occorra innanzitutto fare una distinzione tra comportamenti violenti assolutamente censurabili, ma reattivi e invece altri comportamenti che sono meditati e indicativi di una persistente (sub)cultura. Le posizioni reattive sono quelle dell'operatore che a volte rispetto a una difficoltà ha un uso improprio della forza o anche il grave ricorso alla violenza. Comportamenti, quindi, assolutamente da perseguire ma che in qualche modo vanno analizzati anche nel contesto della difficoltà di un sistema penitenziario che, come è attualmente, produce solo tensione e non produce progettualità. Un sistema privo di quella progettualità che ne costituisca l'asse della sensatezza e della finalità, proietta inevitabilmente tale mancanza nell'aumento della tensione di chi è detenuto che nella tensione di chi opera.

Accanto a questo primo insieme di comportamenti, ce ne è un altro, ben più pericoloso. Quello, per esempio, che emerge dalle carte dell'indagine sui fatti avvenuti nel carcere di San Gimignano, dove si sta concludendo la fase di appello, dalla corrispondente sentenze di primo grado del Tribunale di Siena, o anche dalle carte del processo in corso a Torino. In questi casi, un gruppo di operatori si organizza attorno a una cultura centrata sul disprezzo della persona detenuta o attorno alla volontà di imporre una punizione extra-legale a chi ha commesso particolari delitti perché non ritiene sufficiente la punizione legale. La punizione legale è la privazione della libertà; la punizione extra-legale è quella delle botte, dell'umiliazione dell'autore del reato, dell'organizzarsi per andare a dare una pena aggiuntiva a questa persona. Purtroppo, questa seconda tipologia è quella poi che ha a che vedere più direttamente con l'articolo 613-bis, nella cui formulazione è incluso quell'aggettivo, crudele, che molti avevano contestato, che è invece indicativo del significato profondo dell'azione commessa e che, per la verità, è presente nella stessa definizione di tortura propria della Convenzione delle Nazioni Unite che ne mette al bando in modo inderogabile la pratica. Infatti, la denominazione completa del cosiddetto Comitato ONU anti-tortura è Comitato contro la tortura e contro le pene e i trattamenti crudeli (nella Convenzione delle Nazioni Unite c'è questo aggettivo, che non c'è nell'articolo 3 della Convenzione Europea per i diritti umani), inumani e degradanti.

C'è poi una terza modalità e la si è vista nella documentazione anche filmata di quanto avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: la ripresa del 'proprio campo', con l'indicazione di una supremazia territoriale verso le persone detenute indicate e percepite come gruppo antagonista – peraltro nella fase in cui erano inermi – quasi nella dimensione del sottogruppo identitario che contrasta il gruppo nemico per affermare il proprio potere.

Tre tipologie diverse di esercizio violento e di offesa alla propria dignità di attori che esercitano un ruolo in nome della nostra collettività, coesa attorno alla Carta costituzionale. Tuttavia, occorre saper decodificare queste diverse tipologie d'intervento; occorre saper analizzare, esaminare le impostazioni culturali soggiacenti e i messaggi ambigui che possano essere stati inviati, anche implicitamente, da parte di chi ha il dovere di curare la loro formazione e il loro controllo. Per chi come il Garante nazionale monitora le situazioni detentive per contrastare tali episodi, è importante saper leggere le culture che possono averli motivati, proprio per definire la propria azione di contrasto.

6. La rete di relazioni come tutela

Sono partito dal nodo della lotta a maltrattamenti e tortura per iniziare a connotare l'azione del Garante nazionale. Quest'ultimo è figura ben diversa da quella del difensore civico, che agisce in risposta a episodi già avvenuti, in quanto organismo

essenzialmente 'reattivo'. Il Garante nazionale dovrebbe invece agire in maniera preventiva e anche tutte le osservazioni che vengono fatte all'interno del carcere dagli osservatori di Antigone dovrebbero contribuire allo sguardo preventivo. Certo, anche la capacità di reagire è componente della prevenzione: un sistema previene determinati comportamenti se non lancia mai messaggi di impunità, poiché si dimostra capace di reagire a episodi che si sono già verificati. Tuttavia, non può limitarsi a questo. L'occhio preventivo deve vedere se ci sono tutti quegli anticorpi che, qualora poi si sviluppi una situazione di maggiore difficoltà, possano essere da freno rispetto a reazioni di tipo inconsulto o rispetto a comportamenti decisi da gruppetti di tipo violento e aggressivo.

Per questo sono sempre stupito dal fatto che quando è successo qualcosa in un determinato Istituto poi se si parla con i direttori, il direttore dice "non mi ero accorto di nulla". Anche ad Asti, nel lontano 2004, in un caso che è rimasto emblematico, il direttore non si era accorto di nulla, eppure la magistratura poi aveva stabilito che lì si era trattato di tortura. Questo avviene forse perché molte figure responsabili di un Istituto raramente visitano l'area detentiva; a volte anche gli stessi comandanti entrano poco, oltre al direttore che frequentemente è preso da pratiche amministrative e ha poco rapporto con l'interno delle sezioni. Così non si stabiliscono dei significativi flussi comunicativi tra, per esempio, il personale

dell'area giuridico-pedagogica e il personale nell'area della sicurezza.

Come molte altre volte ho avuto occasione di dire, credo fermamente che in un sistema sociale complesso quale è il carcere debbano interagire approcci culturali diversi. Credo sia sbagliato pensare che la sicurezza vada affidata soltanto alla Polizia penitenziaria, mentre gli operatori dell'area educativa svolgono il proprio lavoro seduti in un contesto diverso, a volte anche fisicamente più separato. Ritengo essenziale che siano presenti nelle sezioni anche gli operatori dell'area giuridico-pedagogica, perché le culture devono confrontarsi con continuità. I momenti di sintesi rispetto alle difficoltà, rispetto a un grave danneggiamento, a un autolesionismo, a un suicidio o ad altre simili situazioni acute, devono essere condivise da tutti gli operatori: chi ha responsabilità gestionale-amministrativa, chi ha responsabilità di mediazione culturale, o sociale, chi ha responsabilità educativa, chi ha la responsabilità della sicurezza ed è a contatto più direttamente con le persone detenute. È importante verificare se vengono fatte riunioni, se c'è un sistema di gestione in qualche modo condiviso all'interno dell'Istituto che si sta visitando perché il carcere che separa funzioni è un carcere che in qualche modo può indurre violenza.

Parallelamente a questo va anche visto e chiesto se il controllo esterno esiste, se il Magistrato di Sorveglianza visita l'Istituto e con quale frequenza. Purtroppo, tranne molti nobili esempi che conosciamo

tutti, la presenza dei magistrati di sorveglianza negli Istituti è molto limitata, per una serie di concause: perché scarse sono le risorse, perché molto lavoro è concentrato sull'accesso alle misure alternative, perché il carico di lavoro è enorme, dato l'esiguo numero di magistrati in proporzione al numero di persone detenute; anche il supporto degli addetti per l'Ufficio per il processo recentemente introdotto non è stato previsto per la Magistratura di sorveglianza. Credo che anche l'associazionismo esterno possa contribuire quale supporto con la Magistratura di sorveglianza attraverso segnalazioni e relazioni su quanto osservato in occasione delle visite. In questa prospettiva di cooperazione, il Garante nazionale deve tenere sempre rapporti con i singoli magistrati per fornire indicazioni su come una situazione critica stia evolvendo o come invece richieda un intervento coordinato per dare un impulso al cambiamento.

La ricostruzione di flussi comunicativi tra le diverse figure che operano all'interno del carcere rompe quella tendenza che porta l'Amministrazione Penitenziaria a tenere separati e non comunicanti i diversi settori: i volontari, gli operatori, i magistrati e via dicendo, anche perché non è in grado di gestire un progetto condiviso. Al contrario, proprio questa idea di progetto condiviso deve essere recuperata con urgenza.

Perché mentre guardiamo positivamente alla capacità di reagire, anche facendo ricorso a una fattispecie penale forte

come è la previsione dell'articolo 613-*bis* del Codice penale, dimostrando quindi una volontà non concedere nulla all'impunità, non dobbiamo perdere l'obiettivo di tutti noi di costruire un sistema dove non ci sia bisogno di ricorrere a tale fattispecie perché siamo riusciti a prevenire simili comportamenti e a fare in modo che maltrattamenti e offese alla dignità delle persone ristrette non si verificano.



PRIME EMERSIONI DAL PROCESSO SULLA MATTANZA NEL CARCERE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE*

*Luigi Romano**

Abstract

This article is an attempt to reconstruct the first factual elements emerging from the hearing that is currently taking place before the Santa Maria Capua Vetere Assize Court on the violence of 6 April 2020 perpetrated by prison police officers in the Santa Maria Capua Vetere prison. The legal issues and findings of fact are manifold and will necessarily have to be verified through the examination of the witnesses of the defendants' defences, with full respect for their constitutional rights. However, it is not the profile of personal responsibility that is being investigated, it is not the positions of the individual officers, what is being sought to be emphasised is a model of punishment of which violence seems to be an indispensable element.

* Il procedimento sulle violenze nell'istituto di pena di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 è cominciato le denunce dei detenuti e delle loro famiglie, delle figure di garanzia e delle associazioni come Antigone. I reparti del carcere portano i nomi dei fiumi (Volturno, Tevere, Danubio...) e i fatti oggetto del procedimento sono avvenuti al Nilo, dedicato alla detenzione comune. Le contestazioni coprono un ventaglio di fattispecie ampio. Dopo la fase cautelare, una lunghissima udienza preliminare, un giudizio abbreviato, attualmente il processo si svolge innanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. La Corte dovrà giudicare 105 posizioni, tra queste quella del Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, del Comandante dell'istituto, dei Comandanti del Nucleo traduzioni, dei dirigenti dell'Amministrazione dell'Istituto e dei medici in servizio nel carcere. Le contestazioni presenti negli 85 capi di imputazione hanno ad oggetto il reato di tortura, maltrattamenti e lesioni, abuso di autorità contro i detenuti, falso in atto pubblico, calunnia, depistaggio e rivelazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento, omessa denuncia di reato, e l'omicidio colposo di Hakimi Lamine.

* Luigi Romano è avvocato, ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto romano ed è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. È componente del Comitato scientifico di Antigone ed è membro della redazione di *Napoli Monitor* e di *Lo Stato delle Città*.

Keywords: *force, violence, carname, prison, torture, Santa Maria Capua Vetere.*

1. Prospettive dalla camera iperbarica

Le immagini diffuse del circuito di videosorveglianza che ritraggono le operazioni della ‘perquisizione straordinaria’ nell’istituto F. Uccella, hanno in parte determinato la narrazione dei fatti accaduti il 6 aprile del 2020. Sembrerebbero gli unici ricordi di quella vicenda, che con sforzo riusciamo a recuperare da quel tempo in cui ci confrontammo per brevi attimi con il pensiero della ‘fine del mondo’¹. Ormai le nostre pupille si orientano in ‘percezione persistente’ quasi esclusivamente nei confronti delle immagini orrifiche quando costruite con stili e ritmi pornografici. Tali frame riescono a perforare la nostra attenzione lasciando traccia per brevissimi istanti di qualcosa di indefinito, per poi disperdersi in sequenze veloci, appesantite da altre immagini diverse e/o uguali poco importa. In ambito penitenziario, negli ultimi mesi questo schema di consumo si è ripetuto per il caso del ragazzo tunisino

incappucciato, picchiato, e trascinato a peso morto in una cella del carcere di Reggio Emilia, il 3 aprile 2023 e più di recente con alcune immagini delle violenze nel carcere minorile Beccaria ². Anche in questa circostanza, la brutalità delle sequenze irrompe e riesce ad intercettare il desiderio familiare dell’orrendo e dopo pochi secondi quell’apice di tensione svanisce. Eppure, le visioni rimangono parziali, semplificate, e, per quanto contribuiscano a definire alcune congiunture (dentro e fuori di noi), per essere assorbite devono essere contestualizzate, oltrepassando la fitta palude dello scandalo³, evitando di piombare nell’abisso senza memoria. A tale scopo possono servire diversi elementi setacciati attraverso la lente del processo sulla ‘spedizione’ dei plotoni della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti del Nilo. Questo ‘dispositivo ottico’ si affina progressivamente nell’aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere dove si celebra il processo, in una camera iperbarica ferma nel tempo che costringe tutti gli attori

¹ Le pagine dedicate da De Martino al caso del giovane contadino di Berna e al suo delirio schizofrenico da ‘fine del mondo’ descrivono precisamente alcune sensazioni emerse nel corso dei mesi della pandemia: «Il crollo del mondo, il franare del suo ordine, della sua domesticità e della sua abilità, si manifestavano altresì nel totale spaesarsi del paesaggio o nella irreperibilità della sua aria... La disarticolazione dell’ordine cosmico celeste, terrestre e sotterraneo si accompagnava infine a una profonda alterazione dell’ordine dei rapporti comunitari» (De Martino E., 2019, p. 98).

² Sul punto v. le riflessioni recenti di Verdolini V., *Le violenze all’I.P.M. Beccaria non sono un caso*, on line www.lucysullacultura.com (3 maggio 2023).

³ «Ci sono due modi per guardare i filmati di Santa Maria Capua Vetere. Uno è pensare a che cosa orribile sia successa. L’altro è pensare a tutti quei casi dei quali il filmato non esiste. La sorveglianza video è un’invenzione recente»; v. A. Sofri, *La galera a telecamere spente*, in *Il Foglio*, 6 luglio 2021, on line <https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2021/07/06/news/la-galera-a-telecamere-spente-2621753/>.

di questa vicenda (osservanti, giudici, avvocati, imputati e persone offese) a ripercorrere gli stessi eventi per anni. Al di là delle verità processualmente costruite e delle responsabilità dei singoli imputati che sono oggetto di accertamento e non sono necessarie alla ricostruzione del contesto⁴, appare opportuno evidenziare alcune emersioni fattuali per tracciare la funzione e la posizione della violenza nello spazio di pena⁵.

2. Bagagli ingombranti

Il procedimento è approdato in udienza preliminare portando con sé un giudicato cautelare scomodo. La Corte di Cassazione pronunciandosi sull'esigenze che reggevano la misura cautelare si è in parte esposta con una prima ricostruzione fattuale: «Secondo quanto accertato sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza del carcere, nonché dalle chat tra gli agenti di polizia penitenziaria e dalle dichiarazioni dei detenuti, il pomeriggio del 6 aprile 2020, tra ore 15.30 e le 19.30, all'interno del reparto Nilo del carcere di S. Maria Capua Vetere, numerosi agenti di Polizia Penitenziaria – giunti anche dalle carceri di Secondigliano e di Avellino – hanno esercitato una violenza cieca ai danni

di detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro; i detenuti, costretti ad attraversare il c.d. 'corridoio umano' (la fila di agenti che impone ai detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venivano colpiti violentemente con i manganelli, o con calci, schiaffi e pugni; violenza che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle. Oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti – far bere l'acqua prelevata dal water, sputi, ecc. –, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l'incontinenza urinaria».

Secondo la Corte, l'operazione era stata concretizzata attraverso una coordinazione di tutta la catena di comando: «Alle 15.38, nonostante tutti i detenuti fossero rientrati nelle celle, e non si fosse registrata alcuna protesta ulteriore (come comunicato dal [Comandante al Provveditore]), nondimeno il Comandante non bloccava la 'perquisizione', confermando anzi l'operazione ("stiamo

⁴ «Il ruolo che la magistratura svolge in merito alle responsabilità giuridiche personali, infatti, non autorizza una delega della storia ai tribunali né un uso acritico delle fonti giudiziarie. La certezza del diritto richiede una delimitazione dell'oggetto; la coscienza storica esige una sempre aperta contestualizzazione: "Uno storico ha il diritto di scorgere un problema là dove un giudice deciderebbe un 'non luogo a procedere'"» (Portelli A., 2019, p. 340).

⁵ A partire da quanto già sostenuto con Dario Stefano Dell'Aquila (2020) sulle pagine di questa rivista, quasi un anno dopo gli eventi del 6 aprile 2020, il presente lavoro prova ad aggiungere ulteriori frammenti al medesimo impianto analitico.

pianificando l'operazione"); alla 15.59 __ informava la direttrice del carcere che le operazioni stavano per avere inizio ("stiamo per effettuare perquisizione straordinaria") e alle 16.09 comunicava al __ "utilizziamo anche scudi e manganelli", avvisandolo anche della necessità di trasferire alcuni detenuti; in successivi messaggi inviati tra le 16.49 e le 16.54 __ confermava che la perquisizione era in corso e che erano impegnati oltre 200 uomini, essendo intervenuti anche quelli del nucleo di Secondigliano; alla 18.33 inviava al __ un messaggio con cui indicava i 15 detenuti da spostare – che verranno poi trasferiti nel reparto Danubio –, e stilava una relazione, che fotografava e inviava al funzionario del Provveditorato __ mediante *Whatsapp*, in cui accusava falsamente i detenuti già segnalati di aver commesso atti di resistenza»⁶. Il Collegio rigettò senza molti dubbi il ricorso degli imputati in misura cautelare perché dagli atti risultava chiaramente una pianificazione su più livelli (strategico, organizzativo, operativo) che univa da un punto di vista causale le condotte di ogni soggetto coinvolto: apici del comando e agenti al fronte.

Dopo la lunghissima udienza preliminare, il giudizio principale è approdato dinanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. Il Giudice dell'udienza preliminare, dott. D'Angelo, ha sciolto la riserva il 12 luglio 2022, dopo aver ascoltato le discussioni delle difese degli

imputati e le brevi repliche della Procura. Dalle parole degli attori del processo sono emersi elementi indicativi rispetto alla composizione degli interessi delle parti e soprattutto delle strategie difensive. Gli avvocati degli imputati hanno difeso la legittimità dell'ingresso in istituto: non si trattò di un 'atto abnorme', ma costituì secondo loro una misura necessaria per affrontare il pericolo 'concreto' di una insubordinazione armata, preparata il giorno precedente, il 5 aprile.

I difensori hanno rappresentato che il Paese viveva un clima di tensione durante i primi mesi dell'emergenza pandemica, avvertito in modo particolare nelle carceri dopo le rivolte nel mese di marzo. In questo quadro si è tentato un primo acrobatico capovolgimento dei ruoli perché le vittime si sarebbero dovute identificare negli agenti di polizia penitenziaria, mandati al macello per gestire i momenti di crisi. Al fronte, lontani dai posti di comando, sarebbero stati i soli a sporcarsi le mani mantenendo l'ordine senza batter ciglio.

«La polizia penitenziaria è un corpo militarmente organizzato e, pertanto, l'ordine dei superiori non può essere messo in discussione», è il punto centrale dell'argomentazioni presentate dagli avvocati degli agenti. Per quanto concerne invece l'ipotesi di 'tortura', secondo le difese questa costruzione giuridica è scarsamente interpretativa: bisogna isolare i singoli frame, identificare esattamente il soggetto e la

⁶ Cass. pen., V Sez., 16 marzo 2022, n. 8973, v. la nota a sentenza di Bernardi S., 2022.

condotta tenuta durante il 6 e nei giorni seguenti perché il singolo schiaffo, calcio o la testata non possono essere intesi come tortura.

Alcune dichiarazioni spontanee del Provveditore allora reggente – anche egli imputato – rese nelle lunghe giornate dell’udienza preliminare hanno chiarito anche la posizione dell’apice regionale del D.A.P.: «...momento storico di così grave difficoltà... il 7 aprile mi trovavo nell’ufficio come parafulmine...». La linea del provveditore è sembrata simile a quella degli altri superiori della penitenziaria perché, dopo aver ricostruito l’impatto della pandemia sulle istituzioni carcerarie campane, rimarcò la propria estraneità dalle condotte violente distanziandosi da quanto accaduto anche alla luce della sua carriera professionale. Dalle sue dichiarazioni sembrerebbe che il vertice regionale dell’amministrazione sia stato indotto in errore dai dirigenti della penitenziaria rispetto alla valutazione degli eventi del 5 aprile (la protesta dei detenuti). Di conseguenza tutta la responsabilità ricadrebbe sul personale di polizia che avrebbe ‘provocato’ un intervento ‘straordinario’ per recuperare con la forza l’ordine interno.

Al di là delle suggestioni difensive, il complesso impianto investigativo (costituito da una documentazione fitta, ore di registrato del circuito di videosorveglianza, le conversazioni recuperate, le denunce alcune molto precise dei detenuti, le evidenze emerse dagli interrogatori di garanzia...)

delineano un ventaglio di responsabilità ampio che soltanto la fase dibattimentale può circoscrivere nel dettaglio. Sulla base di questi elementi, la Procura ha sostenuto che le difese costruiscono interpretazioni miopi. Difatti, è impossibile slegare le singole condotte dalla dinamica sistemica in cui i singoli agenti hanno operato. Un’azione preordinata secondo schemi conosciuti: sputi, schiaffi, calci, minacce, il corridoio umano, non possono essere separati tra loro, si reggono insieme perché sono l’estrinsecazione di un piano preordinato. La perquisizione era progettata per fiaccare il carattere dei detenuti e ripristinare un rapporto di forza a vantaggio del personale in istituto. Il Nilo doveva essere placato e bisognava ripristinare il regime maggiormente punitivo delle celle chiuse per agevolare il lavoro del corpo di guardia. Le intercettazioni – le chat rinvenute con il sequestro dei cellulari – costituiscono quasi una ‘confessione materiale’, ed emerge chiaramente che tra il 5 e il 6 c’è stata una «chiamata alle armi»: «U timp re buoni azioni è fernub». Il giudice dell’udienza preliminare, quindi, ha chiuso la fase processuale disponendo il giudizio per centocinque imputati dinanzi alla Corte di Assise.

Prima di fermarsi sugli elementi emersi in dibattimento, è necessario richiamare un altro snodo che riguarda la definizione del giudizio abbreviato chiesto da due agenti. Il Giudice ha assolto gli agenti per non aver commesso il fatto e la pronuncia è interessante per due ordini di ragioni. In

primis, la ricostruzione non mette in discussione il dato fattuale della rappresaglia del 6 aprile 2020. Infatti, in premessa il giudice D'Angelo offre una cornice in cui si iscrivono le posizioni dei singoli agenti, evidenziando il ruolo del Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria e del Comandante degli agenti dell'Istituto: «Se è da ritenere che il ___ non abbia partecipato alle operazioni di perquisizione, come da lui sostenuto in quanto impegnato in contingenti esigenze d'ufficio, pur tuttavia deve evidenziarsi che, nel momento in cui stava per avere inizio la perquisizione, il predetto era ben a conoscenza della delicatezza dell'operazione e della circostanza che la stessa avrebbe potuto debordare dai canoni di legalità, atteso l'alto numero dei partecipanti armati con scudi e manganelli e della circostanza che era evidente la finalità della perquisizione voluta da ___ [Provveditore], che era quella di dare un segnale forte ai detenuti affinché si astenessero nel futuro da intemperanze. Indicativo in tale senso è la richiesta rivolta al [Provveditore] affinché lo autorizzasse di fare uso di scudi e manganelli. Che aveva formulato dopo avere preso atto che i componenti del gruppo di supporto si erano già schierati in tenuta antisommossa. È da ritenere, quindi, che il ___ [Comandante] si sia trovato nell'ingrato ruolo di chi non voleva sottrarsi al *diktat* del [Provveditore] per non screditarsi ai suoi occhi ma che, contemporaneamente, non voleva comparire personalmente, decidendo così di lavarsi le

mani, lasciando i detenuti in balia dei loro aguzzini. La scelta adottata da ___, tuttavia, mal si consiglia con i doveri spettantigli in qualità di comandante degli agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere, che gli attribuiva una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 co. 2 c.p., che faceva sorgere a suo carico l'obbligo giuridico di impedire qualsiasi forma di violenza nei confronti dei detenuti»⁷. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che per i due agenti imputati non vi fossero elementi idonei per affermare un giudizio di condanna rispetto alle contestazioni mosse (tra queste, abuso di autorità contro arrestati o detenuti; lesioni; tortura...), non essendoci riconoscimenti attendibili. La valutazione della condotta dei singoli è oggetto di impugnazione della Procura e di poche parti civili costituite; dunque, nel secondo grado di giudizio si dovrà verificare la solidità dei motivi di appello. Il secondo ordine di ragioni riguarda un 'vuoto'. Infatti, escludendo il profilo dell'apporto materiale degli agenti, desta non poche perplessità il fatto che il giudice di prime cure, pur assorbendo la struttura interpretativa della Corte di Cassazione pocanzi citata, evita del tutto di confrontarsi con il tema enorme del 'concorso morale'. L'ipotesi del contributo causale realizzato in forme atipiche che esulano dalla partecipazione materiale – come l'istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di

⁷ Cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sez. G.I.P./G.U.P. sent. n. 347/2023 RG. sent., p. 163.

altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione alla realizzazione dei delitti – è stato incredibilmente escluso⁸.

3. Partenza a singhiozzo.

L'aula bunker si trova di lato al carcere, all'interno del muro di cinta ma separata dall'area detentiva. L'intera prigione è stata costruita alla fine degli anni '90, a ridosso del comune di S.M. Capua Vetere, San Tammaro, Sant'Andrea dei Lagni, a pochi chilometri dall'area dell'interporto logistico (Sud Europa), quell'opera di interesse strategico nazionale di oltre 4 milioni di mq, il terzo punto di smistamento delle merci sul Continente. L'istituto nasce in una zona che porta le tracce del lavoro agrario, perché alle infrastrutture stradali che si attorcigliano formando un distopico budello che sfiora i centri abitati, si alternano i campi coltivati. Il bunker si affaccia esattamente su una stradina di campagna che solca un terreno agricolo. In questo angolo di terra, tutto procede con identica regolarità. Come detto, si riparte ogni volta dall'aprile 2020 ascoltando in dibattimento il racconto dei testimoni e il traffico è sempre lo stesso

durante le lunghissime giornate afose e primaverili o nel corso delle poche e fredde giornate di inverno: le linee di smistamento dell'interporto non rallentano, i tir sono sempre in coda all'ingresso dei magazzini e gli operai caricano e scaricano le merci con gli stessi ritmi. Cambiano soltanto le coltivazioni che si alternano con le stagioni, ma il resto è identico.

Il 7 novembre 2023 si è tenuta la prima udienza innanzi alla Corte di Assise. Il clima teso ha ricordato quello del primo giorno dell'udienza preliminare. Nella stradina di campagna che porta all'ingresso del bunker si erano ritrovati i giornalisti per raccogliere qualche dichiarazione. Per questa ripresa di novembre, gli avvocati avevano indossato gli abiti migliori nell'eventualità di essere ripresi per qualche secondo durante l'appello del Presidente della Corte: *tailleur*, completi vecchio stile, impermeabili, borse di pelle, toghe pulite... hanno marciato disordinatamente verso l'aula al ritmo dei tacchi delle scarpe lucide, in mezzo ai campi di finocchi e 'friarielli' evitando le pozzanghere della pioggia del giorno precedente.

⁸ Il tema è enorme (in questa sede è difficile andare oltre la semplice suggestione) e non è peregrino rispetto alle violenze nell'Istituto sammaritano, soprattutto quando si inquadrano le pronunce penali su fatti accaduti nel corso del G8 di Genova del 2001, che hanno contribuito a (ri)strutturare un filone giurisprudenziale riguardo alle ipotesi di concorso morale. In relazione alla fattispecie richiamata si v. le condizioni di operatività individuate nelle pronunce della Corte di Cassazione v. Cass. pen., VI Sez., 6 maggio 2014, n. 671, relativa agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 15 ottobre 2011 in Piazza del Popolo a Roma, e Cass. pen., VI Sez., 24 luglio 2017, n. 36739, sugli episodi di piazza avvenuti a Bologna nel 2010 contro un concerto organizzato da un movimento di estrema destra. Da ultimo v. Cass. pen., VI Sez., 14 febbraio 2024, n. 13339, nelle ipotesi di resistenza e danneggiamento, episodi contestati ai militanti del movimento No Tav. Rispetto al movimento di lotta e alla relativa criminalizzazione si v. l'analisi organica di Chiaromonte X. (2019), 168-171.

Prima di entrare nel vivo del dibattito il Collegio d'Assise (due togati e otto giudici laici) ha dovuto risolvere una serie di questioni preliminari, in parte già presentate dalle difese nel corso della precedente fase processuale. Incompetenza per materia, richiesta di esclusione di alcuni parti civili come il Ministero di Giustizia, i Garanti nazionale e regionale, le associazioni come Antigone, Yarahia Onlus, ACAD...Tra le eccezioni che avrebbero potuto paralizzare c'è quella di nullità del decreto che dispone il giudizio. Secondo questi legali, concluse le indagini la Procura non avrebbe depositato nel proprio fascicolo tutti gli atti investigativi e di conseguenza non avrebbe consentito alle difese di accedere all'intero materiale investigativo. L'omesso deposito avrebbe riguardato le videoregistrazioni della protesta dei detenuti del 5 aprile 2020, giorno precedente all'operazione straordinaria, e di parte delle videoregistrazioni del giorno della mattanza. Inoltre, anche le copie forensi dei cellulari sequestrati risulterebbero non accessibili con gli 'ordinari strumenti informatici' e, pertanto, materialmente a disposizione solo degli organi inquirenti. Sul procedimento incombeva l'ombra di una crepa strutturale. Gli avvocati lamentavano di non essere stati messi in condizione di elaborare una strategia difensiva complessiva sulla base dell'intero materiale investigativo.

Dopo che la Corte superò con ordinanza la questione, le stesse difese sul punto presentarono eccezione di costituzionalità. La Corte ha valutato però

che: «I predetti difensori prospettavano: l'illegittimità degli artt. 416, co. 2 e 429, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio quale conseguenza dell'omesso deposito nel fascicolo del P.M. degli atti delle indagini, per violazione degli artt. 24, 11, 117 co. 3 Cost., in riferimento all'art. 6 par. 3 lett. a), b), c) CEDU. Ed agli artt. 48 e 52 par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea». Tuttavia, il regime patologico invocato dalle parti per il decreto che dispone il giudizio può avere effettivamente rilevanza soltanto quando sia stato riscontrato il mancato deposito del materiale investigativo, condizione che non è stata riscontrata nel caso di specie e pertanto la questione prospettata non avendo rilevanza concreta, non poteva essere rimessa alla Corte costituzionale.

La serie di intralci preliminari è terminata l'8 marzo 2023 ed è cominciata l'escussione dei testi della Procura, tutt'ora in corso.

Siamo nel pieno del dibattito con l'audizione delle testimonianze delle persone offese. Mancano ancora molti testi della Procura prima di giungere all'esame degli imputati (sequenza assolutamente nevralgica perché potremmo registrare la ricostruzione e le motivazioni degli attori della perquisizione) e l'esame dei testi a discarico. Per tali motivi sotto il profilo processuale è difficile registrare elementi fattuali definitivi. In ogni caso, l'impressione è che almeno la 'meccanica' dell'operazione straordinaria finora ricostruita rispecchi le linee

interpretative individuate dalla Procura. La descrizione minuziosa di tutte le fasi dell'indagine è stata offerta dal comandante Macri che coordinò le investigazioni. Accanto ai riscontri operativi che effettuò l'Arma di Santa Maria Capua Vetere, un ulteriore frammento è stato offerto dal Giudice che riscontrò le condizioni dei detenuti dopo la perquisizione.

Il magistrato di sorveglianza, Marco Puglia – che incontrò il 6 aprile 2020 una delegazione di detenuti del Nilo perché gli stessi avevano chiesto il giorno precedente di incontrare il Magistrato di sorveglianza –, ha offerto una ricostruzione importante raccontando l'ingresso improvviso, effettuato di sera qualche giorno dopo la perquisizione, al reparto Danubio dove erano reclusi i 15 'facinosi', identificati durante le operazioni del 6 e in attesa di trasferimento:

Teste: «ho interrotto i colloqui, quindi non li ho completati ed erano, penso, le sette del pomeriggio e li ho interrotti perché ovviamente quello che avevo sentito era una circostanza di tale gravità che mi indusse a riflettere sul da farsi. Per cui decisi di attendere un'oretta e mezza, un paio d'ore e di presentarmi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per esercitare un potere di ispezione, di controllo. Per cui mi determinai in questo modo e alle nove meno e quanto, nove meno venti della sera del giovedì 9 aprile mi misi nella mia auto e arrivai in pochissimo tempo – tenuto conto che in pieno *lockdown* le strade erano deserte – al carcere di Santa Maria Capua Vetere e arrivai

intorno alle nove, quindi dopo un quarto d'ora, venti minuti, io poi sono abbastanza vicino alle strade che conducono al carcere».

P.M.: «Che tipo di comportamento hanno assunto nei suoi confronti nell'espletamento della visita ispettiva?»

Teste: «Non collaborante».

P.M.: «In che senso non collaborante?»

Teste: «Diciamo che c'è un episodio, una circostanza che per me fu all'epoca rappresentativa, perché io devo ammettere che nella concitazione del momento dimenticai sciocamente di portare con me una penna. Per cui avevo necessità di una penna per scrivere, per appuntarmi ancora una volta i nominativi, se c'erano dei nuovi che dovevo segnarmi, per appuntarmi anche ciò che stavo vedendo. Chiesi più e più volte di avere una penna, questa penna non arrivava mai, non mi fu mai data, tant'è che a un certo punto io sbottai e dissi: "Va bene, non mi serve più la penna, scrivo sul mio cellulare", per cui presi il mio cellulare e iniziai a scrivere sugli appunti, sull'app degli appunti del mio cellulare».

P.M.: «Quindi proseguendo nel racconto di questa visita ispettiva?»

Teste: «Quindi io continuai, dopo aver avuto questo breve dialogo con __, continuai a camminare sul piano, come dire, nel corridoio constatando poi le condizioni in cui si trovavano i soggetti ivi ristretti. In particolare, richiamò la mia attenzione il detenuto __ e la richiamò chiedendomi di potermi parlare e durante questo breve

dialogo mi mostrò che aveva indosso una maglia sporca di sangue e stracciata e mi disse che quella maglia la indossava dal lunedì, quindi dai fatti del lunedì 6 aprile, che non gli era stato consentito di recuperare i propri beni personali al Nilo, non gli avevano sostanzialmente fornito il cambio di biancheria intima, ma neanche gli indumenti necessari. Per cui io durante questo dialogo entro nella cella di ___ e vado in bagno e in bagno verifico che non c'è nulla...».

P.M.: «Ha avuto modo di constatare se avevano la biancheria da letto?»

Teste: «No, non c'era biancheria da letto, in nessuna delle celle che ho visto c'era biancheria da letto».

P.M.: «E ha avuto modo di constatare direttamente le lesioni che riportavano i detenuti?»

Teste: «Sì, ovviamente la prima cosa che pure fece ___ fu quella di mostrarmi la maglia piena di sangue e di mostrarmi poi abbassando la maglia i lividi che aveva anche sulle spalle e quindi sì, aveva effettivamente dei lividi che mi mostrò».

Il passaggio indicativo anche dello scontro che si verificò in quel frangente tra il personale di turno e il Magistrato.

Invece, la descrizione minuziosa delle sequenze delle operazioni del 6 è stata offerta dal brigadiere Medici, che tecnicamente ha operato la videoanalisi del circuito della videosorveglianza. Il militare ha riferito in udienza:

P.M.: «Così le ha permesso anche di elaborare il percorso di un agente?»

Teste: «Sì, anche in fasi successive sono stati elaborati alcuni percorsi in relazione ai singoli agenti, proprio partendo dal riconoscimento dal dato luogo-tempo, seguendolo lungo il percorso che ha effettuato all'interno dei reparti e quindi seguirlo».

P.M.: «Attraverso la visione prolungata dei video è stato possibile per lei anche ricostruire le modalità delle operazioni di perquisizione?»

Teste: «Certo, sì».

P.M.: «Ci può indicare gli orari di inizio e fine delle attività di perquisizione, delle operazioni?»

Teste: «È stato constatato che le operazioni sono iniziate intorno alle 15:40 e hanno avuto termine intorno alle ore 19:30 circa».

Questo lavoro è stato necessario anche per identificare il personale che era presente in istituto e il grado di partecipazione dei singoli. Le identificazioni sono state incrociate con quanto riferito dalle persone offese. Questo punto è centrale per la valutazione delle singole condotte ed è chiaramente attaccato dalle difese degli imputati durante i contro esami. Infatti, le immagini spesso non sono nitide e chi ha vissuto la 'Mattanza' alcune volte non ha dei ricordi precisi. Il 6 aprile 2020 in quel carcere c'era una marea di gente. I riconoscimenti sono anche fondamentali per distinguere il personale di Santa Maria Capua Vetere dagli

altri esterni intervenuti afferenti, ad esempio, al Gruppo di intervento rapido istituito dal Provveditore per sopperire alle necessità degli istituti nel corso dell'emergenza pandemica.

Lo schema si ripete in modo quasi identico per ogni sezione: i reparti entrano, circa 50-60 agenti, si dispongono in due file lungo il corridoio, a gruppi composti tra i cinque e i dieci agenti aprono le celle (che per l'orario erano chiuse) fanno uscire o in alcuni casi prelevano con forza i detenuti che passano nel 'corridoio umano' con pugni schiaffi, calci... alcuni, perché più vicini, vengono fatti entrare nella sala della socialità e messi in ginocchio con la faccia rivolta verso il muro. In ginocchio, colpiti e colpiti ancora. Altri che sono più vicini alle scale agenti o quelle riservate ai detenuti vengono fatti scendere nei passeggi. Dopo 30-40 minuti il percorso si compie a ritroso.

Nelle complesse operazioni che hanno coinvolto 300 detenuti ristretti in 8 sezioni, divisi in 4 piani, si dovevano riconoscere 15 detenuti, 'i peggiori', prelevarli e portarli al Danubio, il reparto dove ancora oggi c'è l'isolamento e la sezione ex art. 32 Reg. Esec.⁹. Qualcuno tra questi 'ingestibili' ha riferito in dibattimento di aver visto nel momento del prelievo alcuni agenti con dei fogli su cui vi erano le loro fotografie

identificative. L'escussione dei 14 (perché tra questi c'era Hakimi Lamine morto al Danubio, il cui decesso è oggetto delle contestazioni della Procura) non è ancora terminata, ma le testimonianze finora emerse sembrerebbero confermare anche l'ipotesi di falsificazione dei documenti delle contestazioni disciplinari riguardanti gli episodi di resistenza che questi avrebbero commesso il 6 aprile. Alcuni di loro hanno disconosciuto la firma che è stata apposta sul foglio che riportava il rimprovero. Una sorta di 'manovra di recupero' per giustificare la misura punitiva.

Il gruppetto più numeroso dei 15 era recluso nella III sezione, Hakimi invece nella VI. Il suo prelevamento descritto da Medici è indicativo delle modalità della perquisizione:

P.M.: «Può descrivere la scena dal momento in cui l'Hakimi viene prelevato dalla cella fino all'arrivo dell'area rotonda? Che cosa fanno gli agenti, se ce lo descrive».

Teste: «Il detenuto viene prelevato e portato quasi di peso da due agenti che lo tengono a destra e sinistra, spinto da dietro da altri due agenti. Viene portato per circa 3-4 metri che dista la cella dall'uscita della sezione e le percosse a carico dello stesso cominciano nel momento in cui il detenuto varca l'ingresso della sezione. Quindi

⁹ «All'interno del reparto Danubio una sezione è destinata all'assegnazione ex art. 32 co. 1 reg. es., ed è in programma la predisposizione di appositi spazi ex art. 32 co. 3 reg. es. Nell'altra sezione, destinata all'isolamento, risultano reclusi detenuti "problematici", non destinatari di alcun provvedimento disciplinare», si legge nell'ultima scheda dell'Osservatorio di Antigone datata 17.07.2023, on line <https://www.antigone.it/osservatorio-detenzione/campania/83-casa-circondariale-di-santa-maria-capua-vetere-francesco-uccella>.

mettendosi nell'area della rotonda e riceverà una serie quantificata in circa poco meno di 30 colpi, per il periodo che percorrerà tra l'ingresso della sezione e l'uscita del detenuto».

P.M.: «Quanti secondi, minuti?».

Teste: «Si calcola che dall'uscita della cella fino ad arrivare all'ingresso del detenuto sono circa 25 secondi».

P.M.: «Quindi ha detto 30 colpi circa in 25 secondi».

Teste: «Il prelievo avviene alle ore 17:15:47, da questo momento in poi iniziano le percosse a carico del detenuto. Come abbiamo visto le percosse fanno riferimento non solo a dei colpi provenienti dall'alto verso il basso da parte degli agenti che sono posti dietro al detenuto, ma anche a dei calci di alcuni agenti che sono posti dinanzi al detenuto, che sono in parte visibili dal movimento dell'agente stesso. Inoltre, il detenuto viene calpestato nella parte inferiore, togliendo la scarpa, poi un agente, lo stesso che lo percuoterà al capo con diversi colpi prenderà la scarpa e la getterà via con un calcio».

Le immagini ritraggono delle scene terrificanti, detenuti stesi a terra e poi trascinati, persone picchiate mentre erano inginocchiate, testate, calci, sgambetti... e dimostrano come le condotte brutali non sono state riservate solo ai 15. L'episodio di

Fakhri è altrettanto rappresentativo. Il detenuto morto nel luglio del '23 dopo essersi dato fuoco nel carcere di Pescara, avrebbe potuto offrire una preziosa testimonianza¹⁰. Sempre Medici commenta:

P.M.: «Particolarmente attenzionato in che senso?»

Teste: «Riceverà molte percosse».

P.M.: «In questo momento qua?».

Teste: «All'interno della socialità soprattutto».

P.M.: «E allora andiamo. È il detenuto Fakhri che sta attraversando adesso il corridoio, giusto?».

Teste: «Sì, con il pantalone nero».

Teste: «Siamo all'interno della socialità, fa accesso il detenuto Fakhri, viene messo in ginocchio, costretto a camminare per raggiungere la parte perimetrale sulla destra della socialità».

Finora si sono celebrate circa 76 udienze e sono stati ascoltati 79 testimoni e in questo mare di prospettive che si affollano, scavalcano, sconfessano, negano, confondono e confermano... l'altro profilo problematico che sta emergendo riguarda il ruolo del comparto medico che operava in carcere. In questo quadro sconcertante che ritrae una specie di rappresaglia, il personale sanitario avrebbe coadiuvato il lavoro di copertura delle operazioni. Da un lato,

¹⁰ Ho tentato di recuperare la storia di Fakhri in un articolo v. Romano L., *La Passione di 'Marouane' l'altro Cristo della Mattanza*, 7 novembre 2023, in *Open Migration*, on line <https://openmigration.org/analisi/la-passione-di-marouane-laltro-cristo-della-mattanza/>.

avrebbero omesso di effettuare delle visite effettive ai detenuti che avevano subito percosse impressionanti e risibili referti medici sequestrati nel non dire nulla confermerebbero le contestazioni dei Pubblici Ministeri. Dall'altro, nella documentazione degli operatori sanitari sono presenti i certificati attestanti dolori e tumefazioni dei poliziotti che hanno operato durante la perquisizione straordinaria. Sono atti che – in assenza dei video – avrebbero potuto tratteggiare uno scenario capovolto: i detenuti colpevoli di atti di resistenza attiva nei confronti degli agenti e questi ultimi rimasti feriti nel corso necessarie attività di contenimento. Il braccio di ferro quotidiano che si compone all'interno delle galere tra 'area sanitaria' e 'area sicurezza', in perenne difficoltà nella gestione delle fragilità di una popolazione ristretta sempre più complessa e numerosa, il 6 aprile 2020 sembrerebbe passato in secondo piano lasciando trasparire una sorta di adesione sincera al piano operativo¹¹. Questa ricostruzione è ancora fragile perché dovrà confrontarsi direttamente con gli imputati che vorranno sottoporsi ad esame e con le testimonianze di senso contrario. Rimane il dato amaro che nessuno tra gli operatori sanitari si è presentato alla Procura della

Repubblica nei giorni successivi alla perquisizione denunciando l'accaduto.

4. «L'ordine è già stato eseguito»¹²

Il *pressing* dei difensori degli imputati a tratti è asfissiante. Le eccezioni preliminari erano solo un'avvisaglia dell'artiglieria che avrebbero scatenato successivamente. Si cerca di attaccare ogni foglio del procedimento, colpire nelle zone grigie tentando di creare una falla nell'impianto investigativo: è il lavoro di ogni avvocato. La 'sostanza' dei fatti è uno dei tanti aspetti, ma il contrattacco è totale, si espone su ogni punto, anche rispetto alla pubblicazione delle registrazioni delle udienze sul sito di Radio Radicale. Sul punto, la Corte ha rigettato l'eccezione del difensore per la mancanza di una lesione concreta delle garanzie del dibattimento e dei diritti della difesa. L'ordinanza corposa bilancia le norme del codice che disciplinano le esigenze del processo (ruolo della testimonianza e pubblicità delle udienze), districandosi con equilibrio tra il diritto di cronaca, quale rifrazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., l'inviolabilità del diritto di difendersi prescritto dall'art. 24 Cost., l'art. 15 Cost. che garantisce la

¹¹ Questo è tratteggiato rigorosamente da Miravalle M. (2019) e Anastasia S. (2022, 115-125).

¹² Il riferimento è chiaramente al lavoro di Portelli A. (2019) che ha ricostruito l'attentato dei GAP. a Via Rasella in cui rimasero uccisi 33 soldati del Reggimento *Bozen* della *Ordnungs polizei* e la successiva rappresaglia dell'esercito tedesco. La monografia decostruisce la narrazione secondo cui la strage delle Fosse Ardeatine si sarebbe potuta evitare se i partigiani colpevoli si fossero consegnati all'esercito nazista. «Come sappiamo, la narrazione fondamentale è quella dell'invito rivolto ai partigiani affinché si consegnassero ai tedeschi per evitare la rappresaglia ... Una volta che si dimostri che questo invito non c'è mai stato, accade di sentirsi dire: dovevano consegnarsi lo stesso. Se uno obietta che se ogni partigiano che attaccava i tedeschi si fosse consegnato, non ci sarebbe stata nessuna Resistenza, la risposta è: non dovevano farlo comunque» Portelli A. (2008).

segretezza delle comunicazioni. Anche l'esame della giurisprudenza di legittimità, alla luce delle norme comunitarie (l'equo processo dell'art. 6 CEDU), sostanziano il rigetto della Corte: «Di tali osservazioni, frutto della inattuale lesione dell'interesse alla formazione di una prova genuina dovuta all'esercizio del diritto di cronaca, discende l'impossibilità di ritenere legittima l'imposizione dell'emittente Radio Radicale del divieto di comunicare nell'immediato ed integralmente lo svolgimento dei lavori delle udienze che già celebrate e future».

Riguardo, invece, alla 'costruzione' del fatto, il terreno di scontro principale verte sulle testimonianze delle persone offese. Quell'universo viene ad ogni udienza scomposto in piccole particelle e ricomposto, facendo emergere le minime contraddizioni tra quanto dichiarato in sede di indagini e quanto invece manifestato in udienza. Si cerca di mettere in imbarazzo il *teste* chiedendo quali precedenti penali porta con sé (nonostante la Corte abbia acquisito tutti i casellari giudiziari), indicando che su quanto riferito si faranno verifiche successive...si alternano domande riepilogative con toni pacati a controesami molto aggressivi. L'obiettivo principale è rendere inattendibile il *teste* e incartare quanti più dati a vantaggio delle difese.

Un paio di eccezioni dei difensori corrispondenti a due distinti tentativi di incriminazione delle persone offese, hanno sicuramente irrigidito i testimoni e avrebbero potuto incrinare anche gli ulteriori esami. La prima è stata esaminata in occasione

dell'escussione di un detenuto che ha raccontato di aver partecipato alla protesta del 5 aprile 2020 (quindi alla battitura e al c.d. 'barricamento'):

Dif.: «Presidente, siete voi che dovrete decidere, io prospetto, quello è il compito del difensore, prospetto una tesi, la mia tesi è che il signore ha ammesso di avere fatto un 336 [violenza o minaccia al pubblico ufficiale] o 337 [resistenza a pubblico ufficiale]; rispetto a questo io penso che abbia il diritto di essere avvertito, poi non lo fate, io vado avanti lo stesso».

Se la Corte avesse ravvisato gli estremi di reato avrebbe dovuto interrompere il *teste* leggendo gli avvisi di garanzia di cui all'art. 63 c.p.p. e questo avrebbe cambiato la posizione del testimone, riducendone la valenza probatoria.

Presidente: «Per quanto riguarda strettamente il discorso brande e sulla parte della resistenza avevamo considerato che fino a questo punto c'è un atteggiamento più passivo che non attivo, quindi non c'è una vera e propria manifestazione di violenza nei confronti, c'è un barricamento, c'è una esclusione, ma non è violenta nei confronti degli agenti e soprattutto – almeno per quanto sia stato dato sinora modo di capire a questa Corte – spontaneamente rimosse anche se in ora tarda, quindi consentendo poi l'accesso libero agli agenti. Dovendosi verificare l'esistenza di indizi in rapporto a tale reato... certo, se le ulteriori contestazioni evidenziavano profili diversi di partecipazione attiva ad attività diversamente violente, allora si configurava l'ipotesi della

sospensione dell'esame e dell'avviso al soggetto. Questo era l'atteggiamento della Corte su quello che è il contesto».

La seconda eccezione è stata invece ripresentata in occasione dell'escussione dei testimoni che si sono rifiutati di rispondere in fase di indagine all'Autorità giudiziaria. Secondo le difese, i detenuti avendo commesso un reato di favoreggiamento dovevano essere ascoltati come indagati di reato connesso ex art. 210 c.p.p. La questione presentava comunque dei punti di dubbio senso: perché i detenuti picchiati il 6 aprile avrebbero dovuto favorire i propri aguzzini?

La Corte anche sulla base dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. proposta dalle solite parti civili presenti in udienza rigettava la questione così:

Presidente: «A ben vedere la questione reitera quella già sollevata nella precedente udienza dell'11 marzo 2024 e decisa dalla Corte con l'ordinanza di rigetto le cui motivazioni si intendono qui richiamate con le precisazioni che seguono. Quanto all'oggetto dell'eccezione, va rilevato che il delitto di cui all'art. 378 presuppone una volontà agevolatrice che non è desumibile dal solo comportamento astrattamente idoneo a favorire, ma impone l'esistenza di una volontà a ciò finalizzata la cui sussistenza deve emergere in modo univoco e certo. Ciò impone l'esistenza di un legame diretto immediato tra la condotta del dichiarante e la volontà di favorire il terzo autore di un reato la cui assenza esclude la configurabilità di elementi tesi a ritenere la

sussistenza di indizi di reità del delitto in questione. Nel caso di specie le condizioni ambientali in cui si sono verificati i fatti lasciano presumere in primo luogo la volontà di soggetti di tutelare le proprie persone da un possibile nocumento scaturente dalle conseguenze delle dichiarazioni accusatorie, in rapporto alle quali l'eventualità di favorire terze persone risulta un effetto ineludibile di un comportamento a ciò non finalizzato. Evidente che in presenza di tale intenzione non si ritiene configurabile il diritto di favoreggiamento per assenza dell'elemento soggettivo secondo quanto inteso anche dallo stesso legislatore, il quale ha introdotto una causa di esclusione della colpevolezza che ricorre allorché il comportamento del soggetto attivo del reato non sia direttamente orientato a favorire terzi ma ad evitare ulteriori pregiudizi soggettivi... La Corte rigetta l'eccezione per questi motivi e dispone procedersi oltre».

Comunque, per quanto questa artiglieria sia scagliata dalle 'avanguardie difensive' con la medesima frequenza e intensità, tra gli avvocati si intravedono le medesime spaccature strategiche in parte già manifestate in udienza preliminare: agenti, comando penitenziario e comando amministrativo non interpretano ugualmente gli eventi del 5 e del 6 aprile individuando responsabilità reciproche diverse.

Ad ogni modo, nonostante i contrattacchi (alcuni rigorosi, altri meno); le fragilità connaturate ad un'indagine complessa per numero di persone offese e di imputati; le contraddizioni inevitabili di

alcune testimonianze...le emersioni fattuali raccolte finora sembrerebbero confermare la tesi della Procura secondo cui serviva un pretesto per entrare e realizzare una spedizione punitiva. Tutti i partecipanti sembrano aver compreso (condiviso?) cosa bisognasse fare il pomeriggio del 6 aprile. L'ordine era chiaro. Ritornano alla mente le parole in difesa degli agenti pronunciate all'udienza preliminare 'La polizia penitenziaria è un corpo militarmente organizzato...?'

P.M.: «E c'era qualche agente che lei conosceva tra quelli che sono entrati?».

Teste 1: «No, perché erano pochi mesi che ero entrato nella casa circondariale, non conosco quasi a nessuno, ci hanno messo solo vicino alle finestre, poi ci hanno chiamato».

P.M.: «Un attimo solo. Quando sono entrati questi agenti all'interno della cella, vi hanno fatto mettere con la faccia rivolta verso la finestra e che vi hanno detto?».

P.M.: «Un attimo solo. Quando sono entrati questi agenti all'interno della cella, vi hanno fatto mettere con la faccia rivolta verso la finestra e che vi hanno detto?».

Teste: «Poi dopo ci hanno chiamato ognuno».

P.M.: «Sì, ma che cosa vi hanno detto? Che cosa dovevate fare voi o loro che cosa dovevano fare?».

Teste: «Niente, niente, solo vicino alla finestra ci hanno messo».

P.M.: «E nel frattempo loro che hanno fatto?».

Teste: «Nel frattempo hanno detto... abbiamo fatto delle domande normali, "state zitti, state zitti", pensavamo che avevamo fatto noi qualcosa in genere, qualche punizione, hanno detto: "non parlare, state zitti, non vi girate indietro, mettete sempre la faccia vicino alla finestra"».

P.M.: «6 aprile mattina, ricostruiamo quella giornata».

Teste 2: «Alle due, due e dieci io stavo vicino alla stanza che vedo le scale, vedo salire tutti gli agenti con manganelli, caschi, mascherine, dissi io: "non penso che è una perquisizione, che sta succedendo?". La verità quel giorno mi sono messo anche una maglia in più perché temevo... dissi: "una perquisizione così non l'ho mai vista"...».

P.M.: «nella stanza sua cosa disse quest'agente?».

Teste 3: «"Spogliatevi, perquisizione", non lo sapevamo. Non ci diedero nemmeno il tempo di spogliarci. Figuratevi che al mio amico non gli fecero nemmeno mettere la tuta addosso, scese giù con le mutande, con il boxer».

...

Teste 3: «Entrarono questi qua, "perquisizione", con la scusa della perquisizione già iniziarono a malmenarci, calci, schiaffi, cazzotti, poi uno alla volta ci prendevano e ci buttavano fuori dalla cella; fuori dalla cella così c'era tutta la sezione centomila poliziotti di qua centomila

poliziotti di là, tu dovevi passare in mezzo a loro e loro ti scamazzavano, manganellate, cazzotti, di tutto e di più; se cadevi a terra perché si mettevano tutti addosso: “BUNGHETE BANGHETE BUNGHETE BANGHETE. Questo è successo...».

I racconti si rincorrono e convergono rispetto alla restituzione degli umori e delle motivazioni che hanno spinto l'ingresso del 6 aprile. L'impressione è che l'operazione straordinaria sia stata ordinata per punire il reparto che aveva protestato il giorno precedente e che da un mese era entrato (come tutti i reparti di media sicurezza del Paese) in stato di agitazione per la paura del contagio e per le modalità di gestione dell'emergenza. La legittima perquisizione rimarrebbe nel retroscena perché finora, invece, emergerebbe (sarà interessante capire in dibattito la prospettiva degli agenti) una rappresaglia compiuta a freddo: «nuesimm stati acchiappati pe de reto».

5. «Esiste Ascoli Piceno?»

I racconti di Giorgio Manganelli poggiano su un universo che gradualmente diventa irreali: il vero non ha alcun privilegio esistenziale rispetto al falso. Scriverà un anno prima della morte su L'Espresso: «Questi corsivi non vogliono essere dei piccoli commenti alla realtà. Anzi, direi che personalmente non possiedo alcun particolare titolo per occuparmi della

cosiddetta realtà. D'altro canto, mi pare che questo Paese sia sufficientemente fecondo nel produrre irrealità. Anzi, diciamo pure, l'Italia è una contrada sostanzialmente irreali»¹³. A proposito di territori irreali, le pagine dedicate ad Ascoli¹⁴ sono costruite attraverso le dispercezioni della memoria. Alla richiesta di scrivere due o tre cartelle proveniente da una rivista del capoluogo marchigiano, Manganelli risponde: «Sappiamo che nessun ricordo dà la certezza che qualcosa sia veramente accaduto... La mia frequentazione dei deliri mi rende cauto e diffidente dei miei ricordi. Le carte geografiche mentono spesso, e sono generiche ed elusive... Una città visitata continuamente dai messaggeri del nulla, angeli che hanno dimenticato il nome del Dio che li inviava, ed anzi non credono più vi siano mai stati Dèi; santi ed eremiti che emigrano di religione in religione, e nella povera mente tutte le mescolano, e pregano Dèi incompatibili, e tuttavia sono ascoltati; una città cui nessuno perviene, donde nessuno parte, in cui non abita alcuno, ma solo è abitacolo di possibili abitanti, di possibili edifici, di possibili bandiere». Ricordo e ricostruzione dei fatti sono assi portati del dibattito, in rapporto strumentale tra di loro (il primo è il mezzo, il secondo è il fine) e all'interno di questi ingranaggi fluttuano le medesime allucinazioni raccontate da Manganelli. Tuttavia, l'accaduto del 6 aprile 2020, quindi il dato che in quell'istituto sono state

¹³ L'articolo è raccolto in Didier R. (2012), 212.

¹⁴ Si V. Manganelli G. (2019).

perpetrate azioni di forza straordinarie, non è assorbibile facilmente in queste oscillazioni percettive, soprattutto se ancoriamo le testimonianze alle immagini. Al contempo, questo terreno comincia a rarefarsi se lo si attraversa percorrendo le declinazioni interne dei ricordi, soprattutto se distanziati nel tempo.

Inoltre, ci sono degli aspetti fattuali che entrano direttamente in contraddizione con le esigenze processuali. Le identificazioni sono un ambito per certi aspetti fragile, in tal senso non aiuta la ‘dinamica degli eventi’. Le difese, ad esempio, hanno esigenza di scomporre in singoli frame i ricordi di chi è passato all’interno del corridoio umano per verificare l’identificazione effettuata in sede di indagini. Non è semplice ricostruire quegli istanti perché in poche manciate di secondi i soggetti vengono percossi da più persone (Hakimi, come detto, in 25 secondi prese 30

colpi). In aggiunta, la qualità delle immagini non è identica nelle sezioni, i video non hanno la stessa luce e questo rende ancora più difficile il riconoscimento. Quest’ultimo dato influisce direttamente sul processo e sulla ricostruzione del fatto.

Oltre a questa difficoltà, le difese in sede di controesame hanno avanzato una suggestione che potrebbe generare una certa labirintite quando si ascolta il ricordo delle persone offese. Il punto riguarda l’eventualità che alcuni detenuti, avendo condiviso necessariamente lo stesso spazio fisico dopo i fatti del 6 aprile, si siano influenzati reciprocamente rispetto alla ricostruzione degli eventi. Una dietrologia – seducente quando incrocia tecniche (velate o dirette, consapevoli o meno) di vittimizzazione secondaria secondo cui la persona offesa detenuta è disonesta¹⁵ –, che mostra però tutti i propri limiti quando si confrontano le immagini con le molteplici

¹⁵ Sul punto v. il commento di D’Ancona L. (2021), *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in *Questione e giustizia*, on line <https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu>. Si tengano presenti i rilievi critici di Antonucci C. (2018) rispetto all’assenza di una normativa di riferimento che tenga conto delle fragilità delle persone detenute vittime di tortura. Rispetto ai meccanismi di etichettamento che si sprigionano all’interno del processo penale v. Faiella F., Mosconi G., Padovan D., Padovano S., Sbraccia A. (2004, p. 119): «A differenza del razzismo ‘vecchio stile’, che si esprime direttamente ed apertamente, il razzismo avversativo rappresenta una forma sottile e spesso non intenzionale di discriminazione, che caratterizza molti cittadini in possesso di valori ugualitari e che ritengono di essere privi di pregiudizi. Il sentimento negativo che i razzisti avversativi provano per gli ‘altri’ non riflette un’aperta ostilità o un odio manifesto». Le persone offese ascoltate in questo processo portano il grave giudizio sociale di provenire dalla teppa dell’umanità: «L’ideologia neoliberale dominante – secondo cui ciascuno può e dunque deve mettere a frutto il proprio ‘capitale umano’, deve mettersi in gioco in un mercato retto dalla concorrenza di tutti verso tutti, deve assumersi l’intera responsabilità delle conseguenze delle proprie scelte, non deve dipendere da altri e tantomeno dalle risorse dello Stato – di fatto divide tra chi tutto questo è in grado di farlo, e di chi invece non può. I primi sono i veri cittadini, quelli buoni e perbene, i secondi vengono divisi tra chi non ce la fa per ragioni indipendenti dalla propria volontà, è pronto a mettersi in gioco – i poveri meritevoli – e tutti gli altri, dunque immeritevoli e per questo permale» Pitch T. (2022, 43). Si v. anche le pagine di Fabini G. (2022, pp.107-122) rispetto al funzionamento dei poteri del controllo delle forze dell’ordine sulla forza lavoro migrante, in particolare sulla declinazione informale e discrezionale dei soggetti sospettati di aver commesso reato.

testimonianze. A proposito dei controesami condotti con metodi estremamente aggressivi è necessario ricordare che alcuni detenuti si sono rifiutati di riguardare i video in udienza, per altri il fluire delle parole è interrotto dal pianto. Questa moltitudine spesso lascia attoniti, perché, se si seguissero le oleografie delle difese degli imputati, dovremmo aspettarci sempre e solo criminali incalliti pronti a ogni genere di calunnia.

Oltre al tentativo costante di indebolire l'impianto accusatorio, c'è un altro 'gioco di parole' pericoloso che mira a trasformare (modificando il reato di tortura) l'inquadramento giuridico dei fatti disperdendone il senso. Un'ulteriore rarefazione. Infatti, durante le pause in udienza è possibile scambiare qualche parola, prendendo un caffè alle macchinette, fumando una o qualcuno anche più sigarette nel cortile interno del bunker. Quando è tornato mediaticamente il tema della riforma del reato di tortura¹⁶ dopo l'insediamento di questo Governo, le chiacchiere ai margini dell'udienza hanno toccato anche questo aspetto: legittima aspettativa di una parte dell'elettorato. La proposta di legge è stata presentata il 23 novembre del 2022 e consisterebbe nell'abrogazione degli artt. 613-*bis* e 613-*ter* c.p., per inserire una circostanza aggravante comune. Il fine della proposta è di arginare un'eccessiva

criminalizzazione delle Forze dell'ordine perché «Potrebbero finire nelle maglie del reato comportamenti chiaramente estranei al suo ambito d'applicazione classico, tra cui un rigoroso uso della forza da parte della polizia durante un arresto o in un'operazione di ordine pubblico particolarmente delicate o la collocazione di un detenuto in una cella sovraffollata. Ad esempio, gli appartenenti alla Polizia penitenziaria rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi, con conseguenze penali molto gravi e totalmente sproporzionate. Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe inoltre disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa operativa da parte delle Forze dell'ordine»¹⁷.

L'eventuale riforma si abbatterebbe inevitabilmente sui procedimenti in corso e se ciò dovesse accadere dovremmo cercare un nuovo nome per gli stessi fatti.

¹⁶ Si v. Proposta di legge AC. 623, *Modifiche agli articoli 61 del Codice penale e 191 del codice di procedura penale in materia di introduzioni della circostanza aggravante comune della tortura*, Vietri ed altri, assegnata alla Commissione giustizia il 24 gennaio 2024 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Iannone, Sigismondi, Rastrelli, Spinelli, Petrenga, Rosa, Berrino, Della Porta, De Priamo, Farolfi, Maffoni, Mennuni, Terzi Di Sant'Agata, Sallemi, Liris e Guidi.

¹⁷ Queste parole si possono leggere nel *Comunicato alla Presidenza* del 16 novembre 2022 che accompagna il disegno di legge, si v. Senato della Repubblica, XIX Legislatura, *Fascicolo Iter DDL. S. 341*, p. 5.

6. «Esclusione, sofferenza, guerra»¹⁸

Le difese degli imputati hanno necessità di inquadrare la protesta del giorno precedente da altra prospettiva. In sostanza, in quel pomeriggio si è rotto un equilibrio tra agenti e detenuti, qualcosa è degenerato il 5 aprile nel corso delle agitazioni, secondo i detenuti, concordate con il personale di polizia. Qualcosa ha determinato la rottura dell'accordo, forse le modalità della protesta che hanno suscitato una spirale di tensione reciproca. Tuttavia, finora la protesta per come ricostruita sembrerebbe essere stata condotta pacificamente, male difese prospettano uno scenario tutt'altro che pacifico in cui le 'teste calde' avrebbero preparato gli armamenti necessari per assaltare il reparto. Quindi, sarebbe stato necessario stanare i sobillatori e sequestrare le armi. Questa eventualità deve essere ancora provata, finora non ce ne è traccia rimanendo una percezione del personale che operava in quel momento (d'altronde ci sono anche delle contestazioni che riguardano le falsificazioni degli 'armamenti' rivenuti dagli agenti).

Eppure, per valutare il contesto in cui si trova il penitenziario, il momento dell'innescò delle reazioni del personale di polizia assume una posizione centrale perché

potrebbe costituire il *discrimen* per sostenere la legittimità del diritto di rappresaglia. Può sembrare fuorviante parlare di rappresaglia e di guerra, invece è la sola chiave di lettura che può guidarci all'interno degli spazi di pena per comprendere il ruolo assunto dalla forza. Nella descrizione di questo scenario, il processo sulla Mattanza ha un ruolo primario perché riguarda un episodio diverso dalle operazioni punitive di una squadretta ai danni di un singolo (come, per esempio, se confermate le accuse, potrebbe raccontare il processo sulle violenze nel carcere di Reggio Emilia, ovvero il sistema di gestione dei minori al Beccaria che emergerebbe in quest'ultima inchiesta). La 'perquisizione straordinaria' segna il collasso dei meccanismi di 'riproduzione' quotidiani di uno dei segmenti più complessi degli istituti carcerari. I reparti comuni sono sempre più ingolfati, zeppi di fragilità di ogni tipo, serbatoi delle marginalità eccedenti, e si reggono nel quotidiano attraverso una continua mediazione al ribasso delle condizioni di esistenza. Tutto è sospeso o distribuito in modo centellinato a fronte della pressione determinata dal crescente affollamento: assistenza medica, mediazione culturale, offerta lavorativa, opportunità di reinserimento¹⁹... La pena quindi emerge, al di là delle proiezioni giuridiche e retoriche,

¹⁸ Il titolo si riferisce alle tesi sulla guerra sull'esclusione sociale, sulla privazione dei diritti, sulla sofferenza oscura di Sergio Piro, ristampata di recente (Piro S., 2023).

¹⁹ L'ultima circolare n. 3693/6143 del 18 luglio '22 sul riordino della Media Sicurezza non è riuscita ad incidere in modo efficace sulle complessità del circuito, v. Pascali V., Romani L., Tartaglia R. (2023), si v. anche Conte P., Tartaglia R., Contenzione, disciplinamento e premialità. La riorganizzazione della Media sicurezza in carcere, 27 dicembre 2023, on line <https://www.monitor-italia.it/contenzione-disciplinamento-e-premialita-la-media-sicurezza-in-carcere/>.

nella sua funzione principale contenitiva (Verdolini V., 2022, pp. 60-80) e per assolvere in modo prestante a tale scopo i parametri da tenere sotto controllo sono ‘ordine e sicurezza’, se tutto questo non è possibile farlo attraverso gli ascensori premiali e le misure alternative (il braccio dell’esecuzione penale esterna è al collasso in regioni sovraffollate come la Campania) la forza si impone come unico strumento. In tale contesto, a fronte della povertà crescente e dell’espulsione progressiva dalla (ri)produzione economico-sociale di fette più ampie di popolazione (indigena o migrante), la moltiplicazione dei contenitori sembra essere l’unica via di uscita ipotizzata dal ‘ceto militare’ per diminuire il grado di conflittualità interna. Devono fare in fretta perché i contenitori sono già saturi. Per tali ragioni, l’esercizio della forza non può essere interpretato come un’escrecenza patologica delle istituzioni ma deve essere inquadrata come un costo bellico sistemico²⁰.

Queste considerazioni vengono condivise solo da qualche avvocato di parte civile, eppure agli occhi di chi scrive sono assolutamente lampanti anche se assorbite nella nebbia della routine quotidiana, increspate tra le carte del processo. Durante le pause concesse dal Presidente della Corte di Assise, qualcuno scappa a prendere un panino alle porte di San Tammaro, il paese più vicino lungo la strada statale 7 *bis*. La signora della salumeria ‘Colazioni e Panini’ aspetta ogni lunedì e mercoledì l’arrivo degli

avvocati. Dopo le interruzioni, si riprende dall’inizio, tutti ritornano al 6 aprile 2020 mentre nel terreno di fronte al bunker crescono i pomodori con il sole di maggio.

²⁰ *Carcere e guerra* scriveva Pavarinide scrivendo lo stato e le tecniche del conflitto nei confronti delle eccedenze umane, Pavarini M. (2015), pp., 330-333.

Bibliografia

Anastasia S. (2022), *Le pene e il carcere*, Milano, Mondadori.

Antonucci C. (2018), *Le 'Direttive vittime' e la violenza in carcere. Le direttive comunitarie in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato nel contesto della detenzione*, in *Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto sulle condizioni di detenzione*, a cura dell'Osservatorio di Antigone, on line <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/le-direttive-vittime-e-la-violenza-in-carcere/>.

Baratta A. (2019), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Milano, Malteni.

Bernardi S. (2022), *Carcere e torture: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere*, in *Sistema Penale*, on line <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2022-8973-cautelare-tortura-carcere-santa-maria-capua-vetere>.

Chiaromonte X. (2019), *Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No Tav*, Milano.

D'Ancona L. (2021), *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in *Questione e giustizia*, on line <https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu>.

Dell'Aquila D. S., Romano L. (2020), *Potere, emergenza e carcere: il caso di Santa Maria Capua Vetere*, in *Antigone XV.2*, pp. 126-136.

De Martino Ernesto (2019), *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, Torino, Einaudi.

Didier R. (2012), a cura di, *La penombra mentale. Interviste e conversazioni, 1965-1990*, Roma, Editori Riuniti.

Fabini G. (2022), *Polizia e migranti in città. Negoziare il confine nei contesti locali*, Roma, Carocci editore.

Faiella F., Mosconi G., Padovan D., Padovano S., Sbraccia A. (2004), *La costruzione dell'identità dell'imputato nel corso della fase dibattimentale*, in *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, a cura di Balloni A., Mosconi, G., Prina F., Milano, Franco Angeli, pp. 81-163.

Manganelli G. (2019), *Esiste Ascoli Piceno?*, Milano, Adelphi.

Miravalle M. (2019), *La salute psicofisica dei detenuti*, in Gonnella P., a cura di, *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Torino, Giappichelli, pp. 33-48.

Piro S. (2023), *Esclusione, Sofferenza, Guerra. Tesi sulla guerra sull'esclusione sociale, sulla privazione dei diritti, sulla sofferenza oscura*, a cura di Dell'Aquila D.S., Esposito A., Moscarelli R., Roma, Sensibili alle Foglie editore.

Pascali V., Romano L., Tartaglia R. (2023), *Medie sicurezze: spunti comparativi dagli osservatori di Campania ed Emilia-Romagna*, in *Nodo alla gola, XX Rapporto sulle condizioni di detenzione* a cura di Miravalle M., Scandurra A., on line

<https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/medie-sicurezze-spunti-comparativi-dagli-osservatori-di-campania-ed-emilia-romagna/>.

Pitch T. (2022), *Il malinteso della vittima*, Torino, Gruppo Abele.

Portelli A. (2008), *L'uso mitico della storia: varianti delle Fosse Ardeatine*, in *L'uso politico della storia*, a cura di Caffiero M., Procaccia M. Vero e falso, Roma, Donzelli editore.

Portelli A. (2019) *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Roma, Donzelli editore.

Verdolini V. (2022), *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma, Carocci editore.



VIOLENZE IN CARCERE: COMMENTO AD UNA PRIMA SENTENZA SUI FATTI AVVENUTI NEL 2018 PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO CUTUGNO DI TORINO

*Simona Filippi e Benedetta Perego**

Abstract

In the first part, edited by Simona Filippi, the position of the Director of the prison is analysed. In the article, without analyzing the single episodes that are currently under judicial discussion, a focus will be on the relations and dynamics between the Governor of Turin's prison, the Prison Police and the Health Care Area. In the second part, edited by Benedetta Perego, the decision of the Judge of the Preliminary Hearing is analysed, with particular attention to the crime of torture, illustrating the critical profiles and conflicts with the national and European jurisprudence. The Antigone Association is a civil party in the trial.

Keywords : torture, prison, governor, Turin, Antigone.

* Simona Filippi è Avvocata penalista nonché responsabile del contenzioso dell'Associazione Antigone. Benedetta Perego, Avvocato penalista, è parte del *team* contenzioso di Antigone e ha conseguito il Ph.D. in Procedura penale e Sociologia della pena.

PRIMA PARTE

1. Sulla condanna del Direttore della Casa circondariale *Lorusso Cotugno* di Torino per il reato di omessa denuncia.

Il 21 dicembre sono state depositate le motivazioni – sentenza n. 1522 emessa il 22 settembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Torino – in merito ai fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale *Lorusso Cotugno* di Torino. La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 indagati.

Nel corso dell'udienza preliminare, tre imputati (l'allora Direttore, Comandante e un agente di polizia penitenziaria) hanno deciso di procedere con il rito abbreviato – definitosi con sentenza 22 settembre 2023, n. 1522 – mentre per gli altri imputati, dopo il rinvio a giudizio, si sta attualmente celebrando il dibattimento. Le vittime scelte dagli agenti erano tutte indagate o condannate per reati di violenze sessuali sui minori o rapine a danno di minori.

In una scelta discrezionale, illegittima e dall'evidente intento punitivo, gli agenti colpivano i detenuti del Padiglione C dell'istituto, i così detti "protetti". Aspetto questo evidenziato già in sede cautelare: «Non va taciuto il fatto che le vittime dei reati contestati sono state [...] oculatamente scelte fra coloro che sono stati condannati per i

reati più odiosi [...] Tuttavia, coloro che per professione scelgono di servire lo Stato, agendo a diverso titolo come *longa manus* delle Autorità, ne devono rispettare le regole di diritto e etiche, rispettando la separazione di ruoli e di potere e, comunque, non potendo mai agire in modo arbitrario e gratuitamente violento e crudele, dando sfogo ai più bassi istinti animaleschi. "La privazione della libertà personale è sempre produzione di sofferenza ed è essa stessa il contenuto della pena e non lo spazio ove ulteriori sofferenze possano essere inflitte: si va in carcere perché si è puniti e non per essere puniti" (Mauro Palma, Garante dei detenuti)» (Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del 30.09.2019, Tribunale di Torino).

Come riportato nel capo di imputazione, il Direttore è stato condannato perché, dopo essere stato informato in numerose occasioni dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino di reiterati episodi di violenze fisiche e altri tipi di vessazioni ai danni dei detenuti commessi da alcuni agenti di Polizia penitenziaria, decideva di non denunciare.

Eppure il Direttore, che ricopriva analogo ruolo quando nel dicembre 2004 presso il carcere di Asti si svolsero i noti fatti di violenza a danno di due detenuti – Sentenza CEDU Cirino Renne c. Italia del 26.10.2007 –, ha voluto ricordare in sede di esame quanto quella vicenda lo avesse colpito e segnato: «Certamente, questa

vicenda è una vicenda che mi aveva particolarmente segnato, in quanto, insomma, mi aveva fatto comprendere che non si poteva avere certezza e sicurezza del fatto che... anche perché insomma, il Direttore intanto non è presente costantemente in carcere, però insomma, è chiaro che bisogna vigilare con particolare attenzione» (cfr. trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022, p. 4).

La ricostruzione offerta dal Giudice è ben lontana dalla teoria delle così dette “mele marce” così frequentemente citata quando si parla di episodi di violenza all’interno del carcere: i fatti contestati venivano commessi da un numero cospicuo di agenti di polizia penitenziaria che hanno potuto compiere gravi condotte di violenze in un esteso arco temporale senza che il Direttore abbia deciso, almeno in un’occasione, di inviare gli atti alla competente Procura.

I tentativi di intervento da parte degli operatori penitenziari – educatori, esperti ex art. 80 o.p., docenti dei corsi e Garanti – si sono ritorti contro gli stessi addirittura amplificando un clima di pressioni e ritorsioni.

Nel corso delle indagini, una criminologa ha parlato di “difficoltà ambientale” creatasi a seguito di alcune segnalazioni e una funzionaria giuridico

pedagogica di “rapporto conflittuale con il coordinatore del Padiglione C”.

Tali segnalazioni pervenivano direttamente al Direttore già dal 2017.

Circostanza questa riferita dallo stesso nel corso dell’esame: «Allora, io verso la seconda metà del 2017 ho incominciato ad avere segnalazioni da parte del personale civile su questi comportamenti un po’ rigidi dell’Ispettore, comportamenti quasi volti ad affermare il primato della Polizia Penitenziaria sugli operatori civili, il cui contributo professionale invece è assolutamente indispensabile, va favorito il più possibile, visto che sono anche numericamente contenuti purtroppo, e quindi mi erano stati riferiti dagli stessi operatori civili, questi comportamenti poco aperti al dialogo» (cfr. esame imputato, udienza del 31.05.2022, p. 14).

Dirimente per porre fine alle ripetute violenze è stato il ruolo dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà (comunale, regionale e nazionale)¹.

In particolare, le dichiarazioni rilasciate dalla Garante comunale in Procura sono state presupposto essenziale per l’apertura del fascicolo e, in generale, per lo svolgimento delle indagini: «Sin da subito appare importante sottolineare come il presente procedimento nasca da una

¹ Nel processo sono costituiti parte civile, oltre all’Associazione Antigone e ad alcune delle vittime, il Garante nazionale, il Garante della Regione Piemonte ed il Garante del Comune di Torino. Ordinanza G.U.P. dello 05.02.2022.

circostanza specifica, ossia dall'attivazione di un soggetto istituzionale che ha portato all'attenzione degli inquirenti circostanze meritevoli di attenzione e di approfondimento giudiziale. Nello specifico si tratta delle spontanee dichiarazioni rese in data 03.12.2018 dalla Dott.ssa [...], nella sua qualità di Garante delle persone detenute o private della libertà del Comune di Torino» (sent. 1522/2023, p. 13).

Nei mesi precedenti, il 3 settembre 2018, la Garante comunale aveva segnalato formalmente la situazione al Garante nazionale il quale, in data 4 e 24 ottobre 2018, effettuava due visite presso il carcere torinese.

A seguito delle visite, la situazione all'interno del carcere non migliorava.

Così, il 4 dicembre 2018, anche il Garante nazionale inviava una formale segnalazione alla Procura della Repubblica.

Nella nota, il Garante accertava, tra l'altro, le criticità dallo stesso rilevate nel corso delle due visite: «Infatti, dai colloqui con i detenuti, emergeva che alcuni agenti del blocco C utilizzavano quotidianamente modi brutali, quali picchiare i detenuti, dopo averli condotti in una saletta al piano di sotto, eseguire perquisizioni punitive, danneggiare

effetti personali, costringere il soggetto a leggere ad alta voce il capo di imputazione per poi deriderlo ed insultarlo, ovvero portarlo nei pressi della rotonda del reparto e circondarlo, anche alla presenza dell'ispettore, per intimorirlo e dissuaderlo da eventuali denunce nei loro confronti» (cfr. sent. 1522/2023, p. 16)².

Soltanto dopo le comunicazioni formali effettuate dai Garanti alla competente Procura, il comportamento da parte del Direttore è iniziato a cambiare.

Il cambio di rotta assunto dall'imputato viene evidenziato dal Giudice a sostegno della condanna delittuosa del medesimo in quanto ulteriore conferma che lo stesso, negli anni precedenti, si sarebbe potuto e dovuto comportare in maniera differente: «solo ad un certo punto, a indagini iniziate e comunque quando ormai non poteva fare diversamente, il Direttore ha iniziato a tenere un comportamento diverso. [...] Il registro usato in queste comunicazioni non appare connotato da tecnicismi o da particolare burocratizzazione, ciò a fugare ogni dubbio sul fatto che l'effettiva operatività del direttore, nei casi gravi e significativi, poteva e doveva prescindere da superflui appesantimenti burocratici che, se valgono per la generalità dei casi routinari,

² Dell'importanza del ruolo svolto dai Garanti ne viene dato atto anche nell'ordinanza di misura cautelare del 30.09.2019: «Il presente procedimento trae origine dalla presentazione spontanea presso la Procura della Repubblica di Torino, avvenuta in data 03.12.2018, della [...], Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, la quale intendeva riferire un episodio di cui era venuta a conoscenza, che riguardava il detenuto del blocco C, S.D., sezione dei condannati o in custodia cautelare per delitti a sfondo sessuale, della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino».

non possono ragionevolmente valere per segnalazioni di questo tipo» (cfr. sent. 1522/2023, p. 69).

2. Sui rapporti tra il Direttore, la Polizia penitenziaria e l'Area sanitaria

Preliminarmente all'analisi della condotta omissiva tenuta dal Direttore, la sentenza e il processo offrono un'occasione per analizzare alcune circostanze di contesto generale al cui interno sono maturate le scelte dell'imputato: innanzitutto il complicato rapporto tra la Direzione e la polizia penitenziaria nella gestione generale dell'istituto; in secondo luogo le modalità che il Direttore era solito seguire quando gli pervenivano notizie di violenze da parte degli agenti di polizia penitenziaria e, infine, le richieste avanzate dal Direttore all'Area sanitaria nel caso di utilizzo della forza da parte della Polizia penitenziaria a danno dei detenuti.

All'epoca dei fatti, il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere torinese era di circa 750 unità.

I numeri delle presenze dei detenuti oscillano intorno alle 1.430 presenze su una capienza regolamentare di 1118 posti³.

Nel corso dell'esame, il Direttore ha evidenziato le difficoltà di coordinamento con la Polizia penitenziaria nelle attività quotidiane dell'istituto tanto che era solito organizzare tre/quattro volte l'anno delle riunioni con tutti gli agenti in servizio che servivano anche per “convincerli della bontà di certe attività, di certe progettualità che portavamo avanti”.

Le tensioni nascevano da quello che il Direttore individuava quale “eccessivo” carico di lavoro per la Polizia penitenziaria: «ma ovviamente si voleva spiegare quello che era il disegno penitenziario, cioè il fatto che un maggiore impegno, un impegno più proficuo e più utile per i detenuti dava una maggiore tranquillità all'istituto, indubbiamente, oltre che essere utile ai detenuti, perché le finalità del trattamento, il dettato costituzionale prevede che la pena, insomma deve servire, deve rieducare, quindi è chiaro che se deve rieducare, deve passare attraverso una serie di attività che devono essere organizzate in istituto, anche se ciò comporta carichi di lavoro, vanno ben pianificate, ma bisogna farle» (cfr. trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022 p. 11).

Si ricorda che, così come stabilito dalla legge, il Direttore è posto al vertice anche della Polizia penitenziaria⁴.

³ Dati tratti dalla *dashboard* dell'Osservatorio dell'Associazione Antigone all'indirizzo www.antigone.it.

⁴ Art. 9 lett. f) della Legge 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) secondo cui i doveri di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sussistono anche nei confronti del

Centrale per il Direttore era il rapporto di equilibrio con la Polizia penitenziaria «perché un istituto piccolo o grande che sia, ma maggior ragione grande, di imperio, facendo solo l'ordine di servizio, non lo si riesce a governare, occorre che ci sia il seguito, che si sia la condivisione operativa e degli obiettivi da parte di tutto il personale, quindi vi è più un istituto con settecento cinquanta Poliziotti Penitenziari, se non c'è la condivisione, a mettere il bastone fra le ruote si fa in fretta, ad andare in malattia si fa di tutto» (trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022 p. 58).

All'interno di questo clima generale, nel caso in cui al Direttore pervenivano notizie, più o meno dettagliate, di episodi di violenza a danno di un detenuto, lo stesso era solito seguire una prassi che indubbiamente il processo ha permesso di ricostruire non sia stata utile al concreto accertamento dei fatti.

Nello specifico, il Direttore si muoveva con due differenti modalità: o si rivolgeva all'Ufficio atti di Polizia giudiziaria interno al carcere – “un ufficio che si occupa

di espletare tutte quelle attività dall'Autorità Giudiziaria, delegate dalle Forze dell'Ordine esterne, ma anche disposte dal Direttore o dal Comandante” – oppure, nel caso di episodio avvenuto all'interno di un reparto, veniva chiesta una relazione allo stesso agente intervenuto (cfr. trascrizione esame imputato udienza 31.05.2022 p. 17).

Tale modalità pone un primo nodo centrale nell'analisi dell'accertamento di episodi di violenza all'interno di un carcere: la verifica di un'azione di violenza da parte di un agente a danno di una persona detenuta – dunque di una persona già posta in una condizione di inferiorità – non può essere rimessa a chi quelle violenze le avrebbe commesse o a chi è comunque legato a chi le ha commesse.

Per un agente scrivere che l'utilizzo della forza è stato illegittimo equivale a scrivere di essere stato autore di un reato.

Dunque, non soltanto vi è una evidente commistione di interessi e la vittima, permanendo nella condizione di persona

Direttore dell'istituto. Anche nel Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria (D.P.R. 82/1999), viene stabilito che il Comandante del reparto deve riferire con relazione scritta al Direttore dell'istituto i controlli effettuati, le disposizioni provvisoriamente impartite in via di urgenza e gli eventuali rilievi ai fini di successivi adempimenti (art. 28). E ancora: “Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.” “Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore.” “In particolare, il comandante del reparto: informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati” (art. 31 Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria).

detenuta in quell'istituto, difficilmente decide di denunciare a questo interlocutore.

Tale aspetto è emerso in maniera evidente nel processo.

Si cita un caso: dopo che la notizia delle violenze era giunta al Direttore, lo stesso disponeva che gli accertamenti venissero effettuati dal Comandante. Evidentemente l'esito fu che il detenuto non raccontò quanto aveva subito, anzi riferì al Comandante che gli agenti lo avevano addirittura aiutato in un periodo precedente: «Da quello che io ho letto, perché poi ho letto gli accertamenti, lui non ha raccontato di violenze, anzi lui ha raccontato... che in alcuni casi gli Agenti, soprattutto nel primo periodo ad agosto, lo avevano aiutato⁵» (cfr. trascrizione esame imputato p. 45).

Utile risulta invece la registrazione dell'evento critico nell'apposito portale – Registro degli eventi critici – in quanto, tra

l'altro, accessibile anche dal Garante nazionale delle persone private della libertà.

Infine, resta il tema del rapporto tra il Direttore e il medico o, meglio, le richieste che il primo aveva avanzato all'area sanitaria: da una parte una maggiore attenzione nel refertare le lesioni che potevano essere rinvenute sui detenuti e la possibile compatibilità con un'azione di violenza – “è chiaro che possono notare se determinate ecchimosi, ferite, contusioni sono compatibili o meno con il racconto che il detenuto fa, quindi rappresenta un indicatore importante, un'antenna preziosa, quindi con il dottore ne avevo parlato tanto, che era il dirigente sanitario della struttura, quindi cerco di dare indicazioni in modo che si possa, diciamo ogni segnale possa essere valutato con attenzione”–; dall'altra parte, il Direttore chiedeva al personale sanitario di essere presente nei casi in cui la Polizia

⁵ Per questo episodio, attualmente quattro agenti di polizia penitenziaria sono giudicati in dibattimento per il reato di tortura. In particolare, un agente, insieme ad altri due agenti non identificati, «entrava nella sua cella e, dopo avergli chiesto se avesse voluto farsi una doccia, lo aggrediva colpendolo con violenti schiaffi in faccia e sul collo, contestualmente insultandolo chiamandolo “Merda”; un agente, “nel consegnargli una lettera proveniente dalla sua fidanzata, lo costringeva a dire ad alta voce: “Sono un pezzo di merda”; tre agenti “lo costringevano a rimanere in piedi, nel corridoio della sezione a cui era assegnato, con la faccia rivolta verso il muro per circa 40 minuti, insultandolo reiteratamente con espressioni quali “Pezzo di merda” e costringendolo a ripetere ad alta voce “Sono un pezzo di Merda”; “dopo avergli chiesto conto del reato per cui era detenuto, lo conducevano in una stanza e qui lo colpivano violentemente con schiaffi al volto e al collo e pugni sulla schiena; in particolare un agente “lo colpiva per primo con un violento schiaffo al volto”; un altro agente “lo colpiva con ripetuti schiaffi al volto e alla testa, indossando i guanti”; un altro agente “lo colpiva con violenti pugni alla schiena; quindi, al fine di umiliarlo, lo costringeva a tornare in corridoio e a porsi nuovamente in piedi con la faccia rivolta verso il muro, al momento del passaggio di tutti gli altri detenuti della sezione, che rientravano nelle rispettive celle al termine dell'ora d'aria”; in reiterate occasioni cinque agenti “eseguivano perquisizioni arbitrarie e vessatorie nella sua cella, gettandogli i vestiti per terra, strappando le mensole dal muro e spruzzando detersivo per piatti sul materasso e sui vestiti; in un'occasione un agente “lo minacciava gravemente, dicendogli “Ti renderemo la vita molto dura, te la faremo pagare, ti faremo passare la voglia di stare qui dentro”; “tutte condotte che comportavano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona detenuta».

penitenziaria avesse utilizzato la forza nei confronti dei detenuti – «la mia volontà era quella di far sì che, tutte le volte in cui ci dovesse essere l'impiego della forza o l'impiego di mezzo di coercizione fisica, vi fosse la presenza di un medico» (cfr. trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022, p. 37).

3. La condotta di omessa denuncia del Direttore

A fronte di tali circostanze generali, il Direttore, informato in diverse occasioni di episodi di violenze, decideva di non denunciare all'Autorità giudiziaria. Attenzione merita innanzitutto l'elevato numero delle segnalazioni sempre di contenuto più o meno analogo.

I fatti contestati si sono svolti nell'arco temporale che va da aprile 2017 a novembre 2019 ed il processo ha permesso di ricostruire, come sopra già accennato, che le prime segnalazioni giungevano al Direttore già a partire dalla seconda metà del 2017.

Tale circostanza è stata riferita dallo stesso imputato: «La prima volta che sono venuto a conoscenza di situazioni critiche all'interno del Padiglione C del carcere di Torino è stato nella seconda metà del 2017. Mi era stato in particolare segnalato, da parte del personale civile che operava nella casa circondariale [...] un atteggiamento ingiustificatamente autoritario da parte del

personale di Polizia Penitenziaria nei loro confronti e, in particolare, da parte del coordinatore del padiglione [...]» (cfr. sent. 1522/2023, p. 60).

La soluzione immaginata e poi realizzata dal Direttore per risolvere il problema fu quella di spostare l'Ispettore a coordinare un altro reparto con la ovvia conseguenza che gli episodi di violenza iniziarono a verificarsi anche presso questo reparto: «Dopo circa un paio di mesi da quando G. aveva assunto il coordinamento del Padiglione B la Garante mi venne a riferire che alcuni detenuti del Padiglione B avevano lamentato di essere stati vittime di violenze» (cfr. sent. 1522/2023, p. 63).

Ripercorrere dunque le segnalazioni giunte al Direttore risulta essenziale sempre tenendo presente che il processo relativo ai singoli episodi si trova attualmente nella fase dibattimentale anche in quanto tra gli argomenti utilizzati dalla difesa del Direttore, è stato più volte speso il tema della genericità delle segnalazioni: “Dico che si trattava di segnalazioni generiche perché non mi faceva neppure i nomi dei detenuti che avrebbero subito queste perquisizioni” e ancora “Mi pare di ricordare che si trattasse di segnalazioni sempre generiche, senza il nome del detenuto e senza l'indicazione del giorno e dell'ora”, “Il motivo per cui, nonostante queste ulteriori segnalazioni, neppure nel 2019 ho trasmesso una notizia di reato a carico di [...] (e neppure a carico di ignoti) era che queste segnalazioni erano troppo generiche.”

Ripetute segnalazioni seppur generiche non devono allertare il Direttore di un carcere e spingerlo a rivolgersi alla competente Procura tanto più quando, come nei fatti qui in esame, le segnalazioni sono molteplici, attribuite sempre agli stessi soggetti che agiscono con modalità sempre analoghe?

In ordine cronologico si ponevano le segnalazioni da parte dei Garanti: il Garante comunale aveva effettuato, oltre alle diverse segnalazioni informali, segnalazioni scritte il 17.01.2018, l'1.02.2018, il 14.03.2019, il 4.09.2019.

Nel leggere le diverse missive inviate dalla Garante, emergono riferimenti agli "schiaffi allegri al Blocco C" e soprattutto ricostruzioni dettagliate e preoccupanti di quanto dalla stessa era stato rilevato.

Una per tutte, la segnalazione del 17.01.2018: "In data 15 gennaio 2018 il nostro Ufficio è stato contattato telefonicamente dalla sorella del signor J.M., detenuto nella camera di pernottamento n. 257 della 12° sezione del Blocco B con la richiesta di far visita al fratello. Il giorno 16 gennaio, nel pomeriggio, la Garante si è recata in Istituto e ha appurato che il Signor J.M. era stato spostato al Blocco A al piano terreno in cella di isolamento. Il signor J. M. ha esposto alla Garante un episodio di maltrattamento avvenuto in data 24 dicembre u.s. all'una di notte. Egli ha dichiarato che, in seguito alla richiesta da parte di un agente in servizio di togliere

l'asciugamano che pendeva dal suo letto, utilizzato dallo stesso per avere maggior privacy nelle ore notturne, aveva eseguito l'ordine, ma che un secondo agente visibilmente in stato di ebbrezza lo ha fatto avvicinare alla porta e con violenza lo ha colpito con un pugno sull'occhio sinistro. Inoltre, sostiene che più persone hanno assistito al fatto e, malgrado i numerosi tentativi di farsi accompagnare in infermeria, soltanto dopo tre ore è stato visitato dal medico, il quale ha descritto in cartella l'evidente ecchimosi e tumefazione nella sede della lesione.

Il signor J.M. il giorno 27 dicembre u.s. si è recato nell'Ufficio Comando per sporgere denuncia ma sostiene di aver ricevuto minacce al fine di non procedere. Il detenuto riferisce di aver avuto un colloquio con la Direzione e successivamente di aver potuto procedere con la denuncia. A distanza di pochi giorni il signor J.M. dichiara di essere stato accusato di aver incendiato la cella 257 e aver subito come conseguenza un rapporto disciplinare punito con l'isolamento, rapporto che lo stesso sostiene abbia raggiunto anche le persone testimoni dell'accaduto al corrente della notte del 24 dicembre."

Come già anticipato, anche il Garante nazionale segnalava al Direttore le notizie relative ad episodi di violenza.

Nel corso della seconda visita del 24.10.2018, il Garante aveva anche tenuto una riunione con il Direttore "per valutare le

possibili soluzioni alla situazione critica a lui, peraltro, conosciuta.”

Doveroso riportare anche le segnalazioni dell'allora Vicedirettrice, della Funzionaria giuridico pedagogica e della criminologa.

La Vicedirettrice aveva segnalato i casi di D.S. e di C.C.: “da circa dieci mesi ho informato il direttore della Casa di Custodia Lorusso e Cutugno degli episodi di cui ero venuta a conoscenza.”

Il suggerimento dato dalla Vicedirettrice al Direttore di spostare il detenuto non veniva accolto in quanto quest'ultimo aveva ritenuto più opportuno seguire le indicazioni date dal Comandante di non spostare il detenuto: “Anche a fronte delle mie perplessità, il Direttore mi disse che lui riteneva opportuno conformarsi al punto di vista del Comandante perché ci teneva ad avere buoni rapporti con [...] la Polizia Penitenziaria. Mi disse anche una frase che mi colpì molto, che è la seguente: “ricordati che noi siamo solo due e gli agenti invece sono tanti e se vogliono possono ribaltarci in qualsiasi momento.” (SIT rilasciate dalla Vicedirettrice e riportate in sentenza).

La Funzionaria giuridico pedagogica aveva segnalato il caso di A.M.M.: “Ricordo con esattezza sia la data che l'orario relativo all'episodio del detenuto ammanettato, perché al termine dei colloqui svolti quella mattina, con la collega [...], decidemmo di informare dell'accaduto il Direttore, il quale

ci disse di relazionare tutto, cosa fatta subito dopo”.

L'esperta criminologa aveva ricevuto diverse segnalazioni direttamente dai detenuti e ne aveva parlato con il Direttore: «tutte le volte che ricevevo queste confidenze, non mi limitavo a suggerire il da farsi ai detenuti, ma ne davo notizia verbalmente al Direttore dell'Istituto [...] il quale tutte le volte, pur dimostrando preoccupazione, rispondeva che non aveva la possibilità di sostituire l'Ispettore [...] a causa della mancanza di Ispettori in organico» (s.i.t. rilasciate dalla Funzionaria criminologa e riportate in sentenza).

Segnalazioni dunque tutt'altro che generiche.

Il processo ha permesso di ricostruire che la scelta da parte dell'allora Direttore di non denunciare sia stata una scelta consapevole - da qui la configurazione del dolo – determinata verosimilmente dalla volontà di non alterare i rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria: «posto che è chiaramente emerso che il Direttore, pur non avendo intenzione di aiutare nello specifico qualcuno ad eludere le investigazioni, non volesse alterare i rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria» (cfr. sent. 1522/2023, p. 70).

Le molteplici segnalazioni erano tutt'altro che generiche e anche solo il dato degli “infortuni accidentali” verificatisi tra il primo gennaio e il 2 ottobre 2018, acquisiti dall'elenco degli “eventi critici”, avrebbe

dovuto allertare l'imputato (su 166 infortuni accidentali, 75 risultavano avvenute nel Reparto C).

A fronte delle molteplici segnalazioni, il Direttore avrebbe dovuto denunciare i fatti alla competente Autorità anche in quanto aveva il potere (e l'obbligo) di individuare ed acquisire ulteriori elementi.

In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato l'obbligo in capo al Pubblico ufficiale di denunciare un fatto quando vi ravvisi gli elementi del reato e quando ha la facoltà di acquisirne di ulteriori⁶.

4. Considerazioni finali

Come ho tentato di fare nel presente articolo, a fronte di una sentenza di condanna di omessa denuncia da parte di un Direttore, più volte informato di episodi di violenza, risulta interessante approfondire le circostanze generali che hanno comunque contribuito alla scelta dell'imputato.

Da qui, dunque, la necessità di continuare a riflettere sui complessi rapporti di equilibrio con la Polizia penitenziaria, sulle modalità da seguire per accertare episodi di violenza e/o di utilizzo della forza ex art.41 L.354/1975 all'interno di un istituto penitenziario e, infine, il rapporto tra Direzione e Area sanitaria con riferimento

all'obbligo di refertare posto in capo al medico.

SECONDA PARTE

Sulla derubricazione dal reato di tortura in abuso di autorità contro arrestati o detenuti

1. Le imputazioni

La sentenza in commento, oltre a trattare delle posizioni apicali di cui si è detto, ha anche espresso giudizio sulla posizione di uno degli oltre venti agenti di polizia penitenziaria attinti dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Torino, giudicato per due imputazioni di tortura, nonché una di violenza privata contestati in concorso con altri agenti. In particolare, le imputazioni individuavano due persone offese, entrambe detenute nel padiglione C del Carcere di Torino al momento dei fatti.

Il primo di essi sarebbe stato attinto, nel periodo di detenzione e nella specie nel corso dell'anno 2017, da numerosi e degradanti insulti quali "pedofilo, pezzo di merda" e, in un'occasione particolare, colpito alle gambe ed ai fianchi con calci da tre o quattro agenti, uno dei quali gli avrebbe schiacciato anche una mano a terra con lo stivale.

⁶ Cfr. Cass., VI Sez., 3 luglio 2018, n. 49833.

Sarebbe poi stato costretto dagli stessi a dichiarare alla dottoressa, che lo visitò subito dopo in infermeria, di essersi fatto male da solo, nonché a fare, una volta scoperto che aveva denunciato l'accaduto e dietro minaccia di un nuovo pestaggio, analoga dichiarazione per iscritto alla Procura.

La seconda persona offesa invece, ospite del blocco C nel 2019, il 30 aprile di quell'anno, alla richiesta di aiuto per i dolorosi postumi di un intervento chirurgico all'addome, si sarebbe visto lanciare a terra una pastiglia di buscopan accompagnata dalla frase "tieni pezzo di merda, devi morire qui" per poi essere portato nell'ufficio dell'ispettore e, dallo stesso agente ed alla presenza di un altro non identificato, colpito con un primo calcio alle spalle alla gamba sinistra e poi, una volta a terra, reiteratamente preso a calci, indirizzati in particolare alle gambe ed allo stesso addome.

Al di là dell'articolata e completa ricostruzione dei fatti e degli elementi di prova alla base degli stessi che la sentenza opera e di cui si è già detto, per quanto attiene i due capi di tortura appena riassunti, il Giudice dell'Udienza Preliminare di Torino ha ritenuto di riqualificarli entrambi nel meno grave reato di cui all'art. 608 c.p. ossia nell'abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

Lo stesso giudice ha poi assolto l'agente imputato per i fatti relativi al 2017 per assenza di prova sufficiente, mentre ha

pronunciato sentenza di condanna per quanto avvenuto nel 2019; in ogni caso, ciò che è d'interesse in questa sede sono le motivazioni della riqualificazione delle imputazioni, che appaiono in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale e di legittimità in tema di tortura e che rappresentano, obiettivamente, un'occasione mancata con la quale si sarebbe potuto contribuire al perfezionamento ed alla definizione dei confini di una norma, quella che censura il reato di tortura, tanto giovane quanto perfettibile.

Rilevano, in questo senso, le motivazioni che la sentenza adduce relativamente agli eventi del 2019, nell'ambito delle quali viene data una, seppur scarna, spiegazione alla scelta di riqualificare nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 608 c.p.

Il provvedimento, pur ribadendo la particolare gravità della vicenda considerata, sottolinea come il caso specifico sarebbe stato del tutto peculiare e che l'aggressione fisica si sarebbe sostanziata in un solo, seppur non lieve, episodio.

2. Detenuto problematico e malinteso senso dell'autorità

Ancora, il giudice torinese ha sottolineato come la persona offesa fosse detenuto "particolarmente problematico", poiché necessitante di cure costanti per una serie di patologie fisiche cui avrebbe correlato continue richieste, non sempre

sulla base di un'effettiva urgenza, lamentando di non essere adeguatamente o tempestivamente ascoltato. Su questo punto appare utile riportare testualmente uno stralcio della sentenza in commento: «ciò, se non giustifica affatto il comportamento aggressivo e assolutamente arbitrario tenuto da A, nell'occasione che ci occupa, e che va senza dubbio censurato, quantomeno pone un ragionevole dubbio in ordine alle sue reali intenzioni posto che l'azione aggressiva si è sviluppata in seguito ad un malinteso e distorto senso dell'autorità, non al fine di ledere in maniera esorbitante la dignità della persona» (cfr. sent. 1522/2023, p. 120).

Ancora, la riqualificazione in abuso dell'autorità si giustificerebbe sulla base della poca esperienza professionale dell'imputato, ad uno dei suoi primi incarichi, e del fatto che non avesse ricevuto una formazione specifica per trattare la tipologia di detenuti coinvolti.

Si ribadisce che le vicende in esame si sono svolte tutte presso il padiglione C dell'istituto piemontese e, in particolare, nella sezione dedicata ai *sex offenders*, qualificati come a rischio di incolumità e dunque isolati dal resto della popolazione penitenziaria, per proteggerli da eventuali ritorsioni nei loro confronti in ragione dei delitti commessi.

Infine, il provvedimento è andato ad escludere la sussistenza dei crismi necessari per l'integrazione del reato di tortura non

essendo emerso, in maniera univoca, che dietro il comportamento arbitrario dell'agente “vi sia stata una forma di sadica soddisfazione per la propria capacità di generare sofferenza quanto piuttosto l'evidente incapacità di valutare i limiti della propria funzione, in rapporto non solo al caso specifico ma anche alla delicatezza dell'incarico svolto”⁷.

3. Tre argomenti fallaci

Riassumendo, dunque, sono tre le ragioni per cui, secondo il Giudice piemontese, non potrebbe ravvisarsi il reato di tortura nella vicenda considerata, pur fattualmente provata: si tratterebbe di un unico episodio di aggressione fisica, la persona detenuta sarebbe stata problematica, non si ravviserebbe sadismo e volontà di generare sofferenza nell'autore del reato. Circa la prima circostanza, la motivazione addotta non solo contrasta con il dettato stesso della normativa di riferimento ma, altresì, con la giurisprudenza di legittimità che, ormai ampia, si è sviluppata in materia. Appare, invero, del tutto ignorato e trascurato quel passaggio del primo comma dell'art. 613-*bis* c.p. ove viene posta in alternativa la realizzazione con “più condotte” ovvero “se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

⁷ Cfr. G.U.P., 22 settembre 2023, n. 1522, p. 120.

Ed in effetti, dopo le prime discrasie applicative nella giurisprudenza di merito seguita all'entrata in vigore, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come "il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona"⁸. Anzi, la Suprema Corte ha ormai ampliato i confini concettuali e temporali delle "più condotte" sino a ricomprendervi anche plurimi contegni che pur avvengano nel medesimo contesto cronologico: del resto, affermare il contrario, porterebbe all'effetto paradossale di non potervi astrattamente sussumere i fatti perpetrati all'interno della Scuola Diaz verificatisi durante il G8 di Genova del 2001, quelli cioè stigmatizzati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come tortura nell'ambito di alcune sentenze di condanna nei confronti dell'Italia che comportarono una brusca e repentina accelerata proprio nel percorso di approvazione della legge 110 del 2017. La natura, dunque, pacificamente solo eventualmente abituale del reato di tortura destituisce di pregnanza il primo motivo per cui il giudice dell'udienza preliminare ha deciso di escluderne la sussistenza nel caso *de*

quo. Posto che quanto venne costretta a subire la persona offesa costituisce senza ombra di dubbio un trattamento inumano e lesivo della dignità, chiaramente insito nel gesto di gettare a terra una pastiglia ad un malato in sofferenza, nell'augurargli di fatto la morte, nel portarlo nell'ufficio di un alto grado e poi lo costringerlo, dopo un primo colpo alle spalle a tradimento, a subire un pestaggio, davanti ad un altro agente, mentre a terra e proprio all'addome ove già pativa i postumi di un intervento, in ogni caso il capo d'imputazione può comunque integrare plurime condotte. Ma ciò che più di tutto sembra essere stato ignorato dalla condanna in commento, di particolare rilievo per il prosieguo di questo ed analoghi giudizi che, purtroppo, stanno fiorendo lungo i tribunali del paese, è la sussistenza di un contesto nel quale i capi di imputazione, e le condotte dell'agente giudicato, si sono inseriti al fianco di decine di altri. Tutto quanto esposto sulla situazione generale, ed accertata, andata a crearsi all'interno della Casa Circondariale di Torino, quantomeno nel biennio preso in considerazione e nel blocco C, impone, ai fini anche della valutazione sulla configurazione di un trattamento inumano e degradante, di considerare ogni vicenda specifica come un fatto da inserirsi in una più ampia costellazione di violenze e maltrattamenti, in un clima di terrore nella popolazione detenuta e spesso anche nel personale civile, da un lato e di omertà nella

⁸ Cass., V Sez., 8 luglio 2019, n. 47079; conf. Cass., V Sez., 9 novembre 2021, n. 8973.

polizia penitenziaria, nonché, quantomeno secondo la sentenza in commento e in questa vicenda, nella figura dello stesso Direttore dall'altro.

Ancor di più ardua condivisione si rileva, poi, il secondo argomento sostenuto dalla pronuncia in analisi, per cui la condotta in esame debba essere riqualificata nel meno grave reato dell'abuso di autorità, perché la persona offesa, in virtù delle sue patologie fisiche (*sic!*), sarebbe stata problematica perciò conducendo l'agente ad un "malinteso e distorto senso dell'autorità". Il ragionamento, portato ai confini del paradosso, passa per la chiara colpevolizzazione della vittima e giunge ad assolvere o comunque alleviare la colpa del pubblico ufficiale poiché chiamato a trattare con una persona offesa problematica. Ma proprio quel concetto di problematicità gestoria abbinato, generalmente, alla popolazione ristretta, per altro, nel caso di specie, molto inopportunamente connesso a patologie serie e gravi di salute fisica, è figlio di una cultura giudiziaria e penitenziaria, la cui rotta deve essere deviata per interrompere la china di violenza ed abusi che si sta pian piano disvelando nella storia dei nostri istituti di pena. La popolazione detenuta, nella valutazione di simili soprusi, deve essere interpretata come categoria svantaggiata, in situazione di minorata difesa, timore, ricattabile, senza voce, quale è. Del resto questa è proprio la principale ragione

per cui autore d'eccellenza del reato di tortura è il pubblico ufficiale. Nonostante il nostro legislatore, come noto, abbia abdicato nel 2017 alla possibilità di scrivere una norma perfettamente in linea con i dettami sovranazionali e, perfino, con il senso comune, costruendo nel dettato dell'art. 613-*bis* c.p. un reato comune, cioè realizzabile da chiunque, è ben vero, infatti, che il primo articolo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti della Nazioni Unite del 1986 qualifica come tortura proprio quel dolore o quelle sofferenze che siano "inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito". Del resto, in questa direzione è volta anche l'interpretazione che la Suprema Corte ha fornito in relazione al primo capoverso dell'art. 613-*bis* c.p., chiarendo come l'ipotesi di realizzazione da parte di un pubblico ufficiale, la c.d. tortura di Stato, sia da considerare quale fattispecie autonoma⁹.

È allora inaccettabile che l'argomento dell'autorità abusante, violenta, cioè ciò che rende la tortura di stato tale e reato grave e determinante quale termometro di salute di una democrazia, venga utilizzato a contrario, decontestualizzando la posizione di un agente asseritamente inesperto e definendo la sua condotta come frutto del malinteso, quando lo stesso faceva parte di una vera e

⁹ Cass., III Sez., 25 maggio 2021, n. 32380.

propria squadretta punitiva consolidata e ad azione sistematica, il cui spettro torna e ritorna nelle parole e nelle segnalazioni di detenuti, operatori, garanti, familiari. Non è un malinteso umiliare un uomo, augurargli la morte, colpirlo alle spalle, prenderlo a calci con gli spessi stivali d'ordinanza mentre è a terra, sui postumi di un intervento chirurgico. Non è un senso distorto dell'autorità, ma tortura.

E tutte queste osservazioni, infine, non possono che valere di fronte all'argomento dell'elemento soggettivo, che pur sempre da desumere dagli elementi fattuali nell'ambito del più complesso tra gli sforzi di ricostruzione della verità di un procedimento penale, non può condividersi allorquando il Giudice piemontese ritiene che la condotta analizzata possa ascrivere ad un errore nel "valutare i limiti della propria funzione".

La partita in corso in questo primo decennio di introduzione della legge 110 del 2017 è e sarà cruciale per definire i confini definitivi del reato di tortura; dopo un'attesa troppo lunga sarebbe davvero un'occasione persa ricondurre gravi, inaccettabili e degradanti violenze fisiche e psicologiche a mere questioni di limiti professionali del personale in divisa e non potrebbe che ostacolare, forse irreparabilmente, quella radicale rivoluzione nella cultura penitenziaria che è necessaria netto cambio di rotta, anzitutto



VIOLENZE IN CARCERE: COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIENA, SETTEMBRE 2023

*Ignazio Juan Patrone**

Abstract

The crime of torture only entered the Italian criminal system – despite the clear provision contained in Article 13 of the Constitution – with Law No. 110 of 14 July 2017. The Court of Siena, entrusted with the examination of serious acts of violence committed by some Prison Police officers in 2018 in the San Gimignano Prison, pronounced in September 2023 a very relevant decision. The judge, in particular, started from an analytical reconstruction of the events that took place, without omitting any critical examination of the evidence collected. Article 613-bis is described as a natural consequence of the obligations undertaken by Italy at all levels, universal and European. There are, however, strong political pushes to delete the crime of torture motivated by alleged and unproven difficulties in which police forces would find themselves today.

Keywords: torture, San Gimignano, Prison Police, art. 13 Constitution.

* Ignazio Juan Patrone, già magistrato, ha svolto tra le altre le funzioni di assistente alla Corte costituzionale, esperto della Commissione Europea per le politiche penali, sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Ha scritto su numerose riviste giuridiche.

1. Premessa: 2017, il reato di tortura entra (finalmente) nell'ordinamento italiano

La tortura, intesa come l'azione violenta su una persona al fine di ottenere la sua confessione di un delitto o una chiamata di correo, ovvero al fine di infliggere alla stessa una punizione supplementare, è pratica antica, attuata dall'antichità fino all'Ottocento ed alla prima metà del Novecento e, pur se oggi ripudiata, almeno formalmente, da tutti gli stati, costituisce ancora un mezzo utilizzato dal potere, sia esso di diritto o di fatto, per manifestare la propria supremazia sulle vittime. La Costituzione italiana, pur non menzionando mai la parola "tortura", ha inteso vietarla con una affermazione che non può lasciare dubbio alcuno all'interprete: l'articolo 13, al terzo comma, infatti, prevede che "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Anche il primo comma, peraltro, contiene un divieto in senso ampio della tortura stabilendo che "la libertà personale è inviolabile".

Eppure, come è noto, il reato di tortura quale fattispecie autonoma di illecito penale è stato introdotto nell'ordinamento solamente sessantanove anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e dopo che la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, con una serie di sentenze tra il 2015 ed il 2017, aveva pesantemente

censurato l'Italia proprio per l'assenza nell'ordinamento di una previsione che consentisse la condanna effettiva degli appartenenti alle forze di polizia in caso di torture e maltrattamenti delle persone affidate alla loro custodia: esemplare in tale senso è quanto afferma la sentenza Azzolina ed altri c. Italia, relativa ai fatti di vera e propria tortura di massa avvenuti nella Caserma di Bolzaneto durante la riunione del G8 a Genova: «158. Contrariamente alla conclusione cui è giunta in altre cause, la Corte considera che, nella fattispecie, la durata del procedimento interno e il non luogo a procedere pronunciato per intervenuta prescrizione della maggior parte dei reati non siano imputabili ai temporeggiamenti o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali ma alle lacune strutturali dell'ordinamento giuridico italiano ... In effetti, secondo la Corte, l'origine del problema risiede nel fatto che nessuno dei reati esistenti sembra comprendere tutta la gamma di questioni sollevate da un atto di tortura di cui un individuo rischia di essere vittima ... La Corte ha già dichiarato nella sentenza Cestaro ... che la legislazione penale nazionale applicata nelle cause in discussione si era rivelata inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e priva dell'effetto dissuasivo necessario alla prevenzione di violazioni simili dell'articolo 3 della Convenzione.

161. In questo contesto, la Corte ha invitato l'Italia a munirsi degli strumenti giuridici atti

a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte, in particolare la prescrizione e l'indulto...». Finalmente, con la legge 14 luglio 2017, n. 110, il reato di tortura entra nell'ordinamento penale italiano.

2. La sentenza del Tribunale di Siena n. 211 del 5 settembre 2023

Con la sentenza n. 211 del 5 settembre 2023 qui in commento il Tribunale di Siena, nel motivare la condanna di cinque appartenenti al reparto di Polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano, imputati di atti di tortura e di sopraffazione nei confronti di alcuni detenuti, ha scritto una pagina fondamentale per l'inquadramento del reato di tortura di cui all'art. 613-*bis* del Codice penale, introdotto nell'ordinamento dall'art.1, comma 1, della legge n. 110 del 2017. Rimarchevole è in particolare il metodo adottato dalla sentenza per la completa e puntuale ricostruzione dei gravi fatti di violenza commessi in quel carcere in data 11 ottobre 2018: fatti analoghi spesso, per le obiettive difficoltà di raccolta delle fonti di prova, restano invece nascosti e di conseguenza impuniti.

La sentenza non manca di sottolineare come sia stato possibile avviare

le indagini, dapprima quelle interne e quindi quelle rimesse doverosamente al Pubblico ministero, solamente perché “il personale dell'area educativa, nel primo pomeriggio di venerdì 12 ottobre 2018, aveva informato del pestaggio il Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena e, soprattutto, aveva altresì direttamente investito della vicenda il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, nella persona della vicaria dott.ssa omissis; la quale ultima, a sua volta, si era subito attivata tanto riferendo la notizia al Provveditore dott. omissis, quanto direttamente telefonando alla comandante di reparto omissis, alla quale espressamente chiese, nell'occasione, di operare quelle verifiche interne, che come visto hanno in breve condotto ad acquisire e preservare le immagini di videosorveglianza, direttamente riproduttive dei fatti oggetto di giudizio”.

Osservazione questa che ci rimanda – per contrasto ed in opposizione – a tutti i casi, costituenti un vero e proprio buco nero, nei quali un intervento qualificato e soprattutto tempestivo non vi è stato, con conseguente cancellazione o dispersione delle fonti di prova, a causa della messa in moto di quella logica di copertura e minimizzazione delle violenze tanto frequente quando avvengono (e non dovrebbero avvenire) nei luoghi di detenzione come nelle camere di sicurezza e negli uffici di polizia. E purtroppo gli esempi, anche drammatici nella loro dimensione, non

sono mancati, come le violenze – sopra già ricordate – avvenute nella Caserma di Bolzaneto a Genova nel luglio del 2001, o il caso Cucchi, per il quale l'accertamento della verità ha richiesto anni ed anni di processo, tra silenzi omertosi e vere e proprie false testimonianze. Quanti arrestati “caduti dalle scale” e quante presunte autolesioni sono state archiviate a seguito di rapporti compiacenti della Polizia giudiziaria e di richieste dei Pubblici ministeri poco disposti ad indagare sugli stessi, quante denunce sono restate inascoltate.

La mancanza in Italia di indagini adeguate alla gravità degli episodi di violenza denunciati nel caso di episodi di violenza avvenuti in luoghi di detenzione, è stata rilevata con grande chiarezza da una ormai risalente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso *Labita c. Italia*, Grande Camera, 6 aprile 2000, per gravi fatti accaduti, secondo la prospettazione del denunciante, nel 1993 nel carcere di Pianosa. Il Giudice europeo ha in proposito affermato che per questo genere di denuncia le indagini debbono essere effettive e concentrate nel tempo e che in difetto, pur nella assenza di elementi obbiettivi di prova delle lesioni subite del denunciante, lo Stato debba rispondere della violazione dell'art. 3 della Convenzione per la violazione procedurale dei doveri di accertamento su di esso incombenti.

Rileva ancora il Tribunale di Siena come “la costante e continuativa carenza,

presso la Casa di reclusione di San Gimignano, di organi dirigenziali o direttivi titolari e, quindi, stabilmente e diuturnamente presenti in sede – con riferimento vuoi alla persona del dirigente penitenziario ricoprente l'incarico di direttore di istituto, vuoi alla persona del funzionario direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ricoprente l'incarico di comandante di reparto – ha invero contraddistinto e caratterizzato, per lungo tempo, l'ordinaria vita di tale istituto penitenziario. Un fattore, quello dell'assenza di stabili organi direttivi, che ad avviso del Collegio ha di certo inciso non poco nella formazione di un terreno fertile in cui potessero germogliare e proliferare prassi illegittime e illecite, quali quelle oggetto del presente procedimento”.

Da lungo tempo, purtroppo, dobbiamo infatti rilevare come la carenza degli organici dei dirigenti responsabili, così come quella degli operatori sociali e dello stesso personale della Polizia penitenziaria, unite alla drammatica ed ingravescente situazione di sovraffollamento, siano tutti fattori che non possono non creare le premesse per fatti di una violenza ulteriore rispetto a quella di per sé insita nella pena detentiva e nella conseguente privazione della libertà.

Dopo aver minuziosamente ricostruito i fatti avvenuti l'11 ottobre 2018 nel Carcere di San Gimignano con una motivazione incentrata sulle prove raccolte al dibattimento, senza mai indulgere in

congetture e deduzioni ma fondando la valutazione del Tribunale su riscontri e documenti, ed una volta esaurita la motivazione in fatto il Tribunale di Siena passa ad una motivazione in diritto che si segnala per la sua completezza e per le argomentazioni puntuali.

3. Il concetto giuridico di tortura come ricostruito nella sentenza in esame

In primis vogliamo osservare come il Tribunale prenda le mosse da una ricostruzione puntuale del concetto giuridico di “tortura” attraverso le fonti internazionali e le specifiche previsioni di divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti in esse contenute, a partire dalla Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, firmata a Ginevra l’8 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739, che così dispone all’articolo 17, comma quarto: “Nessuna tortura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura”: ed all’articolo 87, comma terzo, aggiunge che “Sono vietate le pene collettive per atti individuali, come pure qualsiasi pena corporale, qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di tortura e di crudeltà”.

Da tali disposizioni il Collegio senese desume un punto essenziale, che a suo giudizio costituisce l’architrave del concetto giuridico di tortura penalmente rilevante e che per brevità qui si riporta: “Sin da tale prima fonte internazionale, ... , può rilevarsi la presenza di quella costante tonalità che colora il meccanismo della tortura: la commissione di tale atto in costanza di un rapporto pubblico di custodia che lega, in condizione di evidente asimmetria e disparità dell’uno rispetto all’altra, l’autore del reato alla vittima dello stesso, con quest’ultima identificata nella persona custodita e il primo in un appartenente al personale di custodia. Tale tonalità è, quindi, inestricabilmente associata alla necessaria qualifica, in capo all’autore del reato, di persona esercente un pubblico potere e, più in particolare, di appartenente all’apparto di custodia, sia esso civile oppure militare, com’è il caso cui si riferisce, all’evidenza, la Convenzione in parola”.

La tortura appare dunque un delitto la cui condotta è costituita dalla violenza della persona investita di un pubblico potere su un’altra persona, potere del quale l’autore abusa mediante il ricorso ad atti di percosse e lesioni e soprusi di altro tipo, come il tristemente noto *waterboarding*, il lasciare il torturato in locali ove gli è impossibile sedere o coricarsi, tenere la luce accesa giorno e notte, facendogli ascoltare rumori e musica a volume altissimo, etc. e rendendo così la vittima in balia delle proprie scelte arbitrarie

e mero oggetto di un trattamento punitivo fine a stesso: persona non più soggetto, ma mero oggetto nelle mani di chi ha in quel momento il potere. Nell'economia interpretativa della fattispecie di cui all'art. 613-*bis* cod. pen., ad avviso del Collegio siffatta Convenzione assume quindi un ruolo centrale e capitale.

Essa, infatti, oltre a restituire e consegnare all'interprete una vera e propria definizione normativa di "tortura" in capo a ciascuno Stato aderente impone specifici e vincolanti obblighi positivi di attivazione, tra i quali, innanzitutto, deve evocarsi l'obbligo di prevenzione degli atti di tortura, mediante l'adozione di ogni provvedimento di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria che possa dirsi efficace al fine di impedire che, in un territorio ricadente nella sua giurisdizione, siano compiuti atti di tortura (v. art. 2); nonché, per quel che qui in particolare rileva, l'obbligo di criminalizzazione degli atti di tortura e di loro adeguata punizione penale, mediante l'istituzione di uno specifico titolo di reato, assistito da un apparato sanzionatorio congruo rispetto al benevalore da tali atti inciso e menomato:

"Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all'atto di tortura. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità" (così

l'art. 4).

4. Il quadro normativo convenzionale e costituzionale

Quella che segue nella motivazione è una disamina di tutte le altre fonti pattizie internazionali che hanno proibito la tortura e gli atti di violenza in generale a danno di persone che si trovano nella custodia dell'autorità.

Essi sono il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con Legge 25 ottobre 1977, n. 881, che all'art. 7 così dispone che "nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico"

La Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, a sua volta tradottasi nella Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (UNCAT), firmata a New York il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987, ratificata e resa esecutiva con Legge 3 novembre 1988, n. 498 e divenuta efficace, nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° febbraio 1989. Ricorda esattamente il

Tribunale che tale Convenzione non si limita a vietare la tortura, ma ne prescrive altresì la previsione e punizione come reato nel diritto interno degli Stati ad essa aderenti. Ed ancora dagli articoli della Convenzione il Giudice deduce che esiste uno specifico obbligo, in capo a tutti gli Stati aderenti, di prevedere e introdurre espresse incriminazioni, nel diritto penale interno e nazionale, degli atti di tortura commessi dagli organi pubblici: i quali ultimi, in ragione della posizione ricoperta, hanno infatti la possibilità di agire più insidiosamente e con mezzi particolarmente raffinati, spesso risultando così assai più difficile la scoperta dei relativi abusi. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti è poi previsto – come esattamente ricorda il Tribunale - dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955, n. 848, articolo 3, norma questa che non può subire deroghe o limitazioni neppure in caso di guerra o situazioni di emergenza costituendo, dunque, il divieto in questione carattere assoluto.

Molto interessante è l'esame che il Tribunale fa della evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea in materia. Osserva infatti il Collegio che in una prima e più risalente fase, innanzitutto, la distinzione tra i tre *mistreatments* evocati dall'articolo 3 della CEDU, ossia tra «tortura», «trattamento

inumano» e «trattamento degradante», si basava sulla valutazione in termini di maggiore o minore intensità delle sofferenze inflitte. «Essa, più in particolare, risulta costruita secondo il metro della progressione scalare discendente, che dal più grave apice costituito dalla «tortura», cui si associano sofferenze particolarmente intense e rilevanti, passa per l'intermedia via del «trattamento inumano», per infine terminare con il «trattamento degradante», cui sono associate forme di sofferenza più tenui ed essenzialmente involgenti la sfera emotiva». In una fase più vicina nel tempo i Giudici di Strasburgo hanno reso il criterio di distinzione più elastico e sfumato, «ad esso associando ogni valutazione doverosamente imposta dalle specifiche circostanze del caso concreto, siano esse oggettive perché legate al fatto, quali la durata del trattamento e la gravità dello stesso, siano esse soggettive perché legate alla vittima, quali l'età, il sesso, le sue condizioni psicologiche e il suo stato di salute».

Da ultimo, come nota esattamente il Collegio, «in una assai più recente fase, inaugurata nel 2015 dalla sentenza *Cestaro contro Italia* (...) il Giudice convenzionale ha infine sviluppato una definizione di «tortura» imperniata sulla natura gratuita della violenza inflitta (*“gratuitous nature of the violence”*), nonché sull'uso eccessivo e sproporzionato della forza medesima, ove fatto dalle autorità pubbliche e di polizia».

Infine, il Tribunale di Siena menziona

esattamente la previsione contenuta nello Statuto della Corte penale internazionale nel quale “la commissione di atti di tortura è intimamente legata e connessa ad un rapporto di custodia che lega, in condizione di evidente asimmetria e disparità degli uni rispetto alle altre, gli autori degli atti alle vittime degli stessi, con queste ultime identificate nelle persone custodite e i primi in appartenenti all’apparato di custodia”.

Particolare interesse riveste, ad avviso di chi scrive, il punto 41 della motivazione, laddove, una volta ricostruito il contenuto del diritto alla dignità delle persone detenute alla luce della puntuale ricostruzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, si citano le modifiche apportate dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 all’articolo 1 dell’Ordinamento penitenziario, che mentre al primo comma stabilisce il principio secondo cui: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona » al novellato terzo comma dispone che: « Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno”. Una volta richiamate le c.d. Regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa, di cui alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952a riunione dei Delegati dei Ministri, riviste e aggiornate dalla Raccomandazione R

(2206)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, adottata dal Consiglio dei Ministri il 1° luglio 2020, in occasione della 1380a riunione dei Delegati dei Ministri, il Collegio senese passa ad esaminare le funzioni (ed i correlativi doveri) del Corpo della Polizia penitenziaria, come previste dalla legge istitutiva 15 dicembre 1990, n. 395, che ha inteso superare la dimensione meramente custodiale delle funzioni che aveva contraddistinto e caratterizzato il disciolto Corpo degli agenti di custodia e il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Si tratta di un passaggio estremamente importante della sentenza: esso richiama i doveri positivi del personale penitenziario, non limitati ad evitare violenze e sopraffazioni, ma tenuto “ad uniformarsi ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall’ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione nonché ad operare nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona”.

Richiamo, questo, tanto più necessario in un momento in cui si tende, da parte di importanti esponenti della maggioranza di governo, ad accreditare l’idea secondo la quale i componenti della Polizia penitenziaria andrebbero difesi a prescindere, sempre e comunque, essendo essi dalla parte dei buoni contro i criminali cattivi rinchiusi in carcere. Segue, nella motivazione, un interessante ed approfondito esame del confine tra uso legittimo della coazione e abuso della forza

pubblica e dei requisiti di legittimità dell'impiego della coercizione in contesti penitenziari. La questione – come noto – viene spesso sollevata in relazione a fatti di violenza da parte della Polizia, sostenendosi che un certo uso della forza sia necessario al fine di indurre i riottosi e recalcitranti alla disciplina: argomento, va pur detto, assai diffuso e popolare, ciò anche in virtù del modo con cui si comunicano tutte le vicende relative alla esecuzione penale ed all'ordine pubblico.

A volte l'abuso e la violenza assumono carattere marcatamente collettivo e di conseguenza, oltre allo scopo investigativo o di punizione supplementare della persona nelle mani dei torturatori, si aggiunge una finalità intimidatoria e di minaccia nei confronti di tutti coloro che si trovino o si possano trovare nella stessa situazione: si leggano in questo senso le scene descritte nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Azzolina ed altri contro Italia* del 26 ottobre 2017 a proposito delle terribili violenze perpetrate nella Caserma di Bolzaneto in occasione del G8 di Genova del luglio 2001: ne riportiamo solo una a mo' di esempio, ma i casi riportati dalla Corte Europea sono alcune decine: “Il sig. ... fu arrestato il 20 luglio nelle prime ore del pomeriggio e lasciato con le mani e i piedi legati in pieno sole. Arrivato alla caserma di Bolzaneto verso le 17, fu posto in piedi davanti al muro di una cella. Fu trattato da «cretino di un comunista» e da «stronzo», e

ricevette ripetuti calci alle caviglie e colpi di manganello su tutto il corpo; gli fu sbattuta la testa contro il muro e gli fu spenta una sigaretta su un polso. All'alba, un medico ordinò agli agenti di togliere i lacci che legavano i polsi dell'interessato. Prima di essere identificato, quest'ultimo dovette svestirsi e passare tra alcuni agenti che lo colpirono alla nuca, sul dorso e sul sedere. In infermeria, fu minacciato di una perquisizione rettale e obbligato a svestirsi completamente e a fare piegamenti nudo. Non ricevette alcuna cura per le lesioni che presentava alle mani. Non gli fu permesso di andare al bagno”. Scene terribili rimaste senza punizione, dal momento che le indagini vennero ampiamente boicottate dalla Polizia (come riporta la stessa Corte Europea) a tutti i livelli e dal fatto che all'epoca si poté procedere solo per reati comuni, quali lesioni e minacce, non esistendo nel nostro ordinamento, come il Giudice di Strasburgo non manca di sottolineare, un autonomo ed adeguato reato di tortura, con conseguente estinzione per prescrizione di un gran numero di reati.

Ed è in questo quadro che, ad avviso del Tribunale, si inseriscono i fatti di abuso della forza, gli atti di violenza e sopruso commessi nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre 2018, ad opera degli imputati, all'interno del reparto isolamento della Casa di reclusione di San Gimignano: essi erano “finalizzati a ristabilire rapporti di forza minacciati e messi in discussione dai disordini e dalle proteste

ivi verificatesi, nei recenti giorni e, da ultimo, nella stessa mattina di quella giornata.”

Le condanne che ne sono conseguite sono state esattamente inquadrare nella fattispecie descritta dall'art. 613-*bis* del Codice penale.

5. Il prossimo futuro: la tortura è ancora assai popolare

La tortura è una condotta violenta antica, tuttora molto diffusa nel mondo.

Non bastano le pur solenni dichiarazioni di ripudio dell'odioso strumento, né le Convenzioni internazionali che il Tribunale di Siena ha con tanta precisione citato a sostegno della propria motivazione, ad evitare o limitare un uso violento della forza verso condannati in espiazione di pena, imputati, persone che comunque sono costrette a subire l'altrui potere. Le affermazioni categoriche delle Convenzioni richiedono di essere osservate ed adempiute, ma ciò comporta un cambiamento delle condotte e dell'etica pubblica che ancora richiede un paziente lavoro culturale che, come risulta da varie prese di posizione di esponenti dell'attuale maggioranza, e non solo, è ben lungi dall'essere completato, non solo in Italia.

I sostenitori del ricorso alle “maniere forti” costituiscono anche da noi un'ampia

platea: pende alla Commissione giustizia della Camera dei deputati una proposta di legge, la n. 623 del 2022, firmatari numerosi esponenti del partito della Presidente del Consiglio in carica, con la quale si chiede, puramente e semplicemente, l'abrogazione dell'art. 613-*bis* del Codice penale e la sua sostituzione con una circostanza aggravante che suonerebbe così: “l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidire lei o una terza persona o di esercitare pressioni su di lei o su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”.

È chiaro a tutti che una simile circostanza aggravante, bilanciabile con qualsiasi circostanza attenuante, anche generica, sarebbe poco più di una pezza messa al vero scopo del progetto, quello di abrogare gli artt. 613-*bis* e 613-*ter*. Illuminanti sono in proposito le parole usate dai presentatori del progetto di legge: “Potrebbero finire nelle maglie del reato in esame comportamenti chiaramente estranei

al suo ambito d'applicazione classico, tra cui un rigoroso uso della forza da parte della polizia durante un arresto o in operazioni di ordine pubblico particolarmente delicate o la collocazione di un detenuto in una cella sovraffollata. Ad esempio, gli appartenenti alla polizia penitenziaria rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi, con conseguenze penali molto gravi e totalmente sproporzionate. Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe, inoltre, disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa delle Forze dell'ordine".

Che non si tratti di una iniziativa estemporanea di qualche deputato a briglia sciolta lo dimostra il progetto di legge del Governo n. 1660/C in tema di 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario', in discussione alla Camera, che introduce il nuovo delitto di rivolta penitenziaria. Nel provvedimento ci si propone di penalizzare la resistenza passiva dei detenuti negli istituti penitenziari e nei centri per migranti, facendo "ricorso alla minaccia penale come

unica soluzione come strumento per rispondere al bisogno di sicurezza". Inoltre, il progetto di legge propone l'equiparazione fra migranti e detenuti sotto il profilo dell'eguale criminalizzazione della resistenza passiva. Un segnale evidente del fatto che "appartenere ad una determinata categoria significa di per sé subire un trattamento peggiore, essere oggetto di biasimo sociale, essere destinato all'emarginazione in una società che di fatto nega la pari dignità sociale" come ha di recente sottolineato il Presidente emerito della Corte costituzionale prof. Giovanni Maria Flick all'Agenzia ANSA. Secondo Flick "lo stato può premiare la collaborazione del detenuto ma non può e non deve punire il suo rifiuto". Infine, "introdurre il regime ostativo per chi commetta il delitto di resistenza passiva negli istituti penitenziari mette sullo stesso piano chi abbia commesso delitti gravi, criminalità organizzata, terrorismo, con chi abbia resistito anche passivamente ad un ordine dell'autorità all'interno dell'istituto" commenta ancora il Presidente emerito. "La via tracciata da questo disegno di legge - conclude - rimane quella dell'esclusività della minaccia sanzionatoria penale e della sproporzione tra tutela della sicurezza e garanzia della libertà personale".

Ed ancora si prevede che sia punito chiunque, all'interno di un istituto penitenziario ovvero di uno dei centri per migranti indicati, "mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva

all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta"; una pena più bassa è prevista per chi partecipa alla rivolta.

Il provvedimento, mentre si scrive la presente breve nota, è all'esame della Commissione giustizia della Camera ed è perciò fuori luogo commentare una legge che non c'è ancora. Preme però sottolineare che il riferimento ad una "resistenza anche passiva" induce a ritenere che si voglia introdurre una ferrea disciplina ad ogni costo, tutelata da norme penali di stampo marcatamente repressivo.

Non solo in Italia, però, si registrano pulsioni violente dalla parte del potere: vi sono infatti anche moderni fautori della necessità della tortura (e dell'omicidio politico). Alan Dershowitz, uno dei più celebri e dei più ricchi avvocati statunitensi, docente all'Università di Harvard, difensore spesso vincente di casi difficili e molto mediatici, sostiene che per fermare i terroristi c'è una sola strategia: impedire che essi ricavano vantaggi dalle loro azioni e far capire loro in anticipo che non otterranno alcun beneficio dalle loro imprese sanguinarie. Ma secondo Dershowitz per spezzare il cortocircuito di cause ed effetti che sostiene il terrorismo internazionale è necessario intervenire con misure molto più energiche e coerenti di quelle che sono state usate finora, infliggendo ai terroristi punizioni severe, 'inabilitare' i suoi militanti arrestandoli o

uccidendoli, decidere misure preventive e sanzionatorie che includano la tortura, l'assassinio, l'infiltrazione di spie, la corruzione, il ricatto, le rappresaglie collettive, la distruzione delle case dei parenti degli attentatori suicidi. Versione contemporanea della legge c.d. del taglione, questa posizione di Dershowitz ha costituito una delle basi teoriche per lo sviluppo, negli Stati Uniti e non solo, della politica che ha portato alla creazione della prigione di Guantanamo, agli orrori della prigione di Abu Ghraib in Iraq, alle *extraordinary renditions* di sospetti terroristi verso Paesi "amici" nei quali la tortura viene sistematicamente praticata e via torturando ed eliminando senza processo e senza rendere conto a nessuno. Dove abbiano portato queste politiche è stato chiaro con la precipitosa ed ingloriosa ritirata dei Paesi occidentali dall'Afghanistan dopo venti anni di sanguinosa ed inutile guerra, dalla perdurante instabilità in Iraq, dal fallimento di questa strategia in Palestina.



LA VIOLENZA ISTITUZIONALE NELLE CARCERI CATALANE

*Rachele Stroppa**

Abstract

The aim of this contribution is, firstly, to provide an overview of the Catalan prison system and, alongside some quantitative data, to offer a qualitative reflection on the main logics around which this prison system is structured; namely the treatment ideal and the risk paradigm. Secondly, it will briefly outline the crime of torture in Spain and then focus on the main manifestations of institutional violence within Catalan prisons. Through the results of two empirical researches conducted as a researcher at the Observatory of the Penal System and Human Rights, the author will try to explain, on the basis of interviews conducted with inmates, why solitary confinement and mechanical restraint have emerged as the two prison practices in which violations of the rights of detained persons are most widespread and intense. Finally, we will describe the recent events that have shaken up the reality of the Catalan prison system and that have motivated the prison staff's demands for the possibility of more flexible use of particularly harsh measures; in particular, and not coincidentally, solitary confinement and mechanical restraint.

Keywords: prison, Catalunya, institutional violence, solitary confinement, mechanical restraint.

* Rachele Stroppa ha conseguito un Ph.D. in Diritto e Scienze Politiche presso l'*Universitat de Barcelona* con una tesi riguardante l'isolamento penitenziario. Da ottobre 2023 è ricercatrice di Antigone.

1. Una panoramica di contesto

All'interno dello Stato spagnolo non esiste un unico sistema penitenziario, bensì tre; il sistema spagnolo, quello catalano e quello basco. Mentre la Catalunya assunse le competenze in materia penitenziaria nel 1984, la scelta del governo basco in questo senso arrivò solo nel 2021. Se in Catalunya la sanità penitenziaria dipende dal Dipartimento di Sanità del Governo catalano, in Spagna, invece, questa dipende ancora dal Ministero dell'Interno.

La Legge sull'ordinamento penitenziario¹ in Spagna venne promulgata nel 1979 dopo la fine della dittatura franchista ed è conosciuta come la “prima legge della democrazia”, in quanto con essa si chiuse la convulsa tappa conosciuta in Spagna come “epoca della transizione” (1976-1979)². I modelli che ispirarono la riforma penitenziaria spagnola e, di conseguenza, la nuova Legge

sull'ordinamento penitenziario spagnolo, furono la legge tedesca ed in particolare quella italiana (García Valdés, 2019). Nel 1996, venne approvato il nuovo Regolamento Penitenziario³, il quale ha sostituito il Regolamento precedente, risalente all'anno 1981.

Sebbene la Legge sull'ordinamento penitenziario ed il Regolamento penitenziario rappresentino le fonti principali del sistema penitenziario catalano, la comunità autonoma catalana dispone di un margine di competenza di carattere amministrativo piuttosto ampio in materia penitenziaria. Attraverso l'emissione di circolari e di istruzioni amministrative, l'istituzione penitenziaria catalana è in grado di incidere su questioni fondamentali della vita carceraria e dei diritti delle persone private della libertà, determinando un sistema penitenziario dalle caratteristiche

¹ In spagnolo *Ley orgánica general penitenciaria*.

² Dopo la morte di Franco, avvenuta nel 1975, gli istituti penitenziari di tutta la penisola iberica versavano in una situazione esplosiva. Difatti, mentre i detenuti “politici” avevano potuto beneficiare di provvedimenti di amnistia, approvati rispettivamente nel 1976 e nel 1977, i detenuti “comuni”, dovevano rimanere rinchiusi in prigioni antiche, decadenti, sovraffollate e in pessime condizioni (Lorenzo Rubio, 2013; Rivera Beiras, 2006). Contro tali condizioni i detenuti “comuni” decisero presto di ribellarsi. La seconda metà del 1977 corrisponde al periodo più intenso delle proteste dei detenuti, capeggiate da un'organizzazione di prigionieri conosciuta come Copel; solo nel 1977 ci furono più di cinquanta rivolte, che vennero progressivamente represses a colpi di isolamento e di trasferimenti. Uno dei pilastri della nuova riforma penitenziaria fu l'isolamento penitenziario, sancito dall'art. 10 della nuova Legge sull'ordinamento penitenziario. Come afferma Lorenzo Rubio (citato in Oliver Olmo, 2013), con tale norma, si introdusse così in Spagna -con l'obiettivo principale di mettere fine alle rivolte dei detenuti- ciò che in altri paesi si conosceva come carcere di massima sicurezza, il cui prototipo spagnolo può considerarsi il carcere di Herrera de la Mancha (Parra Iñesta, 2019).

³ *Real decreto* 190/1996 del 9 febbraio.

specifiche che merita, quindi, di essere analizzato in maniera autonoma.

Il sistema penitenziario catalano si struttura attorno al principio di classificazione penitenziaria, tanto da arrivare ad affermarsi come un vero e proprio sistema progressivo (Cuello Calón, 1962), articolato in tre gradi di trattamento (Arribas López, 2009). Alla classificazione nel primo grado di trattamento corrisponde il regime di vita chiuso e, di conseguenza, l'allocazione della persona detenuta nella sezione di isolamento, conosciuta in Catalunya come DERT⁴. Al secondo grado di trattamento viene associato, invece, il regime di vita ordinario, a cui è assegnata la maggior parte della popolazione penitenziaria. Infine, il terzo grado di trattamento implica un regime di vita conosciuto come regime aperto, che è molto simile al regime di semilibertà previsto dall'ordinamento italiano.

Le carceri catalane sono nove, alle quali si aggiungono altri quattro istituti esclusivamente dedicati alle persone in regime aperto e un padiglione distaccato che funge da ospedale penitenziario⁵. Al 30 aprile 2024 la popolazione penitenziaria catalana era composta da 8273 persone. I soggetti in

attesa di giudizio rappresentano il 20,72% della popolazione totale, mentre le persone straniere sono più della metà, pari al 50,62%. Le donne sono il 5,86% e l'età media della popolazione detenuta è di circa 39 anni. Gli istituti con la capienza regolamentare maggiore si trovano tutti in provincia di Barcellona e sono l'istituto di Brians 2 in cui al 30 aprile 2024 si trovavano 1546 persone, seguito dall'istituto Brians 1 con 1040 presenze e l'istituto di QuatreCamins con 1020.

Per quanto concerne la classificazione nei tre gradi penitenziari, a fine aprile si trovava in regime aperto il 18,36% della popolazione reclusa totale; in regime ordinario il 79,21% e, infine, in regime chiuso -che sarà oggetto di analisi approfondita nei paragrafi successivi- 201 soggetti, pari al 2,43% del totale delle persone detenute. Gli agenti di vigilanza penitenziaria a fine 2023 erano 3217, mentre il personale dell'area trattamentale era composto da 744 unità e quello amministrativo da 433 soggetti⁶.

Dopo aver proposto questa breve panoramica inerente al contesto carcerario catalano, di seguito si prenderanno in esame i due paradigmi principali su cui si struttura l'intero sistema di esecuzione penale in

⁴ In catalano *Departament especial de règim tancat*.

⁵ Si tratta della *Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya*.

⁶ Cfr. Amministrazione penitenziaria catalana. Si veda https://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis_penitenciaris/descriptors-estadistics/# (consultato il 23.05.24).

Catalunya, ovvero l'ideale trattamentale e il modello del rischio. Successivamente – dopo una breve disamina circa gli elementi costitutivi del reato di tortura in Spagna – si descriveranno le pratiche di violenza istituzionale più diffuse all'interno delle carceri catalane: l'isolamento e la contenzione meccanica. Infine, verranno proposte alcune riflessioni conclusive attraverso le quali si tenterà di identificare le ragioni che sottendono le specificità del sistema penitenziario catalano, ma soprattutto, delle manifestazioni di violenza istituzionale agite in tale sistema.

2. Specificità del sistema penitenziario catalano: modello trattamentale e paradigma del rischio

Riferendosi all'incorporazione del paradigma del rischio nelle pratiche quotidiane della vita penitenziaria, PatCarlen (2008, XX) ha parlato di una “governance impazzita per il rischio”. L'utilizzo della logica attuariale in ambito penitenziario è uno degli effetti prodotti dalla crisi del paradigma risocializzante di matrice correzionalista (Feeley & Simon, 1992; Garland, 2005; Vianello, 2021). Una volta smantellata la “grande narrazione criminologica”, secondo la quale, attraverso un adeguato trattamento della devianza, si

può ottenere la trasformazione dell'individuo (De Giorgi 2005, p. 50), hanno cominciato ad emergere correnti criminologiche che hanno condizionato il panorama sia della criminalità che dell'esecuzione penale. In sostituzione della criminologia correzionalista, secondo Garland (2005, pp. 298-300), troviamo la criminologia “amministrativa” e anti-eziologica, che comprende la teoria della prevenzione situazionale del crimine, la teoria delle attività di routine, l'attuarialismo e la teoria degli stili di vita. Il sistema penitenziario catalano ha accolto con entusiasmo il modello attuariale, il quale si basa su tecniche di calcolo statistico e probabilistico tipiche del mondo assicurativo (Rivera Beiras, 2015; Brandariz García, 2016).

Nel 2011 il Dipartimento di Giustizia catalano ha pubblicato un manuale di grande rilevanza per comprendere l'orientamento dell'intero sistema di esecuzione delle pene in Catalunya, la sua organizzazione, ma soprattutto la sua vocazione al trattamento e alla riabilitazione. Il manuale dal titolo *El model de rehabilitació a les presons catalanes*⁷ (Dgsp, 2011) si concentra sulla descrizione dei programmi di riabilitazione offerti nelle carceri catalane, che si basano su alcuni modelli criminologici di spiegazione del crimine, il più importante dei quali è certamente il modello cognitivo-comportamentale. Con lo sviluppo di questo

⁷ Traduzione: Il modello riabilitativo presso le carceri catalane.

modello, acquisiscono estrema rilevanza le variabili cognitive del soggetto, in quanto il modello cognitivo-comportamentale spiega il comportamento criminale attraverso l'interazione tra emozioni, pensieri e condotte del soggetto, a cui si sommano fattori scatenanti e di rinforzo esterni, che sono in grado di mantenere le condotte devianti nel tempo e di rafforzarle grazie alle conseguenze "positive" che ne derivano per chi le pone in essere (*ivi*, p. 11).

Secondo la visione dell'amministrazione penitenziaria catalana, quindi, i programmi di trattamento ispirati a logiche cognitivo-comportamentali da applicare nei confronti della popolazione detenuta sono strumenti essenziali nel percorso di rieducazione della persona reclusa; il loro obiettivo primario consiste in modificare comportamenti, cognizioni, emozioni e atteggiamenti (García BorésEspí et al., 2015, p.71). Il modello cognitivo-comportamentale ha portato all'introduzione del *Sistema d'avaluació i motivació continuada*⁸ (Sam), ovvero il sistema di risultati e ricompense, tuttora in vigore. Questo sistema rappresenta la materializzazione più evidente della logica punitivo-premiale (Pavarini, 2003) nell'ambito penitenziario catalano.

Oltre al modello cognitivo-comportamentale, l'intervento riabilitativo nel sistema carcerario catalano si basa su altri modelli esplicativi della delinquenza quali: la teoria dell'apprendimento sociale, la teoria del controllo sociale, la teoria generale dello stress, la criminologia dello sviluppo (Dgsp, 2011, pp. 12-14) e soprattutto il modello rischio-bisogno-responsabilità teorizzato da Andrews & Bonta (1994). Questa teoria si basa su tre principi. Il primo è che gli individui che presentano un rischio maggiore rispetto a fattori statici richiedono interventi trattamentali più incisivi. Il secondo: i fattori di rischio dinamici che sono direttamente collegati all'attività criminale dovrebbero essere gli obiettivi dei programmi di trattamento. Il terzo: il principio di individualizzazione (*ibidem*). I modelli attuariali ispirati agli studi di Andrews & Bonta confluiti in *The psychology of criminal conduct* (*ibidem*) vennero importati in Catalunya tra il 2007 ed il 2009 (Rivera Beiras, 2015). In quest'opera gli autori stabiliscono l'esistenza di otto principali fattori di rischio correlati al comportamento criminale, la cui considerazione potrebbe incidere in maniera determinante nella valutazione del rischio di recidiva⁹. La traduzione catalana di questa teoria, e la sua

⁸ Traduzione: Sistema di valutazione e motivazione continua.

⁹ Tali fattori sono: "(1) le cognizioni antisociali (atteggiamenti, valori, credenze e razionalizzazioni che sostengono il reato, nonché stati emotivi e cognitivi come rabbia, risentimento e sfida nei confronti del sistema giudiziario e identificazione con il ruolo di autore di reato), (2) le reti o i legami antisociali (strette relazioni con altri autori di

materializzazione nella prassi, avvenne in Catalunya con la creazione di uno strumento attuariale conosciuto come *RisCanvi*. Il *RisCanvi* ha lo scopo di prevedere la probabilità di manifestazione di un comportamento violento da parte dell'individuo privato della libertà; nello specifico, mira a prevedere il rischio di violenza etero-diretta, di violenza intramuraria e di recidiva violenta.

Il *RisCanvi* è strutturato in due parti, una relativa alla valutazione del rischio (*RisCanvi screening*) e l'altra alla gestione di tale rischio (*RisCanvicomplet*). La prima mira a rilevare il rischio di violenza nel momento dell'ingresso in carcere della persona detenuta; il livello di rischio individuato sarà fondamentale nel processo di classificazione penitenziaria iniziale e, successivamente, ogni sei mesi, in corrispondenza della revisione della classificazione di grado. Il *RisCanvi screening* è composto da dieci fattori,

molti dei quali di natura statica, ovvero che dipendono da fattori socio-demografici, biografici o penali che il detenuto non potrà mai modificare. Nel caso in cui il risultato del *RisCanvi screening* sia l'individuazione di un rischio elevato, verrà attivato il *RisCanvicomplet*, che considera ulteriori quarantatré fattori¹⁰. Le informazioni su cui si basa il calcolo attuariale del *RisCanvi* vengono estrapolate dal fascicolo personale della persona detenuta ed integrate da interviste condotte dai professionisti dell'area trattamentale, dall'osservazione diretta e da dati ottenuti dal coordinamento con altri servizi (Brandariz García, 2016, pp. 204-207).

Nonostante l'apparente neutralità tecnocratica del paradigma attuariale, il controllo che finisce per essere imposto si estende attraverso un universo simbolico che non può non essere considerato. Come sottolinea De Giorgi, attorno alle strategie

reato e isolamento dalle persone pro-sociali, nonché immediato rinforzo sociale del comportamento di reato), (3) storia individuale di comportamento antisociale (esordio precoce e coinvolgimento continuo in numerosi e diversi comportamenti antisociali e criminali in diverse situazioni, compresa la condotta indisciplinata in carcere) e (4) modello di personalità antisociale (presenza di un disturbo antisociale di personalità secondo i criteri diagnostici o modello abituale e pervasivo di basso autocontrollo, impulsività, ricerca di sensazioni, ostilità, scarsa empatia, comportamento problematico durante l'infanzia e comportamento antisociale. A questi quattro principali fattori di rischio si aggiungono altre quattro variabili o aree, le quali incrementano la capacità predittiva al modello e sono costituite da circostanze problematiche nell'ambiente familiare (5) (bassa soddisfazione coniugale o di coppia e/o scarsa qualità delle relazioni con i genitori e altri parenti stretti) (6) scuola o lavoro (instabilità e bassi livelli di rendimento e soddisfazione accademica e/o lavorativa), (7) tempo libero o ricreativo (bassi livelli di coinvolgimento e bassa soddisfazione in attività non criminali durante il tempo libero) e (8) abuso di sostanze (problemi di uso e dipendenza da alcol e/o droghe)” (citato in Rivera Beiras 2015, p. 122). Traduzione mia.

¹⁰ Per comprendere il funzionamento operativo del *RisCanvi* si rinvia a https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2024-04-24/riscanvi-algoritmo-cataluna-prisiones-inteligencia-artificial_3871170/ (consultato il 24.05.24).

attuariali si genera un “lessico del pericolo che finisce per condizionare le forme di interazione sociale” (2005, p. 141). Il rischio e la sua attivazione in termini di controllo sociale sono costruzioni collettive, colme di elementi culturali, morali e politici, in cui operano in modo rilevante considerazioni di genere, etnia e classe. Ciò che viene identificato come rischio è sempre frutto di decisioni politiche (Brandariz García, 2016).

Nel sistema carcerario catalano, l'archetipo della pericolosità, tradizionale base e giustificazione per l'applicazione delle misure di isolamento, a livello formale, è gradualmente scivolato verso il paradigma del rischio a fronte dell'estrema fiducia riposta dall'amministrazione catalana nell'algoritmo *RisCanvi*. Mentre la pericolosità di matrice positivista sembra ora essere un elemento statico, intriso di determinismo e quindi irreversibile, la valutazione del rischio di violenza permetterebbe, secondo la narrazione istituzionale attuale, di operativizzare la previsione della condotta criminale, oltre a proporsi come variabile di natura transitoria e non più statica (Andrés-Pueyo & Redondo, 2007). Secondo Rivera Beiras (2023) il trionfo della logica del rischio è dovuto alla sua capacità di inserirsi nel processo di

“amministrativizzazione” dell'istituzione penitenziaria, il cui obiettivo principale è quello di agire come strategia di controllo propedeutica al mantenimento dell'ordine e, quindi, dell'istituzione stessa.

Oltre al *RisCanvi* l'amministrazione penitenziaria catalana ha recentemente preso in considerazione l'implementazione di soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale per prevedere e prevenire gli eventi critici presso le carceri catalane. Nello specifico, sono stati inizialmente stanziati circa 200.000 euro per realizzare una prova pilota di tali strumenti attuariali presso il carcere di Mas d'Enric in provincia di Tarragona. Il sistema di intelligenza artificiale in questione mirava ad analizzare le espressioni non verbali, gli atteggiamenti, i comportamenti (sia all'interno delle celle che negli spazi comuni) in grado di fornire informazioni circa la probabilità di mettere in atto condotte violente, o che comunque avrebbero potuto minare la sicurezza dell'istituto, da parte dei detenuti considerati più pericolosi. Inoltre, era prevista anche l'identificazione facciale e di controllo dei movimenti dei detenuti con un rischio elevato di fuga nelle aree critiche del perimetro di sicurezza dell'istituto¹¹. Ciò nonostante, pochi mesi dopo l'annuncio di

¹¹ Si veda <https://www.diaridetarragona.com/tarragona/los-internos-de-la-carcel-de-tarragona-controlados-por-inteligencia-artificial-EO13485980> (consultato il 24.05.24). Rispetto alla presa di posizione delle principali organizzazioni della società civile catalana in merito si veda <https://www.ub.edu/portal/web/observatori-sistema-penal/detalls/-/detall/comunicat-posicionament-d-organitzacions-de-la-societat-civil-davant-la-involucio-de-la-politica-penitenciaria> (consultato il 24.05.24).

questa prova pilota, la consigliera del Dipartimento di giustizia del Governo catalano, Gemma Ubasart, ha comunicato che per il momento tale prova non verrà realizzata, motivando tale scelta con il fatto che in Europa il dibattito relativo all'applicazione di strumenti di intelligenza artificiale, in particolare da parte di amministrazioni statali, è ancora aperto¹².

3. Tortura e violenza istituzionale

La definizione internazionale di tortura è contenuta nell'art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Tale disciplina venne ratificata dallo Stato spagnolo nel 1987, diventando così parte integrante dell'ordinamento giuridico interno. Secondo la suddetta

Convenzione, il reato di tortura è plurioffensivo, proprio, doloso, e di risultato. Tale risultato consiste nell'infliggere ad una persona dolore o delle sofferenze "acute" o gravi; la gravità in questione differenzerebbe la tortura dai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, lasciando però spazio ad eventuali arbitrarie (De la Cuesta Arzamendi, 1990).

Il reato di tortura è delineato dall'articolo 174 del Codice penale spagnolo (Cp)¹³, mentre il seguente articolo, il 175, punisce la commissione di trattamenti inumani da parte di un rappresentante dello Stato. L'art. 176 Cp prevede, invece, il reato di tortura nella sua fattispecie omissiva, mentre l'art. 173 Cp disciplina la fattispecie di trattamento degradante. Mentre i reati di tortura ed il reato di trattamento inumano sono reati propri, ovvero il soggetto attivo deve essere un rappresentante dello Stato,

¹² Per un approfondimento circa l'azienda responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale che vinse la gara d'appalto per la prova pilota presso il carcere di Tarragona si rinvia a <https://directa.cat/un-fons-dinversio-nord-america-assaja-un-sistema-dia-per-controlar-la-poblacio-presa-a-catalunya/> (consultato il 24.05.24).

¹³ Art. 174 Cp: "1. Commette tortura qualsiasi autorità o pubblico ufficiale che, abusando del proprio ufficio e allo scopo di ottenere una confessione o un'informazione da una persona o di punirla per un atto che ha commesso o è sospettata di aver commesso, o per un motivo basato su una discriminazione di qualsiasi tipo, la sottopone a condizioni o procedure che, per la loro natura, durata o altre circostanze, le causano sofferenze fisiche o mentali, la soppressione o la compromissione delle sue facoltà di conoscenza, discernimento o decisione, o che in qualsiasi altro modo ne violano l'integrità morale. Il colpevole di tortura è punito con la reclusione da due a sei anni se la violazione è grave, e con la reclusione da uno a tre anni se non è grave. Alle pene suddette si aggiunge la pena dell'interdizione assoluta per un periodo da otto a dodici anni. 2. Alle stesse pene incorre, rispettivamente, l'autorità o il funzionario degli istituti penitenziari o dei centri di protezione o correzione dei minori che commette, nei confronti dei detenuti, degli internati, gli atti di cui al paragrafo precedente". Traduzione mia. Per la consultazione del testo degli articoli del Cp si rimanda a <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444> (consultato il 23.05.24).

per quanto riguarda il trattamento degradante, si tratta di un reato comune.

La differenza principale che intercorre tra la fattispecie di tortura punita dall'art. 174 Cp ed il reato di trattamento inumano previsto dall'art. 175 Cp concerne la finalità dell'atto. In tal senso, l'art. 175 Cp entra in gioco nel caso in cui il soggetto attivo agisca con un fine distinto rispetto a quello di ottenere una confessione, un'informazione o di punire la vittima o per qualsiasi altra ragione discriminatoria (Portilla, 2008, p. 151).

Nonostante l'ordinamento giuridico spagnolo abbia introdotto il reato di tortura già nel 1995¹⁴, non vi è chiarezza rispetto al numero di sentenze di condanna per tortura emanate nei confronti di membri del personale penitenziario, né in Spagna, né tanto meno in Catalunya. Tra i fattori che possono contribuire a spiegare tale opacità si ravvedono elementi tipicamente caratterizzanti la tortura, tra cui figurano principalmente la difficoltà di reperire prove specialmente in ambito penitenziario e il

timore delle vittime di subire rappresaglie in caso di denuncia. Al contempo, un'ulteriore ragione in grado di contribuire a spiegare l'opacità propria del contesto spagnolo e catalano, potrebbe individuarsi nella diffusa mancanza di cultura giuridica relativa alle violazioni di diritti umani da parte degli operatori del diritto in tale contesto, in particolar modo avvocati e magistrati.

Di seguito, si riportano solo alcune sentenze di condanna penali emesse nei confronti degli agenti penitenziari operanti nel sistema penitenziario catalano, non essendo quello in questione un elenco esaustivo: una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Cassazione¹⁵ (sent. 10 marzo 2015, n. 1394) per il reato di trattamento inumano previsto dall'art. 174 Cp nei confronti di 11 agenti e, inoltre, per il reato di lesioni previsto dall'art. 617 Cp nei confronti di 10 agenti dell'istituto

¹⁴ Parlare di tortura nello Stato spagnolo è, per certi versi, un vero e proprio tabù. Il 28 novembre 2018 il Professor Iñaki Rivera, Direttore dell'*Observatori del sistema penal i els drets humans* dell'*Universitat de Barcelona* (Ospdh), partecipò ad un programma televisivo insieme alla sorella di una detenuta deceduta pochi mesi prima nella sezione di isolamento dell'istituto penitenziario di Brians 1. Secondo la versione proposta dall'Amministrazione penitenziaria si trattò di un suicidio, mentre la famiglia della vittima sostiene che vi sia stato un concorso di colpa dell'Amministrazione penitenziaria nella morte della ragazza, la quale presentava problemi di natura psichica, incompatibili con una vita in isolamento. Il Professor Rivera affermò pubblicamente che nelle carceri catalane la tortura esiste, argomentando la propria affermazione con informazioni tratte dai rapporti di varie organizzazioni della società civile catalana (in particolare del Sirecovi e della *Coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura*) e del Comitato per la prevenzione della tortura (C.P.T.). A tale affermazione fecero seguito quattro denunce per diffamazione a mezzo stampa presentate da quattro diversi sindacati di agenti penitenziari. Il 24 luglio 2020 il procedimento penale contro il professor Iñaki Rivera è stato archiviato.

¹⁵ In spagnolo *Tribunal supremo*.

penitenziario di QuatreCamins¹⁶; un'ulteriore sentenza di condanna emessa sempre dalla Suprema Corte (sent. 19 febbraio 279/200) per il reato di lesioni sanzionato dall'art. 617 Cp nei confronti di un agente del carcere Brians 1 e, infine, una condanna di due agenti del carcere di Brians 2 in primo grado per il reato di *maltrato de obra* sanzionato dall'art. 147.3 Cp¹⁷ (sentenza del Tribunale di Martorell 7 agosto 2017, n. 58).

Per quanto riguarda l'ambito europeo, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha condannato undici volte lo Stato spagnolo per aver violato l'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU). Nella quasi totalità di queste sentenze la Spagna è stata condannata per aver violato il divieto assoluto di porre in essere comportamenti integranti il reato di tortura, oltre che di pene o trattamenti inumani o degradanti, nella loro accezione

processuale, ovvero per non aver svolto indagini accurate in merito alle denunce di tortura¹⁸. In ben cinque dei suddetti casi, curiosamente, il giudice istruttore dell'*Audiencia nacional* – Tribunale Speciale, tuttora operativo in Spagna – che non autorizzò le indagini, fu proprio l'attuale Ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska (Forero, 2019, p. 11). Invece, nel *Caso PortuJuanenea e SarasolaYarzabal c. Spagna*, del 13 febbraio 2018, la Corte EDU ha condannato la Spagna per violazione dell'art. 3 CEDU anche nella sua accezione materiale, riconoscendo quindi che i trattamenti inumani e degradanti sono stati effettivamente posti in essere.

Nonostante l'esiguità di sentenze di condanna sia in ambito nazionale che europeo per tortura o trattamenti inumani e degradanti commesse dal personale penitenziario dello Stato spagnolo, e la

¹⁶ Si tratta senza dubbio di una sentenza storica. I fatti giudicati risalgono al 30 aprile 2004, quando scoppiò una violenta rivolta nel carcere di QuatreCamins, durante la quale venne gravemente ferito il vicedirettore dell'area trattamentale. Quel giorno, decine di agenti penitenziari che non erano in servizio, entrarono comunque all'interno del carcere dove crearono una specie di corridoio umano attraverso il quale obbligarono a passare i detenuti considerati responsabili della rivolta. Questi vennero violentemente picchiati, ricevettero insulti e vessazioni di ogni tipo. Tutti vennero anche visitati dal responsabile medico della prigione, il quale utilizzò ripetutamente il manganello durante l'esame medico. L'Ospdh raccolse la testimonianza dei detenuti torturati e la rese pubblica; da quel momento cominciò la campagna di discredito elaborata da alcuni rappresentanti dei sindacati penitenziari nei confronti dei membri dell'Ospdh e soprattutto del suo direttore (Forero, 2019, p. 13).

¹⁷ La condotta tipificata dalla norma consiste nel colpire o maltrattare senza causare lesioni fisiche. La pena prevista è una pena pecuniaria che in caso di mancato pagamento viene convertita nella pena della reclusione da uno a due mesi.

¹⁸ *Caso Martínez Sala ed altri c. Spagna*, 2 novembre 2004; *Caso Iribarren Pinillos c. Spagna*, 8 aprile 2009; *Caso San Argimiro Isasa c. Spagna*, 28 settembre 2010; *Caso Beristain Ukar c. Spagna*, 8 marzo 2011; *Caso B. S. c. Spagna*, 24 luglio 2012; *Caso Otamendi Eiguren c. Spagna*, 16 ottobre 2012; *Caso Etxebarria Caballero c. Spagna*, 07 luglio 2014; *Caso Ataum Rojo c. Spagna*, 7 ottobre 2014; *Caso Arratibel Garciandia c. Spagna*, 5 maggio 2015; *Caso Beortegui Martínez c. Spagna*, 31 maggio 2016.

conseguente maggiore invisibilità che caratterizza il suddetto fenomeno, la sua esistenza non può essere negata. Nel presente contributo, si è optato per concentrarsi sul fenomeno della violenza istituzionale negli istituti di pena catalani, preferendo l'utilizzo dell'espressione "violenza istituzionale", rimandando quest'ultima ad un concetto più ampio, la cui affermazione non dipende dal riconoscimento in sede giudiziale.

La fenomenologia della tortura è comunque strettamente connessa al concetto di violenza. John Galtung teorizzò l'esistenza di diverse tipologie di violenza: una violenza diretta, fisica o verbale, che produce effetti visibili e che si esplica in un solo avvenimento; una violenza strutturale, che si verificherebbe quando l'istituzione impedisce agli individui o ai gruppi di sviluppare il rispettivo potenziale, ed infine una violenza di tipo culturale, costituita dalle retoriche legittimanti la violenza strutturale (Galtung, 1969, p. 174). Insomma, la violenza strutturale è per Galtung il prodotto dell'ingiustizia sociale. Le potenzialità repressive volte a soddisfare le proprie necessità identificate da Galtung si configurano nel pensiero di Baratta come diritti umani (Baratta, 1990).

Altrettanto interessante è la categorizzazione della violenza istituzionale proposta da Ruggiero. Si tratta di una violenza di tipo politico. La violenza politica, infatti, si declina in violenza autorizzata e

non autorizzata (ovvero quella rivolta contro l'autorità). Per l'autore:

«la violenza perpetrata dall'autorità [...] consiste in violenza innovativa, legiferante, e può essere fondativa, quanto per esempio stabilisce nuovi sistemi e designa nuove autorità. Ma può anche presentarsi come violenza di pura conservazione, quando protegge la stabilità dei sistemi e rafforza l'autorità costituita (Ruggiero, 2006, p. V)».

Partendo dalla premessa fondante degli studi di sociologia del diritto, per cui esiste una distanza insanabile tra quella che Pavarini definiva *law in the books* e *law in the facts* (1998), la mancata affermazione sul piano formale delle gravi violazioni di diritti umani che si producono nel contesto penitenziario catalano, non implica necessariamente la mancata violazione di tali diritti sul piano materiale della prassi. Nel paragrafo seguente verranno illustrate le principali violazioni dei diritti sofferte dalla popolazione detenuta in Catalunya.

4. Il Sirecovi e le principali manifestazioni della violenza istituzionale presso le carceri catalane

Con l'obiettivo di porre rimedio all'opacità che caratterizza il contesto

penitenziario catalano, nel 2016 i ricercatori dell'Ospdh¹⁹ crearono il Sirecovi. Si tratta di un sistema di documentazione e di comunicazione della violenza istituzionale che mira a formulare raccomandazioni dirette agli attori politici con l'obiettivo di promuovere riforme sulla base di informazioni affidabili e debitamente sistematizzate, a rendere visibile la violenza istituzionale e a fornire supporto alle vittime di tale violenza in ambito penitenziario²⁰. Il Sirecovi si compone di una serie di strumenti differenziati che insieme permettono di monitorare la violenza istituzionale nel contesto di privazione della libertà in ambito catalano, di comunicare i casi di violenza istituzionale ad organizzazioni ed istituzioni competenti in materia e, infine, di visualizzare in una mappa²¹ i casi registrati nel database del Sirecovi, il tutto nel rispetto della privacy delle vittime che devono firmare un consenso informato affinché il Sirecovi possa essere attivato.

Il Sirecovi si attiva nel momento in cui riceve la comunicazione di un presunto maltrattamento o di una presunta tortura

avvenuti presso un istituto penitenziario catalano. Nella maggioranza dei casi la comunicazione avviene tramite lettera, in quanto, come è risaputo, la corrispondenza epistolare continua ad essere fondamentale affinché le persone private della libertà possano relazionarsi con il mondo esterno o tramite contatto telefonico. Possono contattare il Sirecovi mediante la compilazione di un *form online* anche i familiari, gli amici o i legali della persona detenuta. Una volta ricevuta la segnalazione i ricercatori del Sirecovi solitamente richiedono all'Amministrazione penitenziaria catalana la possibilità di visitare la persona interessata²². Le visite vengono realizzate quasi sempre da due membri del Sirecovi, senza limiti di tempo e si svolgono in una sala destinata ai colloqui familiari oppure tramite vetro (a discrezione della direzione di ciascun istituto).

In base alla gravità del caso e alle caratteristiche specifiche dello stesso, verrà attivato il sistema di allerta, in forza del quale la situazione riferita dalla persona detenuta verrà comunicata alle istituzioni competenti,

¹⁹ Cfr. <https://www.ub.edu/portal/web/observatori-sistema-penal> (consultato il 24.05.24).

²⁰ Per il Sirecovi la violenza istituzionale in ambito penitenziario si definisce nei seguenti termini: “azione o omissione compiuta dall'amministrazione o dai suoi membri, che comporta la violazione dei diritti e delle garanzie delle persone detenute. Comprende vari tipi di violazioni dei diritti, come l'aggressione o la mancanza di assistenza sanitaria”. Traduzione mia. Si veda <https://sirecovi.ub.edu/index.html#video> (consultato il 24.05.24).

²¹ La mappa è consultabile al seguente *link*: https://sirecovi.ub.edu/mapa_es.html#mapa (consultato il 24.05.24).

²² Durante il 2023 il Sirecovi ha ricevuto 95 richieste di supporto da parte di persone private della libertà all'interno delle carceri catalane. I colloqui effettuati con persone reclusi in Catalunya sono stati 73. Si tratta di dati in fase di elaborazione in quanto l'*Annual report* concernente le attività svolte dal Sirecovi nel 2023 non è ancora stato pubblicato.

principalmente: alla direzione dell'istituto penitenziario, al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria catalana e al *Síndic de Greuges*, ovvero l'Ombudsman e *National preventive mechanism against torture* (Npm) catalano. In alcune occasioni il caso potrà essere comunicato anche alla Commissione giustizia del Parlamento catalano, al *Defensor del Pueblo* (l'Npm spagnolo) e molto spesso anche al servizio di orientazione giuridico penitenziaria istituito dall'ordine degli avvocati catalano. Nei casi più gravi la comunicazione viene inviata anche al Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.), al Relatore per la Prevenzione della Tortura delle Nazioni Unite, al Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite (S.P.T.) e all'Organizzazione mondiale per la prevenzione della tortura (OMCT). L'obiettivo del sistema di allerta consiste nell'esercitare pressione affinché le istituzioni competenti attivino prontamente misure di protezione per la vittima²³, come

ad esempio il trasferimento in un altro istituto penitenziario, la disposizione di una visita medica, la consegna dei referti medici oppure l'apertura di un'indagine di carattere amministrativo o penale²⁴.

Dall'attività di monitoraggio svolta in questi anni dal Sirecovi è emerso con chiarezza come lo spazio penitenziario in cui si registra una intensificazione della violenza istituzionale carceraria sia la sezione di isolamento (DERT)²⁵. Presso il DERT vengono eseguiti tutti i provvedimenti di isolamento, ovvero l'isolamento disciplinare, l'isolamento di carattere amministrativo conosciuto come regime chiuso corrispondente alla classificazione in primo grado di trattamento, ma anche l'isolamento provvisorio in quanto mezzo coercitivo e i provvedimenti di separazione per ragioni di protezione della persona detenuta. Inoltre, in ogni sezione di isolamento di ciascuna delle carceri catalane si trova una cella dedicata alla contenzione meccanica, una pratica che, al

²³ I casi presi in carico dal Sirecovi durante il 2023 sono stati 71, mentre le comunicazioni di allerta effettuate sono state 55.

²⁴ È bene chiarire che il Sirecovi non costituisce un meccanismo processuale, né dispone tra i propri membri di avvocati che possano assumere la difesa legale delle presunte vittime.

²⁵ Chi scrive è stata un membro integrante dello staff del Sirecovi dall'aprile del 2017 al settembre del 2023. In tale periodo ho avuto modo di visitare regolarmente le carceri catalane e di intervistare numerose persone private della libertà. Il materiale etnografico raccolto tra il 2018 ed il 2020 è stato oggetto della mia tesi di dottorato *Genealogía, legalidad y realidad del aislamiento penitenciario. El caso de Catalunya* (Stroppa, 2022). Durante tale periodo ho visitato le carceri catalane in 52 occasioni e durante queste visite ho condotto 235 interviste con persone reclusi, in alcuni casi anche con membri della direzione del carcere e con il personale medico dell'istituto. In circa un terzo dei colloqui, l'interlocutore era un individuo che si trovava, al momento dell'intervista, presso la sezione di isolamento. I frammenti di testimonianza dei detenuti proposte in questo paragrafo dedicato all'isolamento sono frutto di interviste svolte all'interno dell'attività del Sirecovi e che al contempo formano parte del materiale etnografico della mia tesi di dottorato. La numerazione delle interviste è quella utilizzata all'interno di quest'ultima.

contrario di quanto avviene nel contesto italiano e come vedremo nei prossimi paragrafi, continua ad essere ampiamente utilizzata nelle carceri catalane, al punto che il C.P.T. in merito ha affermato che “la misura della contenzione meccanica potrebbe, in molti casi, equivalere a un trattamento inumano o degradante”²⁶.

4.1. L'isolamento

L'Amministrazione penitenziaria catalana continua a sostenere con fermezza che il regime chiuso, derivante dalla classificazione nel primo grado di trattamento, deve essere inteso come la traduzione materiale di un'opzione terapeutica, rifiutando che questo regime implichi condizioni di vita di sostanziale isolamento, sebbene dalle testimonianze dei

detenuti raccolte dal Sirecovi si evinca pressoché il contrario.

In seguito alla costituzione *ad hoc* di un Gruppo di lavoro riguardo i DERT delle carceri catalane presso il Parlamento catalano nel 2017²⁷, l'Amministrazione penitenziaria catalana approvò una nuova Circolare (la 2/2017) con l'obiettivo di modernizzare la regolamentazione precedente del DERT ed in particolare del regime chiuso, risalente al 2001²⁸. Per quanto riguarda i detenuti considerati “estremamente pericolosi” (art. 93 Regolamento penitenziario²⁹), la suddetta Circolare prevede che possano trascorrere sei ore al giorno fuori dalla cella, comprensive di ora d'aria, svolgimento di attività trattamentali e permanenza presso gli spazi comuni. Mentre per i detenuti incapaci di adattarsi al regime ordinario (art. 94 Regolamento penitenziario³⁰), sono previste

²⁶ (CPT/Inf (2017) 34).

²⁷ La costituzione del Gruppo di lavoro venne promossa a seguito del suicidio presso il DERT dell'istituto penitenziario di Brians 1 in data 11 aprile del 2015, di una detenuta, conosciuta come Raquel. Raquel, dopo quasi nove mesi trascorsi in una cella di isolamento, durante i quali venne sottoposta svariate volte al mezzo coercitivo dell'immobilizzazione meccanica e avendo manifestato in varie occasioni tendenze suicide, venne trovata morta nella sua cella. Quella di Raquel non è l'unica morte verificatasi in una sezione di isolamento nelle carceri catalane. Secondo i dati pubblicati dal Ministero di Giustizia catalano tra il 2008 e il 2018, un suicidio su quattro è avvenuto nel DERT; la presenza dei suicidi in questi spazi è di undici volte superiore rispetto a quella delle sezioni normali. Cfr. <https://directa.cat/la-generalitat-no-va-activar-cap-protocol-per-prevenir-el-suicidi-duna-interna-de-brians-i-tot-i-que-va-manifestar-que-es-voia-llevar-la-vida/> (consultato il 27.05.24).

Secondo dati più recenti, invece, i suicidi totali avvenuti nelle carceri catalane nel 2019 sono stati 7; nel 2020 e 2021 11; nel 2022 13, nel 2023 6, e sempre 6 sono quelli avvenuti nei primi quattro mesi del 2024. https://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis_penitenciaris/descriptors-estadistics/# (consultato il 23.05.24).

²⁸ Cfr. Circolare 5/2001.

²⁹ L'art. 93 Rp dispone che “ai detenuti devono essere concesse almeno tre ore al giorno per uscire in cortile. Questo numero può essere esteso fino a tre ore per attività programmate”. Traduzione mia.

³⁰ L'art. 94 Rp dispone che “i detenuti hanno a disposizione almeno quattro ore al giorno di vita in comune. Questo orario può essere aumentato fino a tre ore per attività precedentemente programmate”. Traduzione mia.

fino ad un massimo di sette ore fuori dalla cella.

Contrariamente a quanto disposto dalla Circolare, un detenuto (affetto, peraltro, da disturbo bipolare) durante l'intervista, raccontò che si trovava nella sezione di isolamento, classificato in primo grado, in quanto ritenuto "estremamente pericoloso", da circa cinque mesi. Usciva in cortile solo tre ore al giorno e riceveva solo una volta alla settimana per circa mezz'ora la visita dell'istruttore di educazione fisica. Questi trenta minuti erano inclusi nell'ora d'aria. Classificato in primo grado, ha visto una volta l'assistente sociale, una volta lo psicologo e una volta l'insegnante. Non ha avuto contatti con nessun altro detenuto. La finestra della sua cella era dotata di sbarre e una lastra di metallo saldata con piccoli riquadri che gli permettevano a malapena di vedere la luce. Qualche giorno prima dell'intervista chiese un giornale e gliene fu dato uno datato l'anno precedente (detenuto intervistato n° 38).

Un altro detenuto ha riferito di aver trascorso tre settimane in una cella del DERT in un'ala dove era l'unico detenuto, poiché considerato "estremamente pericoloso". La sua giornata consisteva in ventun ore in cella e tre ore in cortile in

completa solitudine. Il recluso, durante l'intervista, ha affermato che la vita in isolamento è dannosa e pericolosa per la sua salute (detenuto intervistato n° 4).

Per quanto riguarda il contenuto dell'attività trattamentale prevista per i detenuti classificati nel primo grado di trattamento, la Circolare purtroppo non fornisce molti dettagli, limitandosi a citare la formazione, il lavoro e lo sport. Vale la pena notare che quasi in nessun caso le persone intervistate hanno riferito di aver partecipato a programmi di trattamento specifici volti ad affrontare le criticità che hanno portato alla loro classificazione in primo grado, che in molti casi diventa un'opzione a lungo termine. In alcune occasioni, i detenuti intervistati che si trovavano in regime chiuso hanno riferito di trascorrere gran parte del tempo in cella e di passare il tempo restante in cortile o presso la sala ricreativa, bevendo caffè, guardando la televisione o non facendo nulla. Sebbene vadano evidenziate le modifiche apportate *in meius* dalla Circolare 2/2017³¹, se all'aumento del numero di ore fuori cella non corrisponde l'apporto di un contenuto positivo e propositivo alle attività svolte durante tali ore, le modifiche che teoricamente avrebbero dovuto apportare un

³¹ Oltre all'aumento del numero di ore fuori dalla cella, è da apprezzare anche la riduzione del termine per la revisione delle modalità di vita, che con la Circolare 2/2017 è ora di quarantacinque giorni, mentre il termine per la revisione del grado è di tre mesi, nonostante l'art. 65 Legge sull'ordinamento penitenziario, che disciplina il procedimento classificatorio, stabilisca un termine di sei mesi.

cambiamento positivo finiscono per essere snaturate.

Un altro aspetto che merita una menzione specifica è la durata della classificazione nel primo grado di trattamento. La durata indeterminata dell'isolamento amplifica notevolmente la situazione di vulnerabilità in cui si trovano le persone detenute classificate in primo grado. Come si è potuto osservare nel corso della ricerca empirica, un gran numero di detenuti classificati in primo grado sono “inquilini abituali” del DERT. In altre parole, molte delle persone in regime chiuso vivono in condizioni di isolamento da molti mesi, o addirittura da anni. La lunga permanenza in regime di isolamento porta, inevitabilmente, a un graduale peggioramento della condizione della persona, soprattutto dal punto di vista della salute mentale, poiché, com'è noto, l'isolamento prolungato può avere effetti molto dannosi su chi lo subisce. Lo stesso è stato confermato da alcuni operatori penitenziari, e persino dalla maggior parte dei direttori delle carceri catalane intervistati, i quali hanno riconosciuto la permanenza eccessiva in isolamento di un numero consistente di detenuti, però, al contempo, hanno ammesso di “non sapere cos'altro fare con loro”.

Nel DERT vi sono anche i detenuti che debbono scontare una sanzione di isolamento; il regime di vita in questo caso prevede la reclusione in cella per ventidue ore al giorno e l'uscita in cortile in solitario per due ore. È prevista la sospensione di qualsiasi attività e di qualsiasi relazione sia con gli altri detenuti che con gli operatori penitenziari. La durata della sanzione di isolamento è di quindici giorni, prorogabili a quarantadue nel caso in cui la persona detenuta abbia commesso più infrazioni disciplinari contestualmente al medesimo episodio. Si tratta di una violazione palese degli standard internazionali ed in particolare della regola n°44 delle *Mandela rules*. L'isolamento disciplinare implica, pertanto, un regime di vita simile a quello conseguente all'applicazione del regime chiuso, sebbene la narrazione istituzionale continui a negarlo³².

Dalle interviste realizzate emerge chiaramente che il DERT è attualmente il luogo in cui si concentra la maggior parte dei conflitti che sorgono nelle carceri catalane. Di norma, a qualsiasi tipo di turbamento dell'ordine in sezione, segue il trasferimento al DERT. Nello specifico, davanti ad un'alterazione dell'ordine, gli agenti penitenziari procedono ad immobilizzare ed ammanettare il recluso per poi condurlo al DERT³³, dove spesso avverrà l'applicazione

³² Condizioni materiali di vita sostanzialmente identiche sono previste anche per coloro che sollecitano l'applicazione dell'isolamento come misura di protezione (in virtù del reato commesso, oppure dell'orientamento sessuale, o dei debiti sviluppati con altri detenuti, ad esempio).

³³ Va tenuto presente che l'ingresso al DERT è sempre subordinato a perquisizioni, spesso con nudo integrale.

del mezzo coercitivo dell'isolamento provvisorio o della contenzione meccanica.

La concentrazione del conflitto nel DERT determina un clima di tensione all'interno del reparto esasperando la già difficile relazione esistente tra detenuti ed agenti di custodia. D'altra parte, va riconosciuto che le situazioni che gli agenti penitenziari si trovano ad affrontare non sono facili da contenere e gestire, per cui il trasferimento del soggetto nel reparto presumibilmente più "sicuro" dell'intero istituto viene talvolta presentato come l'unica soluzione per sanare il conflitto, o addirittura come l'unica misura per ripristinare l'ordine e porre fine all'episodio che ha minato la convivenza. Tuttavia, questa convinzione si rivela piuttosto illusoria, nel senso che il beneficio derivante dal trasferimento al reparto speciale e dalla conseguente imposizione dell'isolamento è temporaneo e, in molti casi, può addirittura causare ulteriori tensioni e inasprire il conflitto³⁴. Infatti, l'applicazione di misure che comportano una restrizione delle condizioni di vita dei detenuti, considerate eccessive da questi ultimi, spesso funge da miccia per ulteriori episodi che saranno successivamente classificati come infrazioni disciplinari. In altre parole, l'arrivo al DERT, di norma, comporta un cambiamento nel

rapporto tra detenuti e personale, che potrebbe cristallizzarsi in una relazione antagonista e di contrapposizione. A tale proposito, alcuni intervistati hanno riferito che, una volta arrivati al DERT per un episodio specifico, sono stati successivamente sottoposti a sanzioni disciplinari o a regressioni di grado per fatti avvenuti nel DERT. Questa dinamica ha portato ad una permanenza prolungata in isolamento, la quale è associata al processo di etichettamento del detenuto come "pericoloso".

Dai colloqui realizzati emerge che la produzione di alterazioni dell'ordine nel DERT non è infrequente, anzi, si potrebbe dire che è abbastanza comune. Il clima di tensione, l'inasprimento delle misure di sicurezza che caratterizzano il reparto, la permanenza per la maggior parte del tempo in una cella individuale in completa solitudine, l'estrema riduzione dei contatti tra i detenuti e la sfiducia reciproca che si instaura nel rapporto detenuto-agente sono fattori che aumentano la conflittualità e, di conseguenza, la probabilità di commettere infrazioni disciplinari³⁵. Si potrebbe convenire, quindi, che il DERT, in certe circostanze, invece di configurarsi come lo spazio carcerario più sicuro, immune dal confronto, finisca per incoraggiare la

³⁴ Della stessa opinione per quanto riguarda il trasferimento presso le *Supermax* statunitensi Mears&Reisig, 2006.

³⁵ Secondo Colvin (1992) e Haney & Lynch (1997), l'isolamento è un fattore centrale nella produzione di eventi violenti intramurari.

produzione proprio di quelle pratiche che dovrebbe contenere.

Come accennato in precedenza, è ampiamente riconosciuto dalla letteratura medica come l'isolamento provochi effetti estremamente dannosi dal punto di vista psicologico, sociale e fisico nella persona detenuta³⁶. Durante un'intervista un detenuto ha raccontato che, mentre si trovava nel DERT per scontare una sanzione disciplinare di isolamento, al ventesimo giorno ha iniziato a sentire voci e ad avere allucinazioni (detenuto intervistato n° 44); un altro, per disperazione, ha iniziato a provocarsi dei tagli e a presentare ideazioni suicide (detenuto intervistato n° 16); un altro recluso ha dichiarato di aver notato un forte aumento del livello di ansia dopo aver sperimentato l'isolamento (detenuto intervistato n° 32). La normativa catalana sembra tener implicitamente conto della possibilità che l'isolamento possa influire negativamente sulla salute mentale dei detenuti; pertanto, prevede che prima di iniziare l'esecuzione di una sanzione di isolamento o di applicare il mezzo coercitivo dell'isolamento provvisorio, un medico debba verificare che il detenuto sia idoneo a sopportare l'isolamento. Sebbene ciò rappresenti una fonte di garanzia per la salvaguardia della salute dei detenuti, allo

stesso tempo, gravare il medico della responsabilità di avere l'ultima parola sull'imposizione di un regime di isolamento, sapendo che potrebbe potenzialmente causare danni al paziente, appare una decisione discutibile³⁷. Shalev (2014, p. 69), opportunamente, si domanda: se l'isolamento è sicuro, perché i medici devono verificare se qualcuno può sopportarlo?

Dalla ricerca empirica svolta, pare emergere che il rischio di subire maltrattamenti presso il DERT sia più elevato rispetto a quello verso cui il detenuto incorrerebbe trovandosi presso una sezione di regime ordinario. La motivazione risiede nel fatto che l'isolamento genera opacità, invisibilità e, di conseguenza, arbitrarietà. L'opacità del DERT, in quanto spazio separato dal resto dove si intensificano il controllo e la sorveglianza, può portare ad un sentimento di impunità tra gli agenti di custodia, che a volte va di pari passo con la mancanza di empatia verso il profilo delle persone alloggiate nel DERT. Questa situazione potrebbe essere una delle possibili interpretazioni delle ragioni per cui nel DERT si registra un aumento degli episodi di violenza istituzionale rispetto a quanto avviene nelle sezioni comuni. Vale anche la pena menzionare il sentimento di paura riferito dai detenuti durante le interviste, la

³⁶ Sul punto si rinvia ad *Antigone & Physicians for Human Rights Israel*, 2023; Shalev, 2014; Toch, 1992; Lobel & Smith, 2019.

³⁷ Cfr. Regola penitenziaria europea n° 43 e *Mandela rules* n° 46.

sensazione di sovraesposizione al potere istituzionale, e il conseguente stato di vulnerabilità che caratterizza la vita presso una sezione di isolamento.

Dalle testimonianze si evince che la violenza istituzionale in isolamento assume forme e modelli peculiari. Tra i tipi di abusi maggiormente denunciati dai detenuti, risultano: frequenti cambi di cella (spesso in pessime condizioni), la mancata consegna dei propri effetti personali, le perquisizioni di routine, le aggressioni verbali, episodi di coercizione ed umiliazione, l'applicazione abusiva del mezzo coercitivo della contenzione meccanica e, soprattutto, aggressioni fisiche da parte degli agenti di custodia. La maggior parte dei detenuti intervistati, ha ammesso non aver denunciato gli abusi subiti a causa dell'estrema difficoltà nel reperire le prove (come video delle camere a circuito chiuso e referti medici) e dal timore di subire rappresaglie.

Il dato probabilmente più preoccupante inerente al fenomeno dell'isolamento in Catalunya è rappresentato dalla presenza significativa presso le sezioni di isolamento di persone con patologie mentali e/o con disabilità mentale. Molti dei detenuti intervistati presentavano una doppia diagnosi, mentre altri erano affetti da patologie gravi, come la schizofrenia o il disturbo bipolare. Ciò nonostante, alcuni tra i detenuti con un alto grado di deterioramento psichico hanno riferito di

non ricevere le cure psichiatriche idonee, nonostante le ripetute richieste in tal senso (detenuto n° 2 e 37).

La sensazione di abbandono vissuta dai detenuti che presentano un profilo di tipo psichiatrico finisce spesso per generare in loro un sentimento di disperazione, che in alcune occasioni sfocia in situazioni di crisi, che vengono solitamente affrontate da parte dell'istituzione con l'applicazione dell'immobilizzazione meccanica o con l'imposizione di sanzioni disciplinari, prolungando in tal modo la permanenza in isolamento. Tali situazioni di crisi spesso sono accompagnate da episodi di autolesionismo, come dare fuoco alla cella, ingerire lamette, pile o altri oggetti, nonché dalla produzione di tagli su determinate parti del corpo, o addirittura da tentativi di suicidio. Ai fini di comprendere la drammaticità della situazione in esame, di seguito si propongono altri estratti di intervista.

Il detenuto intervistato n°28 mi spiegò di trovarsi in regime chiuso solo da pochi mesi. Aggiunse che non usciva quasi mai dalla cella. Durante il colloquio era molto turbato, si trovava in uno stato delirante. Dal suo racconto si può dedurre che sembrava essere affetto da un disturbo derivante dall'abuso di cocaina. Raccontò che nel 2017, durante il suo precedente ingresso in carcere, gli venne inserito un microchip nel cervello grazie al quale i giudici erano in grado di catturare le sue immagini

mentali e di visualizzarle attraverso un computer. Secondo il recluso, il microchip gli stava provocando “luci negli occhi”, ronzii nelle orecchie e crampi in tutto il corpo. Aggiunse che attraverso i *walkie talkie*, gli agenti del DERT catturavano i suoi pensieri, provocandogli delle scosse elettriche nel cervello.

Il detenuto intervistato n°19, invece, era affetto da schizofrenia paranoide. In seguito ad una colluttazione con un altro recluso, venne punito con dieci giorni di isolamento. Una volta trasferito nel DERT, riferì che nessuno gli spiegò come funzionavano le cose in quella sezione, ad esempio come richiedere la visita del medico o l'ora d'aria. A causa dei farmaci che assumeva, si svegliava spesso molto assonnato e al mattino gli era difficile capire cosa stesse succedendo. Riferì che per tale ragione, durante i primi tre giorni in isolamento, non uscì mai dalla cella e che al quarto giorno iniziò ad avere delle allucinazioni. Al quinto giorno si provocò dei tagli con un ciondolo a forma di croce che aveva, finché, in preda alla disperazione, si diede fuoco. Riferisce di essere svenuto a causa del fumo e di essersi risvegliato in ospedale con varie ustioni. Al momento dell'intervista aveva ancora le orecchie bendate. Il recluso è stato condannato a pagare 4427 euro per i danni causati dall'incendio alle strutture del centro.

Alla luce di ciò, è verosimile affermare che nelle carceri catalane contemporanee il

DERT si configura come una specie di “deposito” (Sozzo, 2009; Irwin, 2005) per i soggetti affetti da patologie e disabilità mentali, di cui l'Amministrazione penitenziaria fa fatica a prendersi carico.

4.2. La contenzione meccanica

La peculiarità dell'esperienza spagnola e catalana circa la pratica della contenzione meccanica riguarda innanzitutto il fatto che continua ad essere applicata in ambito carcerario, rappresentando un'anomalia nel panorama carcerario europeo. Un'altra peculiarità riguarda la declinazione sia teorica che pratica dell'immobilizzazione, la quale si articola in due tipologie; esiste, di fatti, sia la contenzione meccanica sanitaria che quella regimentale. Se la prima dovrebbe essere applicata in un ambiente medico (come l'infermeria dell'istituto), da un medico o dallo psichiatra e per ragioni di tipo medico-psichiatrico, la seconda viene applicata dagli agenti penitenziari in una cella *ad hoc* del DERT per motivi legati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

Sebbene l'articolo 45 della Legge sull'ordinamento penitenziario dedicato ai mezzi coercitivi non definisca quali siano i mezzi coercitivi legalmente previsti, ma si limiti ad enunciare i presupposti applicativi generici dei mezzi coercitivi – per evitare tentativi di evasione, atti violenti dei detenuti che possano produrre danni a cose o persone

e, inoltre, può essere applicata anche nel caso in cui la persona detenuta opponga resistenza attiva o passiva agli ordini del personale penitenziario – il Regolamento penitenziario (art. 72) a cui è delegato l'elenco dei mezzi coercitivi, non menziona espressamente la contenzione meccanica. La norma cita solamente le manette, l'uso della forza, l'isolamento provvisorio, l'utilizzo di spray urticanti³⁸ e il manganello. Tutta la regolamentazione in materia di immobilizzazione meccanica è perciò di natura amministrativa, affidata a circolari e istruzioni³⁹.

Attraverso la pratica della contenzione è possibile cogliere la tensione esistente tra i processi informali e le definizioni formali del diritto. Sebbene dal punto di vista formale, sembrerebbe esistere una differenza netta tra immobilizzazione con fini regimentali e immobilizzazione con finalità di tipo psichiatrico, a cui corrispondono protocolli estremamente dettagliati, nella pratica, questa differenziazione giuridico-teorica viene completamente superata, esistendo, di fatto, una confusione totale tra le due tipologie. Allo stesso modo, sebbene istruzioni e

circolari sottolineino come l'immobilizzazione debba essere sempre applicata come *extrema ratio* e durare il tempo minimo imprescindibile ai fini di ripristinare una situazione di normalità, nella pratica ciò non accade sempre.

Tra il 2017 e il 2022, nelle carceri catalane sono state applicate un totale di 4.518 misure di contenzione meccanica. Il numero di contenzioni applicate nel 2022 è 1,67 volte superiore a quello registrato cinque anni prima. Mentre nel 2017 sono state applicate 6,68 contenzioni meccaniche ogni 100 detenuti, nel 2022 ne sono state applicate 12,35 ogni 100 detenuti, cioè quasi il doppio in proporzione alla popolazione carceraria (Ospdh, 2024, pp. 104-112). Tra il 2017 ed il 2022, sono aumentate soprattutto le contenzioni meccaniche di natura regimentale: da 366 nel 2017 a 631 nel 2022, con un aumento del 72,4%. Il numero di contenzioni sanitarie è passato da 210 nel 2017 a 329 nel 2022, con un aumento del 56,6%. Ad essere sottoposte alla pratica della contenzione meccanica sono soprattutto le donne detenute; nel 2022, a fronte di 11,99 contenzioni meccaniche applicate ogni 100 detenuti maschi, ne sono state applicate

³⁸ Questo mezzo coercitivo non viene utilizzato attualmente nelle carceri catalane, nonostante recentemente i sindacati di polizia penitenziaria abbiano più volte reclamato la possibilità di farne uso, al fine di difendersi dalle aggressioni da parte dei detenuti che sembrano essere in costante aumento. In un primo momento sembrava che dal Dipartimento di giustizia catalano fosse arrivato il parere favorevole, ma a fine 2023 è stato deciso di non autorizzare l'utilizzo di questo mezzo coercitivo nel sistema penitenziario catalano. Si veda https://www.elnacional.cat/es/sociedad/justicia-no-autorizara-uso-aerosoles-proteccion-centros-penitenciarios_1139813_102.html (consultato il 24.05.24).

³⁹ In materia di contenzione meccanica la Circolare attualmente in vigore è la n° 1/2022.

17,64 ogni 100 detenute femmine. Inoltre, tra il 2021 ed il 2022 la maggior parte delle immobilizzazioni rivolte alla popolazione detenuta femminile sono state di tipo sanitario, mentre i detenuti uomini vedono più spesso applicarsi immobilizzazione di natura regimentale. Per quanto riguarda la durata delle contenzioni (sia di natura regimentale che sanitaria), l'intervallo più comune va dai 30 minuti alle 3 ore, seguito dall'intervallo compreso tra le 3 alle 10 ore (*ivi*, pp. 112-116).

Secondo quanto riferito dai direttori delle carceri catalane, il motivo principale per cui si farebbe ricorso all'immobilizzazione regimentale corrisponde alla necessità di placare l'aggressività (in senso generico) della persona detenuta, condizione necessariamente propedeutica alla produzione di condotte violente (in senso altrettanto generico)⁴⁰. Al centro del discorso troviamo quindi l'esigenza prioritaria di preservazione dell'incolumità dei più di fronte ad alcuni soggetti "molto scompensati". La narrazione adottata dai rappresentanti dell'amministrazione in materia di contenzione meccanica si presenta, infatti, come altamente polarizzata:

davanti a una situazione critica che si fatica a controllare, gli scenari plausibili sono solamente due. Da un lato troviamo il detenuto violento, aggressivo, fuori di sé, che se non contenuto è capace di ammazzare qualcuno o di togliersi la vita; dall'altro, l'unica possibilità di soluzione è rappresentata dall'immobilizzazione a letto. Questa dicotomia emerge con chiarezza anche dalla lettura di alcuni rapporti disciplinari in cui vengono indicate le circostanze del fatto che motivano l'imposizione di una sanzione disciplinare. Infatti, spesso, alla contenzione meccanica di tipo regimentale (ma a volte anche di tipo sanitario) segue l'imposizione di una sanzione disciplinare.

Nei casi di applicazione di contenzione meccanica regimentale sono previste l'autorizzazione iniziale e la supervisione nel corso dell'esecuzione della misura da parte del medico, sia poco dopo l'inizio dell'immobilizzazione, sia dopo un certo periodo di tempo, che varia a seconda del sistema penitenziario considerato (spagnolo 4 ore, catalano 2 ore). Sebbene la cultura del personale medico tendenzialmente si situi in una posizione

⁴⁰ Durante il 2023 l'Ospdh ha condotto una ricerca finanziata dal fondo Opcat delle Nazioni Unite dal titolo *La contención mecánica en las prisiones del Estado español desde la perspectiva de los derechos humanos*, pubblicata all'inizio del 2024. Si tratta di una ricerca di tipo socio-giuridico che, oltre ad analizzare dati relativi all'applicazione delle immobilizzazioni nei tre sistemi penitenziari coesistenti nello Stato spagnolo, si è basata anche sulle risposte di questionari inviati ai direttori delle tre amministrazioni penitenziarie e anche dei direttori e vice direttori degli istituti penitenziari spagnoli e catalani. In Catalunya, il questionario è stato somministrato a diciotto tra direttori e vicedirettori di istituti penitenziari catalani. Di questi, sedici hanno individuato nell'aggressività del soggetto detenuto la causa principale che motiva il ricorso alla contenzione.

“esterna” rispetto alla logica del penitenziario (Sarzotti, 2007), potremmo dire che quando si parla di immobilizzazione, assistiamo ad una totale sovrapposizione tra il piano interno ed esterno. La diretta conseguenza è che, ancora una volta, il primato delle esigenze disciplinari si riconferma a scapito di quelle trattamentali e addirittura mediche. Inoltre, l'utilizzo ricorrente all'immobilizzazione potrebbe contribuire all'instaurazione di una sorta di *loop* di violenza i cui fattori principali sono proprio l'isolamento, la contenzione e problemi di salute mentale.

Ciononostante, troppo spesso l'immobilizzazione è utilizzata però anche nei confronti di detenuti mentalmente stabili e non considerati pericolosi, che spesso si trovano classificati in secondo grado, ovvero in regime ordinario. A tal proposito, un detenuto durante un'intervista ha riferito che due agenti si sono recati presso la sua cella, dove sembra fosse stato smontato un letto a castello, chiedendogli spiegazioni. Il detenuto rispose che il letto si trovava già così quando lui è arrivato (era stato appena trasferito in quella cella). Il detenuto riferisce che, successivamente, uno dei due agenti lo spinse fuori dalla cella, giù per le scale, schiaffeggiandolo e colpendolo, conducendolo al DERT in una cella di isolamento provvisorio dove, secondo il detenuto, gli agenti hanno continuato ad

aggrederlo fisicamente e verbalmente. Il detenuto sostiene di non aver mai risposto agli insulti, né di aver reagito ai colpi inferti. Mentre si trovava nel DERT, ha chiesto più volte i suoi effetti personali, ma è stato ignorato. Dopo circa un'ora, il detenuto ha riferito di aver cominciato a colpire con forza la porta della cella di isolamento, poiché i funzionari di vigilanza avevano ignorato le sue richieste di acqua e cibo. Riferisce che poco dopo, più di dieci agenti sono entrati nella cella e lo hanno gettato a terra e preso a calci. Riferisce di aver perso i sensi a causa dei colpi e di essersi risvegliato in un'altra cella immobilizzato. Afferma di essere stato sottoposto alla misura della contenzione meccanica regimentale dalle 10:00 alle 21:00 circa. Nonostante avesse chiesto più volte di essere slegato per poter urinare, gli agenti non acconsentirono e finì per urinarsi addosso. Riferisce di essere stato immobilizzato in posizione prona, con le braccia e le gambe distese. Racconta che mentre era legato, il medico voleva somministrargli un calmante per endovena, ma che un'infermiera lo convinse a non farlo (Ospdh, p. 156)⁴¹.

5. Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto affrontato fin qui, è possibile rinvenire una linea di continuità rispetto alla logica che pervade la

⁴¹ Traduzione mia.

contenzione meccanica e l'isolamento (soprattutto quello di natura amministrativa previsto per i detenuti pericolosi o incapaci di adattarsi all'ambiente carcerario). Siamo di fronte a esemplificazioni del *restraint paradigm* (Cohen, 2006); tutte le forme di isolamento sono di fatti accomunate da una costrizione che è anzitutto (ma non solo) di tipo ambientale. In modo analogo, uno degli elementi principali di significazione della contenzione è la dimensione spaziale, che si traduce nella conduzione presso la sezione di isolamento, ma soprattutto nella totale immobilizzazione del corpo. In tal senso, l'adozione del *restraint paradigm* offre uno spunto per ragionare su come la pena privativa della libertà sia ancora una pena che incide profondamente sul corpo dei detenuti (Pavarini, 1995, Garland 2011, Garcí aBore sEspí & Rivera Beiras, 2016), e che si fa particolarmente evidente all'interno delle carceri catalane, in virtù di quanto esposto in questo contributo. E non potrebbe essere altrimenti, perché è il potere stesso a presentare una dimensione corporea; infatti, le relazioni di potere sono rapporti di forza che si esercitano sui corpi, in conformità a determinati fini tattici e a determinate strategie (Foucault, 1977). Riprendendo una riflessione di Maculan&Sterchele (2022, p. 1513) probabilmente è proprio nel corpo del detenuto che i diversi approcci della cultura del penitenziario trovano una sintesi. L'approccio disciplinare e quello

trattamentale si confondono indissolubilmente nel momento in cui si procede a isolare o a legare il corpo del detenuto, riproducendo, in maniera violenta, l'ambivalenza implicita in ogni pratica penitenziaria: la dichiarazione formale di tutelare i diritti dei detenuti e l'ideale trattamentale che, nella prassi, lasciano il passo alle esigenze di ordine e di governo, convertendosi in uno dei veicoli che più intensamente incarnano la violenza simbolica del penitenziario.

L'ampio utilizzo sia dell'isolamento che della contenzione meccanica permette di avvicinarci alla comprensione delle caratteristiche costitutive del modello penitenziario catalano. Come si è menzionato in precedenza, la popolazione penitenziaria catalana sta cambiando, sia in termini quantitativi che qualitativi; più della metà delle persone detenute in Catalunya è composta da stranieri, molti di loro di origine marocchina e di giovane età. D'altro canto, il disagio psichico è estremamente diffuso e si concentra, non a caso, su quel gruppo di soggetti reclusi che più frequentemente sono destinatari di provvedimenti di isolamento e di immobilizzazioni. Questi vettori di disuguaglianza, in combinazione con le idiosincrasie e le sensibilità personali dei funzionari (o la loro mancanza), influenzano in maniera rilevante il corso delle interazioni tra questi ultimi e le persone detenute (Gariglio, 2016, p. 292). Tali interazioni hanno più o meno probabilità di qualificarsi

come eventi critici – e quindi anche di sfociare in casi di violenza istituzionale – a seconda della situazione particolare dei soggetti coinvolti e della loro posizione. È chiaro che la razza, la classe e anche lo stato di salute mentale influenzano l'opportunità circa l'applicazione della forza da parte degli agenti penitenziari e, di conseguenza, il possibile verificarsi di abusi di potere, maltrattamenti e, ancora, di episodi di violenza istituzionale.

Oltre ad una popolazione carceraria che risente di molteplici fattori destabilizzanti, influisce sul tipo di modello penitenziario e, soprattutto sulle manifestazioni di violenza istituzionale insite in tale modello, il tipo di cultura professionale degli integranti dell'Amministrazione penitenziaria. In tal senso, il lavoro degli agenti esprime un *habitus* appreso durante la socializzazione professionale (e durante la formazione minima che solitamente ricevono) (*ibidem*). Bourdieu definisce l'*habitus* come quel sistema complesso di disposizioni durevoli e trasmissibili che agisce come principio generatore e organizzatore di pratiche e rappresentazioni (Bourdieu, 2003, p. 84). L'incorporazione del concetto di rischio nella quotidianità lavorativa degli operatori penitenziari, nelle valutazioni che costoro debbono formulare e nelle decisioni che devono prendere ha finito per far parte anche dell'*habitus* dello staff penitenziario (in particolare dello staff di vigilanza), andando

così a modificare il tipo di approccio e di relazione che questi intrattengono con le persone detenute, convertendolo in un rapporto sempre più connotato dalla diffidenza e dall'ostilità reciproca. Per tali ragioni, potremmo dire che in Catalunya l'ossessione trattamentale si è progressivamente andata piegando a logiche attuariali, traducendosi nella prassi in una serie di meri dispositivi di controllo propedeutici al mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti.

Ciononostante, il sistema penitenziario catalano appare sempre più "disordinato". Lo scorso 13 marzo 2024 un detenuto dell'istituto penitenziario di Mas d'Enric (lo stesso istituto in cui sarebbe dovuta cominciare la prova pilota di strumenti di intelligenza artificiale), che lavorava nella cucina del carcere, ha accoltellato una dipendente dell'Amministrazione penitenziaria. Il detenuto poco dopo si è suicidato. Peraltro, curiosamente, l'ultimo *RisCanvi* realizzato sul detenuto aveva dato come risultato un rischio basso di violenza intra-muraria. Dopo la morte della funzionaria penitenziaria, i sindacati penitenziari catalani hanno organizzato numerose proteste, che sono durate intere settimane. Gli agenti hanno innalzato barricate all'entrata di gran parte degli istituti penitenziari catalani, bloccandone quindi sia l'entrata che l'uscita. Inoltre, nei giorni successivi all'omicidio dell'operatrice penitenziaria, l'intera

popolazione detenuta catalana non ha potuto uscire dalle celle, né intrattenere colloqui con l'esterno. I rappresentanti dei principali sindacati penitenziari hanno chiesto a gran voce la possibilità di applicare con più facilità l'isolamento e che venga potenziato l'uso dei mezzi coercitivi⁴².

In conclusione, l'ideale trattamentale ed il paradigma del rischio, veri fiori all'occhiello dell'Amministrazione penitenziaria catalana in quanto strumenti caratterizzati da una presunta maggiore scientificità, non sembrano essere riusciti tuttavia a modificare la logica stessa del penitenziario. Una logica fatta di dolore, di relazioni (mancate), di rabbia, violenza (anche istituzionale) e marginalità sociale. Tutti elementi tipici del processo di prigionizzazione (Clemmer, 1958), dal quale nessun attore penitenziario può sottrarsi.

⁴² Su quanto accaduto recentemente si rinvia a <https://elpais.com/espana/catalunya/2024-03-13/un-preso-mata-a-la-cocinera-de-la-carcel-de-mas-denric-y-se-suicida.html> (consultato il 30.05.24); <https://x.com/OSPDH1/status/1770344809221263594> (consultato il 30.05.24).

Bibliografía

- Andrés-Pueyo A., Redondo Illecas S. (2007), *La predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia*, in *Papeles del psicólogo*, 28, pp. 157-173.
- Andrews Donald A., Bonta J. (1994), *The psychology of criminal conduct*, Anderson, Cincinnati.
- Antigone e Physicians for Human Rights Israel (2023), *Linee Guida Internazionali sulle Alternative all'Isolamento Penitenziario* https://www.antigone.it/upload/LINEE%20GUIDA_DEF_IT_%2006.05.24.pdf (consultato il 27.05.24).
- Arribas López J. E. (2009), *El régimen cerrado en el sistema penitenciario español*, Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica, Madrid.
- Baratta A. (1990), *Derechos Humanos: Entre violencia estructural y violencia penal*, in *Nuevo Foro Penal*, 12 (46), pp. 443-457.
- Bourdieu P. (2003), *Il senso pratico*, Armando, Roma.
- Brandariz García J. A. (2016) [2014], *El modelo gerencial-actuarial de penalidad eficiencia, riesgo y sistema penal*, Dykinson, Madrid.
- Carlen P. (2008), *Imaginary Penalties*, Willian Publishing, London.
- Clemmer D., (1958) [1950], *The prison community*, Rinehart and Company, New York.
- Cohen F. (2006), *Isolation in Penal Settings: The Isolation-Restraint Paradigm*, in *Washington University Journal of Law & Policy*, 22, pp. 295-324.
- Colvin M. (1992), *The Penitentiary in Crisis – From Accommodation to Riot in New Mexico*, State University of New York Press, New York.
- Comité para la Prevención de la Tortura (2017), *Informe para el gobierno español sobre la visita llevada a cabo en España por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes*, del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016, CPT/Inf (2017) 34.
- Cuello Calón E. (1962), *Montesinos precursor de la nueva penología*, in *Revista de Estudios Penitenciarios*, 159, Ministerio de Justicia, Madrid, pp. 43-73.
- De Giorgi A. (2005) [2000], *Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad del control*, Ed. Virus, Barcelona.
- De La Cuesta Arzamendi J. L. (1990), *El Delito de Tortura. Concepto, Bien Jurídico y Estructura típica del art. 204-bis del Código Penal*, Editorial Bosch, Barcelona.
- Direcció General de Serveis Penitenciaris (2011), *El model de rehabilitació a les presons cata-*

lans, http://justicia.gencat.cat/web/.content/enllacos/pdf/model_rehabilitacio_prensos_catalanes.pdf (consultato il 20.05.24).

Feeley M., Simon J. (1992), *The New Penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications*, in *Criminology*, 30, pp. 449-474.

Forero Cuellar A. (2019), *Estado de negación, corporativismo y criminalización de la denuncia de la violencia institucional*, in *Crítica Penal y Poder*, 17, pp. 10-16.

Foucault M. (1977), [1971-1976], *Nietzsche, la genealogía, la storia*, in *Microfísica del potere*, Einaudi, Torino.

Galtung J. (1969), *Violence, peace and peace research*, in *Journal of Peace Research*, 6, pp. 167-191.

García Boreas Espí J. M., López Gonsalvez T., Oviedo Fuentes P., Gáres Calabuig C. (2015), *Lógicas, contenidos y límites del modelo rehabilitador*, in *Crítica Penal y Poder*, n° 9, pp. 62-90.

García Boreas Espí J. M., Rivera Beiras I. (2016), *La cárcel dispar. Retóricas de legitimación y mecanismos externos para la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito penitenciario*, Bellaterra, Barcelona.

García V. C. (2019), *“Que cuarenta años no es nada”*: *Derecho Penitenciario Español, Antecedentes y Ley General Penitenciaria*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 72, pp. 7-30.

Gariglio L. (2016), *Threats of force by prison officers in a male custodial institution*, in *Etnografía e Ricerca Qualitativa*, pp. 285-303.

Garland D. (2005) [2001], *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, Gedisa, Barcelona.

Garland D. (2011), *The problem of body in modern state punishment*, in *Social Research: An International Quarterly*, 78 (3), pp. 767-798.

Haney C., Lynch M. (1997), *Regulating prisons of the future: psychological analysis of supermax and solitary confinement*, in *New York University Review of Law and Social Change*, XXIII (4), pp. 477-570.

Irwin J. (2005) [2004], *The Warehouse Prison. Disposal of the new dangerous class*, Roxbury Publishing Company, Los Angeles.

Lobel J., Smith P. S. (2019), *Solitary Confinement: Effects, Practices and Pathways toward Reform*, Oxford Scholarship Online (eBook).

Lorenzo R. C. (2013), *Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición*, Virus Editorial, Barcelona.

Maculan A., Sterchele L. (2022), *The “left” and “right” arm of the prison. Prison work and the local legal culture of the penitentiary*, in *Onati Socio-Legal Series*, 12 (6), pp. 1492-1517.

Mears D., Reisig M. (2006), *The theory and practice of supermax prisons*, in *Punishment and Society*, 8 (1), pp. 33-57.

- Oliver O. P. (2013), *El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del Siglo XX*, Anthropos Editorial, Barcelona.
- Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (2024), *La contención mecánica en las prisiones del Estado español desde la perspectiva de los derechos humanos*, https://www.ub.edu/portal/documents/10043453/0/OSPDH_Infome_contenciones_mecanicas+%28final%29.pdf/9f851cf0-d4c0-d6aa-5840-bafc7d00f643 (consultato il 27.05.24).
- Parra Iniesta E. (2019), *Herrera de la Mancha. Prisión de castigo*, Pamiela ed., Arre.
- Pavarini M. (1983), *Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico*, Siglo XXI Editores, México.
- Pavarini M. (1995), *Prologo*, in Rivera Beiras Iñaki, *La cárcel en el sistema penal. Un análisis estructural*, M. J. Bosch, Barcelona.
- Pavarini M. (1998), *Per un diritto penale minimo: "in the books or in the facts"?* Discutendo con Luigi Ferrajoli, in *Dei delitti e delle pene* n° 3.
- Pavarini M. (2003), *Menos cárceles y más medidas alternativas*, in *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*, 1 (2), pp. 75-85.
- Portilla G. (2008), *La práctica de torturas y rigor innecesario contra detenido y presos en España: análisis de la legislación procesal, penal, administrativa y penitenciaria que le sirve de cobertura* in Observatori del Sistema Penal y los Derechos Humanos, *Privación de libertad y Derechos Humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional*, Icaria Editorial, Barcelona, pp. 139-171.
- Rivera Beiras I. (2006), *La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política Penitenciaria*, Editores del Puerto, Buenos Aires.
- Rivera Beiras I. (2015), *El actuarialismo penitenciario. Su recepción en España*, in *Crítica Penal y Poder*, 9, pp. 102-144.
- Rivera Beiras I. (2023), *La cuestión carcelaria. La penal legal y la pena real*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- Ruggiero V. (2006), *La violencia política. Un'analisi criminologica*, Laterza, Bari.
- Shalev S. (2014) [2008], *A sourcebook on solitary confinement*, Mannheim Centre for Criminology, London School of Economics, London.
- Sozzo M. (2009), *Populismo punitivo, proyecto normalizador y "prisión-depósito" en Argentina*, in *Sistema Penal & Violencia*, 1 (1), pp. 33-65.
- Stroppa R. (2022), *Genealogía, Legalidad y Realidad del aislamiento penitenciario. El caso de Catalunya*, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona.
- Toch H. (1992), *Mosaic of Despair: Human Breakdown in Prison*, American Psychological Association, Washington D. C.

Vianello F. (2021), *Sociologia e critica della pena detentiva*, in *Meridiana*, 101, pp. 127-144.

ALTRI SAGGI



DETEZIONE AMMINISTRATIVA: IL *JUEZ DE CONTROL* E LA RIFORMA SPAGNOLA IN UNA PROSPETTIVA COMPARATISTICA CON LA NORMATIVA ITALIANA

*Desirée Barra**

Abstract

In tema di detenzione amministrativa, con la riforma spagnola del 2000 viene implementato il regime di garanzie e controllo giuridico dei Centros de internamiento de extranjeros (corrispettivi dei Centri di permanenza per il rimpatrio). Si riconosce, infatti, il diritto dei trattenuti ad entrare in contatto con organizzazioni non governative, nazionali e internazionali, di protezione degli immigrati ed il diritto di queste di visitare i centri; si introduce la figura del juez de control, giudice che effettua un controllo giurisdizionale sui diritti delle persone trattenute e sulle condizioni del trattenimento e si prevede lo svolgimento di attività formative rivolte ai funzionari del Cuerpo Nacional de Policía e degli altri impiegati nei centri in materia di diritti umani. Il saggio vuole stimolare la riflessione su una riforma normativa che si ritiene positiva, poiché ha implementato la tutela dei diritti astrattamente riconosciuti ai soggetti in regime di detenzione amministrativa. In una prospettiva comparativa, vengono anche presentate anche alcune riflessioni de iure condendo sugli effetti positivi che una riforma di questo tipo potrebbe avere sulla situazione italiana.

Parole chiave: *emigrazione, normativa, Spagna, magistratura, comparazione.*

* Desirée Barra, Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università di Torino, esperta di cooperazione internazionale e diritti umani.

1. Cenni alla detenzione amministrativa ed allo studio comparato

Dalla fine del XIX secolo è stata messa in atto una strategia politica di regolazione dei flussi migratori, tramite la quale si è tentato di legittimare misure di avvilimento della libertà personale attraverso il diritto amministrativo. Gli eventi del ventunesimo secolo ci mostrano come questo tentativo non solo non abbia prodotto risultati in termini di diminuzione dei flussi, bensì abbia portato ad un numero elevato di vittime; tra questi, i trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (c.d. C.P.R.) che spesso si auto-infliggono danni corporali, talvolta perdendo addirittura la vita¹. Negli ultimi decenni, l'ordinamento italiano ha vissuto un processo di normalizzazione della cosiddetta detenzione amministrativa degli stranieri, con una finalità totalmente amministrativa della stessa che sembra non considerare l'immenso costo in termini di libertà personale pagato da migranti irregolari e richiedenti asilo (G. Campesi, 2013).

Il seguente contributo si prefigge l'obiettivo di stimolare la riflessione su un eventuale cambiamento all'interno del sistema giuridico italiano – che contribuisca a rendere più effettivi i diritti garantiti sulla carta alle persone migranti – attraverso una comparazione con una realtà di un Paese europeo come la Spagna, per caratteristiche geografiche, demografiche e culturali in qualche misura simili al nostro. La rotta migratoria via mare, infatti, rappresenta la via più importante per chi vuole raggiungere l'Europa e tra i Paesi della regione mediterranea (quindi Spagna, Italia, Grecia, Malta e Cipro), Italia (58.900.000 abitanti) e Spagna (47.500.000 abitanti)² presentano diverse similitudini. Rispetto a Stati che mostrano numeri in relazione ai soggetti trattenuti di gran lunga maggiori – come la Francia (*Global Detention Project*³, 2017) e la Grecia (*Global Detention Project*, 2021) per esempio – o decisamente minori – come la Finlandia (*Global Detention Project*, 2016) – il contesto spagnolo (*Global Detention Project*, 2020) presenta dati statistici simili a quelli italiani (*Global Detention Project*, 2018) in relazione ai soggetti transitati negli ultimi anni all'interno dei *Centros de internamiento de*

¹ Si veda a proposito la casistica proposta dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione attraverso la pubblicazione del Libro nero del C.P.R. di Torino, edizione 2021, che riporta “quattro casi di ordinaria ferocia” e le segnalazioni più volte riportate nel Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel Rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) (2019-2020) in riferimento al trattenimento di persone con fragilità evidenti presso il C.P.R. di Torino.

² A ciò occorre aggiungere che nel 2019 il maggior numero di persone immigrate è stato registrato in Germania, Spagna e Francia. In Spagna i soggetti immigrati risultavano essere 750.000, ovvero il 18% di tutti gli immigrati negli Stati membri dell'UE.

³ Il Global Detention Project è un centro di ricerca no-profit con sede a Ginevra.

extranjeros (c.d. “CIE”), i corrispondenti dei Centri di permanenza per il rimpatrio. Ad esempio, nel 2019 il numero di soggetti trattenuti in Spagna ammontava a 6.473 (*Servicio Jesuita a Migrantes*, 2021) ed in Italia a 6.172 (*Global Detention Project*, 2020). Ma se nel nostro Paese i trattenimenti non hanno subito un decremento importante, variando i numeri da 7.000 soggetti trattenuti nel 2010 a 6.172 nel 2019⁴, in Spagna dal 2009 il numero di trattenimenti nei *Centros* si sarebbe praticamente dimezzato: da 17.203 soggetti trattenuti il numero è diminuito pressoché costantemente fino ad arrivare ad un totale di 6.473 persone trattenute nel 2019, per poi vedere una severa riduzione dovuta alla pandemia nel 2020 e 2021 (*Servicio Jesuita a Migrantes España*, 2021). Infatti, a fronte dell'emergenza da Covid-19, i *Centros* sono stati gradualmente svuotati, adottando un approccio basato sul dialogo interistituzionale ed un approccio *community-based* (M. Tuozzo, 2020), per cui nel 2020 sono stati complessivamente trattenuti 2.224 soggetti e nel 2021 1.841 soggetti (*Servicio Jesuita a Migrantes*, 2021). In Italia, invece, nonostante la pandemia, nel 2020 sono comunque stati trattenuti 4.387 soggetti e nel 2021 5.147 soggetti (Garante Nazionale, 2022).

Per ciò che riguarda l'aspetto legale, il

contesto normativo iberico, con la riforma della legge sull'immigrazione del 2009, si è dotato di una serie di garanzie ulteriori per i soggetti trattenuti ed anche della figura del *juez de control*, un giudice togato che svolge il ruolo di organismo di controllo giurisdizionale sui diritti delle persone trattenute in relazione alle condizioni del trattenimento. A parere di alcuni giuristi e studiosi spagnoli, tale figura avrebbe svolto un ruolo essenziale nel miglioramento delle condizioni di detenzione: dei trattenimenti.

2. Metodologia della ricerca

Il seguente contributo si basa su di un progetto di ricerca di analisi comparata tra il Centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) di Torino e il *Centro de internamiento de extranjeros* (CIE) di Valencia, avendo come focus dell'indagine le pratiche attraverso cui il diritto alla difesa si concretizza in questi luoghi. La metodologia adottata ha necessitato una prima parte d'indagine sulla normativa giuridica e sui dati quantitativi relativi ai flussi migratori e le pratiche di espulsione; questa prima fase ha permesso di sviluppare una ricerca qualitativa in cui sono state impiegate le tecniche dell'intervista semi-strutturata e dell'osservazione partecipante. Tramite tali strumenti sono stati affrontati con i soggetti intervistati⁵

⁴ Riducendosi pressoché progressivamente fino al 2016, con un afflusso relativamente scarso di 2.984 soggetti trattenuti presso i centri (*Global Detention Project*, 2020), per poi riaumentare a circa 4.000 nel 2017 e 2018 (*Global Detention Project*, 2020).

⁵ Sebbene i soggetti intervistati non siano numerosi (complessivamente nove persone), si ritiene che essi

alcuni temi ritenuti di grande interesse. Sono state costruite tre tracce d'intervista diverse per i tre soggetti interpellati all'interno della ricerca: una per gli avvocati italiani, una per quelli spagnoli ed una per il *jueꝝ de control* del centro *De Zapadores* di Valencia, di cui meglio si dirà *infra*. Grazie alla disponibilità di quest'ultimo ho, altresì, avuto la possibilità di assistere ad uno dei colloqui di *routine* che svolge con i trattenuti e, di seguito, di visitare il centro di Valencia nel novembre 2022.

La prima *tranche* di interviste, svoltasi tra marzo ed aprile 2022, si è concentrata sul contesto italiano, rappresentato da un campione di quattro avvocati ed un'avvocata con ampia esperienza lavorativa presso il Centro per i Rimpatri di Torino. La seconda *tranche*, effettuata tra novembre e dicembre 2022, ha invece visto coinvolti due avvocati ed un'avvocata spagnoli con esperienza lavorativa presso il *CIE* di Valencia, nonché il *jueꝝ de control* operante nel tribunale del luogo.

Le due tracce riferite agli avvocati affrontano i temi del contesto d'intervento dei soggetti intervistati, gli incontri difensivi, la corrispondenza e l'uso del telefono, la convalida del trattenimento, l'informazione normativa all'interno della struttura, il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale (per gli avvocati italiani), il contesto detentivo nel periodo pandemico,

le modalità di reclamo sulle condizioni del trattenimento e la descrizione dell'ambiente che caratterizza i centri. La traccia riferita al giudice intervistato affronta il tema del ruolo del *jueꝝ de control* e dunque al suo contesto d'intervento, i relativi reclami a lui rivolti, la riforma spagnola attuata nel 2009⁶, il contesto detentivo nel periodo pandemico e la descrizione dell'ambiente che caratterizza i centri. La comprensione e rielaborazione dei dati è avvenuta anche attraverso la richiesta di chiarimenti con ulteriori e-mail con i soggetti intervistati. Nel presente contributo, per esigenze di spazio, verrà esposta solo una parte del materiale raccolto nella ricerca.

3. I Centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) in Italia

I c.d. C.P.R. fanno capo, sulla base della tripartizione stilata da Elspeth Guild in un rapporto per il Parlamento Europeo riproposta da Giuseppe Campesi (2013), alla detenzione che segue un provvedimento di espulsione, che *dovrebbe* (l'uso del condizionale non è casuale) dunque essere finalizzata all'effettiva esecuzione di questa. Secondo un'altra classificazione, basata sul regime detentivo e non sulla funzione, questi costituirebbero "*centri chiusi*", in contrapposizione ai "*centri aperti*", in quanto, in questi luoghi, lo straniero non può liberamente lasciare la struttura (G. Campesi,

rappresentino un campione significativo, anche in considerazione della loro lunga esperienza professionale nel settore a stretto contatto con le pratiche del diritto dell'immigrazione e dei centri di detenzione amministrativa.

⁶ Questa riforma è stata oggetto ovviamente anche delle interviste agli avvocati spagnoli.

2013).

Secondo i dati reperibili sul sito del Ministero dell'Interno, i centri di permanenza per il rimpatrio in Italia sono dislocati presso le città di Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d'Isonzo (GO), Macomer (NU), Palazzo San Gervasio (PZ), Roma, Trapani e Torino⁷. A questi si deve aggiungere il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Via Corelli (Milano), che è stato riaperto il 28 settembre 2020 dopo un lungo periodo di chiusura (Garante Nazionale, 2019-2020).

Sebbene in Italia l'ossatura del diritto dell'immigrazione venga tracciata con la legge n. 39/1990, detta legge Martelli, che delinea i tratti dell'odierna disciplina del soggiorno degli stranieri, la definitiva normalizzazione della detenzione amministrativa arriva in Italia con la legge 6 marzo 1998 n. 40. È infatti la cosiddetta legge Turco-Napolitano, successivamente confluita nel D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico Immigrazione e TUI), il primo intervento organico in tema di immigrazione. All'impianto iniziale si susseguono nel tempo una serie di interventi normativi che generalizzano l'impiego dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera (piuttosto che l'intimazione allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro un termine breve) ed aumentano la durata dei termini massimi di trattenimento.

Da un massimo di trenta giorni quale era inizialmente, il termine è variato nel tempo in relazione a diverse scelte politiche (V. Ferraris, 2021), venendo oggi di nuovo elevata a diciotto mesi (così come tra il 2011 ed il 2013) stante la recente riforma effettuata dal decreto-legge 124/2023. In tal modo, la durata massima del trattenimento raggiunge nuovamente il limite massimo ammesso dalla direttiva 2008/115/CE (c.d. *direttiva rimpatri*), che disciplina la materia a livello europeo e ne prevede l'utilizzo come *extrema ratio*.

Per ciò che riguarda gli aspetti concreti della gestione dei centri, occorre tenere in considerazione il fatto che, a differenza di ciò che accade con le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, nel caso della detenzione nei C.P.R. la regolamentazione dei servizi è spesso disciplinata da fonti secondarie (ad esempio, regolamenti e capitolati d'appalto), lasciando così ampio margine a pratiche discrezionali (Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, 2021). A tal proposito, nel 2014 è stato emanato il decreto del Ministro dell'Interno del 20 ottobre 2014 n. 12700, che ha istituito il regolamento per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione – anche detto Regolamento unico C.I.E. Regolamento recentemente sostituito con la direttiva del Ministero dell'Interno datata 19 maggio 2022.

Il trattenimento presso tali centri è

⁷ Peraltro, il centro torinese è attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione.

una misura di privazione della libertà personale cui si può ricorrere nei procedimenti di rimpatrio, quando non si può procedere con immediatezza all'accompagnamento alla frontiera in esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di respingimento differito, così come disciplinati dal Testo Unico Immigrazione, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento.

In questi casi, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto, per il tempo strettamente necessario, presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, rispettando le cadenze temporali previste dall'articolo 13 della Costituzione, in quanto la sentenza della Corte costituzionale del 10 aprile 2001 n. 105, vincola il trattenimento amministrativo alle garanzie previste a tutela della inviolabile libertà personale. Di conseguenza, entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento restrittivo, il questore presenta la richiesta di convalida al Giudice di pace o al Tribunale competente (nel caso in cui il trattenuto sia un richiedente protezione internazionale, come *infra*). Gli atti vengono così trasmessi al giudice competente che, nelle successive quarantotto ore, deve esaminare i presupposti del trattenimento per decidere se convalidare o meno la misura (A. Praticò, 2021).

Uno degli aspetti più controversi in merito, che emerge altresì con forza dalle interviste, è proprio il ruolo del giudice di pace nel contesto della detenzione amministrativa. Con l'emanazione del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, infatti, la competenza della procedura di convalida del provvedimento detentivo viene affidata al giudice onorario istituito nel 1995 per la gestione di controversie civili di valore economico ridotto e reati di facile valutazione (con non poche critiche in merito).

Ad altra normativa, precisamente il D.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, sottostà la detenzione amministrativa del richiedente protezione internazionale, su cui non ci si soffermerà in questa sede. Basti osservare, per ciò che qui interessa, che la normativa rinvia al D.lgs. 286/1998 che si applica in quanto compatibile e che la competenza a decidere in ordine alla convalida e alla proroga del trattenimento del richiedente protezione, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c), D.L. 13/2017, convertito nella legge 46/2017, è, invece, della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, istituita presso il tribunale ordinario del luogo nel quale ha sede la Corte d'Appello (B. Cattelan, 2021) e, quindi, affidata alla magistratura togata⁸.

⁸ Si noti che, ex art. 1-*bis*, decreto-legge 241/2004, convertito in legge 271/2004, è altresì competente il tribunale ordinario, sezione specializzata, anche nei confronti di chi ha pendente un giudizio inerente al diritto all'unità

4. I *Centros de internamiento de extranjeros* (CIE) in Spagna

È noto come l'impostazione del trattenimento amministrativo sia ormai utilizzata in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea; anche in Spagna questo è divenuto, nel tempo, uno dei principali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare. I *Centros de internamiento de extranjeros* nel contesto iberico costituiscono l'unico caso di privazione della libertà personale per commissione di un'infrazione amministrativa (Á. Solanes Corella, 2016). Attualmente esistono sette CIE sul territorio spagnolo: *Zona Franca* a Barcellona, *Barranco Seco* a Las Palmas, *Hoya Fría* a Tenerife, *Aluche* a Madrid, *Zapadores* a Valencia, *Sangonera la Verde* a Murcia e *La Piñera* ad Algeciras⁹ (Servicio Jesuita a Migrantes España, 2019).

Per ciò che riguarda l'aspetto normativo, queste particolari strutture detentive sono state disciplinate in Spagna per la prima volta dall'articolo 26 della legge organica 7/1985 sui Diritti e le Libertà degli

Stranieri e organizzate successivamente con l'emanazione di regolamenti ed ordini ministeriali che ne specificano il funzionamento. La regolamentazione degli aspetti più importanti del funzionamento dei centri si è però sviluppata tramite l'emanazione di altre leggi organiche¹⁰. Giova brevemente sottolineare il significato di legge organica: essa costituisce infatti una categoria intermedia tra le leggi ordinarie e la Costituzione (prevedendo una maggioranza rafforzata per la loro approvazione), che in Spagna riguarda lo sviluppo di progetti di legge relativi ai diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che approvano gli statuti di autonomia, il regime elettorale e le altre materie previste dalla Costituzione (E. Palici Di Suni Prat, 2020), a sottolineare la rilevanza della normativa in termini di gerarchia delle fonti.

Con il *Real Decreto* 162/2014 del 14 marzo è stato disciplinato il regolamento di funzionamento dei CIE, dando concretezza al regime interno in modo specifico ed attraverso una norma con rango di regio decreto, sostituendo definitivamente l'*Orden del Ministerio de la Presidencia* del 22 del

familiare o di autorizzazione all'ingresso e/o al soggiorno del familiare di minore straniero ex art. 31, comma 3 del Testo Unico Immigrazione (Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, 2021).

⁹ Talvolta si annovera anche un ottavo centro in Spagna, ovvero il *Matorral* a Fuerteventura; molti non lo includono, però, nella lista per la sua realtà a tratti ibrida tra centro chiuso e centro aperto.

¹⁰ Tra queste occorre ricordare la Legge organica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri e sulla loro Integrazione sociale, poi modificata dalle Leggi Organiche 8/2000 del 22 dicembre, 11/2003 del 29 settembre, 14/2003 del 20 novembre e 2/2009 (a questa normativa complessivamente intesa faremo, di seguito, riferimento tramite la locuzione "*Ley Organica de Extranjería*" o "*LOEx*") ed il Regio Decreto 557/2011 contenente il Regolamento di esecuzione della Legge organica 4/2000 dopo la sua riforma con la Legge organica 2/2009 (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

febbraio 1999, fino a quel momento in vigore (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

Tali spazi, di competenza del Ministero dell'Interno, hanno il compito di custodire gli stranieri per garantirne l'espulsione. La normativa, a tal fine, consente al “giudice istruttore” (“*juez de instrucción*”) di disporre, come misura cautelare connessa all'esame o all'esecuzione di un fascicolo aperto in conseguenza all'integrazione di determinati motivi di espulsione, il trattenimento degli stranieri in luoghi che non avessero carattere penitenziario (da cui la contraddizione insita all'istituto, che sembra manifestarsi, in maniera diversa, nei diversi ordinamenti che lo prevedono). Il *Juez de Instrucción* è giudice incaricato, tra le altre funzioni, di indagare sui casi di reati per i quali sono competenti i tribunali provinciali o i tribunali penali¹¹. Le sue funzioni sono definite dalla legge organica 6/1985, de 1 de julio, del *Poder Judicial*, in cui si prevede all'art. 87, comma 2, che *los juzgados de instrucción* siano “*responsabili dell'autorizzazione all'internamento degli stranieri nei centri di trattenimento, nonché del controllo della loro permanenza in questi centri e nelle camere di ammissione alla frontiera. Esaminano anche le petizioni e i reclami presentati dai detenuti nella misura in cui riguardano i loro diritti fondamentali*” (trad. mia). Spetta, di fatto, a questo giudice valutare il carattere eccezionale del trattenimento che, ai sensi di legge, si applica

solo se strettamente necessario e valutando l'esistenza di altre misure cautelari per garantire l'eventuale allontanamento, ex art. 61 LOEx (Á. Solanes Corella, 2016). Il trattenimento assume, quindi, nel contesto iberico uno scopo principalmente preventivo e cautelare, volendo garantire la presenza dello straniero durante l'istruzione del fascicolo amministrativo e l'esecuzione del provvedimento di espulsione, che può più precisamente essere giuridicamente inquadrato nelle casistiche di *expulsión*, *retorno* o *devolución* a seconda delle casistiche che portano all'espulsione disciplinate dalla LOEx.

In ogni caso, occorre evidenziare che la maggior parte dei trattenimenti in Spagna deriva dall'apertura del fascicolo per una delle infrazioni previste dagli artt. 53, 54 e 57 della LOEx, ovvero per “*ritrovarsi irregolarmente in territorio spagnolo, non avendo ottenuto la proroga del soggiorno, non avendo ottenuto l'autorizzazione di soggiorno o essendo scaduta da più di tre mesi e a condizione che l'interessato non abbia chiesto il rinnovo di quest'ultima nel termine previsto dalla normativa*” (infrazione grave ex art. 53, par. 1, lett. a della LOEx) (cfr. J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

In questi casi, *l'instructor*, agente di polizia incaricato delle indagini penali sotto la direzione del procuratore, chiede al *Juez de Instrucción* presso la corrispondente *Audiencia*

¹¹ È il “*Juez al que corresponde, entre otras funciones, instruir las causas por delitos para cuyo enjuiciamiento son competentes las audiencias provinciales o los juzgados de lo penal*” (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2022).

*provincial*¹², di disporre l'ammissione dello straniero in un *Centro de internamiento de extranjeros*, attraverso un *procedimiento de incoación de solicitud de medida cautelar de internamiento*, in attesa dell'esame di tale fascicolo. Il giudice, sentiti l'interessato e il *Ministerio Fiscal* (Pubblico Ministero)¹³, statuisce con ordinanza motivata che, conformemente al principio di proporzionalità, tiene conto delle circostanze concomitanti e, in particolare, del rischio di non comparizione per mancanza di domicilio o di documenti d'identità, delle azioni dello straniero volte ad ostacolare o ad evitare l'espulsione, nonché dell'esistenza di precedenti condanne o sanzioni amministrative e altri procedimenti penali o sanzioni amministrative pendenti, ex art. 62 LOEx. Il trattenimento è mantenuto per una durata massima di sessanta giorni e qualora non sussistano più le condizioni di cui sopra, lo straniero è immediatamente rilasciato dall'autorità amministrativa che lo detiene, informandone il giudice che ha autorizzato il suo trattenimento. Analogamente, la cessazione del trattenimento e l'immediata liberazione dello straniero possono essere disposte dal giudice, d'ufficio o su iniziativa di una parte o della procura.

Il trattenimento, per una parte della dottrina spagnola una misura *sui generis*, oltre

a comportare la partecipazione dell'organo amministrativo, che è competente nel gestire le procedure di *expulsión*, *retorno* o *devolución*, implica la partecipazione dell'autorità giurisdizionale appartenente all'ordine penale, con il *juez de instrucción*, che deve stabilire se autorizzare la privazione della libertà di una persona che ha commesso un'infrazione amministrativa (J. M. Lora Crovetto, 2017). Per questo motivo, secondo alcuni studiosi dovrebbe essere la giurisdizione contenziosa-amministrativa ad occuparsene, dato che è altresì la giurisdizione competente a conoscere eventuali ricorsi contro l'espulsione (Martínez Pardo in J. M. Lora Crovetto, 2017). In questo si distingue dal contesto italiano, dove il trattenimento è accordato da una giurisdizione civile, attraverso il Giudice di pace o il Tribunale civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE in caso di richiedente protezione internazionale.

Mentre in Italia manca una supervisione giuridica sul trattenimento, il contesto iberico prevede il ruolo del *juez de control* tramite la riforma attuata dalla legge organica 2/2009 che implementa il regime di garanzie e controllo giuridico dei centri. In merito, ai sensi dell'art. 62-*bis* novellato

¹² L'*Audiencia provincial* è organo giurisdizionale che svolge funzioni in materia civile e penale (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

¹³ Il *Ministerio Fiscal* svolge, a differenza di ciò che accade in Italia, un ruolo fondamentale nei momenti più importanti della detenzione amministrativa nel *CIE*, ovvero quello che precede il trattenimento e poi quello del soggiorno nello stesso.

(LOEx), viene altresì riconosciuto il diritto dei trattenuti di entrare in contatto con organizzazioni non governative, nazionali e internazionali di protezione degli immigrati e il diritto di queste di visitare i centri. Viene prevista l'immediata liberazione dello straniero da parte dell'autorità amministrativa che lo detiene quando cessino le circostanze che hanno motivato la misura cautelare di trattenimento, fatto salvo la comunicazione di tale circostanza all'Autorità giudiziaria successivamente. Inoltre, la *Disposición Adicional Tercera* della riforma del 2009 stabiliva l'esplicito mandato diretto al Governo di approvare, entro sei mesi, un regolamento che sviluppasse il regime del trattenimento degli stranieri sostituendo l'ormai datato *Orden Ministerial* del 1999. Nonostante l'arco temporale si sia poi esteso a cinque anni, il vuoto è stato colmato con il *Real Decreto* 162/2014, norma di rango regolamentare di cui già si è detto, che incorpora diversi aspetti previsti dalla normativa spagnola e dalla Direttiva 2008/115/CE in maniera molto più dettagliata, si ritiene, di ciò che fanno i rispettivi Regolamenti del 2014 e 2022 italiani in merito ai diversi aspetti che regolano le condizioni del trattenimento.

In Spagna la direzione, il coordinamento, la gestione e l'ispezione dei centri sono di competenza del Ministero dell'Interno, così come il coordinamento tra i servizi prestati privatamente e il direttivo che risponde al Ministero dell'Interno nei *Centros de internamiento de extranjeros* è

organizzato sulla base di una regolamentazione estremamente simile a quella che opera nel settore carcerario (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014). Ampii poteri sono attribuiti al direttore del centro, appartenente al Corpo Nazionale di Polizia, a cui il RD 162/2014 attribuisce il ruolo di garante dell'esercizio dei diritti delle persone trattenute, del corretto funzionamento del centro, della sua sicurezza e del mantenimento dell'ordine nello stesso (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014). Il testo normativo, oltre a regolare precisamente la struttura gerarchica e organizzativa del centro, disciplina inoltre le modalità di formazione del personale del centro, prevedendo che la *Dirección General de la Policía* promuova lo svolgimento di attività formative rivolte ai funzionari del *Cuerpo Nacional de Policía* e degli altri funzionari ed impiegati pubblici al servizio nei centri in materia di diritti umani, sintomo di maggiore sensibilità in merito al rispetto dei diritti delle persone trattenute.

5. La gestione dei centri in Italia e in Spagna

Il *Cuerpo Nacional de policía*, attraverso la *Comisaría General de Extranjería y Fronteras*, attraverso, a sua volta, la *Brigada Provincial de Documentación y extranjería* e diversi gruppi operativi, gestisce tutto ciò che riguarda la sicurezza e la sorveglianza del centro, nonché la pratica di allontanamento ed il soggiorno ed ha il compito di controllare l'ingresso e l'uscita dal territorio nazionale di soggetti

spagnoli e stranieri nonché di prevenire, perseguire e indagare sulle reti di immigrazione clandestina. L'aspetto assistenziale deve essere curato, invece, da personale specializzato che sia esterno al Corpo di polizia: data la natura di questi servizi, la normativa vigente prevede che i vari organi del Ministero dell'Interno, in quanto dipartimento responsabile dei centri, possano concludere accordi o convenzioni con enti, istituzioni od organizzazioni, di carattere pubblico o privato. Di conseguenza, solo alcuni servizi vengono normalmente privatizzati, tra i quali la cucina, l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale. Come accennato sopra, la coordinazione del lavoro tra i membri della *Comisaría General de Extranjería y Fronteras* ed i rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero dell'Interno è organizzata attraverso incontri periodici con una regolamentazione estremamente simile a quella che opera nel settore carcerario, per coordinare l'azione dei diversi soggetti che lavorano presso i centri e contribuire al coordinamento e al miglioramento dei servizi sanitari, assistenziali e sociali (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

Tale organizzazione si distingue da quella italiana, perché la legge 40/98 (Turco-Napolitano) ha introdotto un sistema per cui, sebbene sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno, i centri sono quasi interamente gestiti da soggetti privati, enti gestori che sono spesso grandi multinazionali esperte

nel settore detentivo. Le Prefetture italiane, infatti, ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 394/1999, sono responsabili per l'amministrazione dei centri, ma al fine di coordinare la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e dei C.P.R., tramite il sistema del capitolato d'appalto, possono affidare gli stessi ad enti privati (A. Valenti, 2019).

Purtroppo, però, "l'aggiudicazione dell'appalto avviene grazie al ribasso effettuato nell'offerta economica e in sede di esecuzione del contratto sembrano mancare efficaci controlli da parte della stazione appaltante" (V. Ferraris, 2021, p. 6), facendo sì che il risparmio economico incida sui servizi offerti. In Italia solo la gestione della sicurezza e gli altri aspetti relativi all'ordine pubblico sono rimasti pubblici, vedendo la commistione di organi eterogenei nella gestione delle strutture: "il Questore, d'intesa con il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno del Centro e per impedire indebiti allontanamenti degli stranieri [e] il servizio di vigilanza esterna è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente ove previsto, a personale delle Forze Armate" (Direttiva del Ministero dell'Interno, 19 maggio 2022, art. 11).

Tutti gli altri servizi sono andati incontro ad un processo di privatizzazione,

seguendo una tendenza dapprima appartenente al solo mondo del *common law* (in particolare Stati Uniti, Regno Unito e Australia) e successivamente anche a quello dell'Unione Europea. Si ritiene che una delle criticità di tale pratica, in un settore così delicato quale quello che si occupa di privazione del bene più prezioso, la libertà personale, è che la tendenza al risparmio dello Stato spesso porti, di fatto, a servizi di bassa qualità (A. Valenti, 2019), che non fanno che peggiorare la già delicata situazione che si trovano a dover affrontare le persone trattenute. Altro grave rischio è che questa pratica possa nascondere la volontà di non assumere piena responsabilità degli eventi più critici che accadono all'interno delle strutture.

6. Il reclamo sulle condizioni del trattenimento in Italia

Veniamo ora ad esaminare, anche attraverso l'ausilio delle dichiarazioni degli intervistati, gli strumenti giuridici previsti dai due ordinamenti per garantire i diritti delle persone trattenute.

Per quanto riguarda l'Italia, le scarse garanzie accordate ai soggetti trattenuti hanno spesso portato attivisti, politici e giornalisti ad esprimersi in maniera molto critica. Nella condizione di soggezione alla forza pubblica e costrizione in cui vivono i soggetti trattenuti, è fondamentale potenziare la loro voce anche perché vivono in uno stato d'isolamento che la maggior

parte degli otto avvocati intervistati ritiene essere più penalizzante di quella che si vive nella struttura carceraria.

In tale prospettiva, assume un ruolo fondamentale il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, organismo statale indipendente che si occupa di monitorare i luoghi di privazione della libertà generalmente intesi. Nell'ambito della detenzione amministrativa l'articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE prevede, infatti, che ogni stato membro si doti di un meccanismo di monitoraggio dei rimpatri forzati. Questo onere a lungo non è stato messo in atto dalla normativa italiana che solo a seguito dell'avvio della procedura d'infrazione dell'Unione Europea ha designato il Garante nazionale come organo di monitoraggio dei rimpatri forzati, diventato operativo dal 2016.

Sebbene garanzia di maggior tutela, nella sua qualità di osservatore terzo ed indipendente, la maggior parte dei soggetti intervistati ritengono che l'effettività del controllo del Garante nel contesto della detenzione amministrativa sia discutibile per una serie di motivi, tra cui anche il fatto che la sua attività si concretizza nella realizzazione di ispezioni, in genere, "di carattere annuale, che evidentemente non soddisfano appieno il bisogno di controllare il rispetto delle Convenzioni" (A. Valenti, 2019, p. 66).

In un secondo momento, il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con

modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto un nuovo potere di raccomandazione in capo all'istituto di garanzia. Infatti, l'articolo 14 comma 2-*bis* del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, così come recentemente modificato, prevede che sul modello del reclamo non giurisdizionale ex articolo 35 dell'ordinamento penitenziario (introdotto nel 2013), anche il soggetto trattenuto abbia la possibilità di sporgere reclamo al Garante nazionale e ai Garanti territoriali.

Occorre evidenziare che, in ambito di detenzione penale, al magistrato di sorveglianza sono attribuite funzioni di vigilanza ed intervento per eliminare eventuali violazioni dei diritti dei soggetti detenuti. Il reclamo giurisdizionale così strutturato, se accolto, consente di ottenere l'annullamento del provvedimento o l'eliminazione della condotta pregiudizievole dell'amministrazione, rafforzando il controllo di legalità sulla gestione dell'esecutività penitenziaria. Nel trattamento amministrativo, invece, un reclamo così strutturato non è stato introdotto: la nuova regolamentazione, costituita dalla Direttiva del Ministero dell'Interno datata 19 maggio 2022, che ha sostituito il vecchio Regolamento del 2014 prende atto della novità legislativa prevedendo all'articolo 10 che: "Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della

libertà personale". La trasmissione di tale reclamo non ha natura giurisdizionale, a differenza di quello ai sensi dell'art. 35-*bis* della Legge sull'ordinamento penitenziario, ed avviene, a cura dell'Ente gestore, con la tempestività consentita dalla modalità di presentazione del reclamo. Inoltre, l'amministrazione interessata non è vincolata al rispetto delle raccomandazioni del Garante e, nei casi di diniego, ha l'unico onere di comunicare il proprio dissenso e le relative motivazioni nel termine di trenta giorni dalla stessa.

In questo modo, il reclamo rimane tendenzialmente "*sulla carta*", poiché il provvedimento emesso dal Garante a conclusione del procedimento di reclamo non è giuridicamente vincolante: è inutile dire che in caso di inerzia dell'amministrazione non sono previste conseguenze di alcun genere, né vi sono procedure per ottenere l'annullamento dell'atto lesivo o rimedi compensativi che esistono invece per la detenzione in carcere.

Di tutti i soggetti intervistati nessuno ha ritenuto che il reclamo al Garante nazionale o ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale possa effettivamente costituire un modo per denunciare le violazioni di diritti che avvengono nel centro e questo per

diversi motivi. Nell'esperienza di A.¹⁴ nessun trattenuto ne ha fatto uso, né è parso fosse a conoscenza della possibilità di farlo. Per B. è *“totalmente inutile”*: mi spiega di non aver mai nemmeno incontrato un Garante durante tutta la sua attività forense, perché non ha nessun tipo di potere decisionale, e ritiene, dunque, che non possa fare *“assolutamente nulla”* in relazione alla violazione dei diritti. La sua visione, anzi, è che figure istituzionali del genere siano ipocrite nella loro stessa definizione ed è molto scettico e, a tratti, inquieto, quando parla della funzione che i Garanti in generale hanno: *“Vanno lì, li sgridano, dicono: ah, ma si dovrebbe fare così, sarebbe meglio fare così, se ne vanno con la coscienza pulita: aiuto dell'assistito pari a zero. Ogni tanto si interessano un po' di più e chiamano l'avvocato, gli dicono: eh, ma sta male... sta male: eh sì, quindi?”*. B. ritiene che questo tipo di figure non rappresentino un'autorità che i trattenuti percepiscono come un'autorità che li tuteli. Anche C. dimostra scarsa considerazione di questo ruolo: *“Non ho nessuna stima del garante dei detenuti (parla con tono deciso), dei garanti... sono dei burocrati, dei politici [...] che pensano solo a farsi fichi sulla stampa: per me il garante dei detenuti andrebbe abolito”*.

Queste dichiarazioni molto forti, evidentemente rivolte alla posizione istituzionale del Garante in sé piuttosto che alle singole persone che ricoprono questo ruolo, esprimono l'idea che questa figura

serva principalmente a placare le richieste di chi esige maggiori tutele per i trattenuti, più che a tutelarli effettivamente, come se servisse *“a farsi immagine, a farsi pubblicità”* (C.).

C mi racconta di aver avuto a che fare, nella sua esperienza lavorativa, con il Garante regionale e con diversi Garanti comunali e usa espressioni molto vivaci per esprimere la propria sfiducia, sottolineando che a nessuno dei suoi trattenuti sia mai servito davvero a qualcosa. Per lui anzi, un reclamo del genere sarebbe dannoso, perché servirebbe a mascherare una lacuna molto importante, quella di un effettivo controllo giurisdizionale sul trattenimento: *“mettano il reclamo giurisdizionale alla magistratura di sorveglianza”*.

Per D. ed E. il punto critico è un altro, ovvero che questo strumento sia stato formalizzato, ma nella prassi non sia praticamente accessibile. D. mi fa un esempio: *“al C.P.R. non si possono usare le penne e quindi... nel C.P.R. non c'è un luogo in cui fisicamente lasciare, far conservare o custodire una segnalazione. Quindi io dovrei, ipoteticamente, denunciare un abuso da parte della Polizia, consegnando alla Polizia un reclamo scritto, facendomi consegnare una penna, facendomi consegnare un foglio”*.

Questi banali ostacoli materiali, con motivazioni simili a quelle inerenti il ritiro del telefono, sono giustificati da motivazioni di

¹⁴ Al fine di garantire il totale anonimato dei soggetti coinvolti, gli otto avvocati italiani intervistati sono identificati con una lettera dell'alfabeto dalla A alla F.

ordine pubblico e sicurezza, ma di fatto vanificano una serie di diritti previsti astrattamente. D. mi racconta che, proprio per ovviare a questa difficoltà, ci sarebbe stata qualche trattativa per poter inserire una sorta di punto di raccolta degli esposti al Garante all'interno del centro, ma sottolinea che esso non sia un luogo consono per mettere in atto un meccanismo simile: c'è una *“presenza interforze che, anche dal punto di vista visivo e simbolico, è fortemente intimidatoria, perché ci sono ottanta persone, a turno, tra Polizia, Carabinieri, Finanza ed Esercito...”*.

Nel Libro Nero del C.P.R. redatto da ASGI leggiamo, a conferma di quanto sopra, che *“le autorità (...) evitano accuratamente di tenere un registro degli eventi critici o di istituire una procedura di reclamo, garanzie minime di tutela e trasparenza. Ogni cosa, nel centro, è riservata alla gestione silenziosa della pubblica amministrazione”* (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, 2021).

Per far diventare la figura del Garante un autentico interlocutore occorrerebbe *in primis* fornire delle informazioni sulle sue funzioni, in quanto si tratta di un organismo che opera saltuariamente con delle visite e quindi è necessario che il trattenuto ne comprenda l'utilità per potergli confidare violazioni avvenute nel contesto detentivo. Non occorre, infatti, mai dimenticare che il C.P.R. è un luogo di *“esercizio di diffidenza e di sospetto che noi stessi avvocati misuriamo su noi stessi, quando parliamo con le persone; quindi, è molto complicato riuscire a raccogliere queste denunce,*

queste testimonianze, questi reclami” (D.).

La percezione di D. è che non solo la società civile, bensì la magistratura stessa non sia molto attenta alle questioni inerenti al trattenimento. Un'eccezione, mi dice, è quella dell'indagine nata a seguito del suicidio di Mamadou Moussa Balde, guineano di 23 anni morto suicida a inizio 2021 nel Centro di Torino, in cui si trovava perché sprovvisto di regolare permesso di soggiorno (V. Ferraris, 2021). In merito a tale avvenimento, commenta: *“Questa potrebbe essere un'occasione per... non tanto per avere una soluzione che non è possibile; se penso, al di là di una certa soglia, l'unica soluzione è la chiusura; però la maggiore pressione esercitata nei confronti della pubblica amministrazione potrebbe forse modificare alcune delle prassi... Se il Ministero fosse consapevole, questo potrebbe portare, magari, a condizioni di vita meno afflittive”* (D.).

Anche E. insiste sul fatto che il primo ostacolo all'effettività dei diritti consiste nel non aver istituito una procedura per i reclami: *“Hai diritto di fare reclamo, ma non si sa come fisicamente puoi fare reclamo”*. Anche a causa delle disfunzioni pratiche di cui si è detto, mi spiega che le poche volte che lo ha fatto è stato sostanzialmente per sua iniziativa: *“Sono andato lì, abbiamo scritto insieme, gliel'ho fatto firmare e poi l'ho mandato al garante; ma il senso del reclamo al garante è anche che non c'è la necessità di avere un avvocato ... così dovrebbe essere!”* (E.).

Da questo punto di vista, il Garante potrebbe contribuire a migliorare le

condizioni del trattenimento solo laddove vengano promosse consuetudini e pratiche uniformi sull'intero territorio nazionale. È proprio in questo contesto che si inserisce la proposta, delle cliniche legali dell'Università di Torino in collaborazione dei Garanti locali, di istituire prassi omogenee, utilizzando moduli predefiniti, prestampati e tradotti nelle lingue più diffuse da far compilare in spazi entro la struttura detentiva in cui sia possibile scrivere la propria istanza in una condizione di sufficiente *privacy* (B. Giors, L. Scomparin, 2021).

Al di là delle criticità del reclamo, tuttavia, per tutti gli intervistati il limite insormontabile si trova nel fatto che esso si rivolga a organi (il Garante nazionale, regionale o comunale) che, non avendo diretti poteri coercitivi, “*non sono un organo di garanzia reale*” (E.), in quanto l'amministrazione non ha alcun obbligo di adeguarsi alle loro richieste.

Sebbene si valuti positivamente la presenza di una figura terza nei centri di permanenza per il rimpatrio, rappresentando un osservatore autorevole ed indipendente, si pensa altresì che questo tipo di reclamo possa fungere da base per semplici raccomandazioni, senza incidere seriamente sulle violazioni dei diritti. “*Il garante avrà un ruolo importante quando avrà una struttura para giurisdizionale... quando avrà una vera indipendenza, quando ci sarà un garante nominato con maggioranze tali per cui è un soggetto probabilmente indipendente*” (C.).

Un esempio eclatante di questo limite è relativo al fatto che il Garante nazionale si sia espresso più volte negli anni, ed in maniera molto critica, sulla prassi di confinare i trattenuti con problemi sanitari nelle stanze dell'Ospedaletto del C.P.R. di Torino. Questa parte della struttura, creata teoricamente in via esclusiva all'isolamento sanitario dei soggetti trattenuti, veniva descritta dal Garante come un luogo “privo di spazi comuni”, in cui “le sistemazioni individuali sono caratterizzate da un piccolo spazio antistante la stanza con un complessivo effetto del tutto analogo a quello di vecchie sezioni di uno zoo” (Garante Nazionale, 2018, p. 5). In più recenti visite il Garante ha confermato le perplessità in merito alle modalità attuative e le motivazioni effettive dell'isolamento in questi locali (Garante Nazionale, 2019-2020), ma ciò nonostante, solo recentemente e a seguito della morte del citato Moussa Balde, tali spazi sono stati temporaneamente chiusi per una loro ristrutturazione.

Del resto già nel 2015, con il caso Khlaifia, la seconda sezione della CEDU aveva condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 13 (Diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), dopo aver accertato che non vi fosse per i ricorrenti tunisini, trattenuti nel 2011 nel Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa, un ricorso effettivo per lamentare l'esistenza di

trattamenti inumani o degradanti (B. Giors, L. Scomparin, 2021).

Di conseguenza, la mancanza di un meccanismo di ricorso o reclamo sulle condizioni del trattenimento nel contesto della detenzione amministrativa è stata a lungo criticata da una dottrina favorevole all'introduzione di un rimedio simile a quello introdotto nel 2013 nell'ordinamento penitenziario (B. Giors, L. Scomparin, 2021)¹⁵. In tal modo, ai detenuti è stata data la possibilità di notificare “al magistrato di sorveglianza situazioni di attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei loro diritti, derivanti da inosservanza di leggi o regolamenti ad opera dell'amministrazione” (B. Giors, L. Scomparin, 2021, p. 2). Il Garante Nazionale stesso ha ripetutamente sottolineato l'importanza di attuare un'analogia riforma nel contesto della detenzione amministrativa, ma al momento l'unico rimedio introdotto è quello giuridicamente non vincolante di cui si è detto.

7. Il *juez de control* spagnolo

Descritte le carenze del sistema italiano, vediamo ora come si inserisca su questo tema la figura del *juez de control*

spagnolo, organo di reclamo che opera nei *Centros de internamiento de extranjeros* in Spagna che ho avuto modo di intervistare e di osservare nell'adempimento delle sue funzioni durante un incontro con i trattenuti, presso il *CIE* di Valencia.

Il *juez de control* di Valencia, Francisco de Asís Silla Sanchis, giudice titolare del *Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia* e responsabile della sorveglianza del *Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores* (CIE di Valencia), afferma di essere stato nominato d'urgenza e a titolo provvisorio nel gennaio 2010, per poi assumere la carica definitivamente e ricoprirla fino ad oggi. La norma affida al *juez de control* “il controllo del soggiorno degli stranieri nei centri di trattenimento” (trad. mia), prevedendo che l'istituto del *juez de control* sia attribuito al *juez de instrucción* del luogo in cui si trovano i trattenuti. A proposito, la *Ley de Extranjería* contempla la separazione dei poteri giudiziari, poiché prevede che il giudice competente a ordinare il trattenimento sia il *juez de instrucción* del luogo in cui avviene l'“arresto” della persona, mentre il giudice competente per sorvegliare le condizioni di trattenimento e ricevere le eventuali petizioni che potrebbero presentarsi al riguardo è il giudice del luogo in cui si trova il centro di trattenimento (J. M. Lora Croveto, 2017).

¹⁵ Come noto, nel contesto penitenziario italiano il solo reclamo previsto all'articolo 35 della legge penitenziaria era, in precedenza, il reclamo generico, senza natura giurisdizionale. A seguito della sentenza CEDU Torreggiani dell'8 gennaio 2013, il legislatore è intervenuto inserendo nell'ordinamento penitenziario il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza con l'art. 35-bis (G. Giostra, 2015), con effetto preventivo e per inserire dei rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti e con l'art. 35ter della Legge sull'ordinamento penitenziario.

Quest'ultimo ha la funzione principale di assistere ed incanalare le denunce di violazioni dei diritti fondamentali degli stranieri trattenuti, nonché di effettuare visite o ispezioni nei CIE ed è figura di derivazione penalistica, assimilabile a quelle previste per la detenzione carceraria (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

Se la scelta politica italiana è stata quella di non considerare i centri per ciò che sono effettivamente e così di “*sottrarre la condizione dello straniero trattenuto all'insieme di quelle garanzie che né il diritto penale, sostanziale e processuale, né l'ordinamento penitenziario si sognerebbero mai di negare ad un qualsiasi detenuto in prigione*” (A. Pugiotto, in D. Loprieno, 2018, pag. 96), occorre evidenziare che in Spagna l'origine della figure che maggiormente rappresentano una garanzia di tutela in questo contesto, sono di derivazione penale: “*Como mismo está aquí la figura del control, del juez de vigilancia penitenciaria y el fiscal de vigilancia penitenciaria: por lo tanto, lo que se ha hecho es una especie, mutatis mutandis, de analogía, de estas figuras*” (G.¹⁶). Analogamente, infatti, anche il *fiscal* (il Procuratore) partecipa in questo ruolo, costituendo il secondo pilastro della difesa dei diritti dei soggetti trattenuti.

7.1. La funzione

L'obiettivo con cui l'istituto del *jueces de control* è stato creato è stato quello di superare

situazioni pregiudizievoli nei confronti dei trattenuti derivanti dal fatto che fino a quel momento non vi fosse alcuna relazione tra il *jueces de instrucción* ed il trattenuto (Á. Solanes Corella, 2016). In generale i *jueces de control* non possono tendenzialmente suggerire misure alternative al trattenimento (come, ad esempio, la presentazione giornaliera o settimanale), perché il loro ruolo attiene al solo controllo delle condizioni inerenti al trattenimento strettamente inteso (intervista a J.). È invece il giudice che ha autorizzato il trattenimento che può revocare la misura in qualsiasi momento. Solo in alcuni rari casi è possibile, sulla base della sua testimonianza, arrivare ad attivare un intervento del genere da parte del *jueces de control*; nel caso in cui si verifichi una situazione estrema. Può essere il caso in cui una persona che si trovi nel CIE possa avere, per questo, delle ripercussioni sui suoi diritti fondamentali e che occorra, quindi, adottare una misura urgente. Tuttavia, come mi spiega il giudice stesso (J.), una situazione del genere, nella sua esperienza, non si è mai verificata: la normalità è che i due giudici, quello che controlla il trattenimento e chi lo autorizza, agiscano coordinandosi, proprio per accorciare la distanza tra chi convalida la misura e chi la subisce.

In questi casi, le competenze dei *jueces de control* sono parzialmente limitate, poiché possono “*conocer las peticiones y que jasque plante*

¹⁶ Con le lettere dalla F. alla H. si indicano gli avvocati spagnoli intervistati. Con la lettera J. l'intervista al *Jueces de control*.

en los internos” sui loro diritti fondamentali, ma non hanno il potere di decretare la libertà del trattenuto qualora si constati una violazione dei loro diritti. In tal caso, tale giudice può rivolgersi al direttore del centro, responsabile ultimo del suo funzionamento, e al giudice istruttore, invocando la sospensione delle condizioni che violano i diritti sino a suggerire il rilascio del soggetto interessato (J. M. Lora Crovetto, 2017).

Il Regolamento *CIE*, approvato con Regio Decreto 162/2014, prevede a tal proposito all’art. 2.3 che: “il *jueces* del centro competente per il controllo dell’istanza è tenuto a conoscere, senza ulteriore ricorso, le petizioni ed i reclami (*peticiones y quejas*) presentati dai trattenuti per quanto riguarda i loro diritti fondamentali e a visitare i centri qualora constati una violazione grave o lo ritenga opportuno” (traduzione mia). Dopo aver adito il *jueces de control* non si può, quindi, ulteriormente ricorrere alla giurisdizione contenzioso-amministrativa, perché in caso di petizioni o reclami presentati dalle persone trattenute presso i *CIE*, il *jueces de control* emana un’ordinanza inappellabile e non v’è possibilità di ricorso. Si tratta di un’anomalia giuridica che, per alcuni studiosi, costituirebbe motivo di incostituzionalità (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

Inoltre, ex art. 57 (*Contención o separación preventiva de internos*), comma 7, del Regolamento del 2014, qualora il direttore del centro autorizzi delle misure straordinarie, adottate al fine di garantire la sicurezza del soggetto e/o del centro, queste

devono essere comunicate al *jueces de instruccion* e al *jueces de control* e quest’ultimo deve, il prima possibile, acconsentire al mantenimento, modifica o alla revoca dell’autorizzazione.

Il suo ruolo risulta, così, essenziale per il corretto funzionamento dei centri in applicazione dei diritti e delle garanzie previste nel Regolamento, ma anche in riferimento al periodo precedente all’emanazione di quest’ultimo, i *jueces de control*, attraverso la loro attività, si sono occupati di esigere il rispetto della legalità, rivendicando l’assistenza sanitaria di cui gli stranieri avevano bisogno, la fissazione di un orario che consentisse effettivamente le visite e l’assistenza legale ed esigendo che si agevolasse il contatto tra mondo esterno e quello interno, in particolare in riferimento alle organizzazioni sociali (Á. Solanes Corella, 2016). Infatti, “*la función del jueces de control ha sido de una enorme relevancia hasta la existencia del reglamento de los CIE*” (Á. Solanes Corella, 2016, p. 58), poiché “*a través de sus autos, fueron los encargados de exigir el cumplimiento de la legalidad y el respeto y garantía de los derechos de los internos*” (Á. Solanes Corella, 2016, p. 59).

7.2. *Quejas e peticiones*

Nella pratica i *jueces de control* rispondono, innanzitutto, ai reclami individuali circa le situazioni particolari dei soggetti privati della libertà personale e questi possono riguardare due aree diverse:

- a) reclami (*quejas*) su cattive condizioni

di detenzione. È il caso di chi, ad esempio, non abbia ricevuto le medicine di cui necessita oppure abbia subito una violenza fisica.

- b) petizioni (*peticiones*) relative alle conseguenze della privazione della libertà nella vita privata. È il caso di chi, ad esempio, abbia deciso di contrarre matrimonio e richieda di essere portato di fronte all'ufficiale di stato civile, oppure del genitore che richieda informazioni sulle condizioni del proprio figlio minore.

In secondo luogo, essi controllano più generalmente le condizioni del trattenimento - su istanza di parte o d'ufficio - ed in questo caso le decisioni sono di carattere generale, cioè incidono sul funzionamento generale dei centri. Il *jue*z de control è garante anche in caso di mancato adempimento degli oneri riguardanti il diritto alla salute dei trattenuti: per esempio, nel caso in cui non sia prestata l'assistenza medica necessaria o nel caso in cui lo straniero non riesca ad ottenere copia del suo fascicolo sanitario¹⁷, ci si rivolge a lui, attraverso dei modelli specifici che danno forma al reclamo (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014).

In merito, l'art. 19 del Regolamento del 2014 prevede che le *peticiones, quejas y recursos* potranno essere presentate, anche eventualmente attraverso l'intervento del

direttore del centro, tramite un apposito registro (*libro-registro de peticiones y quejas*), composto da formulari standardizzati e debitamente numerati, che in ogni struttura deve essere messo a disposizione dei detenuti e che le decisioni adottate, in merito, debbano essere motivate e notificate agli interessati.

Le modalità attraverso cui è possibile presentare reclami e le petizioni sono state altresì definite nel tempo tramite diverse *resoluciones judiciales* dei *jue*z de control che hanno affrontato il tema, prevedendo, per esempio, che per formulare le stesse siano forniti ai trattenuti i mezzi materiali necessari e prevedendo altresì che possano essere avanzate, oltre che dal trattenuto, anche da un "*pariente de éste, abogado, ONG o cualquier otro interesado legítimo*" (*Auto de los Juzgados de Control de Madrid, 30 de septiembre de 2011* in J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014, p. 80).

Reclami e petizioni devono essere trasmessi dal CIE al Tribunale di sorveglianza (*Juzgado de control*) entro un periodo massimo di 24 ore dal momento della consegna del reclamo o della petizione: ancora una volta, l'assistenza giuridica specializzata e il ricorso al patrocinio a spese dello Stato a condizioni ragionevoli risulta essere di fondamentale importanza dato che, anche se non è necessaria l'azione di un avvocato per la presentazione di tali reclami, spesso si tratta di persone straniere che non

¹⁷ Situazione, tra l'altro, abbastanza comune nel contesto italiano sulla base di quanto dichiarato dagli intervistati.

conoscono la normativa (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014). Questo supporto, nel contesto di Valencia, com'è stato personalmente possibile verificare, è altresì fornito dalla *Cruz Roja*, organizzazione internazionale che agisce nel *CIE De Zapadores* occupandosi, tra le altre cose, di raccogliere le necessità dei trattenuti.

Per ciò che attiene alle loro decisioni, i *juez de control* decidono mediante “accordi governativi” (*acuerdos gubernativos*), ma dovrebbero farlo con ordinanza qualora siano lesi diritti fondamentali, il che comporterebbe la possibilità di un ulteriore ricorso dinanzi all'*Audiencia provincial*. Il controllo di tale giudice può, infatti, portare all'apertura d'ufficio di procedimenti giudiziari per la violazione dei diritti dei soggetti trattenuti ed anche portare alla giurisdizione penale in caso di lesioni o decesso (Á. Solanes Corella, 2016).

Nonostante i giudici di controllo del *CIE* di Madrid, già nel 2011, riconoscessero la facoltà in capo alle ONG ed alle associazioni di presentare denunce al *juez de control*, al Procuratore, al Difensore civico, al Ministero dell'Interno ed agli organismi internazionali per la tutela dei diritti umani, nel Regolamento del 2014 non è prevista la possibilità per le ONG, le associazioni, i familiari, parenti e avvocati, di poter presentare reclami al giudice di sorveglianza e questo, per molti, rappresenta un pericoloso vuoto normativo (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014). Come emerso dalle interviste stesse, è attraverso la prassi

che spesso la segnalazione indiretta di ONG o avvocati attiva l'intervento del *juez de control*.

Sebbene, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti abbia espresso in passato il desiderio di ricevere le relazioni dei *juez de control* in riferimento a determinati anni, questi non redigono relazioni annuali, per cui i fascicoli aperti e trattati sulla base alle denunce dei soggetti trattenuti sono conservati presso i soli *Juzgados de Instrucción* (Á. Solanes Corella, 2016). Dalla intervista a J., risulta che i *juez de control* si incontrino a Madrid una o due volte l'anno, al fine di coordinare il loro operato a livello nazionale.

Le loro decisioni svolgono un ruolo chiave, al punto che una parte della dottrina ritiene oggi che i miglioramenti concreti apportati nei centri di trattenimento spagnoli derivino maggiormente dalle decisioni dei Tribunali di sorveglianza, piuttosto che dall'effettiva applicazione del regolamento, che avrebbe fallito nella sua funzione garantista proprio nel non incorporare adeguatamente la giurisprudenza emanata da tali tribunali (Á. Solanes Corella, 2016).

8. La testimonianza del *juez de control*

Alla domanda diretta posta al *juez de control* su come l'introduzione della sua attività abbia modificato il sistema del trattenimento, egli risponde che nei dodici anni della sua attività avrebbe percepito

un'evoluzione positiva. Racconta di visitare il CIE almeno ogni 22 giorni circa e descrive la sua funzione concretamente, raccontando di alcune misure di cui si è occupato in prima persona.

Tra i provvedimenti adottati, ricorda la chiusura del centro a causa di un'infestazione di cimici e la conseguente disinfestazione del centro (evento che riporta anche F). Inoltre, avrebbe adottato diversi *acuerdos ejecutivos* e *resoluciones* con impatto positivo, tra cui uno che prevede che nel centro non possano mai essere trattenuti meno di tre soggetti, perché questo equivarrebbe ad imporre un isolamento, ed un *protocolo anti-suicidios* che prevede una serie di cautele aggiuntive in merito alle tempistiche di isolamento di soggetti laddove ciò si renda strettamente necessario.

In particolare, nel centro di Valencia, al momento della mia visita, non sono trattenute donne, ma il giudice mi parla di un episodio risalente al 2015-2016, che lo avrebbe portato a imporre l'attuale regime. In quel periodo, sarebbero state trattenute circa cinque donne, tra l'altro usufruendo di un sistema di detenzione molto flessibile per cui *“lo único que no podían era salir del CIE”*, perché le stesse *“no plante ab anuncia jamás, ningún problema en ningún sentido”*.

Ad un certo punto però, in conseguenza al fatto che le altre donne sarebbero state rimpatriate o messe in libertà, il giudice si sarebbe reso conto che una sola di queste donne era rimasta nel CIE. Ciò

avrebbe indotto il giudice, il giorno stesso, a prevedere che non possano mai trattenerci meno di tre donne nel centro, per evitare l'isolamento: *“Sí que acordé, pues, que nunca hubiese menos de 3 mujeres en el centro, y si no, pues, en el momento en que en que fue se puesta en libertad la penúltima, pues, la última fuera también puesta en libertad”* (J.).

Questi interventi dimostrano in che modo e con quale flessibilità l'intervento del magistrato abbia potuto plasmare positivamente la realtà del CIE di Valencia, seguendone le esigenze con elasticità organizzativa, attraverso l'adozione di *acuerdos ejecutivos* e *resoluciones* che potessero concretamente migliorare le condizioni della detenzione non solo su piccola scala, ma anche nell'ottica di regolarne la gestione in maniera tale da non violare i diritti delle persone trattenute.

9. Le testimonianze degli avvocati spagnoli

Fino al 2009, *“era todo muy hermético”*, afferma con un atteggiamento critico l'avvocato F. che ne ha avuta diretta esperienza. Non potevano entrare le ONG, non sempre potevano entrare gli avvocati e non era stato ancora istituito il *juez de control*. All'epoca si supponeva che fosse la sola *fiscalía* (Procura) ad esercitare un controllo sul trattenimento, ma l'opinione di F. è che essa non fosse effettiva: *“Bueno, pues todos sabemos de que pie cojea* (n.d.r. espressione che letteralmente significa “da quale piede

zoppica” ed utilizzata per indicarne un punto debole)... *es amiguita de la policía*”.

L’istituto del *juez de control* avrebbe avuto una grande importanza, fornendo, attraverso le ordinanze, una serie di direttive alla gestione dei centri, migliorandone le condizioni, e diffondendo, con il suo lavoro, informazioni che, in caso contrario, sarebbero rimaste probabilmente celate ai più. Mi spiega F., per spiegare la non trasparenza che caratterizzava questi luoghi: *“Hasta a quella época no teníamos más cauce de información sobre lo que pasaba dentro de los CIEs que la propia delegación de Gobierno... La delegación de Gobierno, pues, te denegaba información por razones de seguridad, pues siempre. Y, a partir de ese momento, pues bueno, incluso pudimos pedir los informes e información a los jueces de control”*.

Secondo G., il lavoro del *juez de control* farebbe parte di un lento intervento che alla fine influisce anche sull’opinione pubblica ed agisce soprattutto sul regime concreto del singolo centro, perché l’autorità di un giudice è tale per cui *“Si estás violando una resolución judicial de un juez, pues puedes tener consecuencias porque eres un funcionario del Estado, donde tu primero principio es el cumplimiento de la legalidad”*.

9.1. Critiche da parte degli avvocati

Sebbene F. sostenga che l’istituzione del *juez de control* abbia avuto un impatto positivo, si ritiene critico *“con la blandura con que el juez y con el grado de credibilidad que el juez*

por sistema da a lo que le dice la policía”, spiegando, in merito all’operato della maggior parte dei *jueces de control* in Spagna, che talvolta il controllo che viene effettuato dia minor peso alle parole dei trattenuti rispetto a quelle della Polizia. In generale, secondo F., più sono le garanzie ed i controlli all’interno di questo tipo di realtà e più si avrà un miglioramento delle condizioni di vita dei trattenuti.

Anche G, in maniera analoga, sostiene che l’introduzione del *juez de control* sia stato un passo estremamente positivo, però ritiene altresì che il lavoro condotto da quello di Valencia dovrebbe essere *“más proactivo”*. La pro-attività di cui parla riguarda la capacità di effettuare un controllo rigido ed intransigente sulle vicende del centro, sottolineando che: *“Bueno, podemos hacer nos otros o que quizá así, pueda ser el Defensor del Pueblo o alguna institución: voy a las 7 de la mañana a ver el CIE; o a las 3 de la mañana. Eso sí, lo puede hacer un juez y un fiscal, o sea, la proactividad es así”*.

È forse a causa di questa mancata proattività che H., che non presta assistenza legale in senso proprio, bensì assistenza attraverso il servizio del *Servicio Jesuita a Migrantes España*, afferma di non essersi giovato particolarmente dell’attività del *juez de control* di Valencia, dichiarando che quest’ultimo non sarebbe stato, nella sua esperienza, uno strumento utile alla difesa dei diritti delle persone trattenute. H spiega, a tal proposito, che nei casi in cui l’associazione con cui lavora ha avuto notizia

di alcune irregolarità avvenute all'interno del CIE, ha presentato i reclami (*las quejas*) opportune al *juez de control* ed in nessun caso questo ha garantito la protezione delle persone coinvolte, negando per esempio l'apposita redazione di un protocollo che tendesse a evitare o prevenire l'irregolarità segnalata.

La sua critica si rivolge principalmente all'operato del *juez de control* de Valencia. “*Los jueces de Madrid, sí que es cierto que han recibido mucha más presión social del juez de control de Valencia, pero han tomado algunas determinaciones muy importantes, sobre todo de hace un par de meses ahora, en materia de requerir a la dirección del CIE, con protocolos de malos tratos, protocolos de atención médica-sanitaria... es decir, sí que se está viendo una voluntad reformadora, aunque esta nunca se a nuestra pretensión, que es abolir el CIE, pero sí que existe una voluntad reformadora en este sentido*” (H.).

La percezione generale, emersa dall'incontro con gli avvocati e dalle loro interviste, è che la maggior parte di loro riconosca l'importante rilevanza di questa figura nella vigilanza delle prassi del centro e di assistenza pratica ai soggetti reclusi. La loro opinione sull'operato precisamente del *Juzgado de control* de Valencia è invece critica a causa di una proattività che loro reputano

dovrebbe essere maggiore e che dovrebbe concretizzarsi in una propensione ad indagare assiduamente le disfunzioni del centro attribuendo credibilità alle denunce avanzate dai trattenuti.

10. Conclusioni

I dati dimostrano che dal 2009 il numero di soggetti trattenuti in Spagna è passato da 17.203 a 6.473 del 2019 (*Servicio Jesuita a Migrantes*, 2021). Se si considera altresì che nel 2009 il numero di ingressi irregolari in Spagna si aggirava tra le 5.000 e le 10.000 unità (*Servicio Jesuita a Migrantes*, 2021) e sarebbe aumentato fino ad arrivare ai 42.492 ingressi irregolari in Spagna nel 2020¹⁸, si comprende come questo dato sia più probabilmente connesso allo sviluppo di determinate politiche migratorie piuttosto che al numero di soggetti irregolari presenti sul territorio iberico. Si ritiene che l'intervento del Governo dell'epoca abbia creato le condizioni ottimali per rendere più permeabile la realtà dei *Centros*, attraverso la possibilità di accesso alle ONG e al loro conseguente impegno divulgativo, ed altresì per rendere più controllate le condizioni del soggiorno nei centri attraverso l'istituzione del *juez de control*. È plausibile che questi strumenti abbiano non solo contribuito a

¹⁸ È possibile vedere l'evoluzione del totale degli ingressi irregolari su territorio spagnolo attraverso la relazione del *Servicio Jesuita a Migrantes* del 2021: il numero degli ingressi irregolari in Spagna si è leggermente abbassato tra il 2009 ed il 2010 per poi crescere, pressoché gradualmente, fatto salvo il picco nel 2018, con 63.054 ingressi irregolari in Spagna (*Defensor del Pueblo*, 2018), fino a raggiungere i 42.492 ingressi irregolari nel 2020 (*Defensor del Pueblo*, 2021).

modificare radicalmente alcune prassi fondamentali per la garanzia dei diritti dei trattenuti nei centri ¹⁹, rendendole maggiormente conformi al dettato normativo, ma che abbiano anche analogamente influenzato la coscienza civile, attraverso la successiva narrazione dei *mass media*.

Gli anni trascorsi da allora, nonostante le difficoltà di mettere in pratica il dettato normativo, hanno mostrato a tutti gli attori coinvolti l'opportunità di questa misura, e l'effetto benefico che ha avuto per la vita di migliaia di persone (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014). Anche in merito al periodo pandemico, la vicenda spagnola ha registrato una strategia completamente diversa da quella italiana, in cui riteniamo che la presenza dei *jueces de control* e delle organizzazioni internazionali abbiano costituito fattori determinanti per giungere ad una più attenta tutela dei diritti dei soggetti trattenuti, dimostrando che tali attori possono influire sulle politiche migratorie, restituendo priorità alle misure alternative al trattenimento e quindi portando alla diminuzione dell'utilizzo della misura.

Si ritiene che ai limiti fisiologici della detenzione amministrativa, in particolare in Italia dove una riforma analoga a quella del 2009 in Spagna non è avvenuta, si sia sovrapposto un aspetto disfunzionale

patologico che ha aggravato l'aspetto afflittivo insito in questo tipo di detenzione, con un dibattito pubblico assai flebile e con scarse capacità di pressione sulle scelte governative.

Tenendo in considerazione entrambi questi aspetti, fisiologico e patologico, la prospettiva qui proposta è molto pragmatica: il *vulnus* di diritti presente nei centri, dove si trovano soggetti a tutti gli effetti privati della libertà personale, dovrebbe essere colmato estendendo, in quanto possibile, le garanzie previste nel mondo penitenziario. Sul modello del caso spagnolo, in cui il *juez de control* è di derivazione penalistica e di uguale derivazione è la gestione dei centri (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014). Si ritiene che l'esperienza iberica abbia mostrato una buona comunicazione e sinergia non solo tra trattenuti e *juez de control*, bensì anche tra i diversi soggetti che attuano la detenzione amministrativa, garantendo la tutela di diritti che rimarrebbero solo sulla carta nel caso in cui non vi fosse un organismo a verificarne l'applicazione (come purtroppo accade, oggi, in Italia).

La tragica conseguenza di non voler chiamare le cose con il loro nome non può essere pagata con il sacrificio delle garanzie astrattamente accordate dalla legge e con maggiore conseguente sofferenza dei soggetti trattenuti, i cui diritti costituzionalmente garantiti *dovrebbero*

¹⁹ Per fare un solo esempio: l'utilizzo del telefono cellulare, che in Italia è a tutt'oggi inaccessibile per i trattenuti, presso il CIE di Valencia è stato ripristinato, negli ultimi anni, anche grazie all'intervento del *juez de control*.

sempre essere messi al primo posto. Per questo motivo anche in Spagna, e a maggior ragione in Italia, si reputa necessario “*defender y integrar con un corpus de derecho consolidado, el penitenciario, y siempre que sea posible, la ampliación de derechos y garantías*” (J. Ríos, E. Santos, C. Almeida, 2014, pag. 33).

Occorre evidenziare, infine, che il fatto che lo studio si sia focalizzato sul sistema di garanzie rafforzate in questi luoghi di detenzione anomala, non significa che non voglia mettere in discussione la ragione d’essere stessa dei centri, soprattutto in considerazione dei dati dei rimpatri effettivamente eseguiti a seguito del trattenimento. È, infatti, opportuno ricordare che nel nostro Paese la media dei rimpatri effettuati rispetto alle persone trattenute si è sempre attestata attorno al 50% (E. Costa, F. Delle Cese, M. Giangiacomo, S. Guerrieri, E. Tennina Eva, 2022). Considerando che anche in Spagna la percentuale dei soggetti effettivamente rimpatriati a seguito di trattenimento varia, tra il 2018 ed il 2021, tra il 58% ed il 50%, è evidente che i dati dimostrano una inefficienza dei Centri alquanto generalizzata²⁰. È auspicabile, pertanto, che la società civile possa essere informata della

realtà “deficitaria” dei Centri al punto da esigerne da parte del legislatore lo svuotamento e l’abolizione. Sino a che ciò non avverrà, tuttavia, sarà comunque importante ridurre il più possibile i numeri dei trattenimenti e, *last but not least*, garantire effettivamente una maggiore tutela dei diritti dei soggetti trattenuti, come è da ritenere sia avvenuto in Spagna.

²⁰ A tal proposito, si riportano, per completezza d’informazione, le percentuali dei i soggetti effettivamente rimpatriati a seguito di trattenimento in un CIE in ordine temporale, a seguito di una rielaborazione dei dati riportati nella Relazione (Servicio Jesuita a Migrantes España, 2019): 59,51% (2009), 58,06% (2010), 52,04% (2011), 52,30% (2012), 52,32% (2013), 47,80% (2014), 41,42% (2015), 29,02% (2016), 37,28% (2017), 58,33% (2018), 59,80% (2019). Si segnala che, per l’anno 2020, non si è riusciti a reperire il dato inerente la percentuale di rimpatri effettivamente eseguiti a seguito di trattenimento presso CIE. Per ciò che riguarda il 2021, invece, la percentuale riportata è frutto di una rielaborazione dei dati riportati nella relazione del Servicio Jesuita a Migrantes España (2021).

Bibliografia

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (2020), *Lettera aperta ...*, Torino, 27.03.2020, reperibile in <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/Lettera-ASGI-CPR-Torino.pdf>

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (2021), *Il libro nero del C.P.R. di Torino*, reperibile in https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/06/PER-SITO_-Il-libro-nero-del-CPR-di-Torino.pdf

Boza Martinez D., Pérez Medina Dévika (2019), *Nuevas estrategias en la detención de migrante en España: los centros de atención temporal de extranjeros (CATE) y los centros de internamiento de extranjeros (CIE)*, in *Paix et sécurité internationales, Journal of International Law and International Relations*, n. 7, pp. 261-277.

Bulent D., Carsten B. Laustsen (2005), *The Culture of Exception: Sociology Facing the Camp*, Routledge, London.

Campesi G. (2013), *La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica*, Carocci, Roma.

Campesi G. (2015), *Hindering the deportation machine: An ethnography of power and resistance in immigration detention*, in *Punishment & Society*, XVII, N. 4, pp. 427-453.

Campesi G. (2020), *Genealogies of Immigration Detention: Migration Control and the Shifting Boundaries Between the 'Penal' and the 'Preventive'*

State, Social & Legal Studies, XXIX, n. 4, pp. 527–548.

Cardano M. (2003), *Tecniche di ricerca qualitativa. Percorsi di ricerca nelle scienze sociali*, Carocci, Roma.

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (2021), *Buchi Neri - La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.)*, reperibile in https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf

Corte dei conti (maggio 2022), *Relazione concernente il rimpatrio volontario ed assistito nella gestione dei flussi migratori*, reperibile in <https://www.corteconti.it/Download?id=edd9148d-3f24-451a-87c8-6b00d40b39e2>

Costa E., Delle Cese F., Giangiacomo M., Guerrieri S., Tennina E. (2022), *Il Case Management nei percorsi di regolarizzazione dei migranti - Prevenire il rischio di detenzione amministrativa. Proporre alternative a un sistema inumano*, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili - Progetto Diritti - Otto per mille Chiesa Valdese, reperibile in <https://www.progettodiritti.it/il-case-management-nei-percorsi-di-regolarizzazione-dei-migranti/>

Defensor del Pueblo – Mecanismo Nacional de Prevención (2018), *Informe anual 2018, Anexo 2 - Datos estadísticos de interés para la privación de libertad de media duración. Centros de internamiento de extranjeros*, reperibile in https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/09/ANEXO_2_dat

[os_estadistica_media_duracion.pdf](#)

Defensor del Pueblo – Mecanismo Nacional de Prevención (2020), *Informe anual 2020, Anexo B – Datos estadísticos de interés para la privación de libertad de media duración. Centros de internamiento de extranjeros*, reperibile in https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/06/ANEXO-B_MEDIA-DURACION.pdf

Defensor del Pueblo – Mecanismo Nacional de Prevención (2021), *Informe anual 2021, Anexo B – Datos estadísticos de interés para la privación de libertad de media duración. Centros de internamiento de extranjeros*, reperibile in https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2022/05/ANEXO-B_MEDIA-DURACION.pdf

Ferraris V. (2021), *Mamadou Moussa Balde: una storia che ci interroga su che cosa sia la detenzione amministrativa*, in *Il Piemonte delle Autonomie. Rivista quadrimestrale di Scienze dell'Amministrazione*, reperibile in <https://www.piemonteautonomie.it/mamadou-moussa-balde-una-storia-che-ci-interroga-su-cosa-sia-la-detenzione-amministrativa/?pdf=2951>

Gallo M. C. (2020), *Relazione annuale 2020 - Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale del Comune di Torino, Città di Torino*, reperibile in <http://www.comune.torino.it/garantedetenti/wp-content/uploads/2021/05/Relazione-2020-Garante-.pdf>

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (2018), *Rapporto sulle visite tematiche effettuate nei Centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) in Italia*, (febbraio-marzo 2018), reperibile in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/c30efc290216094f855c99bfb8644ce5.pdf>

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (2019-2020), *Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri (C.P.R.)*, reperibile in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?conten tId=CNG10674

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (gennaio 2019-giugno 2021), *Rapporto tematico sull'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri*, reperibile in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/d5a4d5aa5e4e7fc7fccff55b1005765.pdf>

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2017), *Relazione al Parlamento*, reperibile in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/91f69ffca2d0d1e224c08c65adf62343.pdf>

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2021), *Rapporto sulla visita effettuata nel centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino il 14*

giugno 2021, reperibile in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG11972&modelId=10019

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2021), *Relazione al Parlamento 2021 - Mappe e dati*, reperibile in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/02881b1b30ef779054bd8257fee060bd.pdf>

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2021), *Relazione al Parlamento 2021 – Orizzonti*, reperibile in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6a4377f0a7979913a8000216856f2cb5.pdf>

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2021), *Relazione al Parlamento 2021*, reperibile in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/d4cc5b2d5560fb4455d53edb573dd76a.pdf>

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2022), *Relazione al Parlamento 2022 – Mappe e dati*, reperibile in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG13919&modelId=10021

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2022),

Relazione al Parlamento 2022, reperibile in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG13919&modelId=10021

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino (2020), *Torino e la detenzione amministrativa*, 20 gennaio 2020, reperibile in <https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display.php?doc=A-A201900856:1886>

Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale del Comune di Torino (2020), *Relazione annuale 2020*, reperibile in <http://www.comune.torino.it/garantedetenti/wp-content/uploads/2021/05/Relazione-2020-Garante-.pdf>

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino (2020), *Torino e la detenzione amministrativa*, reperibile in <https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display.php?doc=A-A201900856:1886>

Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale del Comune di Torino (2021), *Relazione, Attività 2021*, reperibile in <http://www.comune.torino.it/garantedetenti/wp-content/uploads/2022/05/Relazione2021 Master compressed-1.pdf>

García España Elisa (2017), *Centros de Internamiento de Extranjeros: Motivos para su desaparición*, in *Boletín Criminológico. Instituto Andaluz interuniversitario de Criminología (sección Málaga)*, n. 172, reperibile in <http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/172.pdf>

Giors B., Scomparin L. (2021), *Il nuovo reclamo alle Autorità garanti per i migranti trattenuti nei C.P.R.: tra timidezze legislative e necessarie prospettive di implementazione, una proposta dal contesto territoriale piemontese*, in *Il Piemonte delle Autonomie. Rivista quadrimestrale di Scienze dell'Amministrazione*, reperibile in <https://www.piemonteautonomie.it/il-nuovo-reclamo-alle-autorita-garanti-per-i-migranti-trattenuti-nei-centri-di-permanenza-per-il-rimpatrio-tra-timidezze-legislative-e-necessarie-prospettive-di-implementazione-una-proposta-dal-cont/>

Giostra G. (2015), *Un pregiudizio "grave e attuale"? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit.*, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-7.

Lopez Curzi C. (2017), *Colpevoli di viaggio. Breve cronistoria di un fallimento lungo vent'anni, Detenzione amministrativa*, in *XIII rapporto di Antigone sulle condizioni detentive in Italia*, reperibile in <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-detenzione-amministrativa/>

Loprieno D. (2018), *Trattenere e punire. La detenzione amministrativa dello straniero*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Lora Croveto J. M. (2017), *La realidad de los CIE en España: entre la ilegalidad y la ausencia de derechos*, Universidad del País Vasco, Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho Doctorado en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos.

Mastromarino F., Rigo E., Veglio M. (2017), a cura di, *Lexilium. Osservatorio sulla giurisprudenza in materia di immigrazione del giudice di pace: sintesi Rapporti 2015*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, reperibile in <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/lexilium/84-sintesi-ricerca/file>

Palici Di Suni Prat E. (2020), *Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione Europea*, Cedam, Padova.

Praticò A. (2021), *Allontanamenti e trattenimenti*, Dispensa del Corso di formazione in diritto dell'immigrazione, Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino e Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, reperibile in <https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Dispensa%20Modulo%207%20trattenimenti%20art.14%20Tu%20imm.pdf>

Ríos J., Santos E., Almeida C. (2014), *Manual para la defensa de los derechos humanos de las personas extranjera sencerradas en los centros de internamiento CIE*, Gakoa, San Sebastian.

Servicio Jesuita a Migrantes España (2019), *Anexo Informe CIE 2019. Diez años mirando a otro lado*, El Ministerio del Interior ha

proporcionado datos sobre los CIE con siete meses de retraso... Y niega algunos importante, infringiendo la ley de transparencia y buen gobierno, reperibile in <https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/01/Anexo-Informe-CIE-2019-SJM.pdf>

Servicio Jesuita a Migrantes España (2020), *Informe CIE 2020. Razón Jurídica y sin razón política, Vaciamiento y reactivación de los CIE en una pandemia que agrava su déficit sociosanitario*, reperibile in <https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/06/Informe-CIE-2020-SJM.pdf>

Servicio Jesuita a Migrantes España (2021), *Anexo de cifras Informe CIE 2021. Territorio Hostil, Formas diversas de hostilidad en los CIE*, reperibile in https://sjme.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-CIE-2021-SJM_anexo-cifras_DEF.pdf

Solanes-Corella Á. (2016), *Un análisis crítico de los centros de internamientos de extranjeros en España: normativa, realidad y alternativas*, in *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, n. 19, pp. 2-19.

Tuozzo M. (2020), *Detenzione amministrativa e best practice dalla Spagna*, in *Annuario ADiM 2020. Raccolta di scritti di diritto dell'immigrazione*, pp. 655-663, reperibile in <http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2020/07/ADiM-Blog-luglio-2020-Analisi-Opinioni-M.pdf>

Sitografia

CILD staff – Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (2022), *Una delegazione della Cild è entrata nel C.P.R. Brunelleschi di Torino*, in <https://cild.eu/blog/2022/07/03/una-delegazione-della-cild-e-entrata-nel-cpr-brunelleschi-di-torino/#:~:text=Infatti%2C%20l'8%20giugno%202022,Questura%3B%20l'ambulatorio%20esterno>. consultato il 17/03/2023.

Escuela del periodismo UAM - El País (2021), *España a puesta por los CIE y las expulsiones expés. El Gobierno construye en Algeciras un nuevo centro de internamiento, que será el más grande del país*, El País, in <https://elpais.com/masterdeperiodismo/2021-07-29/espana-apuesta-por-los-cie-y-las-expulsiones-expres.html> consultato il 17/03/2023.

Global Detention Project, *Finland Immigration Detention* in <https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/finland> consultato il 17/03/2023.

Global Detention Project, *France Immigration Detention*, in <https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/france> consultato il 17/03/2023.

Global Detention Project, *Greece Immigration Detention* in <https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/greece> consultato il 17/03/2023.

Global Detention Project, *Italy Immigration*

Detention, in <https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/italy> consultato il 17/03/2023.

Global Detention Project, *Spain Immigration Detention*, in <https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/spain> consultato il 17/03/2023.

Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT - *Demografía dell'Europa*, <https://www.istat.it/demografiadelleeuropa/bloc-3a.html?lang=it> consultato il 16.05.2024.

Lopez Curzi C. (2017), *Colpevoli di viaggio. Breve cronistoria di un fallimento lungo vent'anni, Detenzione amministrativa*, Antigone, in <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-detenzione-amministrativa/> consultato il 17/03/2023.

Melting Pot Europa (2022), *Un'altra morte nel C.P.R. di Gradisca D'Isonzo - La quarta vittima a soli tre anni dalla riapertura del centro*, in <https://www.meltingpot.org/2022/09/unaltra-morte-nel-cpr-di-gradisca-disonzo/> consultato il 17/03/2023.

Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Cumbre Judicial Iberoamericana, *Diccionario panhispánico del español jurídico*, 2022, in <https://dpej.rae.es/lema/real-decreto>

Sito del Ministerio del Interior – Gobierno de España, *Centro de internamiento de extranjeros*,

Ingreso en Centros de internamiento, in <https://www.interior.gob.es/opencms/gl/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/extranjeria/regimen-general/centro-de-internamiento-de-extranjeros/> consultato il 17/03/2023.

Sito del Comune di Torino - Garante dei diritti persone private della libertà personale della città di Torino (2020), *C.P.R., Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino (già C.I.E), Dati 2020*, reperibile in <http://www.comune.torino.it/garantedetenti/dentro/il-cpr-centro-di-permanenza-per-il-rimpatrio-di-torino-gia-c-i-e/dati-2020/> consultato il 17/03/2023.

Sito del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, reperibile in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/ilgarante/chisiamo/> consultato il 8/06/2023.

Sito del Ministero dell'Interno – Governo Italiano (2020), *Centri per l'immigrazione*, reperibile in <https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione> consultato il 17/03/2023.

Sito della Camera dei deputati - Documentazione parlamentare (2022), *I Centri di permanenza per i rimpatri – Le funzioni dei C.P.R.*, in <https://temi.camera.it/leg18/post/cpr.html> consultato il 17/03/2023.

Sito della Camera dei deputati. Documentazione parlamentare (2020), *Il decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza)*, in <https://temi.camera.it/leg18/post/il-decreto-legislativo-n-142-del-2015-cd-decreto-accoglienza.html> consultato il 17/03/2023.

Sito della Camera dei deputati – Documentazione parlamentare, *Immigrazione*.
I p. 100-101

RUBRICA GIURIDICA



CARCERI: NASCONO I GRUPPI SPECIALI. IL G.I.O. E L'ESEMPIO FRANCESE DA NON SEGUIRE

*Enrico Pinto**

Abstract

The ministerial decree of May 14th establishes the G.I.O. (Operational Intervention Group) and its regional branches, the G.I.R., as a specialized riot control unit within the Italian Penitentiary Police. The G.I.O.'s primary role is to address severe prison emergencies within an hour, and to restore order during critical situations while equipped with riot gear. This initiative, alongside with the proposed legislation criminalizing prison riots, underscores a shift towards heightened security measures in Italian prisons. Drawing inspiration from France's ERIS, these units will be trained and equipped similarly, despite criticisms of ERIS's role in normalizing violence in French prisons. The introduction of G.I.O. raises concerns about the potential escalation of violence and the marginalization of detainee rights.

Keywords: *G.I.O., G.I.R., ERIS, Penitentiary Police, prison riot.*

* Enrico Pinto è studente presso *Science Po* a Menton in Francia.

Con decreto ministeriale del 14 maggio nascono il gruppo G.I.O.¹, Gruppo di Intervento Operativo, e le sue articolazioni regionali, i G.I.R. Nelle parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro il decreto trova giustificazione quale misura funzionale a non lasciare solo il personale penitenziario di fronte a situazioni non gestibili ordinariamente.

Il G.I.O. consisterebbe in un gruppo antisommossa specializzato il cui compito è di raggiungere entro un'ora, direttamente o attraverso le articolazioni regionali, qualsiasi carcere in Italia in cui sia stato dato l'allarme di situazioni critiche gravi, quali potrebbero essere le rivolte carcerarie. Il gruppo verrà istituito all'interno della Polizia penitenziaria e sarà composto da personale specificamente addestrato per il compito di ripristino dell'ordine nell'istituto. Gli agenti saranno equipaggiati con scudi antisommossa, caschi, giubbotti antiproiettile e *bodycam*. Nessun riferimento è fatto alla numerazione di tali strumenti, in particolare dei caschi, per l'eventuale necessaria identificazione dei singoli agenti che hanno operato.

Il decreto sembra costituire l'altro volto del disegno di legge n. 1660, attualmente in discussione alla Camera, che

introduce, tra le altre previsioni, il delitto di rivolta penitenziaria, punendo fino a otto anni coloro che con resistenza, anche passiva, non ottemperano a un ordine impartito, senza precisare se tale ampia e fumosa definizione includa un ordine non dichiaratamente legittimo. In questo contesto, proprio il giorno prima dell'annuncio ufficiale da parte del sottosegretario Delmastro, la protesta dei ragazzi detenuti nell'I.P.M. Beccaria contro le condizioni invivibili dell'istituto e le violenze del personale penitenziario è stata definita come una rivolta².

Questo progetto del G.I.O., dall'impianto palesemente securitario, voluto dal governo, di fatto trasforma la dinamica complessa che può svilupparsi all'interno di un luogo chiuso, quale è il carcere. Da un luogo finalizzato alla costruzione di un possibile diverso rientro nel contesto sociale diventa teatro dell'esercizio territoriale di sicurezza secondo la logica dell'ordine pubblico. Una logica, questa, ben distante da quella di un luogo di esecuzione legale delle pene e, quindi, di esercizio di giustizia.

Inoltre, di fronte ad un corpo di polizia penitenziaria, di cui si è sempre lamentata l'insufficienza a livello numerico, e

¹ Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *Presentazione Del Gruppo Di Intervento Operativo (G.I.O.) Del Corpo Di Polizia Penitenziaria*, 30 maggio 2024, http://youtu.be/jnVVF4U7RL0?si=fj3m54QtD4u_cbB7

² "Milano, Rivolta al Carcere Minorile Beccaria: 70 detenuti si asserragliano in un'ala del Penitenziario, poi la protesta rientra." *Corriere Della Sera*, 29, maggio 2024.

scarsa adeguatezza formativa, un gruppo speciale che potenzialmente toglia numeri e fondi a quello ordinario, non è ben visto dagli stessi agenti e dai loro sindacati³, oltre che dal mondo degli avvocati e degli attivisti, e di chi ha a cuore la specificità paradigmatica dell'operare nel complesso sistema detentivo. In aggiunta, l'introduzione di un settore del corpo il cui ruolo principale sarebbe la repressione di 'disordini' nelle carceri appare come un'ulteriore stretta al già compresso e duro trattamento delle persone detenute.

Il sottosegretario Delmastro ha voluto tranquillizzare coloro che hanno criticato la nascita del G.I.O., parlando della formazione prevista per i nuovi operatori che vi saranno coinvolti ed elogiando l'operato del sistema francese delle *Équipes régionales d'intervention et de sécurité* (E.R.I.S., squadre regionali d'intervento e di sicurezza), che dovrebbero collaborare nell'addestramento delle squadre italiane. Secondo il sottosegretario, dall'introduzione delle E.R.I.S. le criticità nei penitenziari francesi sarebbero diminuite del 90%.

Introdotte 21 anni fa a seguito di disordini all'interno delle carceri francesi, le

E.R.I.S., come proposto in Italia, sono composte da personale proveniente dalla polizia penitenziaria. Dopo aver seguito un lungo processo di formazione le squadre di intervento carcerario sono dotate di un equipaggiamento che, oltre a prevedere divise specializzate e protezioni per il corpo, comprende armi da fuoco. Inoltre, il tratto distintivo degli agenti delle E.R.I.S. nei penitenziari francesi sono i passamontagna, criticati più volte dalle associazioni che si occupano dei diritti delle persone detenute in Francia, nonché dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura di Strasburgo (C.P.T.). Sull'operato delle E.R.I.S., nella loro prima fase di operatività si soffermano infatti ben due Rapporti del C.P.T., nel 2003⁴ e nel 2006⁵ con osservazioni critiche e molte raccomandazioni.

Ciò che non emerge dalla narrativa proposta da Delmastro è il processo di normalizzazione della violenza nelle carceri francesi, e le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Francia, proprio per l'operato di queste squadre speciali.

Ricercando informazioni sulle ERIS i risultati in realtà sono limitati e poco

³ Riera, Enrica. "La Camera Penale E Il Sindacato Contro I "Rambo" Voluti Dal Governo per Sedare Le Rivolte in Carcere." www.editorialedomani.it, www.editorialedomani.it/fatti/gio-gir-carceri-gruppo-intervento-operativo-rivolte-camere-penali-polizia-penitenziaria-uil-mrvt2518

⁴ *Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement sin humains ou dégradants* (C.P.T.) du 11 au 17 juin 2003, parr. 47-51.

⁵ *Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement sin humains ou dégradants* (C.P.T.) du 27 septembre au 9 octobre 2006, parr. 217, 218.

diversificati e le informazioni sono tenute riservate. Si sa, far uscire informazioni da istituti chiusi come le carceri è difficile. Aldilà dei vari *link* a video e articoli a carattere propagandistico che celebrano i vent'anni del corpo si può trovare, però, un documento critico dell'Osservatorio Internazionale per le Prigioni in Francia (O.I.P.). L'O.I.P. evidenzia le ripercussioni dell'introduzione delle E.R.I.S. nel sistema carcerario francese come il processo di normalizzazione della violenza all'interno degli istituti penitenziari francesi. A parere dell'O.I.P., dall'introduzione delle E.R.I.S. nel 2003 ad oggi, l'utilizzo della violenza nei confronti delle persone detenute appare divenuto più routinario, anche nei comportamenti degli ordinari agenti della polizia penitenziaria. L'O.I.P. ha raccontato di ripetute denunce da parte di detenuti nei confronti delle E.R.I.S. In particolare, viene riportato che la Francia è stata condannata da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, proprio a causa dell'operato delle E.R.I.S. I casi decisi dalla Corte EDU iniziano dal 2005, giusto due anni dopo la creazione delle squadre speciali, e l'ultimo procedimento è proprio del 2024. Nel 2005 Alboréo, un detenuto ad alta sicurezza, in occasione di un trasferimento effettuato a forza dalle E.R.I.S.

è stato colpito più volte con eccessiva violenza fino alla frattura della costola. In questo primo caso la Francia è stata condannata nel 2011⁶, stesso anno in cui la Corte EDU l'aveva già condannata nel caso El Shennawy c. Francia, in cui il detenuto denunciò le ripetute perquisizioni forzate (fino a otto nello stesso giorno) e riprese da video svolte dagli uomini a volto coperto delle E.R.I.S.⁷.

Di sentenze della Corte EDU che condannano la Francia per l'operato delle E.R.I.S. ce ne sono altre. Certo, è difficile ritrovarle fra gli articoli e i video di propaganda che elogiano queste squadre mascherate e equipaggiate pesantemente. Quello che emerge, andando oltre la patina delle celebrazioni istituzionali, è il rischio della normalizzazione della violenza nelle carceri, celata dall'imperativo della sicurezza.

Il G.I.O. italiano, come affermato, si ispira all'esperienza francese. Ma, il Corpo di Polizia Penitenziaria è di fatto mortificato da una previsione così specifica e così calibrata solo su un versante della complessità dell'operare in carcere rispetto all'ampiezza della definizione che la legge delinea come sua fisionomia. Infatti, le norme costitutive del Corpo nel 1990 (legge 395) prevedevano una funzione di tipo costituzionale atta a

⁶[https://hudoc.echr.coe.int/tkp197/view.asp#{%22fulltext%22:\[%22\%22AFFAIRE%20ALBOREO%20c.%20FRANCE\%22%22\],%22itemid%22:\[%22001-107152%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/tkp197/view.asp#{%22fulltext%22:[%22\%22AFFAIRE%20ALBOREO%20c.%20FRANCE\%22%22],%22itemid%22:[%22001-107152%22]})

⁷ [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22002-631%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-631%22]})

garantire l'osservazione della persona detenuta. Al contrario, si realizza con il G.I.O. un'enfasi della sicurezza che avverrebbe attraverso l'utilizzo della forza, seppure professionalmente più orientato, quale dimensione essenziale all'interno di un sistema penitenziario sempre più invivibile. Mentre le richieste delle persone detenute vengono marginalizzate dalle scelte di governo e mentre si profila una criminalizzazione estesa dei comportamenti oppositivi, l'introduzione di un gruppo speciale anti-rivolte rischia di mettere in discussione la sicurezza del sistema stesso piuttosto che potenziarla.

Infine, se le E.R.I.S. francesi sono un esempio per il Ministero della Giustizia italiano, anche le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Francia dovrebbero esserlo.

Sitografia

<https://www.agi.it/cronaca/news/2024-05-30/carceri-nasce-gio-gruppo-antisommossa-modello-eris-francese-26582276/>

<https://www.editorialedomani.it/fatti/gio-gir-carceri-gruppo-intervento-operativo-rivolte-camere-penali-polizia-penitenziaria-uil-mrvt2518>

<https://ilmanifesto.it/pronto-entro-lanno-il-gio-reparto-anti-rivolte-in-carcere>

<https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/equipes-regionales-dintervention-securite>

<https://www.justice.gouv.fr/actualites/espace-presse/20eme-anniversaire-eris-unites-delite-ladministration-penitentiaire>

<https://oip.org/analyse/les-eris-ou-la-normalisation-de-la-violence-en-prison/>

https://www.francetvinfo.fr/societe/prisons/prisons-au-c-ur-des-operations-de-securite-des-agents-de-l-eris_6095445.html

<https://www.youtube.com/watch?v=ej-D4qal-94>

<https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/reportage-cette-unite-delite-est-envoyee-en-premiere-ligne-quand-les-prisons-se-tendent-2d79e4b2-7f02-11ee-9e40-5131acac1bc0>

[https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-](https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/reportage-cette-unite-delite-est-envoyee-en-premiere-ligne-quand-les-prisons-se-tendent-2d79e4b2-7f02-11ee-9e40-5131acac1bc0)

[35000/reportage-cette-unite-delite-est-envoyee-en-premiere-ligne-quand-les-prisons-se-tendent-2d79e4b2-7f02-11ee-9e40-5131acac1bc0](https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/reportage-cette-unite-delite-est-envoyee-en-premiere-ligne-quand-les-prisons-se-tendent-2d79e4b2-7f02-11ee-9e40-5131acac1bc0)

ARTE E PENALITÁ



LA TORTURA GIUDIZIARIA: NARRAZIONI ED IMMAGINI OTTOCENTESCHE SUL CASO BEATRICE CENCI

*Claudio Sarzotti**

Abstract

...

Keywords: ...

* Claudio Sarzotti è Professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È Presidente dell'Associazione Diritto e Società nonché Direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO

a cura di Patrizio Gonnella

AUTORI

Sofia Antonelli, ha conseguito un Master in *Diritto penitenziario e Costituzione* presso l'Università Roma Tre. Dal 2020 è ricercatrice presso l'Associazione Antigone e coordinatrice dell'ufficio del Difensore Civico.

Desirée Barra, Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università di Torino, esperta di cooperazione internazionale e diritti umani.

Maria Serena Costantini, Praticante avvocata abilitata al patrocinio sostitutivo, membro del difensore civico da ottobre del 2021. Dal 2023 fa parte dello sportello di Roma Rebibbia NC.

Simona Filippi, Avvocata penalista nonché responsabile del contenzioso dell'Associazione Antigone.

Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone. Insegna Filosofia e Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Roma Tre.

Mauro Palma, Presidente dello *European Penological Center*, Università Roma Tre. È stato, tra le altre funzioni ricoperte, anche Presidente dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà e Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

Edoardo Paoletti, Avvocato, membro del difensore civico dall'ottobre del 2019, esperto in esecuzione penale nonché responsabile dello sportello di informazione legale presso l'Istituto penale di Rebibbia a Roma.

Ignazio Juan Patrone, già magistrato, assistente alla Corte costituzionale, esperto della Commissione Europea per le politiche penali, sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Ha scritto su numerose riviste giuridiche.

Benedetta Perego, Avvocato penalista, è parte del *team* contenzioso di Antigone. Ha conseguito il Ph.D. in Procedura penale e Sociologia della pena.

Enrico Pinto, studente presso *Science Po* a Menton in Francia.

Luigi Romano, Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto romano, Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, componente del Comitato scientifico di *Antigone* e membro della redazione di *Napoli Monitor* e di *Lo Stato delle Città*.

Claudio Sarzotti, Professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, Presidente dell'Associazione Diritto e Società e Direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

Rachele Stroppa, Ph.D. in Diritto e Scienze Politiche presso l'*Universitat de Barcelona*. Da ottobre 2023 è ricercatrice di *Antigone*.



ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE